

SEMINARIO GIURIDICO  
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
CCCXVII

---

MARCO CAVINA

**UN INEDITO  
DI GIULIO CLARO (1525-1575):  
IL «TRATTATO DI DUELLO»**

Edizione dal manoscritto  
[Madrid] Biblioteca de San Lorenzo  
de El Escorial, g. II. 10

**Bologna**  
University Press

SEMINARIO GIURIDICO  
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
CCCXVII

---

MARCO CAVINA

UN INEDITO  
DI GIULIO CLARO (1525-1575):  
IL «TRATTATO DI DUELLO»

Edizione dal manoscritto  
[Madrid] Biblioteca de San Lorenzo  
de El Escorial, g. II. 10

**Bologna**  
University Press

Progetto Open Access Consorzio Alfabeta

Fondazione Bologna University Press  
Via Saragozza 10, 40123 Bologna  
tel. (+39) 051 232 882  
fax (+39) 051 221 019

[www.buonline.com](http://www.buonline.com)  
e-mail: [info@buonline.com](mailto:info@buonline.com)

Quest'opera è pubblicata sotto licenza Creative Commons BY 4.0

ISSN 2283-916X  
ISBN 979-12-5477-129-7  
ISBN online: 979-12-5477-130-3  
DOI 10.30682/sg317

Impaginazione: Sara Celia

Prima edizione: settembre 2022

SEMINARIO GIURIDICO  
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

\*\*\*

---

Per la presente monografia la Giunta di Dipartimento ha nominato la seguente Commissione di lettura:

Stefano Canestrari, professore ordinario in Diritto penale, presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Giacomo Pace Gravina, professore ordinario in Storia del Diritto medievale e moderno, presso l'Università di Messina

Michele Pifferi, professore ordinario in Storia del Diritto medievale e moderno, presso l'Università di Ferrara



## INTRODUZIONE

### 1. *Diritto tradizionale nobiliare, duellistica, scienza dell'onore*

Perché mai Giulio Claro, uno dei fondatori della scienza criminale in senso stretto<sup>1</sup>, rivolse il suo sguardo alle modalità di soluzione dei conflitti secondo il diritto tradizionale del proprio ceto, redigendo un trattato sul duello? Perché mai affrontarono in sede monografica la scienza dell'onore – per limitarci a qualche esempio – giuristi dotti, fra loro apparentemente così lontani, come Andrea Alciato, Giambattista de Luca e Ludovico Muratori? E perché mai la storiografia giuridica ha trattato in modo così svagato le loro opere in materia?

La risposta al quesito storico è semplice. Il diritto tradizionale della nobiltà europea coglieva il suo fulcro equitativo in un complesso concetto d'onore, le cui forti ed evidenti valenze normanti si definivano nelle pratiche, cetualmente declinate, delle soluzioni intracetuali dei conflitti, dal duello alla pace privata. Era un'esperienza giuridica germinata nell'appartenenza di ceto, riletta, riformata e rimodulata dalla cultura alta di Età Moderna.

---

<sup>1</sup> Sulla criminalistica cinquecentesca cfr. M. CAVINA (a cura di), *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Udine, 2004; M. PIFFERI, *Generalia delictorum. Il «Tractatus criminalis» di Tiberio Deciani e la «Parte generale» di diritto penale*, Milano, 2006; M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, 2009.

La risposta al quesito storiografico è altrettanto semplice. Il diritto nobiliare tradizionale appare oggi remoto dalle tematiche usuali del giurista, che spesso – non sempre – lo ha riposto nello sgabuzzino delle eccentricità barocche e del folclore. Nulla di più lontano dalla realtà. Il diritto tradizionale della nobiltà – il ceto che detene la leadership nella società medievale e moderna – ha influenzato incisivamente lo sviluppo e la morfologia del diritto europeo, benché ne sia stato progressivamente espulso: formalmente a decorrere dalla Rivoluzione francese, sostanzialmente nel corso dei due secoli successivi.

Non soltanto. Quel diritto tradizionale influenzò profondamente anche innumerevoli giuristi di diritto dotto. È il caso di Giulio Claro, che appare – nell’opera che qui pubblichiamo – ben lungi dagli abiti dell’alfiere della giustizia d’apparato e del diritto penale “egemonico”, con cui si presentava (o come usualmente la storiografia ha ritenuto si presentasse) nel mondo culturale e politico del suo tempo.

Non intendiamo riprendere un tema su cui abbiamo lavorato e scritto per qualche decennio<sup>2</sup>. L’affermazione di un’imponente letteratura pretridentina sul duello e di una post-tridentina sulla scienza dell’onore fu, soprattutto, la risposta del ceto dei *bellatores*, che

---

<sup>2</sup> Sul tema del duello in Età Moderna mi permetto di rinviare ad alcune mie monografie in materia (ed ivi ampia bibliografia): M. CAVINA, *Il duello giudiziario per punto d’onore. Genesi, apogeo e crisi nell’elaborazione dottrinale italiana*, Torino, 2003; Id., *Il sangue dell’onore. Storia del duello*, Roma, 2005; Id., *Una scienza normativa per la nobiltà. Indagini e fonti inedite sul primo Settecento bolognese*, Bologna, 2011. Ricordo, poi, alcune fra le più pertinenti e recenti raccolte di studi, fra cui M. CAVINA (a cura di), *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*, Milano, 2001; U. ISRAEL, GH. ORTALLI (a cura di), *Il duello fra medioevo ed età moderna. Prospettive storico-culturali*, Roma, 2009; P. BROGGIO, M.P. PAOLI (a cura di), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell’Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, Roma, 2011; H. DRÉVILLON, D. VENTURINO (a cura di), *Penser et vivre l’honneur à l’époque moderne*, Rennes, 2011; D. BJAÏ, M. WHITE-LE GOFF (a cura di), *Le duel entre justice des hommes et justice de Dieu. Du Moyen Age au XVIIIe siècle*, Paris, 2013; CL. GAUVARD, A. ZORZI (a cura di), *La vengeance en Europe. XIIIe-XVIIIe siècles*, Paris, 2015; U. ISRAEL (a cura di), *Agon und Distinktion. Soziale Raume des Zweikampfs zwischen Mittelalter und Neuzeit*, Berlin, 2016; D. JAQUET, K. VERELST, T. DAWSON (a cura di), *Late Medieval and Early Modern Fight Books. Transmission and tradition of martial arts in Europe (14th-17th Centuries)*, Leiden-Boston, 2016.

rivendicavano, anche formalizzandolo, il proprio diritto tradizionale e non si riconoscevano nelle categorie morali, giuridiche e relazionali ordinarie. L'antropologia giuridica della nobiltà europea aveva prodotto e veniva producendo una massa enorme di norme sociali fondate su pratiche e valori cetualmente condivisi. La duellistica e, poi, la scienza dell'onore – fra XV e XVIII secolo – traghettarono il diritto nobiliare dall'oralità e dalla fattualità a una dimensione di scienza, produttrice di norme specifiche, dirette a regolare i rapporti intracetuali e a risolverne i conflitti per il tramite di una riflessione dotta sulle consuetudini e sulle pratiche sociali.

I periti negli usi d'onore costituivano una categoria antica. In Francia<sup>3</sup> – ma analoghe tracce si ritrovano anche in Italia, Occitania, Germania e Inghilterra – si affermò, già fra XIII e XIV secolo, la categoria degli esperti in “diritto dell'onore e delle armi”. Si trattava di nobili uomini d'arme muniti di una cultura giuridica esperienziale, che, quando occorreva, erano interpellati per fornire parere e consulenza. La loro era essenzialmente una cultura orale, calata nelle profondità delle pratiche cetuali, che solo in un secondo tempo si espresse in una specifica trattatistica, il cui cuore pulsante era in una metabolizzata tassonomia dell'onore sociale.

Nella letteratura nobiliare la ridondante trattazione dell'onore di ceto svolse una funzione non vacuamente retorica, ma eminentemente pratica, anche e soprattutto in ordine al problema della soluzione dei conflitti. Posizionare al cuore del discorso non il momento procedurale/giudiziario, ma quello sostanziale dell'onore, significò la piena emersione del senso profondo del diritto tradizionale nobiliare, significò che ogni momento tecnico avrebbe dovuto essere letto secondo l'etica/equità cavalleresca. Una volta assorbito il codice etico-cetuale, ogni singolo problema pratico avrebbe potuto essere agevolmente e coerentemente risolto, non sulla scorta di una legge o di un brocardo, bensì nell'intuizione di una sostanza, di un valore-guida: l'onore o, meglio, l'onore secondo la percezione cetuale. L'idea di fondo della scienza dell'onore era che la prassi poteva e doveva essere razionalizzata, ma da una dottrina che non ne disatten-

---

<sup>3</sup> M. CHABAS, *Le duel judiciaire en France (XIII-XVI siècles)*, Saint Sulpice de Favières, 1978, pp. 161-163.

desse le dinamiche cetuali sottese e che non trascurasse mai il nesso con le «costumanze d'onore»<sup>4</sup>.

Gli anni '50 del Cinquecento furono anni di crisi per la nobiltà e per i suoi istituti di identificazione cetuale – primo fra tutti il duello e la pace d'onore – davanti alle politiche sempre più persecutorie della Chiesa e degli Stati nella dilatazione della giustizia d'apparato. La loro volontà di circoscrivere la specificità nobiliare – culturale, politica e giuridica – determinò in buona parte l'emersione prepotente di una pubblicistica che si adoperò per rispondere a quel disagio, facendosi interprete dell'*ethos* nobiliare. Centralità dell'onore secondo i giuristi/professori d'onore e centralità della giudiziarietà ordinaria secondo i giuristi/professori di diritto dotto furono le due prospettive che andarono a fronteggiarsi nella trattatistica e nella società cinquecentesche intorno al diritto della nobiltà.

Le avvisaglie dell'insofferenza del ceto nobiliare in difesa della propria specificità si manifestarono già nei primi anni del Cinquecento, quasi in risposta all'evidente tentativo – intrapreso, per primo, dal giurista Paride del Pozzo – di normalizzare l'esperienza giuridica nobiliare *secundum ius commune*<sup>5</sup>. Fra i primi a darne voce fu Pietro Monti in un trattato edito a Milano nel 1509<sup>6</sup>. L'autore – di incerta nazionalità, italiana o spagnola<sup>7</sup> –, dietro una superficiale preparazione giuridico-umanistica, si propose senz'altro come appassionato sostenitore di un intransigente *ethos* nobiliare. L'intero trattato celebrava la superiorità delle consuetudini nobiliari dei nobili *bellatores* dirette al bene comune, a differenza del *ius commune* e delle consuetudini delle genti plebee, ristrette all'interesse particolare e al profitto<sup>8</sup>. Al diritto comune, gravido di formalismi e di atti

<sup>4</sup> BERLINGIERO GESSI, *La spada di honore. Delle osservazioni cavaleresche*, Bologna, 1702, [III] pp. 93-94.

<sup>5</sup> Alludiamo ovviamente a PARIS DE PUTEO, *Duello*, Vinegia, 1544, ovvero ID., *Tractatus elegans et copiosus de re militari*, in *Tractatus Universi Iuris*, XVI, Venetiis, 1584. Cfr. M. CAVINA, *Il duello giudiziario per punto d'onore*, cit., *passim*.

<sup>6</sup> PETRUS MONTIUS, *Exercitiorum atque artis militaris collectanea in tres libros distincta*, Mediolani, 1509.

<sup>7</sup> S. ANGLO, *The Martial Arts of Renaissance Europe*, New Haven-London, 2000.

<sup>8</sup> PETRUS MONTIUS, *Exercitiorum atque artis militaris collectanea*, cit., [II.8] s.p.

scritti, contrapponeva un diritto semplice, fondato sulla *fides* e l'onore del nobiluomo<sup>9</sup>.

Dopo la metà del secolo, la contrapposizione fra giurista dotto e professore d'onore divenne una sorta di topos. Negli anni '50, secondo Giovanni Giacomo Leonardi, il pensiero equitativo dei professori d'onore sarebbe finalmente prevalso sulle sottigliezze dei giuristi e avrebbe profondamente influenzato la prassi<sup>10</sup>. Qualche anno prima Fausto da Longiano aveva accennato alle storture dei tempi passati in cui soltanto i «puri dottori leggisti maneggiavano le cose de 'l duello», a differenza dei tempi presenti in cui finalmente «i cavalieri hanno ripigliato in mano il scettro de 'l regno de l'honore»<sup>11</sup>.

In Italia gli anni '40-'50 del XVI secolo segnarono, dunque, l'affermazione di quegli esperti del diritto tradizionale nobiliare che saranno comunemente denominati *professori d'onore*. Nelle loro opere si assiste al transito dalla duellistica – cioè una trattatistica di *ius commune* concernente soprattutto gli istituti del duello e della pace – ad una specifica trattatistica dell'onore, che trovò la sua definitiva consacrazione nel *Duello*, pubblicato nel 1550 da Girolamo Muzio, letterato e cortigiano istriano<sup>12</sup>. Nella *Faustina*, un libretto redatto nel fervore di una polemica con Fausto da Longiano sul problema delle armi da duello, scriveva che «le leggi veramente dell'honore sono scritte ne' cuori di coloro, che hanno cognitione di quelle cose [...] et che hanno lungamente trattate non solamente con la penna, ma con l'opera queste materie. A' quali dovrebbero i dottori delle leggi civili così cedere in questa professione, come vogliono che sia loro ceduto nella loro»<sup>13</sup>. In realtà, il suo obiettivo era quello

<sup>9</sup> Ivi, [Prol.] s.p.

<sup>10</sup> GIOVANNI GIACOMO LEONARDI, *Libro del Prin. Cavalliero in duello*, [Pesaro, Biblioteca Oliveriana, mscr. 219] c. 135r.

<sup>11</sup> SEBASTIANO FAUSTO DA LONGIANO, *Duello regolato a le leggi de l'honore con tutti li cartelli missivi, e rispnsivi in querela volontaria, necessaria, e mista, e discorsi sopra del tempo de cavallieri erranti, de bravi, e de l'età nostra*, Venetia, 1551, [III.11] pp. 159-160.

<sup>12</sup> Fu letterato e cortigiano al servizio dell'imperatore Massimiliano Imperatore, e poi di Alfonso d'Este, Alfonso d'Avalos, Ferrante Gonzaga, Guido Ubaldo II Duca d'Urbino, Pio V. Cfr. L. BORSETTO, *L'ufficio di scrivere in 'soggetto di honore'*. Girolamo Muzio duellante - duellista, in *Acta Histriae*, 8 (2000), pp. 139-158.

<sup>13</sup> GIROLAMO MUZIO, *La Faustina. Delle arme cavalleresche*, Venetia, 1560, p. 45.

di trovare un punto di raccordo e di equilibrio, quello che lui chiama *una nuova mescolanza*<sup>14</sup>. Sotto questo profilo, il Muzio può a buon diritto essere considerato il fondatore della scienza dell'onore, intesa come disciplina autonoma. Codificò il diritto tradizionale orale della nobiltà, ma riplasmò e sistematizzò la materia. Dopo di lui un profluvio di trattatistica inondò le librerie: un successo destinato a breve durata. Incombeva il Concilio di Trento, che partorì – con il canone *Detestabilis duellorum usus* del 1563 – la decisa condanna cattolica di ogni forma lecita di duello, clandestinizzando maggiormente la giustizia endocetuale della nobiltà.

Parimenti, con la repentina scomparsa della duellistica a seguito del divieto tridentino, la scienza dell'onore accentuò la propria distanza dal diritto dotto. Un autore esemplare del clima controriformistico fu il marchese Fabio Albergati, un cortigiano bolognese, assiduo frequentatore dell'ambiente urbinato e di quello papale, nonché fautore di uno Stato assoluto con forte connotazione confessionale. Il suo *Del modo di ridurre a pace l'inimicitie private*, pubblicato nel 1583, è un tipico esempio della letteratura post-tridentina, tutto incentrato sulle paci d'onore come strumento per eccellenza di soluzione delle controversie nobiliari, e rigorosamente critico della pratica del duello e delle sue fondamenta teoriche<sup>15</sup>.

## 2. *Il divieto tridentino e le metamorfosi della trattatistica giuridica sul duello d'onore*

Intorno al 1560, travolti dall'intransigenza tridentina, diversi saggi duellari restarono inediti e molti duellisti si sentirono tenuti alla palinodia, non solo per modesto opportunismo e per timore dell'*Indice*, ma anche e soprattutto perché, dopo il canone *Detestabilis duellorum usus*, l'intera trattatistica inaugurata da Paride del Pozzo appariva repentinamente invecchiata e superata, così come

<sup>14</sup> GIROLAMO MUZIO, *Il Duello. Le risposte cavalleresche*, Venetia, 1585, [Prefaz.] s.p..

<sup>15</sup> FABIO ALBERGATI, *Del modo di ridurre a pace l'inimicitie private*, Roma, 1664, pp. 427-560.

era superato il duello giudiziario d'onore, cioè il modello pubblico e lecito – fondato sulla concessione di patenti e campofranco da parte di un principe – che essa aveva proposto.

Non ebbe seguito la proposta, avanzata durante i lavori conciliari, di una formale proibizione della duellistica. Nel 1596 l'*Index librorum prohibitorum* di Clemente VIII vietava sì i trattati sul duello, ma li ammetteva se *expurgati*, nel caso in cui potessero essere di giovamento a sedare controversie e comporre paci d'onore, «ad controversias sedandas pacesque componendas». La trattatistica post-tridentina si presentò compattamente incamminata su questo itinerario, producendo opere che trattavano di duelli e paci d'onore, ma sotto l'usbergo di una breve e cristianissima introduzione densa di sedicenti proclami antiduellari<sup>16</sup>. I volumi ancora *in fieri* furono abbandonati ovvero profondamente riplasmati dagli autori stessi. Giambattista Pigna, già autore di una celebre opera sul duello, scrisse un trattato sulla pace e qualcosa di simile fece Dario Attendoli; il Muzio bloccò la revisione del suo *opus maius* e scrisse il *Gentilhuomo*, con spirito assai distante. Altri, sorpresi dal divieto mentre stavano rifinando i loro saggi duellari, abbandonarono alle tarme le loro fatiche: fu il caso di Giovanni Iacopo Leonardi<sup>17</sup> e di Giulio Claro<sup>18</sup>. Gli esempi potrebbero essere ancora più numerosi: fra essi risalta l'illuminante saggio – rimasto inedito, ma recentemente pubblicato – di Giovanni Vendramini<sup>19</sup>. Un'intera letteratura – la duellistica – nella pienezza del suo sviluppo fu repentinamente stroncata, e sostituita da una trattatistica in sintonia con l'ortodossia controriformista.

---

<sup>16</sup> Cfr. *Index librorum prohibitorum*, Romae, 1596, p. 33. Sulla questione si veda soprattutto C. DONATI, *La trattatistica sull'onore e il duello tra Cinquecento e Seicento: tra consenso e censura*, in *Studia Borromaica*, 14 (2000), pp. 44-48, ma anche S. PRANDI, *Davide e Golia. Il duello nel dibattito del Concilio di Trento*, in *Schifanoia*, 6 (1988), p. 17.

<sup>17</sup> Il suo trattato, *Libro del Prin. Cavalliero in duello*, è di prossima pubblicazione ad opera di Alfredo Aurigemma.

<sup>18</sup> Su questi temi cfr. M. CAVINA, *Il duello giudiziario per punto d'onore*, cit., *passim*.

<sup>19</sup> D. HOXHA, *Dialogando di duello pace e giustizia al tramonto del Rinascimento. «Del Duello» (1573) di Giovanni Vendramini*, Bologna, 2019.

### 3. *Il Trattato di duello di Giulio Claro*

In questa temperie di acutissima crisi della duellistica a seguito dei dettami tridentini, uno dei fondatori della scienza del diritto penale in Europa, Giulio Claro, intraprese la redazione – ormai fuori tempo massimo – di un trattato sul duello. Non vale la pena soffermarsi sulla sua figura, ben nota ai cultori della storia giuridica per una lunga tradizione di studi<sup>20</sup>. Nato nel 1525 da famiglia patrizia d’Alessandria, studiò il diritto a Pavia, allievo di Niccolò Belloni, di Iacopo Mandelli, ma soprattutto di Andrea Alciato. Addottoratosi nel 1550, si dedicò all’attività consulente e alla redazione di opere letterarie. Nel 1556 entrò nel Senato di Milano, abbracciando la carriera giudiziaria e amministrativa: pretore a Cremona, nel 1563 magistrato straordinario delle entrate, nel 1565 coronò una brillantissima carriera, divenendo reggente del Consiglio d’Italia presso la corte di Filippo II a Madrid. Morì improvvisamente a Cartagena il 13 aprile 1575.

In campo intellettuale, fu uno dei fondatori cinquecenteschi della scienza del diritto criminale. Ben poteva vantare, accanto ad una eccellente conoscenza delle fonti dottrinali di *mos gallicus* e *mos italicus* – di trattatisti, consiliatori, *arrêtistes* e autori di pratiche criminali –, una particolarissima sensibilità per le *consuetudines* e la *practica* nel suo disegno del diritto criminale dotto. Il Claro seppe decifrare con eccezionale acume le geometrie della giustizia criminale d’apparato, ma senza isolarla dal più complesso quadro delle pratiche sociali e locali di soluzione dei conflitti. Di tale sensibilità è perspicua testimonianza anche l’inedito *Trattato di duello*, che avrebbe potuto essere un capolavoro della materia, e che venne ter-

---

<sup>20</sup> Cfr. E. VON MOELLER, *Julius Clarus aus Alessandria, der Kriminalist des 16. Jahrhunderts, der Rat Philipps II. 1525-1575*, [Breslau, 1911] Aalen, 1977, p. 27; J. RUGGERI, *Manoscritti italiani nella Biblioteca dell’Escoriale*, in *La Bibliofilia*, 33 (1931), pp. 138-139; A. MAZZACANE, *Claro Giulio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 26, Roma, 1982, p. 143; G.P. MASSETTO, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano, 1985; P.O. KRISTELLER, *Iter italicum. Accedunt alia itinera*, IV, London-Leiden-New York-Kopenhagen-Köln, 1989, p. 500b; G.P. MASSETTO, S. PARINI, *Claro Giulio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013, pp. 552-555, ed ivi abbondante bibliografia.

minato proprio negli anni in cui il Concilio di Trento lanciò i suoi anatemi. Davvero non era più tempo di dare alle stampe un'opera, che sopravvisse solamente nel manoscritto autografo.

Il trattato sul duello del Claro fu per secoli un oggetto misterioso. Se ne conosceva l'esistenza per la menzione dello stesso autore, quando ancora ne riteneva prossima la pubblicazione, allorché scriveva: «Sed quid si dicat accusator, quod vult probare suam accusationem in singulari certamine cum accusato? Dixi in meo libello de Duello, qui nondum est impressus, in prima parte»<sup>21</sup>, ma se ne erano perse le tracce. Fu il von Moeller, nella sua capitale biografia, a segnalarne agli studiosi la conservazione in un voluminoso codice della Biblioteca di San Lorenzo de El Escorial<sup>22</sup>. Come ho già rilevato, non intendo qui riprendere, in modo più o meno sintetico, quanto ho avuto modo di scrivere sulla storia del duello, in libri, articoli e contributi a convegni, ma soltanto assolvere ad un mio debito non saldato, in quanto la mia prima trascrizione del saggio del Claro avvenne ben 25 anni fa durante una mia lunga permanenza a Madrid.

Nel suo trattato egli seppe esprimere una percezione dell'universo giuridico ben più ampia e ben meno formale di quella che si è soliti attribuirgli quale grande *auctoritas* del *ius commune*. Di sangue nobile lui stesso, egli decise – venticinquenne – di dedicare un ampio saggio al diritto tradizionale del proprio ceto, con particolare attenzione alla soluzione dei conflitti intracettuali. Lo scrisse in italiano, e non in latino, consapevole che i suoi destinatari sarebbero stati sufficientemente alfabetizzati per leggerlo se redatto in volgare, ma non altrettanto se in latino.

Dell'opera rimane – per quanto ci è noto – un unico testimone manoscritto, plausibilmente autografo e rilegato in un ricco carteggio – con documenti ricompresi fra il 4 ottobre 1548 e il 23 marzo 1563 – che testimonia l'eccezionale interesse del Claro per la materia duellare anche sul piano consulente. Di seguito, il regesto:

---

<sup>21</sup> IULIUS CLARUS, *Opera omnia sive practica civilis atque criminalis*, Venetiis, 1640, [l. 5, §fin., q. 63] p. 526b.

<sup>22</sup> Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, ms. g. II. 10, c. 223r.

1. Offese di Ascanio Vimercato alla madre di Niccolò Borro: racconto del fatto e della sfida s.d.<sup>23</sup>.
2. Documenti intorno alla morte di Luigi Farnese: rogito (e sfida 'con spade in camicia' [Rocca Bianca 4 ottobre 1548]) del conte Ludovico Rangoni contro il conte di Santa Fiore ed altri, i quali andavano dicendo che il Rangoni era stato complice nella morte di Luigi Farnese<sup>24</sup>; risposta per rogito del conte di Santa Fiore, che accusa di indeterminatezza una ingiuria subita, ma dà la mentita [Roma 17 ottobre 1548]<sup>25</sup>; cartello del conte Ludovico Rangoni, che nega la genericità della propria prima mentita e ritorce [Milano, 20 ottobre 1548]<sup>26</sup>; parere di Luigi Gonzaga in favore di Ludovico Rangoni [Castel Giuffredo, 17 ottobre 1548]<sup>27</sup>.
3. «Il successo tra Hier.mo minutello et Scipione de giordano homini d'armi in la Compagnia del S.C.C. quale alloggia in Soncino del stato de milano», lettera al Claro da Giuliano Minutello per un parere circa le ingiurie di Scipione a Hieronimo Minutello<sup>28</sup>, malacopia di cartello contro Scipione redatto dal Claro (patente di Ferdinando Gonzaga)<sup>29</sup>.
4. Relazione su uno scambio di ingiurie fra Galeazzo di Tarsia e Bernardino Rocco, calabresi "carcerati nella vicaria de Napoli"<sup>30</sup>. Responso latino del Claro<sup>31</sup> sulla qualificazione di un'ingiuria: «Concludendo quod ipse Bernardinus remanet iniuriatus et ad eum pertinet vindicare honorem suum atque ita ego sentio / Salva semper saniori sententia / Iulius Clarus»<sup>32</sup>.
5. Relazione di un fatto d'ingiurie in una festa fra gentiluomini milanesi scolari a Pavia, Giovanni Antonio Oliverio ed Heleuterio Marsiano, con manifesta soperchieria contro

---

<sup>23</sup> [San Lorenzo de El Escorial, ms. g. II. 10] c. 223r.

<sup>24</sup> c. 225r.

<sup>25</sup> c. 225rv.

<sup>26</sup> c. 225v.

<sup>27</sup> c. 226r.

<sup>28</sup> c. 227r.

<sup>29</sup> c. 228rv.

<sup>30</sup> cc. 230r-231r.

<sup>31</sup> cc. 232r-235r.

<sup>32</sup> c. 235r.

Giovanni Antonio a causa dell'intervento di vari amici di Heleuterio. La questione coinvolgeva Bernardino Casati che offese "involontariamente" Giovanni Antonio e intendeva farsi perdonare, concedendogli, in qualche modo, soddisfazione<sup>35</sup>. Responso in volgare del Claro, che gli redige una lettera di "remissione senza sicurezza alcuna"<sup>34</sup> – «Allhora sarà in arbitrio dell'offeso prendere quella sodisfattione che gli piacerà, la quale nondimeno in questo caso sarà molto più honorata e laudevole (secondo il parer mio) usando cortesia al suo nimico potendolo uccidere che non sarebbe offendendolo o con fatti o con parole. E tale è la oppenione mia salvo sempre altro miglior giudicio / Giulio Claro»<sup>35</sup>; brogliaccio in latino in cui si riassume la vicenda; risposta di Giovanni Antonio che si mostra "cortesemente" pago della confessione di Bernardino<sup>36</sup>.

6. Cremona 1560: relazione sul caso d'ingiurie fra Gio. Battista Dovara e Gio. Battista Bonhomo con parere del Claro in volgare per una possibile pace, dove viene espressa perplessità intorno alla reale efficacia delle paci private<sup>37</sup> – «et perché tale è il parer mio ho fatto scrivere il presente breve discorso et l'ho sottoscritto di mia propria mano et sigillato del mio proprio sigillo offerendomi per maggior sicurezza del animo de amendue questi gentilhuomini tor sopra l'honor mio ogni carico che dopo questa pace et sodisfattione restasse a l'una o l'altra parte per tal causa il che veramente non farei ciascuna volta che ci videssi un minimo scrupulo contra alcuno di loro»<sup>38</sup> –.

7. Parere del Claro per Fabrizio Pignatelli<sup>39</sup>. Il parere è preceduto da uno schema dei responsi sullo stesso caso del Gonzaga, dell'Ursino, del Tornielli, del Torelli, del Savelli, del Colonna, del Duca d'Urbino, del Tolomei<sup>40</sup>. È parere redatto dopo la sentenza passata in giudicato del delegato della

<sup>35</sup> cc. 236r-237v.

<sup>34</sup> cc. 236v-237v.

<sup>35</sup> c. 237v.

<sup>36</sup> cc. 238r-239v.

<sup>37</sup> cc. 241r-246r.

<sup>38</sup> c. 246r.

<sup>39</sup> cc. 249v-260r. Sulla lite Cesare Pignatelli/Fabrizio Pignatelli cfr. M. CAVI-NA, *Il duello giudiziario per punto d'onore*, cit., pp. 151-163.

<sup>40</sup> cc. 249v-250r.

Repubblica di Siena, per cui Fabrizio doveva considerarsi *reus convictus*. Il Claro si pone il problema se ciò ne pregiudichi effettivamente l'onore – «Ma perché è tempo di concludere homai, nel sopradetto caso per le dette ragioni mi risolvo che non obstante la detta sentenza né altra qual si voglia cosa sin qui fatta per il signor Cesare, remane l'honore del signor don fabritio senza macchia alcuna d'infamia et quello del signor Cesare in quel medesimo grado che era innanzi che essa sentenza fusse diffinita, sempre però rimettendomi al saggio giudizio d'altri valorosi cavaglieri e dottissimi giureconsulti. / Giulio Claro»<sup>41</sup> –.

8. "Pace" redatta in brutta copia dal Claro in castigliano: «Concierto entre los dos soldados de la compania del cap.an Linan»<sup>42</sup>.

9. Cartelli di Adriano Pasquier Comor e Juan de la Parra in castigliano [Milano, 23 marzo 1563]<sup>43</sup>.

10. Brogliaccio di uno schema dei capitoli del trattato sul duello<sup>44</sup>.

11. Lettera incompiuta al Duca di Sessa: «Al Signor Duca di Sessa / Se V. Ecc.za mi addimanda se possa far la patente nel modo che la ricerca l'agente del Sr Ferrante Carrafa rispondo che può senza dubio farla et sarà valida per quel tanto che contenerà come sicura attestatione del fatto nella quale farà indubitata fede appresso ciascuno. / Ma se V. Ecc.za ricerca il parer mio se debbe far detta patente io con quella riverenza che debbo le rispondo ch'ella debbe considerar tre cose.

1°. Prima s'ella è giudice di questo articolo et in questo bisogna che del consentimento di ambedue le parti glie ne appaia legitimamente et per scritte authentiche, et non per la sola assertione di questo agente. Et sarebbe ad ogni privato gran vergogna far una fede come giudice arbitro non gli apparendo prima per scritte legitimamente che fusse giudice o arbitro, molto più si disdirebbe ad un prencipe quale ella è. Di più bisogna che V. Ecc.za prima si risolva se vuole

<sup>41</sup> c. 260r.

<sup>42</sup> cc. 261r-262v.

<sup>43</sup> cc. 263r-268r, 280rv.

<sup>44</sup> cc. 269r-270v.

esser giudice di questo articolo a lei commesso, perché se non havesse deliberato di giudicar sopra l'articolo dell'arme diffinitivamente, non dovrebbe far questa fede, per la quale ella tacitamente anzi espressamente verria ad acettar d'esser giudice.

2°. Debbe V. Ecc.za avertire che inanzi che si faccia detta fede, debbe constar legittimamente che detto termino di xii giorni sia stato intimato al signor ottavio perché se non li fusse stato legittimamente intimato non li si potria attribuir colpa di dimora o negligenza alcuna.

3°. Non essendo in facultà di una parte di prefiger tempo all'altra non debbe V. Ecc.za così tosto [qui termina il testo]»<sup>45</sup>.

12. Parere e sentenza del Ill.mo Pierluigi Farnese Duca di Parma e Piacenza nella differenza vertente fra il signor Astor Baglione ed il Conte Giulio Landi [Piacenza 27 marzo 1546]: di mano del Claro<sup>46</sup>.

13. Cartelli a stampa: 25 febbraio 1550 [area napoletana]<sup>47</sup>; 14 febbraio 1552 [area lombarda]<sup>48</sup>; 19 ottobre 1556 [Firenze]<sup>49</sup>; 6 agosto 1559 [Mantova]<sup>50</sup>; 11 febbraio 1560 [Cremona]<sup>51</sup>; 11 gennaio 1561 [Mantova]<sup>52</sup>; 24 febbraio 1563 [in castigliano, Asti]<sup>53</sup>; 23 marzo 1563 [in castigliano, Milano]<sup>54</sup>.

La gran parte del manoscritto è però occupata dal *Trattato di duello*. Il Claro – in un italiano nitido, semplice e tutt'altro che banale – vi dispiegò un grande affresco delle soluzioni dei conflitti nel ceto nobiliare, ponendo come archetipo il duello giudiziario d'onore. Si comprende, come abbiamo già osservato, la mancata pubblicazione. Il trattato era già abbozzato, ma con esiti insoddisfacenti,

<sup>45</sup> c. 271vr.

<sup>46</sup> c. 272v.

<sup>47</sup> c. 274r.

<sup>48</sup> c. 275r.

<sup>49</sup> c. 276r.

<sup>50</sup> c. 277r.

<sup>51</sup> c. 278r.

<sup>52</sup> c. 279r.

<sup>53</sup> cc. 281r, 282r [due copie] Adrian Pasquier contro Juan de la Parra.

<sup>54</sup> c. 283r Adrian Pasquier contro Juan de la Parra.

nel 1550 e raggiunse una forma accettabile per l'autore soltanto intorno al 1560, anno fatale. Nel 1560 Pio IV promulgava la *Ea quae*, che spianava la strada alla definitiva condanna tridentina del duello nel 1563. Il Claro era in carriera ai vertici di governo nell'orbita del cattolicissimo Filippo II. Logico corollario ne fu la mancata divulgazione del trattato per il suo scomodo e impolitico argomento.

Opera *in fieri*, non è strano che abbondino cancellature e integrazioni, le quali ne rendono spesso complessa la lettura. Da un esame del manoscritto superstite, il *Trattato di duello* vi si presenta in due differenti redazioni: la prima completa e databile con precisione al 1550; la seconda incompleta, e piuttosto diversa dalla precedente, databile alla fine degli anni '50<sup>55</sup>. A quest'ultima segue non una terza redazione – come ritenne il von Moeller<sup>56</sup> –, bensì una serie di capitoli, in parte integrativi, in parte correttivi della seconda. Se la prima redazione si componeva di quattro libri, divisi ciascuno in dodici capitoli, il Claro modificò poi incisivamente la sistematica, riducendo, tra l'altro, il trattato a tre libri.

Il criterio che si è inteso seguire è quello di pubblicare la seconda redazione – per molti versi la più rifinita –, integrandone le parti mancanti con capitoli – più recenti – della cosiddetta “terza” redazione. Nelle residue lacune – dal confronto con la prima, completa stesura – si è scelto d'inserire i relativi capitoli della prima redazione, in modo da ricavarne una trattazione completa su tutti i temi duellari.

Quanto alla trascrizione, si è mantenuta la grafia originale, salvo modesti interventi di normalizzazione su minuscole/maiuscole, punteggiatura ed evidenti *lapsus calami*. Più incisivi sono stati i nostri interventi sulle note a margine – con le allegazioni delle norme e delle *auctoritates* –, che nel manoscritto si presentano spesso appena abbozzate e assai confuse. È parso qui opportuno far prevalere l'aspetto sostanziale. I nomi dei giuristi richiamati nelle note del Claro sono stati normalizzati secondo l'uso attuale. Restano numerosi casi di dubbia lettura per il carattere palesemente “provvisorio” di molte note, nelle quali abbiamo lasciato quello che ci è sembrato essere – letteralmente – il testo.

<sup>55</sup> E. VON MOELLER, *Julius Clarus*, cit., pp. 27-33.

<sup>56</sup> Ivi, pp. 28-29.

Nel trattato, il Claro si propose quale convinto araldo del diritto tradizionale nobiliare, pur conservando un'inflexibile logica giuridica, con cui ristrutturò e sublimò il tessuto degli istituti, ma nelle scelte apicali fra diritto tradizionale e *ius commune* le sue preferenze appaiono costantemente in favore del primo<sup>57</sup>, arrivando a presentarsi assai meno ligio ai dettami della Chiesa di quanto non apparisse normalmente come uomo pubblico<sup>58</sup>. Nell'abbozzo di proemio del *Trattato di duello* scolpiva, intorno al 1560, l'evidente e irriducibile contrasto fra principi cristiani e duello:

Et se alcuno dirà che tale [materia] sia nimica della legge di Christo, non negherò io che questo vero non sia, anzi dirò che tutte le leggi dell'honore da cavalieri con tanta diligenza osservate sono alla christiana legge contrarie, per la quale a noi è ordinato che, essendo di una guanciata percossi, dobbiamo porger l'altra guancia per riceverne un'altra [...] egli è impossibile piacere insieme a gentilhuomini et a Christo, anzi [...] lo honore di questo secolo è rifiuto a Iddio [...] Adunque chi vuole esser servo di Christo lasci il presente [trattato]<sup>59</sup>.

Il suo acutissimo interesse per il diritto tradizionale nobiliare, per le norme sociali e per i valori cetualmente condivisi<sup>60</sup>, unitamente alla sua convinta adesione agli ideali della nobiltà padana, condussero, dunque, il Claro a una precoce attenzione – a una “passione” potremmo aggiungere – per le questioni del duello, dell'onore e dell'ingiuria, a suo parere «sì ampia et veramente bella e dilettevole materia»<sup>61</sup>.

Fu una vocazione che rimase in sordina per verosimile opportunismo di carriera. Nell'opera a stampa pochi sono gli spunti sul-

---

<sup>57</sup> Per le più peculiari posizioni del Claro intorno ai vari snodi giuridici del duello cfr. M. CAVINA, *Il duello giudiziario per punto d'onore*, cit., *passim*

<sup>58</sup> Il Claro si proponeva come rigoroso cattolico (cfr. G.P. MASSETTO, *Un magistrato e una città*, cit., p. 363). Era, comunque, nota la sua ostilità per Carlo Borromeo (cfr. M. BENDISCIOLI, *Politica, amministrazione e religione nell'età dei Borromei*, in AA.VV., *Storia di Milano*, 10, Milano, 1957, pp. 207, 216).

<sup>59</sup> GIULIO CLARO, *Trattato di duello*, II.7.

<sup>60</sup> Cfr. G.P. MASSETTO, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 45 (1979), pp. 329-503.

<sup>61</sup> GIULIO CLARO, *Trattato di duello*, I.10.

le questioni più o meno attinenti a onore, ingiurie e duelli. Vi compare soltanto qualche cenno<sup>62</sup>, mentre il profondo *ethos* nobiliare del Claro rimase occultato nell'inedito. Se estrazione aristocratica e sensibilità per le norme sociali e per il diritto tradizionale di ceto lo spinsero verso il duello, come già il suo maestro Andrea Alciato, meno scontato era che il Claro accogliesse *in toto* la giustizia nobiliare endocetuale tradizionale, facendosene coerente e inflessibile teorizzatore sin negli esiti più radicali – «Percioche qualunque cavaliere cinge la spada al fianco dee haver sempre innanzi a gli occhi e nel pensiero di non lasciar che altri con fatti o con parole gli faccia carico. Et tale è la professione dell'honore. E chi non ha tale animo non è degno di portar la spada a lato, la quale è sola insegna de valorosi et honorati cavalieri»<sup>63</sup> –. Il Claro ribadiva a più riprese che, ad onta di qualsivoglia remora di *ius civile* e di *ius canonicum*, era supremo dovere del gentiluomo la difesa del proprio onore, «più fragile che vetro». Certo, si doveva soppesare accuratamente la reale entità dell'ingiuria, ma nel dubbio era comunque più degno «l'esser riputato pazzo e valente che savio e dapoco»<sup>64</sup>. Quel che veramente doveva importare era far palese con ogni mezzo di non essere “disprezzabile”, il che andava a coincidere con il concetto d'onore nobiliare, «non essendo l'istesso honore altro che una buona et laudevole opinione nell'universale animo delle genti»<sup>65</sup>. Il radicalismo cavalleresco del Claro si dipanò, costante e coerente, in ogni opzione tecnica del trattato, con il *ius commune* nel cervello, ma con il diritto tradizionale nobiliare nell'anima.

<sup>62</sup> IULIUS CLARUS, *Sententiarum receptarum Liber Quintus*, Venetiis, 1598, [V, § Homicidium] f. 30vb «Idemque et multo magis dicendum est, quod liceat alicui alterum interficere pro defensione proprii honoris, nam periculum famae aequiparatur periculo vitae [...] Et est commune dictum [...] Et ideo si immineat periculum alicuius iniuriae personalis, poterit quis licite aggressorem interficere, ita dicit Bar. l. nu. 9 C. unde vi., et dicit Ang. in l. is qui aggressorem nu. 2 in fi. C. de sica. quod hoc practicavit in civitate Venetiarum». In tale ordine concettuale si pone anche quando per la prova della legittima difesa considera sufficiente la dimostrazione non dell'urgente necessità, ma del mero fatto che «adversarius veniebat armatus contra ipsum» (*ibidem*, f. 31rb-vb).

<sup>63</sup> GIULIO CLARO, *Trattato di duello*, I.1.

<sup>64</sup> *Ibidem*.

<sup>65</sup> *Ibidem*.

**TRATTATO DI DUELLO  
DE MANO PROPRIA DE IULIO CLARO  
AL SEMPRE AUGUSTO ET INVITTISSIMO  
CARLO V. IMPERADORE DE ROMANI<sup>1</sup>**

**TRADOTTO DI PARLAR LATINO  
NELLA VOLGAR LINGUA  
DALLO ISTESSO AUTHORE<sup>2</sup>**

**L'indice delle principali materie è nell'ultimo capitolo dell'opera**

**Incominciato a dì 4 di giugno mercoledì finito a dì 23 di giugno  
lunedì**

---

<sup>1</sup> *Le note in corsivo sono di Marco Cavina; le note in caratteri normali sono di Giulio Claro, ma verificate e normalizzate nell'indicazione delle fonti.*

<sup>2</sup> *È il frontespizio della prima redazione conservata nel manoscritto.*



## PROHEMIO[c. 151r]

Chiara cosa è che il duello è dalle christiane leggi così divine come humane dannato<sup>1</sup>, il che molti con molte ragioni et authorità hanno diffusamente ne i scritti loro provato esser vero<sup>2</sup>. I longobardi, popoli ferocissimi, concessero di potere in alcuni casi venire a singular battaglia, i quali, oltre che essi in vari luoghi nelle loro leggi sparsi lasciarono<sup>3</sup>, sono anchora da alcuni scrittori di duello stati con molta diligenza raccolti<sup>4</sup>. Friderico barbarossa nel regno dell'una e l'altra Sicilia, eccetto in due casi, il vietò con una speciale constitutione<sup>5</sup>. Philippo re di Francia cognominato 'il bello', riservando solo tre casi, proibì ne gli altri sotto gravi pene che non si provocasse alcuno a singular battaglia.<sup>6</sup> Et ne i tempi nostri Carlo V, gloriosissimo imperadore de romani, in molti de suoi stati et regni ha espressamente vietato sotto pena di morte che non sia alcuno ardito di sfidare altri a duello, né di accettar la disfida né di concedere altrui campo franco in luogo che alla sua giurisdittione sia soggetto.

Nondimeno poco hanno sino a qui giovato o giovano tali prohibitioni de prencipi re e imperadori però che tutto il dì veggiamo sopra querele di honore venirsi a duello et quel cavaliere tenersi più

---

<sup>1</sup> *La nota è richiamata ma lasciata in bianco.*

<sup>2</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 3.

<sup>3</sup> *La nota è richiamata ma lasciata in bianco.*

<sup>4</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 4.

<sup>5</sup> Baldo degli Ubaldi in *De pace tenenda in de usib. feud.*

<sup>6</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 4.

onorato che per vendicarsi di alcuna offesa che fatta gli sia non elegge altro camino che di sfidar il suo nimico et sostenergli in singular battaglia ch'egli contra ragione et tristamente lo habbia offeso.

Et[c. 151v] veramente non può in alcun modo negarsi che questa consuetudine non sia in parte degna di<sup>7</sup> biasimo, essendo direttamente nimica alla carità et facendo fra gli huomini lecito il publico homicidio, il quale è delitto a tutte le leggi odiosissimo, onde molti dottissimi giuriconsulti hanno risposto in fatto che non solo da principio sia lecito rifiutar la disfida di duello, ma anchor dappoi che si fusse accettata non sia cosa dishonorevole il ricusar di venire alla battaglia, il che io facilmente admitterei per vero ove fra soli dottori havessi a dire il parer mio ma non già fra precipi et cavalieri, la cui oppenione alla precedente in tutto contraria è che per legge di honore non sia lecito ad alcuno, senz'altra più legitima cagione, a ricusare il duello et chi, sfidato, ricusasse di accettarlo o dopo la accettazione ricusasse di venire a battaglia, possa secondo lo stile militare essere condannato per dishonorato et infame.

Et se alcuno dirà che tale sentenza sia nimica alla legge di Christo, non negherò io che questo vero non sia, anzi dirò che tutte le leggi dell'honore da cavalieri con tanta diligenza osservate sono alla christiana legge contrarie, per la quale a noi è ordinato che, essendo di una guanciata percossi, dobbiamo porger l'altra guancia per riceverne un'altra, sì che a coloro che vogliono nella christiana vita essere perfetti non si debbe estimare che scritte siano le leggi dell'honore moderno, sapendo ch'egli è impossibile piacere insieme a gli huomini et a Christo, anzi che lo honore di questo secolo è rifugio a Iddio, né io a questa loro santissima intentione contradico, anzi quanto alla religione e pietà christiana volentieri mi acqueto con la determinatione de sacri theologi e della catholica romana chiesa et credo il duello non solo non esser lecito fra noi, ma commettere grave peccato contra Iddio qualunque sfida altri a battaglia et essendo egli sfidato ci consente, né pur essi solamente, ma qualunque a tali duellanti dà consiglio favore o aiuto alcuno<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> 'molto' [cancellato].

<sup>8</sup> Seguono numerosi brani cancellati, fra cui è di notevole rilievo l'inciso «Adunque chi vuole esser servo di Christo lasci il presente. Concludo adunque che

Il[c. 152r] che, quantunque sia contra ogni legge, saria nondimeno assai tollerabile se la insolentia et temerità di molti non havesse questa consuetudine convertita in abuso, i quali non per difesa del proprio honore o della verità ma per qual si voglia leggerissima cagione entrano in disfide et estimano quelli dover esser riputati più valorosi et di alto cuore i quali più volentieri corrono a far del loro sangue a guisa di turpe spettacolo alle turbe.

Questa general corrottela mi ha, quasi contra mia voglia, tratto a scrivere i seguenti libri nella materia di duello, giudicando che, se per lo avvenire nelle controversie de cavalieri si haverà riguardo ad alcune cose delle quali io intendo di ragionare, per aventura non nasceranno tra loro tante querele come hoggidì si vedono et a quante che gia nate fussero per altre vie che per duello si potrà porre honorata fine<sup>9</sup>.

---

*poiché la universale consuetudine ha non solo osservato ma approvato il duello, a me sarà lecito anchora il mostrare altrui come a questo venir si debbia».*

<sup>9</sup> *Segue l'inizio di un breve riassunto – incompiuto – dei contenuti del trattato: «Et accioche agevolmente s'intenda quali siano le offese per le quali ciascuno per legge di honore è tenuto a risentirsi [c. 152v] mi sono prima che ad ogni altra cosa sforzato di mostrare come non ogni offesa è carico di honore, anzi che niuna offesa fatta senz'animo d'ingiuriare non fa carico altrui, il quale animo in dubbio presumere non si debbe et, quantunque ne fusse alcuna sospitione, non perciò è cosa laudevole il correre subito all'armi, se prima non se ne ha per altro chiara contezza. Ho dapoì dichiarato come per alcune circostantie esser può più grave e più leggera. Per essemplio se fusse fatta da un prencipe o da altri in sua presentia o nel suo palagio o tralle custodie militari o da alcuno nella sua propria casa o accompagnato da molta gente e con gran vantaggio o da persona che per officio o magistrato gli sia superiore o fosse in assenza di esso offeso [...]».*



DEL TRATTATO DI DUELLO  
LIBRO PRIMO\*

CAP. I.

Ogni carico è offesa ma non ogni offesa è carico<sup>1</sup>[c.92r] et grande è la differenza fra il carico e l'offesa. Però che il carico priva direttamente altri dell'honor suo, il che non fa la offesa. Può alcuno offendermi gravemente raccontando alcuna cosa che mi dispiaccia, nondimeno non potrà dirsi ch'egli perciò habbia fatto carico o pregiudicio all'honor mio, onde la semplice offesa non costringe l'offeso a vendicarsi anzi può senza alcun pregiudicio dell'honore esser dissimulata, il che non ha luogo nel carico.

Percioche qualunque cavaliere cinge la spada al fianco dee haver sempre innanzi a gli occhi e nel pensiero di non lasciar che altri con fatti o con parole gli faccia carico. Et tale è la professione dell'honore. E chi non ha tale animo non è degno di portar la spada a lato, la quale è sola insegna de valorosi et honorati cavalieri.

1. Dicesi adunque che la semplice offesa non pregiudica all'honor altrui, il che procede senz'alcun dubbio ove non si conosca che vi sia animo d'ingiuriarmi. Et in tale caso niuno è che non affermi che le offese non obbligano a vendicarsi. Molte volte mi[c. 92v] of-

---

\* *Seconda redazione.*

<sup>1</sup> *Il Claro aveva precedentemente utilizzato il termine onnicomprensivo di «ingiuria», poi integrato con quello di «carico».*

fende alcuno passandomi innanzi nello entrar di una porta, talhora mettendosi nel più degno luogo et più alto della strada, sovente occupandomi una seggia o altro luogo in una danza o in un convito, et in molte altre guise provocandomi ad ira<sup>2</sup> che sono quasi infinite. Et nondimeno non mi costringe l'honor mio di volermi di queste o simili cose risentire, percioche essendo fatte da persona che più tosto mi sia amico che altrimenti, né conoscendo in lui, per altro, animo di offendermi, s'io ne vorrò subito far romore mi sarà più tosto riputato a poco giudicio che ad animo honorato. Anzi io fui sempre di oppenione che niuno debbi senza giustissima cagione venir a parole o fatti ingiuriosi con altri, poi che la spada non si porta per vendicar simili novelle, ma per difesa dell'honore e della vita.

Taccio di molti, i quali per ogni cosa di ben picciol momento entrano in parole et si mostrano desiderosi di venir all'arme ad ogni cenno. Et sì come questi sono riprensibili per il soverchio furore (ché tal nome più tosto che valore se gli conviene), così anchora sono degni di biasimo coloro che per soverchia viltà trappassano molte cose in silentio delle quali dovrebbero asprissimamente vendicarsi. Dee adunque il cavaliere honorato star di continuo attento a quel che gli conviene, savia et discretamente pesando le cose che gli occorrono, senza passar giamai a questo né a quello estremo, però che l'uno et l'altro è sempre biasimevole.

Et quando pure in uno de gli due estremi peccar si debbia, io ho sempre udito dire ch'egli è assai men male l'esser riputato pazzo e valente che savio e dapoco. Et così estimo, perchè questo honore in vero è esposto a mille pericoli, et è più fragile che vetro, et una volta perduto con molta difficultà si racquista, et chi in una cosa è dishonorato è come se in tutte il fusse. E tale è il giudicio delle genti, il quale in queste cose d'honore è di molta importanza, non essendo l'istesso honore altro che una buona et laudevole opinione nell'universale animo delle genti.

2. Ma per ritornar all'offesa dico che, in dubbio, niuna cosa fatta da[c. 93r] chi non si è dichiarato per nimico si debbe presumere

---

<sup>2</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. locatio §quod illicite ff. de publi. [D.39.4.9]; Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 1, cap. Quis dicatur provocator in pugnis et singularem certamine (dove Paride ricordava che contenere l'ira è più difficile che fare un miracolo).

che sia fatta con animo di offendere et per il contrario ogni atto offensivo fatto dal nimico si dee persuadere che sia fatto con intentione d'ingiuriare. Et per certificarsi di quello et vendicarsi di questo non si può dar certa regola. Ma ciascuno dee governarsi saviamente secondo la occasione il luogo e le persone che fussero presenti.

3. Ma che diremo noi di coloro che, dopo che sono offesi, vanno essi stessi o mandano terza persona ad intendere da colui se quel che fece il fece con animo d'ingiuriare?

Et veramente a me non piace tale consiglio, percioche, se colui non vole esser tenuto dapoco, risponderà o affermando che il fece con animo di offendere o veramente lasciando in arbitrio suo di riceverlo con animo di offesa o no come più gli piace, onde questo viene o vero a rimaner chiaramente ingiuriato o vero ad intricar se medesimo, in guisa che non sa risolversi honoratamente.

Hor io sono di oppenione che questa interrogatione per certificarsi dell'animo dell'offensore (in caso che pure sia necessaria) debbia farsi per terza persona e segretamente, acciochè con migliore comodità si possa far la provisione conforme alla risposta che sarà data. Et se questo non riesce o pure l'offeso volesse essere egli stesso l'interrogatore, faccialo chiamare con una spada e una cappa nel modo che di sotto si dirà più diffusamente. Et se questo non gli piace, vada almeno per tale effetto provveduto in guisa ch'essendogli risposto con poco rispetto possa nel medesimo instante e della offesa e della risposta honoratamente risentirsi. Et se questo manco gli piace, costringa per via di cartello il suo avversario a dichiararsi, il che come far si debbia si dirà pienamente alhora<sup>3</sup>.

4. Io dissi disopra che la ingiuria fa pregiudicio all'altrui honore, ma non la semplice offesa. Adunque per conoscere quale sia semplice offesa e quale ingiuria, si dee considerare se l'offeso ne rimane dishonorato, in guisa che, se per alcuna altra querela chiamasse altri a battaglia, potesse esser ricusato come macchiato d'infamia per la già ricevuta offesa. Certo ridicola ecceptione sarebbe opponer ad un provocante che altri gli havesse tolto la strada o occupato il luo-

---

<sup>3</sup> Infra eodem libro c. 2 versic. 9.

go in un convito, adunque queste e simili cose poi che non infamano non sono ingiurie ma semplici offese, et il medesimo anchora si prova più manifestamente con questa ragione. Non è dubbio che ogni ingiuria di fatti è più grave [c. 93v] che di parole<sup>4</sup>. Se lo urtare o il tor la strada o simili cose fusse ingiuria certo sarebbe ingiuria di fatti. Adunque se io dicessi a colui che mi havesse urtato che fusse un traditore, o ad alcuna parola dallui detta rispondessi che mentisse per la gola, seguirebbe che tale mentita non valesse, però che, essendo io già caricato dallui per l'urto che sarebbe ingiuria di fatti, non potrei far io allui carico con semplici parole. Nondimeno niuno sarà sì sciocco che non conosca che tale ingiuria di parole o tale mentita sarebbe validissima ancor che mi havesse urtato più volte, percioche l'urto è semplice offesa et la mentita è ingiuria. Et tanto più grave è la ingiuria che la semplice offesa quanto è più bianco il bianco che il nero. Et io per queste et altre cagioni così ho risposto in fatto et così fu da molti cavalieri giudicato.

5. Ma che diremo noi delle ferite? Et chiara cosa è che le ferite, quantunque siano pericolose et mortali, non sono però altro che semplice offesa.

La ragione è manifesta, percioche, se fussero ingiuria, ogni ferito rimarrebbe infame, il che è falsissimo. Ma come può essere che la ferita data subito con spargimento di sangue secondo la opinione di molti levi ogni ingiuria di parole, mentite, buffetti, bacchettate, etc. et che ella non sia ingiuria? Certo la mentita leva la ingiuria di semplici parole, ma lascia molto più ingiuriato chi è mentito. Così il buffetto leva la mentita, et carica molto più chi il riceve, et così le bacchettate.

Come adunque sola la ferita leva ogni ingiuria et essa non fa ingiuria a chi la riceve? A questo si risponde la cagione essere percioche la mentita condanna chi la riceve per bugiardo se non se ne risente, il buffetto è castigo di fanciulli e servidori, le bacchettate di asini et villani, non è adunque maraviglia se rimane dishonorato et infame chi le riceve.

Ma la offesa che si fa con l'arme non ingiuria per esser la spada arma di cavalieri, instrumento nobile et solamente ritrovato per

---

<sup>4</sup> l. aut facta §qualitati ff. de poenis [D.48.19.16].

difesa dell'honore, et non per far ingiuria altrui. Onde chi è ferito è offeso da cavaliere e da soldato e come persona nobile. Ma chi è offeso di buffetto o bacchettate è trattato come vile persona[c. 94r] et come tale ne resta infamato. Et di qui è che se alcuno, quantunque havesse la spada in mano ignuda, non volesse ferire altri di taglio né di punta ma solamente il percotesse di piatto, queste tali percosse anchor che siano fatte con la spada infamano gravemente e sono riputate come bacchettate, però che colui che adopra la spada di piatto non se ne serve come di spada percotendo in tal guisa, ma come di bastone, riputando colui non esser degno di esser offeso con arme come nobile ma castigato con bastonate come villano, che se egli il ferisse certamente niuna ingiuria gli farebbe che punto di macchia d'infamia apportasse all'honor suo.

Concludo adunque che, se le ferite non infamano, è per privilegio e dignità della spada, la quale è nell'effetto suo come l'acqua, che, essendo ella chiara e netta, può ben lavare ogni macchia, ma essa ove lava non lascia macchia giamai<sup>5</sup>.

6.<sup>6</sup>[c. 96r] Ma perchè disopra si è detto che la semplice offesa non pregiudica l'honore, questo si dee intendere che per tale offesa non resta uno dishonorato né infame, ma non si toglie già per ciò che non sia lecito a risentirsene et ad incominciarne[c. 96v] querela col suo nimico.

Ho veduto molti che per un cenno, per una parola non ingiuriosa, per una lievissima offesa sono venuti a duello, provocando l'avversario suo sotto pretesto che quella parola o quell'atto havesse fatto o detto tristamente e da mal cavaliere. Nella qual cosa faccia ciascuno come più gli piace. A me basta solo haver raccontato quelle offese che veramente sono ingiuriose, perchè obligano ogni persona honorata a risentirsene sotto pena d'infamia secondo la comune osservanza e consuetudine de cavalieri.

---

<sup>5</sup> *Ad inchiostro rosso*: 6. hic pone ultimum versiculum capituli sequentis.

<sup>6</sup> Hunc versiculum pone in fine praecedentis capituli.

## CAP. II.[c. 94r]

1. Veggiamo hora quali siano le ingiurie; e generalmente parlando dicesi che tutto ciò che contra ragione si fa è ingiuria<sup>7</sup>, onde se da un giudice sarò ingiustamente condannato potrò dire che mi habbia fatto ingiuria, il medesimo se altri mi occuperà il mio, se mi ruberà e simili, nondimeno particolarmente secondo il proposito nostro la ingiuria s'intende essere qualunque offesa che pregiudichi l'honore, il che latinamente si chiama contumelia, detta 'a contemnendo' per cioche chi fa ingiuria ad altri par che non lo estimi anzi il disprezzi, et volgarmente si chiama carico, per cioche è gravissimo peso all'honore dell'ingiuriato, tale che per honorata via non se ne risente.

2. Sono molte guise d'ingiurie, le quali tutte sotto due sorti si comprendono[c. 94v], per cioche ogni ingiuria o si fa con fatti o con parole<sup>8</sup>. Ma perchè quelle che si fanno con parole sono assai men gravi dell'altre, da queste incominciando poi successivamente tratteremo delle più gravi.

La ingiuria di parole si fa in due modi, o provocando altri o replicando. Provocando mi ingiuria alcuno rimproverandomi alcun delitto o cosa ch'io habbia fatto poco honorata. Replicando ingiurio io colui che mi dishonora, rispondendogli che mente per la gola o altre parole equivalenti, sì come si dirà al suo luogo.

3. Hor venendo alle ingiurie dette provocando, dico generalmente che ogni parola per la quale si faccia pregiudicio all'honore mio è ingiuria, intendendo però quando non sia detta per burla<sup>9</sup> et non con animo di offendere<sup>10</sup>, per cioche nella consideratione della ingiuria non si risguarda il suono delle parole, ma la volontà con che sono proferite<sup>11</sup>.

Egli è ben vero che si suol dire che da i fatti e dalle parole si

---

<sup>7</sup> l. i in primo ff. de iniur. [D.47.10.1].

<sup>8</sup> d l. p.a §iniuriam [D.47.10.1].

<sup>9</sup> est tex. in l. illud in fi. ff. de iniur. [D.47.10.3]; xv q. i c. illud [C.15.q.1.c.2].

<sup>10</sup> l. si non convicii C. de iniur. [C.9.35.5].

<sup>11</sup> xv q. i. c. si quis non iratus [C.15.q.1.c.13]; Angelo in dicta l. si non convicii [C.9.35.5].

conosce l'animo e la intentione di ciascuno<sup>12</sup>, anzi fu oppenione di alcuni che dal suono ingiurioso delle parole si presumesse l'animo d'ingiuriare se il contrario non si provasse<sup>13</sup>, nondimeno io dico che, ove non si conosca per altro l'animo d'ingiuriare, in dubbio si debbe giudicar detto senza intentione d'offendere<sup>14</sup>, et tale interpretatione giudico più humana. Il che havrebbe luogo molto maggiormente quando fussero usati burlar insieme, perchè tale consuetudine renderebbe manifesto indicio dell'animo loro, o veramente quando fussero congiunti di sangue<sup>15</sup> non solo nel primo o secondo ma fino al settimo grado<sup>16</sup> o veramente quando fussero stretti amici, poi che dalla legge l'amico et il parente sono più volte comparati<sup>17</sup> et non è verisimile che fra amici vi sia animo di offendersi, salvo se manifestamente non apparesse il contrario, perchè in tale caso giusto è che cessino tutte le congetture<sup>18</sup>.

4. In tre maniere si dicono parole ingiuriose che macchiano la fama altrui, notando o difetti nella natività o ne i costumi o nella vita. Si nota la natività dicendo ad alcuno che non sia nobile, che non sia ben nato, che sia bastardo o [c. 95r] simili etc. Si notano i costumi dicendoli che sia un mal creato, un discortese, un prosuntuoso e simili etc. Si nota la vita dicendogli che sia un scelerato, un ladro, un falsario, un tristo, un traditore, un sodomito, un cornuto et tali più gravi difetti.

È nondimeno in queste cose differente la legge commune dalla consuetudine de cavalieri, percioche di ragion civile, dicendo ad alcuno in generale che sia un tristo huomo et un ribaldo, non si stima che io l'habbia ingiuriato se non vengo a specificar per essemplio che

<sup>12</sup> glossa in l. fulcinius §latitari ff. ex qui cau. in poss. eat.; l. scire C. de tuto. et cura. datis ab his; l. reprehendenda C. de ins. vel substi. [C.6.25.5]; c. significasti ex. de homic.; l. eum, qui C. ad l. corn. de sicca. [C.9.16.4]; l. i §divus ff. eo titulo [D.48.8.1.3].

<sup>13</sup> Baldo degli Ubaldi in dicta l. si non convicii in summario [C.9.35.5].

<sup>14</sup> gl. in l. illud ff. de iniur. [D.47.10.3]; Bartolo da Sassoferrato in l. fluminum §fi. ff. de damno infecto [D.39.2.24] facit l. merito ff. pro socio [D.17.2.51].

<sup>15</sup> gl. notat in l. vestem ff. de iniur. [D.47.10.39].

<sup>16</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. ut vim ff. de iust. et iure [D.1.1.3].

<sup>17</sup> Niccolò de' Tedeschi in c. requisisti de testi. [X.3.26.15]; Alessandro Tartagni in l. non solum §qui alieno ff. de procur. [D.3.3.39].

<sup>18</sup> l. continuus in prin.o ff. de verb. oblig. [D.45.1.137].

sia o ladro o traditore<sup>19</sup> etc. Ma per consuetudine militare qualsivoglia parola tale è stimata atrocissima ingiuria e basta solo che sia pregiudiziale all'honore, come di sopra ho detto. Per essemplio se si rinfacciasse alcun delitto che avesse commesso<sup>20</sup>, se si rinfacciasse alcuna ingiuria che gli fusse stata fatta<sup>21</sup>, se si dirà che non sia nato di legitimo matrimonio<sup>22</sup>, che sia figlio di frate<sup>23</sup>, che sia bastardo<sup>24</sup>, che sua moglie sia adultera<sup>25</sup>, che sia stato condannato per alcun delitto<sup>26</sup>, che sia ingrato o discortese<sup>27</sup>. Tutte queste o simili parole aggravano l'honor di colui a cui dette sono, se egli honoratamente, in alcuno de i modi che disotto si diranno, non se ne risente.

5. Potrebbe dubitare se si debbia stimar ingiuria quella che in sè è vera. Et alcuni hanno detto che di ragion civile non è lecito risentirsi a quello a chi è rinfacciata alcuna infamia o delitto che sia vero<sup>28</sup>, però ch'egli è utile alla republica che siano manifeste le colpe di ciascuno<sup>29</sup>. Nondimeno fra cavalieri ogni infamia o vera o non vera è stimata ingiuria, et tanto più grave quanto è più publico che sia vera.

6. Ma che se si rinfacciasse alcun delitto, di che il malfattore fusse stato dopo la condannatione assoluto dal prencipe e restituito al primo stato di honore? Diremo noi che possa l'ingiuriato rispondere che mentì et per virtù di essa restitutione giustificare la sua menti-

<sup>19</sup> l. diffamari C. de inge. manu. [C.7.14.5]; Bartolo da Sassoferrato in l. turpia ff. de lega. primo [D.30.un.54]; no. doctores in l. his verbis §1 ff. de hered. inst. [D.28.5.49(48)].

<sup>20</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. item apud labeonem §sed quod adicitur in ff. de iniur. [D.47.10.15.5]; per tex. in l. 1 in fi. ff. de obseq. patro. praes. [D.37.15.1].

<sup>21</sup> Bartolo da Sassoferrato in dicto §sed quod adicitur [D.47.10.15.5]; per tex. in l. si inimicitiae cum ibi no. ff. his qu. ut indi. [D.34.9.9].

<sup>22</sup> Azzone in summa C. de infa. col. I [C.10.59(57)].

<sup>23</sup> Bartolo da Sassoferrato in dicta l. turpia [D.30.un.54].

<sup>24</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. tertia in principio ff. de lib. et post. [D.28.2.3].

<sup>25</sup> Romano, cons. 183.

<sup>26</sup> Angelo, in l. vestem de iniur. [D.47.10.39].

<sup>27</sup> Filippo Decio, *Consilia*, cons. 686 n. 11 in fi.

<sup>28</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. eum, qui noc. ff. de iniur. [D.47.10.18].

<sup>29</sup> Alessandro, in l. 3 in prin.o ff. de lib. et post. [D.28.2.3]; Felino Sandei, in c. cum si col. fi. in fi. de re iudi.

ta, et alcuni<sup>30</sup> credono che possa, però che il traditore, restituito dal prencipe, ben si può dire che sia stato traditore ma non che il sia, et così il bastardo legittimato si può dire che sia nato bastardo ma non che il sia, poi che è restituito dal prencipe<sup>31</sup>.

Hor io sono di contraria opinione et dico che, quantunque uno sia restituito dal prencipe, non lascia di essere né bastardo né traditore[c. 95v]. Può ben far il prencipe che questo, anchor che sia traditore, non sia tenuto per traditore, ma né egli né altri<sup>32</sup> può fare che uno che sia nato bastardo non sia bastardo, o che chi ha fatto un tradimento non sia traditore. Et il punto sopra che si dà la mentita è che sia traditore, non che sia tenuto o debbia esser tenuto per tale, fra le quali cose è molta differenza<sup>33</sup>. Adunque anchor che provi per la restitutione che non debbia esser tenuto per traditore, non per questo condanna per bugiardo colui che disse che lo era in effetto. Sarebbe ben giustificata la mentita quando si provasse per sentenza o dichiarazione del prencipe che non fusse bastardo o che non fusse stato traditore. Et di questo non è dubbio.

7. Ma come debbe rispondere quello a cui sia rinfacciato alcun difetto che sia vero?<sup>34</sup> Et dico che questo difetto può esser tale che ne nasca semplice offesa et tale che ne nasca grave ingiuria.

Se il difetto è da sè infame, è ingiuria. Per essemplio dicendo che sia un ladro o un traditore e simili. Et in tale caso, se il difetto è notorio o almanco probabile, l'ingiuriato non debbe rispondere che mente, acciò che provandosi qui il delitto esser vero egli non ne rimanesse infame. Et certo in tali occorrenze è difficile a rifrenar l'impeto dell'ira, ma molto più difficile è a risolversi honoratamente. Nondimeno a me pare che il più sicuro consiglio sarebbe che (quando senza pericolo si potesse) l'ingiuriato, senza far altra risposta di parole, rispondesse con fatti e giocasse di mano. Et se questo non si

<sup>30</sup> Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 12, n. 1.

<sup>31</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 10.

<sup>32</sup> Sed vide Andrea Alciato, *Duello*, cap. 10.

<sup>33</sup> l. fi. C. de inter. mat. [C.5.6.8]; l. fi. C. de his qui ve. aeta. imp. [C.2.44(45).4]; glossa in l. mercis ff. de verbo. sig. [D.50.16.207].

<sup>34</sup> Vide quomodo responderi debeat in duello; vide Andrea Alciato, *Duello*, cap. 9.

potesse, sarà bene che avertisca a non confessare né negare quella ingiuria che conosce esser probabile, ma procuri di far che l'ingiuriante esca ad altre parole, sopra le quali legitimamente se gli possa dire che mente per la gola. Et quando questo manco si possa, taccia-si allhora et in altro miglior tempo riserbi a vendicarsi.

Se la ingiuria non è probabile, rispondagli che mente et, benchè alcuni faccian scrupulo di mentire chi dica il vero, percioche venendo poi a duello si viene a sostener la causa iniqua et a restarne perditore per giusto giudicio d'Iddio, nondimeno io sono di contraria opinione, et dico che chi vuole trattar questi casi d'honore secondo[c. 96r] gli scrupuli di conscientia non si curi d'ingiurie né di mentite, ma, seguendo il vangelo, a chi il percuote con una guanciata d'un lato gli porga l'altro lato e n'aspetti un'altra. Et quanto al giudicio d'Iddio non è alcuno che non confessi che sovente è perditore nel duello chi ha la causa giusta et vincitore chi ha l'iniqua, onde non è necessaria né vera la consequentia: questo ha ragione adunque sarà egli il vincitore. E di ciò ad ogni hora se ne vede esperienza.

Hor quanto all'altra qualità di diffetto dal quale non ne nasce altro che semplice offesa, si può dar essemplio quando si rinfacciasse ad alcuno che fusse zoppo o guercio o stroppiato. Et dico ch'essendo vero non debbe l'offeso rispondergli che mente, percio ch'egli evidentemente ne restarebbe il mentito, ma debbe giocar di mano osservando quel che disopra nelle ingiurie che sono vere e probabili ho detto, avertendo però che di simili diffetti, che da loro non sono infami, non è obligato l'offeso a risentirsene; anzi se egli replicasse all'avversario suo dicendo «Se io son zoppo e tu sei traditore» o ladro o cornuto o altra ingiuria qual si voglia, che da sè fusse infame, allui non restarebbe scrupulo d'offesa e l'avversario suo ne rimarrebbe dishonorato et infame.

8. Resta circa le ingiurie solo una avvertenza, cioè che nelle parole che si dicono iratamente niuno si lasci trasportar la lingua dal furore, sì che si corra veloce ad ingiuriar altrui, ma sempre sopra il vantaggio della mentita, aspettando che l'avversario sia egli il primo a dir parole ingiuriose e pregiudiciali, accioche se gli possa in caso rispondere che ne mente per la gola, et molti per non avertire a questo sono tutto il tempo della vita loro restati dishonorati, perchè la

mentita non si può levar se non con fatti et non è tanto facile offender di fatti un nimico che si guardi, come molti errando scioccamente credono.

### CAP. III.[c. 96v]

1. Et queste cose procedono senz'alcuna difficultà ove l'ingiuriato sia presente, ma che diremo noi che le parole ingiuriose dette da alcuno in pregiudicio dell'honor mio, essendo io absente, mi apportino infamia, et mi facciano restar dishonorato? Et parmi che troppo ingiusta cosa sarebbe che per l'altrui parole senza mia colpa a me venesse danno, tanto più quanto è maggiore la viltà di colui che dopo le altrui spalle va latrando.<sup>55</sup> Però dico che sì come nelle cose civili ove l'absente ha giusta causa di contradire, la legge non presume che approvi o consenta<sup>56</sup> anzi presume che contradica<sup>57</sup>, così anchora nelle cose di honore si debbe presumere che ciascun cavaliere honorato mentirebbe qualunque osasse in sua presenza dir parole che fussero in pregiudicio dell'honor suo. Sarà adunque ferma regola che le parole ingiuriose non fanno pregiudicio all'honore di [c. 97r] chi è absente, et diremo esser absente non solo chi è fuori della città<sup>58</sup> o della casa ma chi è in parte tanto discosta che verisimilmente non può udire le parole che dette sono.<sup>59</sup>

2. Questa regola non havrà luogo in due casi. Il primo è quando alcuno che vi è presente le accetta in nome dell'ingiuriato. Per

<sup>55</sup> arg. l. i ff. quod vi aut clam [D.43.24.1].

<sup>56</sup> l. ii §voluntatem ubi doctores ff. sol. mat. [D.24.3.2]; Saliceto, in l. si quis testib. col. 5 C. de testib. [C.4.20.17].

<sup>57</sup> Baldo degli Ubaldi in dicta l. si quis testib. n. 7 [C.4.20.17]; post Cino da Pistoia, in aut. si dicatur eo tit.; Bartolo da Sassoferrato arg. in l. si cum dotem §eo tempore n. 4 versic. primo casu [D.24.3.22] et in l. quae dotis n. 18 ff. soluto mat. [D.24.3.33].

<sup>58</sup> glossa in l. si ideo §fi. in verbo absen. ff. de evictio. [D.21.2.55].

<sup>59</sup> l. absenti et ibi glossa i et doctores ff. de verbo. sig.; l. praesens. ff. de procu. [D.3.3.5]; notat. in l. hrs. absens [D.5.1.19] et in l. si longius ff. de iudi. [D.5.1.18].

esempio dicendo queste e simili parole: «Sig.re voi havete torto in dir queste parole di Giulio Claro, non essendo egli qui presente per difender l'honor suo, però io vi aviso che io gliele farò intendere accioche se ne risenta nel modo che giudicherà convenire al suo honore». Tutti i cavalieri ad una voce concludono che le parole dette in assenza di uno l'obligano a risentirsi, ciascuna volta che alcuno che vi si trovi presente risponda o a nome proprio o a nome dello ingiuriato in favor suo, percioche si dee presumere che quello che risponde in favor dell'absente si come nel rispondere mostra di haver zelo dell'honore di colui che è ingiuriato, così anchora et molto maggiormente ne havrà zelo in far di maniera ch'egli venga senza dimora a risaperlo e debbia risentirsene a sodisfar all'honor suo intieramente. Et questo presumere è di tanta forza che obliga l'offeso a vendicarsi, né gli sarà lecito dissimular l'ingiuria, poi che verisimilmente ne havrà potuto haver aviso et relatione o da quello istesso che rispose o da altri. Et di qui inferisco che niuno devrebbe rispondere a parole, che fussero dette in pregiudicio dell'honor di alcuno che fusse absente, et molto meno se l'absente fusse suo amico, per la sopradetta ragione, salvo se la risposta non fusse tale, che bastasse in sodisfattione dell'honor dell'absente. Per esempio rispondendogli che mentisse per la gola, et questa sola in tale caso è risposta honorata così a chi la fa come a colui per il cui honore è fatta. E di questo non è alcun dubbio fra cavalieri.

Il secondo caso è quando queste tali parole fussero dette non in modo di detrattore ma di espresso nimico, mostrando apertamente di volere che vengano a notitia di chi è absente. Per esempio se mandasse in suo nome alcuno che gliele riferisse, o veramente le facesse rogare per publico instrumento e publicare, o veramente gliele mandasse in scritto allui proprio, però che in tale caso costui sarebbe obligato a rispondere per l'honor suo. Et sì come nelle cose civili l'absente avisato se non contradice si ha in luogo di consentiente<sup>40</sup>, così qualunque volta si provasse che[c. 97v] tali parole fussero venute a sua notitia in alcuno de i soprascritti modi et egli non se ne

<sup>40</sup> Baldo degli Ubaldi in l. generaliter §his de presentibus et s.o deinde hic nota C. de reb. cred. [C.4.1.12].

fusse risentito, ne restarebbe dishonorato et infamato sino a tanto che se ne fusse vendicato.

3. Ma quale sorte di risentimento sarà in questo secondo caso necessaria? Et certo nella guisa che gli saranno intimate le dette parole in quella istessa credo che basti risentirsi. Se per ambasciata, dicasi all'ambasciadore che et egli et colui che il manda et qualunque altro mente per la gola di quelle et qual si voglia altre parole dette in pregiudicio dell'honor suo, e questo basta. Anzi è oppenione di molti che, se si potesse o con buffetti o con bacchettate caricar il detto ambasciadore, colui che il manda restarebbe egli per tale carico dishonorato et sarebbe obligato a risentirsene come se allui stesso fusse fatta tale offesa, la quale sentenza credo esser vera, et havrebbe luogo molto maggiormente se insieme con i fatti si dicessero all'ambasciadore queste parole: «Ritorna a chi ti manda e dilli che questa è la risposta ch'io ti do alle parole che mi hai riferito a suo nome, et ch'io parimente la ho data a te in nome suo e l'havrei data molto più volentieri allui stesso, se havesse osato comparirmi innanzi». Et benchè dicono alcuni che gli ambasciatori de i nimici non debbono esser offesi,<sup>41</sup> questo è vero quando l'ambasciatore non viene a pregiudicar alle mie ragioni. Ma se l'ambasciadore volesse offender me mi è lecito offenderlo lui, sì come è manifesto a chi ha giudicio.

4. Ben si suole dubitare da alcuni se vi sia obligatione di rispondere subito a tali ambasciate o pure si possa aspettar tempo. A che rispondo che molto più sicura et honorata cosa è il risentirsi di qualunque ingiuria senza dimora, nondimeno quando il replicar allhora fusse (per alcun rispetto) pericoloso, può colui a chi è fatta l'ambasciata rispondere parole generali riservandosi a replicar più adagio quel che converrà all'honor suo, et facendolo di poi honoratamente, resta senz'alcun dubbio sodisfatto a pieno.

5. Si potrebbe dubitar anchora se senza eccettione si debbia credere a questo ambasciatore, potendosi dire che di ragione non

---

<sup>41</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. 1 in primo verbo circa hanc legem quero ff. ad l. Iul. [D.48.4.1] et in l. conventionem in fi. ff. de pactis [D.2.14.5].

si debbe dar fede a gli ambasciatori senza lettere di credenza.<sup>42</sup> Questa[c. 98r] eccezione io non la tengo per molto honorata, per cioche la legge dell'honore mi obliga a risentirmi (potendo) non solo contra colui che il manda per la ingiuria ch'egli mi fa, ma anchora contra l'istesso ambasciadore per il poco rispetto che mi ha essendo egli mezzo et instrumento per ingiuriarmi. Però concludo che niuna persona honorata debbe fondarsi sopra simili novelle, per cioche queste sì frivole et sciocche eccezioni non il faranno libero dall'infamia che la ingiuriosa ambasciata gli havrà apportato.

6. Et questo è quanto all'ambasciata. Ma se le parole ingiuriose saranno poste in publico instrumento, allhora sarà ottimo consiglio replicargli con una mentita parimente per publico instrumento. Et così se saranno mandate in lettera, scrittura, o cartello, sarà bene replicare parimente con lettera o scrittura o cartello, et generalmente far che la risposta sia in tutto conforme alla qualità della proposta, benchè senza dubbio la replica che si fa in publico cartello sia se non più sicura almeno molto più honorata di ciascun'altra.

7. Ma che se le parole non fussero intimate all'ingiuriato in alcuno de i sopradetti modi, ma solo fussero dette pubblicamente? Diremo noi che in tal caso l'absente sia tenuto a risentirsene, poichè non è verisimile né si presume che alcuno quantunque sia absente ignori quello di che è publica voce e fama?<sup>43</sup> Hor io sono di opinione, che in ciò non si possa dar più certa regola né miglior consiglio di quello che a ciascuno porge la sua istessa coscienza, la quale ad ogni persona honorata è ottimo giudice ne i casi d'honore. La qualità del luogo ove furono dette le parole, delle persone ch'erano presenti, della fama e delle altre circostantie forse daranno tale rimordimento alla coscienza di chi è offeso che giudicherà miglior partito il risentirsi, ove non sia obbligo di vendetta che il dissimulare ove sia sospettione di pericolo d'honore.

---

<sup>42</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. palatinos n. 1 C. de colla. fundo. lib. xi. [C.11.74(73).2] et in l. finali n. 3 C. de legatio. lib. 10 [C.10.65(63).6].

<sup>43</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. is pot. col. VI versic. nunc videamus ff. de acqui. heredi. [D.29.2.18].

8. Quanto al modo di risentirsi di queste parole delle quali la sola fama è apportatrice, bisogna proceder cautamente, percioche sovente altri nega quel che forse ha detto, onde viene a rimaner mentito chi va per mentire altrui. Però io terrei per assai bello et honorato risentimento quando l'offeso nell'[c. 98v] istesso luogo dove fu parlato in pregiudicio suo, o veramente in presenza di tutti quelli testimoni (s'esser potesse) o di alcuni di loro, recitasse le parole dette da colui, replicando e soggiungendo che ne mentì e mente per la gola, et che se le avesse dette in sua presenza, se ne sarebbe o in quella o in altra più honorata via risentito. Et che questa sodisfattione basti credo che non ci sia alcun dubbio, perchè l'una fama si toglie con l'altra<sup>44</sup> et nella guisa ch'io sono offeso, in quella mi è lecito di vendicarmi. Ho veduto molti che per via di cartelli e disfide si sono risentiti di parole, che altri haveano detto di loro segretamente e scritte ad amici in lettere private, ma non però questa loro bravizza obliga gli altri a seguir il loro esempio. Et dico che assai contento debbe essere ogni cavaliere il quale si assicuri che sia il suo honore libero d'ogni sospettione di viltà et di ogni macchia d'infamia, senza volere per ogni lieve cagione, et ove espressa obligatione d'honore non l'astringa, uscire a cartelli e disfide il cui fare non è senza timor di perpetua infamia et grave pericolo della vita.

### CAP. IIII.

1. Sino a qui si è detto delle ingiurie che si fanno con parole provocando altri, sieguesi hora trattare di quelle che si fanno pur con parole ma replicando alle altrui parole ingiuriose. Et fu sentenza di alcuni che se altri chiamasse me, per esempio, discortese o tristo[c. 99r] o scelerato, assai fusse sodisfatto all'honor mio se io parimente replicassi ch'egli fusse discortese tristo o scelerato etc. et che, compensandosi l'una ingiuria con l'altra, non rimanesse offeso l'honore dell'uno né dell'altro,<sup>45</sup> massime se le persone fussero di pari condi-

<sup>44</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. sed et si lege §de eo aut n. 2 ff. de peti. here. [D.5.3.25].

<sup>45</sup> arg. l. viro ff. de solu. mat. [D.24.3.39]; Azzone, in Summa C. de iniur. col. 1 [C.9.35].

zione.<sup>46</sup> Io nondimeno sono di contraria opinione et lasciamo andare che il parer mio sia fondato sopra la universal consuetudine di tutti i cavalieri, per la quale non si tiene alcuno scaricato della ingiuria che gli è detta da altri se non rispondendogli che ne mente per la gola o parole equivalenti. Dico che è anchora fondato sulla ragione, il che provo in tal guisa. Chiara cosa è che che uno chiamandomi traditore m'infama, et mi fa rimaner dishonorato, come si è mostrato disopra. Hor s'io gli risponderò: «Anzi tu sei traditore», appare manifestamente ch'io non curo di vendicar l'honor mio, ma tento di offender il suo,<sup>47</sup> di maniera che, sia come si voglia, già il mio honore resta offeso. Hor se l'honor mio è offeso per la ingiuria dettami da lui, poco mi rilevarà ch'io cerchi di offender il suo, perchè essendo io già dishonorato non posso dishonorar lui, se prima non vendico e difendo l'honor mio. Concludo adunque ch'io non posso purgar il mio honore dalla ingiuria ricevuta s'io apertamente non nego ch'ella sia vera, e s'io penserò vendicarmi con dirgli molto maggiori ingiurie ch'egli a me non ha detto ne rimarrò medesimamente offeso, perche queste né vagliono per riscoter l'honor mio né ponno pregiudicar al suo, se prima non libero me da quella ingiuria rispondendogli che mente. Et così senza eccezione si osserva.

2. Ma<sup>48</sup> che direm noi di questa mentita? Difende ella solamente l'honore dell'ingiuriato o pure anchora offende l'honore dell'ingiuriante? Et in questo articolo alcuni fanno una tale distinzione,<sup>49</sup> et vogliono che se alcuno chiama me traditore o ladro o sceleratore et io allui replico che mente, in quel caso io non offenda l'honore suo

<sup>46</sup> Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 3; Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 6, c. 17 / *De re militari*, lib. 6, cap. An facta hincinde propulsatione iniuriarum fit locus pugne; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4 cap. 1; Andrea Alciato, *Duello*, in consilio suo posito post tractatum duelli.

<sup>47</sup> Guillaume Durand in titulo de accusatore §1 versic. quid si vocavi te.

<sup>48</sup> Il brano compreso fra «Ma che» e «sia sgravato l'honor suo.» è nella seconda redazione quasi interamente illeggibile per una larga macchia d'inchiostro: suppliamo con il testo della prima redazione (cc. 11v-12r), peraltro parzialmente difforme quanto allo stile.

<sup>49</sup> Mariano Socini Iuniore in primo consilio de duello post tractatum Alciati (in Andrea Alciato, *Duello*).

ma solo licitamente difenda il mio senza ingiuriare altri.<sup>50</sup> Ma se alcuno mi dice alcuna cosa non pregiudiciale all'honor mio, come per essemplio ch'egli è gentilhuomo o huomo da bene o altra cosa sì come ad ogni ora occorre ragionando, et io gli replico che mente, in tal caso io vengo ad offendere l'honor suo però che, non havendo egli prima ingiuriato me, appare l'animo mio d'ingiuriar lui.<sup>51</sup> Et in più vogliono che in tale caso, dicendo io che mente, egli possa replicarmi che anzi io mento et che sia sgravato l'honor suo.<sup>52</sup>

Veramente[c. 99v] questa distintione è molto ridicola, et potrei allegar molte ragioni per mostrar quanto si allontani dalla verità, ma per non spender parole in cosa tanto manifesta basterà dire che la consuetudine universale è in contrario, percioche fra cavalieri indistintamente si osserva che qualunque volta ad alcuno si dice che mente egli ne sia caricato e dishonorato né possa risentirsi in alcun modo con parole, intendendo però che la mentita sia valida come di sotto si dirà diffusamente.

3. Et che s'io dicessi ad alcuno: «Tu menti salvo il tuo honore»? Et certo pare che non sia ingiuria perchè, se non è ingiuria ove non è animo d'ingiuriare,<sup>53</sup> quelle parole «salvo il tuo honore» mostrano che, volendo salvare il tuo honore, non hebbi animo di dishonorarti. Nondimeno la comune opinione è in contrario,<sup>54</sup> percioche troppo più manifestamente si mostra l'animo d'ingiuriare per quelle parole «tu menti» che di salvare per le altre, cioè «salvo il tuo honore».<sup>55</sup>

<sup>50</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. quae omnia §1 ff. de proc. [D.3.3.25]; Felino Sandei in c. dilecti. col. septima de excep. clar. [X.2.25.8]; Baldo degli Ubaldi, *Consilia*, cons. 45 in 3 vol., cons. 487 n. 5.

<sup>51</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. si is qui ff. de acq. her. [D.29.2.56] et in l. 2 apud labeonem [D.47.10.15] et si quis ff. de iniur. [D.47.10.35(?)].

<sup>52</sup> Mariano Socini Iuniore in dicto consilio primo post tractatum Alciati de duello (in Andrea Alciato, *Duello*).

<sup>53</sup> l. si non convicii ubi no. C. de iniur. [C.9.35.5].

<sup>54</sup> Bartolo da Sassoferrato in dicta l. que omnia §1 [D.3.3.25]; Alessandro Tartagni et alii in l. 3 ff. de lib. et post. [D.28.2.3] et in l. p.a in fi. ff. quod quisque iur. [D.2.2.1]; Filippo Decio, *Consilia*, cons. 487 n. 4; Felino Sandei in dicta c. dilecti [X. 2.25.8].

<sup>55</sup> Bartolo da Sassoferrato in dicta l. si quis [D.47.10.35]; Filippo Decio, *Consilia*, cons. 686 n. 11.

4. Ma che s'io non dicessi «Tu menti» ma «Tu dici il falso», o «Tu non dici il vero», o «Non è vero», o parole che fussero equivalenti. Et certo in questo caso credo che principalmente si dovrebbe considerare la consuetudine della provincia, percioche in alcun luogo queste parole sono senza ecceptione estimate non menor ingiuria che la espressa mentita, come è per la maggior parte in Hispagna, et ove fusse tal consuetudine, il caso sarebbe senza dubbio. Parimente ove fusse consuetudine che queste tali parole non fussero tenute ingiuriose se specificatamente non si dicesse «Tu menti», come è per la maggior parte in Francia, estimo che non farebbono alcun pregiudicio all'honore. Ma che diremo noi in Italia ove, benchè per antica consuetudine non fussero tenute ingiuriose,<sup>56</sup> nondimeno nella nostra età, per la diversità delle nationi che concorse vi sono, si suole farci non poca difficoltà? Et certo è tanta la varietà delle opinioni ch'io tengo per molto dubbiosa la resolutione di questo articolo. Pure io soglio distinguere in tal guisa. Se quello ch'io dico importa all'honor tuo o al mio che sia vero o no, in tal caso queste tali parole vagliono per mentita percioche si conosce manifestamente esserci animo d'ingiuriare. Per essemplio, io ti dico: «Tu sei un scelerato» o un tristo o un traditore etc., se tu mi rispondi «Tu non dici il vero» o simili parole, vale tanto come se mi havessi detto «Tu menti», perchè non è verisimile che, havendo io ingiuriato prima te, tu non voglia risentirti se ben fusse con ingiuriar me per[c. 100r] salvar l'honor tuo, il quale resterebbe gravemente offeso per esser le parole dette da me chiaramente pregiudiciali al tuo honore. Sarebbe la medesima ragione s'io dicessi per essemplio «Io son gentilhuomo» o «Io son huomo da bene». Se tu mi rispondessi «Tu non dici il vero», certo questo valirebbe per mentita perchè, negando tu ch'io non sia huomo da bene o non sia gentilhuomo, vieni ad offendermi apertamente et si conosce l'animo tuo d'ingiuriarmi, però è riputato tanto come se mi dicessi «Tu menti per la gola» etc. Ma se non importasse all'honor tuo o al mio che fussero vere le parole ch'io dico o false, in tal caso se espressamente non si dice «Tu menti» non si è fatta ingiuria dall'una

<sup>56</sup> Bartolomeo da Saliceto in l. de tutela C. de in inte. resti. mino. [C.2.21(22).7] quod dictum ait esse singulare Giason del Maino in l. turpia ff. de leg. pri. [D.30. un.54].

né dall'altra parte. Per essemplio io dico: «Il prencipe giunse hieri in Roma». Se tu replichi: «Non è vero», certo niuno sarà che con diritto giudicio riguardando estimi questa esser mentita, non conoscendosi animo d'ingiuriare né causa d'ingiuria, per non importar al tuo né al mio honore che sia vero o no che il prencipe hieri giungesse in Roma. Et questa sentenza con molta ragione si difende, però che il non dire il vero o il non esser vero quel che si dice non è delitto né cosa infame né dishonorata pur che non sia con pregiudicio altrui né con fraude,<sup>57</sup> anzi sovente è dalla legge permesso che non si dica il vero.<sup>58</sup> Ma il non dire il vero in pregiudicio altrui è veramente mentire. Però in tal caso replicando che non dice il vero, è come se dicesse «Tu menti», et questa a giudicio mio è la giusta determinatione di questo articolo.

5. Et di qui inferisco e brevemente concludo che in tutti quei casi ove queste parole «Tu non dici il vero» o simili vagliono per mentita, se l'altro replicasse «E tu menti per la gola», tale mentita sarebbe ridicola e di niun momento, perchè sopra una mentita non si può dar un'altra mentita, come senza eccezione si osserva fra cavalieri. Ma ne i casi ove «Tu non dici il vero» (come si è detto) non vale per mentita, se l'altro replicasse «E tu menti per la gola», tale mentita valerebbe, perchè non sarebbe data sopra mentita ma sopra una semplice negativa. Et così fu il parere della feliciss. memoria del s. Marchese del Vasto.

6. Disopra si disse che la mentita è grave ingiuria e che pregiudica molto[c. 100v] all'honore altrui. Questo nondimeno si dee intendere delle mentite che sono valide e risolte, non di quelle che sono condizionali, oscure o generali, o hanno alcun altro difetto come si dirà disotto più diffusamente.

7. È verissima conclusione che la mentita condizionale non vale, intendendo però da principio, ma può ben farsi valida dapoi. Per es-

<sup>57</sup> l. fundum §si ff. de evictio. [D.21.2.20 (46)].

<sup>58</sup> l. si ff. quod falso tuto. [D.27.6.2 (10)]; l. de aetate §si ff. de interr. actio. [D.11.1.11].

sempio, dicemi alcuno, «Se tu hai detto ch'io habbia fatto tristamente, tu menti», certo queste parole sono conditionali, però sì come ove non è verificata la conditione la dispositione non ha luogo,<sup>59</sup> così la mentita conditionale non pregiudica punto, finchè o per confessione mia o per altro non appare ch'io habbia detto quello sopra che mi è detto ch'io mento. Et così è la verità.<sup>60</sup> Ma provandosi dappoi che sia vero ch'io habbia detto le dette parole, non è dubbio che la mentita che da principio non valeva incomincia ad esser giustificata et mi obliga a risentirmi, pur che la prova mi sia intimata accioche, volendo legittimamente riprovarla, mi sia conceduto.

8. Solo in un caso credo che la mentita conditionale assolutamente sia valida, et questo è quando la conditione necessariamente viene a purificarsi in pregiudicio dell'honor di colui a cui è data. Per essemplio dicemi alcuno: «Se vuoi dire che tu sia gentilhuomo, menti per la gola» o «Veramente tu mi dicesti tali parole; se vuoi dire che fussero ben dette, tu menti» etc. Certo non è dubbio che queste mentite sono conditionali, nondimeno chi non vede ch'io ne rimango dishonorato perche o tacendo o parlando offendo l'honor mio. S'io taccio vengo a inferir col silenzio ch'io non oso dire ch'io sia gentilhuomo, o che quelle parole fussero ben dette. S'io affermo che sia gentilhuomo, la mentita indubitatamente è verificata, adunque in ogni caso sarà valida. Et fa la legge questo argomento che ciascuno estimi la fama e l'honor suo,<sup>61</sup> onde ne siegue che non è lecito ad un cavaliere dissimular quella propositione che direttamente gli pregiudica l'honore. Tu mi dici che mento s'io vo' dir ch'io sia gentilhuomo. Adunque s'io mi tengo per tale sono obligato a risentirmi, altramente par che confessi ch'io no'l sono. Anzi tacendo resto in tal maniera dishonorato che qualunque altro potrebbe ricusarmi con dir ch'io non fussi gentilhuomo, et s'io volessi pur dire ch'io fussi gentilhuomo, verrebbe per la mia confessione a purificarsi quella mentita, sì che sarei tenuto a risentirmene[c. 101r] innanzi che mi fusse lecito incominciare altra querela. Questa ragione non ha-

<sup>59</sup> I. cedere diem ff. de verb. sig. [D.50.16.213] cum simil.

<sup>60</sup> Filippo Decio, *Consilia*, cons. 487 n. 6; Mariano Socini Iuniore in dicto consilio primo et 2 post tractatum Alciati (in Andrea Alciato, *Duello*).

<sup>61</sup> x q. i c. si nolo [D. II. C. X. q. I. c. 1].

vrebbe luogo, ove la conditione non fusse sopra cosa che toccasse l'honor mio. Per essemplio, «Se vuoi dire ch'io non sia gentilhuomo menti per la gola» o «Veramente se vuoi dire ch'io habbia fatto male menti» etc. Queste son cose impertinenti et a me non importa se siano vere o no, però posso non rispondere et tacendo non pregiudico punto all'honor mio.

9. Ma quando si conoscerà che la mentita sia conditionale? Et rispondo che allhora è conditionale quando le parole suonano in conditione o sotto conditione si risolvono.<sup>62</sup> Per essemplio «Se tu hai detto questo» è conditione manifesta, il medesimo suona «Ogni volta che hai detto o dirai questo» o «Veramente havendo detto questo» o «Veramente dicendo questo». Tutte queste locutioni si risolvono così: «Se hai detto» o «Veramente se dirai questo», et sono conditionali di maniera che, non apparendo che tale cosa si sia detta, la mentita è tanto come se mai data non fusse, come disopra si è detto.

10. Ma che deve far il mentito non essendo purificata la conditione? Certo s'egli confessa haverlo detto, viene a restar mentito. S'egli lo nega, par che il nieghi per viltà. Et in questo caso dico che fra il confessare e il negare vi è un mezzo, cioè tacere.<sup>63</sup> Però risponda in tal guisa: «Voi havete tentato di offendermi con certe vostre parole conditionali alle quali non rispondo, non potendo io sopra parole dubbiose fondar certa risposta, però risolvetevi nel parlar vostro ch'io farò dipoi quello che converrà all'honor mio».

11. Ma che se l'altro mi parlasse nella guisa che siegue: «Tu hai detto questo, et ne menti per la gola, et volendo dir che non l'habbi detto, parimenti ti dico che menti». Et in tal caso volendo io confessar di haverlo detto non è dubbio che la prima mentita sua sarà validissima, ma volendo negarlo posso guadagnar il vantaggio della mentita, rispondendogli in tal modo: «Tu dici ch'io ho detto questo et io ti rispondo che menti per la gola». Questa mia mentita è vali-

<sup>62</sup> Filippo Decio et Mariano Socini Iuniore in dictis consiliis allegatis.

<sup>63</sup> Filippo Decio in l. qui tacet ff. de reg. iur. [D.50.17.142]; Mariano Socini Iuniore in dicto consilio primo.

dissima, percioche è data sopra l'affirmativa della sua prima mentita nella quale disse «Tu hai detto questo» etc., nondimeno si dee avertire in non negar cosa che l'avversario possa provar che sia vera, percioche essendo tale pruova legitima io ne restarei infame e dishonorato e mentito perpetuamente.

12. Ma che se ambedue le mentite fussero conditionali e senz'alcuna espressa affermativa? Per essemplio, «Se hai detto questo menti per la gola et volendo dire che non l'habbi detto parimente ti dico che menti». Et io in tal caso sono di opinione che non se gli possa dar mentita alcuna, ancor[c. 101v] che molti habbian detto il contrario, et a questo mi muove quella universale regola de cavalieri che non si possa mentire altri se non sopra certa affermativa o negativa. Adunque essendo ambedue le proposte conditionali non è dubbio che non si può sopra la conditione che è incerta fondar mentita che sia certa et valida. Et così è stato giudicato alcuna volta.

Ma diremo noi<sup>64</sup> che queste due mentite conditionali habbian forza d'ingiuriare alcuno? Et fu opinione di molti che non ingiuriasero, nondimeno io tengo che la verità sia in contrario, essendo che di queste due mentite necessariamente ne risulta una valida, perche o havendolo detto o negando di haverlo detto io vengo a rimaner mentito. Et veggiamo per simili termini che il libello alternativo, quantunque di ragion civile non vaglia, nondimeno quando et nell'una et nell'altra risposta che faccia il reo, si conclude la intentione dell'attore, è adnesso per buono e riputato validissimo<sup>65</sup>. Parimente il libello conditionale, benchè regolarmente non si sostiene<sup>66</sup>, nondimeno, quando la conditione è tale che rispondendo il reo necessariamente viene a purificarsi, non è perciò riputato vitioso<sup>67</sup>. Dico

<sup>64</sup> Vide in eo. lib. c. xi versic. 10.

<sup>65</sup> Guillaume Durand in titulo de lib. conc. §iam nunc n. 19; glossa secunda in c. ex parte de foro compet. [X.2.2.15]; notabiliter d. Antonio da Budrio in c. ut super de rebus eccle. non alienan. [X.3.13.8]; glossa in c. i in verbo spes de excep. in 6 [VI.2.12]; facit quod no. Giovanni da Imola in c. placuit De praescrip. [X.2.26.1]; no. Giovanni d'Andrea in c. cum oporteat et ii de accusa. [X.5.1.19,2].

<sup>66</sup> l. fi. ff. quan. de lega. ii [D.36.2.31]; l. non quemadmodum ff. de iudi. [D.5.1.35].

<sup>67</sup> l. si titius et seius ff. de verbo. oblig. [D.45.1.9]; l. si indebitum ff. rem ratam haberi [D.46.8.16].

adunque che io, rimentito in tal modo, non posso né debbo tacere però che tacendo darei grandissima sospettione di viltà, né manco potrò dire all'avversario che si risolva, perchè egli parlando in quel modo non si può negare che non habbia proceduto risolutamente, dichiarandomi in ogni caso la mentita sopra qual si voglia delle mie risposte. Io sono però di opinione che queste mentite sino alla dichiarazione mia stiano in sospeso e pendenti non già perchè si dubiti se io sia mentito o no, ma resta il dubbio quale delle due mentite sia quella sopra che rimane la querela, cioè se sia la prima o la seconda. Et tra tanto ben mi sarà lecito ritardar la mia dichiarazione o vero allegando alcuna giusta cagione perchè io non possa o non debbia risolvermi<sup>68</sup>, o veramente ricercando di esser prima chiarito di alcun dubbio che verisimilmente occorra sopra le dette mentite<sup>69</sup>. Ma ove cessino queste dilazioni è necessario ch'io mi risenta, et non risentendomi[c. 102r] resto senza dubbio dishonorato et infame.

13. In poco differente termino è la mentita generale, la quale fra cavalieri manco è tenuta per valida. Et può esser generale la mentita nelle persone e nel fatto. Sarà generale quanto alle persone per esempio dicendo: «Qualunque havrà detto ch'io sono un tristo mente per la gola», et a questa niuno è obligato a rispondere. Sarà generale nel fatto dicendo: «Giulio Claro di tutte le parole che havete detto in pregiudicio dell'honor mio voi ne mentite per la gola»<sup>70</sup>, et a questa dissero alcuni che parimente non si dovea rispondere, nondimeno io sono di contraria opinione, et dico che chi è tentato con tale mentita non dee in alcun modo tacere, percioche non conviene ad un cavaliere lasciar che il suo nome sia publicato in guisa che se ne parli con poco rispetto. Potrà adunque rispondergli dicendo: «Dichiaratemi che parole sian queste che voi credete me haver detto in pregiudicio del vostro honore, accio ch'io possa risolvermi in far manifesto non solo a voi ma a ciascuno altro me né in cosa detta di voi né di altri haver giammai mentito». Potrebbe esser anchora generale la

<sup>68</sup> c. si quando de r.tis [X.1.3.5]; c. 2 de testib. cogen. [X.2.21.2]; Guillaume Durand in titulo de dila. §dilationum n. 19.

<sup>69</sup> Guillaume Durand ubi s. n. 23; Giovanni d'Andrea et Io. Desmo. in c. i. de lit. contest. [X.2.5] ubi Mariano Socini.

<sup>70</sup> Vide in eodem libro cap. 2. n. 4.

mentita nelle persone e nel fatto insieme, per essemplio: «Qualunque ha parlato in pregiudicio dell'honor mio, ha mentito e mente». Et di queste tali mentite, come di cose sciocchissime et più tosto da fanciulli che da huomini, non se ne suol fare alcuna stima, anzi chi parla in tal modo è riputato huomo di pochissimo giudicio.

14. È nondimeno in un caso valida la mentita generale nelle persone quando il fatto è ristretto ad un atto solo fatto con certa persona, né in tal caso è lecito a tacere. Per essemplio se dicesse: «Qualunque ha dato al prencipe una supplica di tal tenore mente di quanto in essa si contiene». Qui non si può negare che il fatto non sia certo, per esser ristretto alla persona del prencipe et a quell'atto particolare di dar quella supplica et al tenore espresso particolarmente anchora, però chi tacesse si porrebbe a gran rischio di rimaner dishonorato, qualunque volta si risapesse ch'egli avesse dato la supplica della quale si è fatta mentione nella mentita. Il medesimo sarebbe ove il fatto fusse certificato da sè. Per essemplio dicendo: «Qualunque ha scritto una lettera di tal tenore mente per la gola di quanto in essa si contiene». Certo io non consiglierai a chi l'ha scritta che tacesse, percioche la lettera da sè certifica chi è l'autore et molto maggiormente se vi è la sottoscrittion sua o vero è la lettera sì conosciuta che fusse aperta bugia il negarlo. Però dove la mentita, benchè generale nella persona, si restringa ad un fatto che da sè sia certificato, obliga senza alcuna eccezione a rispondere. Di ciò si potrebbero raccontare infiniti essempli, ma assai mi pare haver dato la regola, secondo la quale concludo che niun cavaliere è obligato a rispondere a mentita generale, salvo ove il suo nome sia specificato nel cartello o veramente il fatto sia da sè certificato come ne i sopradetti essempli si è mostrato. Ma[c. 102v] che se fusse tale il fatto che manifestandosi l'autore venesse a restarne o castigato o almeno infame. Per essemplio se dicesse: «Qualunque ha ucciso il tale ha fatto da traditore». Certo, essendo occulto il delitto, non è alcuno obligato a risentirsi benchè il fatto sia più che certo, il medesimo se dicesse: «Qualunque ha scritto una lettera dicendo che il vicerè nostro è un tristo, ha mentito et mente». Non è dubbio che in questi casi è lecito tacere a chi non è nominato con proprio nome, percioche niuno è obligato a manifestar il suo delit-

to. Et quantunque poi si risapesse ch'egli ne fusse stato l'authore, non ne restarebbe punto dishonorato.

15. Nel medesimo grado sono le mentite incerte et oscure. Et può esser la incertitudine per la persona, per la qualità del fatto et per la forma delle parole della istessa mentita. Nella persona, per essemplio: «Giulio Claro, essendo voi nella camera del prencipe, si è detto ch'io era un traditore, però quante volte lo havete detto mentite». Questa mentita è sopra la proposta impersonale, cioè «si è detto ch'io era un traditore», però non è valida se non dichiara chi l'habbia detto. Il medesimo sarebbe se dicesse: «Giulio Claro e Camillo Fieschi, voi havete detto ch'io sono un traditore, però dicovi che chi di voi l'ha detto mente per la gola». Sarà incerta la mentita nel fatto, per essemplio, «Giulio Claro, il tale mi ha detto che voi dite ch'io sono un traditore, però dico che fate tristamente et, volendo negarlo, mentite». Ecco questa mentita è oscurissima et incerta, perchè quelle parole «volendo negarlo» si possono verificare in più modi. Prima io posso negare che il tale glielo habbia detto. Posso negare anchora ch'io habbia detto che sia un traditore. Et posso negare che dicendolo habbia fatto tristamente. Et così essendo il fatto incerto sopra che si dà la mentita, viene ad esser conseguentemente la mentita incerta e non valida. Sarà incerta la mentita per la forma delle parole, quando prima si fa una proposta et poi si dà la mentita sopra un'altra. Per essemplio: «Voi havete detto di me ch'io era in tal parte tal giorno, et io vi dico che di quanto havete parlato in pregiudicio[c. 103r] dell'honor mio havete mentito e mentite». La prima proposta era certa ma la mentita è incerta e generale. Però sempre dee avertire chi vuol dar mentita ad alcuno in fondar la proposta che sia certa et sopra quella dar la mentita, altrimenti mille mentite che fussero incerte et oscure non potrebbero pregiudicar punto all'honore di chi è mentito. Questo nondimeno non havrebbe luogo in un caso, cioè quando la prima proposta fusse tale che purificasse la incertitudine della mentita. Per essemplio: «Giulio Claro, tu hai detto ch'io sono un traditore et io ti dico che di quanto hai parlato in pregiudicio del mio honore menti per la gola». Questa mentita è validissima però che, essendo quelle parole «che tu sia traditore» pregiudiciali al tuo honore, vie-

ne a verificarsi la mentita che pare generale nel caso specificato di sopra, et in questo non è alcuna dubitatione.

16. Sono parimente riputate nulle quelle mentite nelle quali la parte non pretende alcun interesse. Per essemplio s'io dicessi che il Re di Polonia ha fatto pace con il Re d'Hungheria, et alcuno mi replicasse ch'io mento, certo a me non verrebbe perciò carico alcuno d'ingiuria né tale mentita sarebbe valida, ma più tosto degna di riso che di consideratione.

17. Sono nulle anchora le mentite che aperta et notoriamente sono contrarie al vero, come se dicendo uno che un cavallo nero fusse nero io gli dicessi che mente, percioche non egli ma io restarei mentito. Et per non esser queste tali mentite in consideratione appresso le persone honorate non mi stenderò più oltre in parlarne.

18. Ben dirò concludendo che quantunque la mentita sia nulla, non valida, anzi ridicola e bestiale, nondimeno ciascuno che è geloso del suo honore debbe (potendo) risentirsene senza dimora, però che non tanto si riguarda la validità della mentita quanto il poco rispetto e l'animo d'ingiuriare che per la qualità delle parole si conosce. Ma non potendo risentirsene, allhora sarà ben fatto che s'informi diligentemente della qualità di essa mentita con la testimonianza di coloro che vi erano presenti, et essendo nulla faccia che siano da molti conosciute le sue ragioni, et dipoi procuri di pigliarne quella sodisfattione che da huomini valorosi et in tali casi esperti gli sarà consigliata.

#### CAP. V.[c. 103v]

1. Gravi sono le ingiurie che con parole si fanno come di sopra si è detto, ma di quelle che si fanno con fatti alcune sono più gravi alcune gravissime. Et acciò che questo più chiaramente s'intenda dico esser quattro gradi d'ingiurie, delle quali sicome quelle del secondo grado estinguono quelle del primo così quelle del terzo estinguono

quelle del secondo et quelle del quarto estinguono quelle del terzo come disotto si mostrerà con gli essempli. Nel primo grado delle ingiurie sono le parole provocatorie ingiuriose. Nel secondo grado sono le parole replicatorie ingiuriose, et di questi due gradi si è ragionato a' pieno ne i precedenti capitoli.

Nel terzo grado adunque sono le percosse che si fanno con un pugno, con un calcio o con un buffetto. Et tutte queste sono in un medesimo grado, percioche egualmente levano ogni ingiuria che sia fatta con parole, et quantunque sia più acerba la percossa di un calcio che quella di un pugno et molto più quella di un buffetto sulla faccia che quella di un calcio, nondimeno tutte sono in un grado perchè non è bastevole l'una a estinguer l'altra, anzi per estinguere qual si voglia di queste del iii<sup>o</sup> grado è necessario che sia di quelle del iiii come si è detto di sopra. È anchora in questo 3<sup>o</sup> grado la ingiuria che si fa tirando ad alcuno un guante o un fazzoletto nel volto o nel petto o in alcuna simil parte, percioche questa per la consuetudine è comparata al buffetto. Alcuni posero in pari grado anchora il buffetto et il pelar la barba altrui. Nondimeno io truovo che la legge ha comparato il pelar la barba alle percosse che si danno col bastone<sup>71</sup>. Et sono di opinione che il pelar la barba levi tutte le ingiurie che si sono poste nel terzo[c. 104r] grado ove però non sia la consuetudine in contrario. Nel quarto grado adunque saranno le ingiurie gravissime, alle quali non si può sodisfar con alcuna vendetta se non con la morte. Et queste sono il pelar la barba come si è detto, il dar bacchettate sia con che si voglia cioè o con canna o con bastone o con ferro o con la medesima spada dando di piatto, et il gettar alcuno in terra e dargli un calcio così in terra. Tutte queste sono nel quarto et ultimo grado, et sono sì gravi che quanto per offendere altrui non si può passar più oltre salvo con torgli la vita.

2. Circa questo è nondimeno da avertire percioche secondo la opinione di molti vi sono due estremi modi di risentimento. Il primo è quando, nel medesimo atto della ingiuria o almeno sì poco dappoi che sia quasi in un medesimo instante, l'ingiuriato con alcuna arma

---

<sup>71</sup> c. i §Si quis aliquem de pace tenenda in usibus feudorum ubi Iacopo Alvarotti notavit.

ferisce lo ingiuriante in modo che gli fa uscir sangue d'adesso. Et certo questo risentimento senza dubbio alcuno sodisfarà, ove la ingiuria sia di parole solamente et sia grave quanto si voglia. Ma che se fusse di fatti come un buffetto o una bacchettata, o simili? Diremo noi che tale ingiuria si levi con una picciola ferita senz'altro? Et in ciò giudico che si debbia haver riguardo alla consuetudine della provincia e della natione. Et per sapere quale sia la consuetudine sarà di bisogno ricorrer al principe di quel luogo o al capitano generale dell'essercito et haverne oltra ciò testimonianza de i periti nell'arte militare che siano nella istessa provincia.

Il secondo risentimento è, havendo nelle mani la persona del tuo nimico, non ucciderlo ma troncarli il naso, il che veramente è grande e notabil vituperio<sup>72</sup>, e le orecchie e deformargli tutta la faccia. Questo modo di vendetta non è dubbio che estingue ogni ingiuria. Ma quanto è più laudevole per non commetter homicidio, tanto è più pericoloso, rimanendo tu poi sempre con timore che la vita che tu donasti al tuo nimico non sia cagione di farti perder la tua. Ma non è in questo luogo da trappassar con silentio una questione che più volte suole occorrere in fatto, cioè quando uno che con fatti o con parole è offeso da un altro se tirandogli guante o altra cosa si dica essere sodisfatto della ingiuria ricevuta. Et dico che se è offesa di fatti tale atto non giova, ma se è solo di parole può levarsi con quel modo pur che ci concorrano quattro circostantie. La prima è che colga quello a cui tira, perchè andando il colpo vano non fa sodisfattione alcuna. La 2a che quello che tira sia sì lungi che non possa aggiunger colle mani a vendicarsi. La 3a che tale atto si faccia subito dopo la ingiuria perchè[c. 104v] se ci fusse intervallo non giova a risentimento alcuno. L'ultima è che fatto tale atto ponga mano all'armi et stia pronto ad affacciar il nimico. Et mancando una di queste dico che tale risentimento non fa sodisfattione alcuna, et di ciò essendo interrogato ho più volte risposto in tal guisa.

Ma che se uno essendo vicino tira per dar un buffetto a chi gli ha detto ingiuria o dato mentita, ma, ritirandosi colui, no'l coglie, diremo noi che vaglie per risentimento? Et certo non può negarsi che non sia segno di honorato animo l'haver fatto quella dimostra-

---

<sup>72</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 8, c. 25.

tiono, ma non consiglieri già alcuno ingiuriato a contentarsi di quel risentimento, né direi che quello a cui è fatto tale atto ne rimanesse dishonorato, ma bene giudico tali cose esser opportuni mezzi per far delle paci et io con queste circostantie l'ho più volte posto in effetto, però che, essendo questi et simili casi per la diversità delle oppenioni del vulgo molto dubbiosi, molti così sono tollerabili nello accordo che altrimenti non sarebbono.

3. Resta adunque assai chiaramente mostrato quale sia l'ordine delle ingiurie et come l'una e l'altra di grado in grado s'estingua. Ma che? Se uno che da me avesse ricevuto una ingiuria gravissima come per essemplio delle bacchettate, facesse poi a me una ingiuria grave come sarebbe darmi una guanciata o altra simile, diremo noi che in tal caso egli mi dishonori? Et in ciò non è dubbio che qualunque è ingiuriato da me non può offendermi l'honore se non con altra maggior ingiuria, onde se la ingiuria ch'egli mi fa non è in più alto grado che quella ch'io feci allui, io non ne resto punto macchiato, né quanto allui né quanto ad altri. Et così è il commun parere de i cavalieri d'honore.

4. Ma diremo noi che se uno è ingiuriato da me possa ingiuriare altrui prima che della ricevuta ingiuria si risenta? Et in ciò sono varie le opinioni. Io nondimeno in tal guisa distinguo e dico o veramente quello che è ingiuriato da me solamente ti dice parole ingiuriose, et in tal caso dico che non t'ingiuria, percioche gli puoi dire: «Io non ti rispondo perchè tu sei dishonorato et infame. Va' prima e riscuoti il tuo honore et poi ti risponderò». Resta adunque questa ingiuria in sospeso, di maniera che, s'egli poi si vendicasse meco della ingiuria ch'io gli ho fatta, tu saresti obligato a risentirti di quella parola ingiuriosa ch'egli ti disse. Percioche cessa la *iscusatione* dell'infamia havendo riscosso il suo honore et cessante il suo impedimento, tu incominci a restar dishonorato se non te ne risenti. O veramente quello che è ingiuriato da me ti offende non con parole ma con fatti et così di alcuna di quelle ingiurie che di sopra si sono raccontate nel 3° e nel *iiii* grado. Et in tal caso dico che, non obstante ch'egli sia prima da me dishonorato et infamato, nondimeno se egli ti farà ingiuria di fatti questa tua ingiuria non restarà in sospe-

so come quella di parole, anzi sarai tenuto a vendicarti senza aspettar ch'egli si risenta meco, anchor che da me havesse ricevuto molto maggiore ingiuria. Et questo procede senza alcun dubbio ove sia la ingiuria di fatti. Ma sono molti anchora i quali dicono che ciascuno che sia geloso del suo honore non debbe tolerare una minima ingiuria né di fatti né di parole, anchor che l'ingiuriante sia infamissimo. Et questa seconda opinione tengo per più honorata. Ma non estimo già che seguendo la prima vi sia punto di dishonore, benchè questa sia molto più sicura.

[c. 105r]5. Hor volendo dare più certa e minuta distinzione nel più e nel meno delle ingiurie credo che facilmente si potrebbe errare. Però questa è infallibil regola che tanto grave sarà la ingiuria quanto è riputata grave per il commune uso in quel luogo dove è fatta<sup>75</sup>. In dubbio è sempre stimata più grave quella ingiuria che si fa in luogo più publico et più degno<sup>74</sup>. Et più acerba quella con che si offende più nobil parte della persona<sup>75</sup>. Et più grave quella che è fatta da persona di minor grado a persona di maggior conditione<sup>76</sup>. Nel rimanente niun giudice è più sicuro che la consuetudine come disopra si è detto più volte.

6. Sin hora si è detto delle ingiurie che si fanno di persona a persona. Ma diremo noi che alcuno offendendo altri possa far ingiuria a me? Et certamente tutti concludono che molte ingiurie fatte ad altri debbano stimarsi mie proprie, come quella che è fatta a mia moglie<sup>77</sup>, a mio figliuolo<sup>78</sup>, al mio creato<sup>79</sup>, ad un mio parente<sup>80</sup> sino

<sup>75</sup> Angelo in l. levia ff. de accusa. et inscr. [D.48.2.6]; Alessandro Tartagni, *Consilia*, cons. 203 in II vol. col. 1 per tex. in l. saccularii §su. quedam ff. de extr. crim. [D.47.11.7].

<sup>74</sup> Guillaume Durand in titulo de sent. §vi versic. si vero iudex.

<sup>75</sup> Guillaume Durand in titulo de probat. §3 versic. 4.

<sup>76</sup> Baldo degli Ubaldi in auctentica habita col. 4 C. ne fil. pro pat. [C.4.13].

<sup>77</sup> Baldo degli Ubaldi in l. 1 C. de in ius voca.; Alessandro Tartagni, *Consilia*, cons. 115 col. 1 lib. 4.

<sup>78</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. ambitiosa col. tertia ff. de decu. ab ord. fac. [D.50.9.4].

<sup>79</sup> glossa et Baldo degli Ubaldi in l. si quis homicidii C. de accusa. [C.9.2.11].

<sup>80</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. cum scimus C. de agri. censi. lib. 11 [C.11.48(47).22]; Alessandro Tartagni, *Consilia*, cons. 115 et 24 col. 5 in II vol.

al quarto grado<sup>81</sup>, ad un mio ufficiale<sup>82</sup>, ad un mio procuratore<sup>83</sup> et ad uno che sia meco in compagnia<sup>84</sup>. Nondimeno io non credo che questo sia così assolutamente vero, anzi distinguo e dico che quanto all'honore queste ingiurie a me non fanno alcun pregiudicio, anzi benchè io non me ne risenta non perciò ne rimango dishonorato né infame, essendone io offeso non come principale ma in conseguenza<sup>85</sup>, salvo che non fussero più che gravi et apertamente fatte in disprezzo mio<sup>86</sup>. Ma quanto alla vendetta elle sono mie, percioche mi è lecito a risentirmene<sup>87</sup> et non mi si può dire che non ci ho interesse, anzi in qual si voglia guisa ch'io me ne voglia vendicare, o per via civile o per via dell'armi debbo esser udito.<sup>88</sup> Il che nondimeno intendersi debbe innanzi che per tale ingiuria si sia fra le parti venuto a disfida di battaglia, però che, se per essemplio altri sfidasse me a duello volendo per armi che io fussi traditore, non sarebbe lecito ad un mio parente torre sopra di sè il peso della battaglia, se a questo non solo io ma il provocato anchora espressamente non consentisse<sup>89</sup>.

7. Resta solo a risolvere una benchè molto dubbiosa questione cioè essendomi fatta una ingiuria per comandamento altrui contra cui io debba risentirmi o contra chi l'ha fatta o contra chi l'ha comandata. Et brevemente dico che qualunque volta appare per comandamento di cui sia fatta la ingiuria non è necessario il risentirsi contra chi la fa, percioche è mero instrumento altrui, ma si dee pro-

<sup>81</sup> glossa p.a in l. si femina C. ad turpill. [C.9.45.5].

<sup>82</sup> Alessandro Tartagni post Paulum de Castro in l. quamvis in fi. ff. de in ius vocan. [D.2.4.11].

<sup>83</sup> Baldo degli Ubaldi in l. ossa ff. de religiosis [D.11.7.8].

<sup>84</sup> Baldo degli Ubaldi in l. quoniam C. de test. [C.6.23.15].

<sup>85</sup> Francesco Accolti, *Consilia*, cons. 131.

<sup>86</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. 1 §idem ait et in l. item apud §si servum ff. de iniuriis [D.47.10.1].

<sup>87</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. eum qui nocentem §finali in fine eodem titulo [D.47.10.18].

<sup>88</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 6, cap. An liceat duellum facere pro defensione aliorum.

<sup>89</sup> Se a questo non solo io ma il provocato anchora espressamente non consentisse Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 10, cap. An unus possit in se assumere onus pugne vel querele alterius.

cedere contra chi l'ha comandata et egli non potrà ricusar di rispondere, essendo che chi fa per altri una cosa è come se la facesse egli medesimo<sup>90</sup>.

8.[c. 105v] Ma come si dirà egli apparere che alcuno l'abbia comandato? Et in ciò credo che basta anche se non del tutto fusse concludente la probatione in giudicio, pur che sia tale che verisimilmente concluda fra cavalieri. Basterà adunque la semplice confessione di chi il comandò, benchè non sia in giudicio né si trovi presenza o accettazione della parte. Basterà parimente che si mostri scrittura nella quale tale mandato si contenga, et basterà detto di due legitimi testimoni e degni di fede, i quali affermino che fussero presenti al mandato<sup>91</sup>. Hor se in alcuno de i sopradetti modi non appare del mandato, non credo che sia lecito proceder contra altri che l'istesso offensore, ancorchè esso offensore fusse o intrinseco amico o familiare<sup>92</sup> o creato o famiglia<sup>93</sup> di colui che si suspetta che ne sia stato authore, percioche il fatto di uno non dee nocer ad un altro senza sua colpa<sup>94</sup>. Però non basteranno semplici inditii come che habbia confortato l'offensore a farli questa ingiuria, percioche grande è la differenza fra il comandare et il confortare<sup>95</sup> o consigliare<sup>96</sup>. Non basterà parimente che dipoi habbi approvato la ingiuria et con segni mostrato di haverla molto cara, favorendo o donando all'offensore, percioche il mandato bisogna che si provi haver proceduto o essere stato nell'istesso fatto della ingiuria<sup>97</sup>.

<sup>90</sup> l. 1 §deicissi. ubi gl. et Bartolo da Sassoferrato ff. de vi et de vi arm. [D.43.16.1]; Baldo degli Ubaldi in ru. C. de instit. col. II [C.6.25] et in l. 1 C. de ser. fugit. [C.6.1.1].

<sup>91</sup> Bartolo da Sassoferrato et Baldo degli Ubaldi in l. 1 C. de procu. [C.2.12(13).1].

<sup>92</sup> Baldo degli Ubaldi in dicta l. p. [C.2.12(13).1].

<sup>93</sup> c. cum ad sedem ubi Giovanni da Imola de resti. spolia. [X.2.13] et Baldo degli Ubaldi in l. 1 C. de epi. et cleri. [C.1.3.1].

<sup>94</sup> l. paterfamilias ff. de her. inst. [D.28.5.45(44)]; l. si heredis servus §fi. et ibi Bartolo da Sassoferrato ff. de lega. primo [D.30.[1.]48].

<sup>95</sup> l. haec verba ubi gl. et Baldo degli Ubaldi in ff. de his qui not. inf. [D.3.2.20]; l. si vero non remunerandi §cum quidam ff. mandati [D.3.2.20].

<sup>96</sup> l. cum pater §mandatore ff. de lega. ii [D.31.[1.]77]; Baldo degli Ubaldi in dicta l. haec verba [D.3.2.20]; Bartolo da Sassoferrato in l. non solum §si mandato meo ff. de iniur. [D.47.10.11].

<sup>97</sup> Baldo degli Ubaldi in l. i C. de ser. fug. [C.6.1.1]; glossa sing. is in dicta l. si vero non remunerandi §si post [D.3.2.20].

Ma che se si provasse che uno a cui fusse stata data una mentita dicesse ad alcun suo servidore «Vattene e non mi torna in casa tanto ch'io non intendo nuova per questa offesa ch'io ho ricevuto». Se questo servidore desse delle bacchettate a colui che havea offeso il suo padrone, diremo noi che il padrone possa esser chiamato come mandatore? Et credo che sì<sup>98</sup>.

Ma che se il detto servidore l'uccidesse? Et non credo che il padrone ne sia obligato, percioche non si dee presumere che l'animo suo fusse se non di far la vendetta che si richiedea per estinguere la ingiuria ricevuta, ma non già di uccider colui<sup>99</sup>. Però se la ingiuria fusse tale che non si potesse estinguere con altra vendetta che con la morte dell'ingiuriante si[c. 106r] presumerà senza dubbio per tali parole esser data la sua intentione che fusse ucciso.

9. Ma diremo noi che sia bastevole inditio contra uno se l'offensore istesso dirà haver fatto l'offesa per suo comandamento? Et dico che non se gli debbe credere<sup>100</sup>, perchè non è buono il testimonio di chi commette il delitto<sup>101</sup>. Et finalmente dico che il detto dell'offensore non basta né per escusar il mandatore caso che apparesse del mandato<sup>102</sup>, né per accusarlo ove non apparesse il mandato per altro manifesto inditio o scrittura<sup>103</sup>.

10. Et che se non havesse scrittura, ma solamente mostrasse il sigillo di colui ch'egli dice haverglielo comandato? Et alcuni dissero che per il sigillo assai si provava il mandato<sup>104</sup>, pur che non fusse persona di casa che verisimilmente l'havesse potuto tuor senza con-

<sup>98</sup> c. in l.ris de rest. spol. [X.2.13.5]; Bartolo da Sassoferrato in l. si quis mihi bona §si quis mandaverit ff. de acqui. her. [D.29.2.25].

<sup>99</sup> Raffaele Raimondi Cumano et Romanus in dicto §Si quis mandaverit [D.29.2.25]; pulchre Antonio Corsetti in singulariis suis in verbo perceptum in sing. inci. Famulus cuiusdam nobilis; Alessandro Tartagni, *Consilia*, cons. 128 in IV volumine.

<sup>100</sup> Baldo degli Ubaldi, *Consilia*, cons. 97 in 5 vol. inc. an mandatarius.

<sup>101</sup> l. fi. C. de accusa. [C.9.2.17].

<sup>102</sup> Baldo degli Ubaldi in c. i §de iureiu. de pace iura. fir.

<sup>103</sup> pulchre Ippolito Marsili, *Practica criminalis*, et diligenter n.37 usque ad n.41.

<sup>104</sup> ar. c. significavit de app. [X.2.28.48]; Guillaume Durand in titulo pro. §3 versic. hoc autem.

sentimento del padrone<sup>105</sup>. Nondimeno per esser le cose di honore tanto importanti, io credo che questo solo inditio non basti, quando pure non apparesse questo sigillo a tale commissione et non ad altro esser deputato<sup>106</sup>, percioche la legge difficilmente anzi mai admette la presumptione del mandato se non si prova<sup>107</sup> massimamente per offender alcuno anchor che vi fussero inimicitie capitali<sup>108</sup>.

11. Et che se mostrasse alcuna lettera che contenesse il mandato scritta di mano di colui ch'egli accusa per mandante? Et dico che, se fusse scritta a nome altrui et sottoscritta da altri, faria fede et inditio contra chi l'havesse sottoscritta, perchè la scrittura è di chi se gli sottoscrive come principale, non di colui che la scrive<sup>109</sup>. Ma se non fusse sottoscritta da alcuno farebbe pur inditio contra il scrittore<sup>110</sup>, né in questo caso importerebbe che in giudicio le lettere non sigillate non provino il mandato<sup>111</sup>, perchè assai il provarebbe contra chi la scrisse<sup>112</sup>, oltre che fra cavalieri e nelle cose di honore non si tratta di prova in tutto concludente alla verità ma di prova concludente alla verisimilitudine et alla presumptione, e fra queste due sorti di prove è grandissima la differenza<sup>113</sup>.

Et[c. 106v] di qui inferisco che si direbbe mandato anchor che le parole non sonassero precisamente in commandamento ma solo in preghiera<sup>114</sup>, tanto più attenta la qualità delle persone della inimicitia et delle altre congetture, dalle quali si può agevolmente comprendere se uno sia stato authore della ingiuria o no.

12. Ma che se il mandatore vorrà giustificarsi mostrando o ve-

<sup>105</sup> Baldo degli Ubaldi in l. fi. col. fi. C. de procura. [C.2.12(13).28].

<sup>106</sup> Niccolò de' Tedeschi et alii in c. 2 de solutio. [X.3.23.2].

<sup>107</sup> l. 1 C. de manda. prin. [C.1.15.1]; not. in t.o c in iure de off. deleg. [Extrav. Com. 1.6]; Alessandro Tartagni, *Consilia*, cons. 6 in IV vol.

<sup>108</sup> Baldo degli Ubaldi in dicta l. i C. de ser. fugiti. [C.6.1.1].

<sup>109</sup> *Nota indicata, ma lasciata in bianco.*

<sup>110</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. scripturas col. 2 C. qui potio. in pig. hab. [C.8.17(18).11].

<sup>111</sup> Doctores in cle. i de procurato. [Clem.1.10.1].

<sup>112</sup> *Nota indicata, ma lasciata in bianco.*

<sup>113</sup> *Nota indicata, ma lasciata in bianco.*

<sup>114</sup> Baldo degli Ubaldi in l. i n. 10 C. de ser. fugi. [C.6.1.1].

ramente che sia passato il tempo prescritto al mandato<sup>115</sup> o che il mandato non fusse stato accettato<sup>116</sup> o che costui havebbe nell'offesa trappassato ciò ch'egli l'havea comandato<sup>117</sup>? Et credo che debbia esser udito. Et che se dicesse haver rivotato il mandato? Et estimo che questa iscusatione parimente debbia esser admissa<sup>118</sup>, pure che tale rivocatione si provi haversi intimata al mandatario, et oltra ciò avisatone colui contra cui era fatto il mandato (almanco in generale) che si guardi<sup>119</sup>.

13. Generalmente adunque concludo che non apparendo per legitimi inditii del mandato, non si può haver ricorso contra altri che l'istesso offensore et in dubbio sarà ottimo consiglio che il primo risentimento sempre sia contra colui che fece l'offesa, sì come veggiamo che nelle cose criminali prima si procede contra il malfattor principale e poi contra il mandatore<sup>120</sup>, et questo ove non appaia chiaramente il mandato, perchè chi lascia il certo per l'incerto mostra di haver poco desiderio di vendicarsi. Et appresso cavalieri ne resta con poco honore, oltra che, se l'offeso da uno vuole chiamar altri che l'istesso offensore, può esser giustissimamente ruscato con dire che prima riscuota l'honor suo da chi l'ha ingiuriato e poi entri in nuova lite, né sarà adnesso a questa disfida se prima non è provato il mandato con inditii manifestissimi e più che concludenti, come disopra si è detto<sup>121</sup>.

#### CAP. VI.[c. 107r]

1. Già si è detto assai in che modo si facciano le ingiurie, veggiamo hora in che modo le ingiurie fatte si estinguano. Et dico che in

<sup>115</sup> Francesco Zabarella in dicta cle. prima de procur. [Clem.1.10.1].

<sup>116</sup> Baldo degli Ubaldi in l. mandatum in fi. C. mand. [C.4.35.15].

<sup>117</sup> Angelo, *Tractatus maleficiorum*, in verbo mandatorum q. 18.

<sup>118</sup> l. 3 §fi. ubi glossa et Bartolo da Sassoferrato ff. de adim. lega. [D.34.4.3]; Bartolomeo da Saliceto in l. non ideo minus C. de accusa. [C.9.2.5].

<sup>119</sup> Baldo degli Ubaldi in dicta l. mandatum [C.4.35.15] et in dicta l. non ideo minus [C.9.2.5].

<sup>120</sup> dicta l. non ideo minus ubi Baldo degli Ubaldi et alii [C.9.2.5].

<sup>121</sup> Vide in eo. lib. c. 11 versic. 6 et 7.

tre maniere s'estinguono, cioè per morte, per remissione et per sentenza. La morte può essere in due guise cioè vendicativa et naturale, la remissione in altre due cioè per dissimulatione et per pace, et la sentenza in altre due cioè sopra le prove civili et sopra le prove che si fanno con l'armi. Delle quali cose volendo trattare non perciò intendo di lasciar l'usata brevità anzi trappassando tutte le cose soverchie et alla nostra materia non necessarie procederò senza disputare per il diritto camino della verità.

2. Dico adunque che per morte si estinguono le ingiurie, percióche la morte discioglie ogni cosa<sup>122</sup>. Quanto alla morte dell'ingiuriante, se è vendicativa, cioè fatta per opera dell'ingiuriato in vendetta della offesa ricevuta, non ci è dubbio che, o sia allhora subito o sia dappoi, la ingiuria rimane del tutto estinta. Ma se è morte naturale, cioè ch'egli per infermità o altro caso senz'opera dell'offeso sia morto, molti assolutamente concludono che parimente la ingiuria s'estingua. Io nondimeno distinguo e dico che se l'offeso non ha havuto tempo di potersi resentire né per lui è rimasto che non se ne sia vendicato, in tal caso morendo l'ingiuriante si può concedere che la ingiuria s'estingua e che l'ingiuriato ricuperi l'honor suo, ma se l'ingiuriato hebbe tempo di risentirsi e no'l fece, né mostrò alcun segno di volersi vendicare, io credo che, quantunque sia morto l'ingiuriante, non si estingua la ingiuria et l'ingiuriato resti per sempre dishonorato, sì che volendo chiamar altri a duello possa licitamente esser ricusato come infame.

3. Ma che se l'istesso ingiuriato muore? Diremo noi che sia estinta la ingiuria? Et credo che per tal morte non si estingua la ingiuria poi che non si estingue la inimicitia<sup>123</sup>. Anzi credo che se fra l'anno della morte[c. 107v] dell'ingiuriato comparresse alcuno che ci pretendesse interesse et volesse risentirsene dovrebbe esser udito, salvo però se il morto non avesse tolerato la ingiuria et dissimu-

<sup>122</sup> l. in summa ff. de re iudi. [D.42.1.59]; l. neralius ff. de reg. iur. [D.50.17.191]; §deinceps in aut.o de nup. [N.22=A.4.1]; Bartolo da Sassoferrato in l decem ff. de verbo. obliga. [D.45.1.116].

<sup>123</sup> l. sepulchra hostium ff. de sepul. viola. [D.47.12.4].

latola con silentio<sup>124</sup>, perchè in tal caso non potrebbe esser suscitata da altri<sup>125</sup>. Sì come veggiamo anchora in simil caso che gli heredi del marito non ponno opponere alla moglie l'adulterio di che egli sapendolo ne tacque in vita<sup>126</sup>, et gli heredi del signore non ponno opponere la fellonia al vassallo di che il signore vivendo non fece motto<sup>127</sup>. Et benchè di ragion civile generalmente l'attione della ingiuria non passi a gli heredi se non quando l'ingiuriato innanzi alla sua morte già havesse contestata la lite<sup>128</sup>, nondimeno in questi casi d'honore ove sovente la infamia del padre noce al figliuolo, se il figliuolo dell'ingiuriato chiamasse l'offensore dicendo: «Tu ingiuriasti mio patre, di che non havendo egli per essere stato sopraggiunto dalla morte potutosi risentire, io ti disfido per provarti con l'arme in mano che tu facesti tristamente etc.», credo che l'ingiuriante non potrebbe ricusare di venir all'arme (salvo nel caso detto di sopra) se non restando dishonorato et infame.

4. Estinguesi parimente la ingiuria con la dissimulatione quando l'offeso non mostra di risentirsene come ingiuriato<sup>129</sup>, cioè né in atti né in parole rende segno di tenersi per offeso<sup>130</sup>, il che molto maggiormente havrebbe luogo quando fra l'ingiuriante e l'ingiuriato dopo l'offesa seguisse alcun atto amichevole, per essemplio se si salutassero<sup>131</sup>, se si toccassero le mani<sup>132</sup>, se ridessero, giocassero, o

<sup>124</sup> l. fi. C. de reno. dona. in fi. [C.8.55(56).10].

<sup>125</sup> Matteo degli Afflitti, *Tractatus protomiseos*, §3 n.6.

<sup>126</sup> Do. Antonio da Budrio in c. fi. de donat. [X.4.20.8]; Giovanni da Imola in l. si constante in fi. ff. sol. matr. [D.24.3.24].

<sup>127</sup> glossa et doctores in l. omnino in verbo non licebit C. de inoff. testa. [C.3.28.30]; glossa et doctores in c. i §i in verbo concubuerit in titulo quibus mo. feu. amitt. in usi. feudo. [L.F.1.5.1].

<sup>128</sup> l. iniuriasse ff. de iniur.; l. si cum §qui iniuriasse ff. si quis cautio. [D.2.11.6]; Bartolo da Sassoferrato in l. cum emancipati. §emancipatus ff. de colla. bono. [D.37.6.2].

<sup>129</sup> §fi. inst. de iniur. [I.4.4.12]; l. non solum §fi. ff. eo. titulo [I.4.4.11].

<sup>130</sup> Alessandro Tartagni post Bartolum in dicta l. non solum §i [I.4.4.11]; glossa et do. Antonio da Budrio in c. cum te de re iudi. [X.2.27.3].

<sup>131</sup> ar. c. omnis 24 q. i [C.24 q.1 c.24]; Baldo degli Ubaldi in l. filio in principio ff. de lib. et posth. [D.28.2.23].

<sup>132</sup> Angelo in l. p.a in principio ff. de pactis [D.2.14.1].

burlassero insieme<sup>133</sup>, o se mangiassero insieme anchora<sup>134</sup>, o se si scrivessero lettere che non fossero ingiuriose né di male parole<sup>135</sup>, o se in alcuna occorrenza loro si servissero l'un l'altro<sup>136</sup>.

5. Rimettesi anchora la ingiuria non solo con alcuno di questi atti, ma con solo il silentio se l'offeso lascia passar un anno intiero dopo la ingiuria fatta, prima che se ne risenta<sup>137</sup>.

6. Di più è rimessa la ingiuria quando l'offeso ne piglia dall'ingiuriante alcuna sodisfattione, perchè con quella si presume rimaner contento, né[c. 108r] può di nuovo risentirsene<sup>138</sup> anchor che non sia a pieno restituito il suo honore. Et di qui inferisco che, se l'ingiuriato sopra l'ingiuria ricevuta incomincerà lite o civile o criminale contra l'ingiuriante, non potrà dipoi risentirsene per via di duello. Anzi se, essendo l'ingiuriante o per quello o per altro nelle mani del giudice, l'offeso instarà che sia castigato per via di giustitia della offesa ch'egli ha ricevuta, sarà estinta la ingiuria<sup>139</sup> né gli sarà lecito risentirsene per via di particolar vendetta, salvo se espressamente non profittasse innanzi al giudice che per ciò non intende pregiudicare alle ragioni ch'egli ha di potersene in altro modo risentire<sup>140</sup>.

7. Ma che diremo noi della confessione, deesi credere che perchè l'ingiuriato si confessi al sacerdote habbia rimesso la ingiuria? Et sopra ciò gli dottori ne fanno gran romore<sup>141</sup>, massime se have-

<sup>133</sup> glossa in dicto §fi. Ins. de iniur. [I.4.4.12].

<sup>134</sup> Alessandro Tartagni in dicta l. 1 col. 1 ff. de pactis [D.2.14.1].

<sup>135</sup> Guido da Baisio in c. olim de iniur. et damno da. [X.5.36.7].

<sup>136</sup> Baldo degli Ubaldi in l. in ipsius C. fami. herci. [C.3.36.5].

<sup>137</sup> l. si non convicii ubi doctores C. de iniur. [C.9.35.5]; Baldo degli Ubaldi in l. fi. §nec citante col. ii C. de bo. quae libe. [C.6.61.8].

<sup>138</sup> l. si unius §si ante ff. de iniur. [D.47.10.20].

<sup>139</sup> dicto §Si ante [D.47.10.20] quem ibi dicit Alexander esse rationabilem; Baldo degli Ubaldi in l. fi. ff. de in ius vocand. [D.2.4.1].

<sup>140</sup> Angelo, *Tractatus maleficiorum*, in verbo ad querelam versic. et ne etiam menti.; Giason del Maino in l. 1 in prin.o col. III ff. de pactis [D.2.14.1].

<sup>141</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. non solum §iniuriar. ff. de iniur. [D.47.10.11] ubi Alexander in apostilis Baldi in c. 1 §iniuria col. 2 de pace iura. firm. in usib. feud.; Doctores in l. si tibi §quedam ff. de pactis [D.2.14.17] ubi Alexander.

se detto che fa piena remissione<sup>142</sup>, nondimeno io credo che debbia essere molto differente la consideratione delle eccezioni che si oppongono in giudicio civile da gli avvocati e procuratori a quelle che si oppongono fra cavalieri, però dico che questa eccezione havrebbe luogo in ogni caso contra gli heredi dell'ingiuriato o contra altri che, pretendendoci interesse, volesse vendicar la ingiuria del morto. Allhora io non terrei per dishonorata oppositione il voler provare in qual si voglia modo che il morto havesse rimessa la ingiuria. Ma se l'ingiuriato è vivo non credo che fra cavalieri et persone onorate sarebbe admissa tale eccezione, percioche sempre potrebbe egli replicare che, per haver rimesso l'odio et il rancore, non si è pregiudicato di poter ricoverar l'honor suo. Et in questo non è alcuna dubitatione.

## CAP. VII.

1. Estinguesi la ingiuria con la pace anchora, percioche la pace non è altro che un patto con che si finisce la guerra e la discordia<sup>143</sup>, et[c. 108v] puossi far la pace tacita et espressamente<sup>144</sup>, non solo per instrumento et stipulatione ma per semplice patto<sup>145</sup>, anzi per semplice rinunciatione<sup>146</sup>, per testamento<sup>147</sup> et fra absenti, anchora ove sia chi in nome dell'absente accetti<sup>148</sup> etc. Fatta adunque la pace in tutto s'estingue non pure la ingiuria ma la offesa e la inimicitia in-

<sup>142</sup> Felino Sandei in c. inter quattuor ante fi. de maio. et obed. [X.5.5.8]; Ippolito Marsili, *Singularia*, sing. 246 incip. remissio iniuriarum.

<sup>143</sup> Bartolo da Sassoferrato, *Consilia*, cons. 66 incip. ad declarat.m.

<sup>144</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. tertia §fi. ff. ae adi. lega. [D.34.4.3].

<sup>145</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. si unus §pactus col. 1 ff. de pactis [D.2.14.27].

<sup>146</sup> glossa et Bartolo da Sassoferrato in l. pomponius ff. de nego. gestis [D.3.5.8(9)].

<sup>147</sup> Baldo degli Ubaldi in l. 1 in fi. C. co.ia de lega. [C.6.43.1]; glossa sing. in §fi. in glossa fi. ins. de iniur. [I.4.4].

<sup>148</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. 2 n. 4 C. de libe. [C.7.16.2] et eo. lib. dicit esse communem Alessandro Tartagni, *Consilia*, cons. 131 col. II in IV vol.

sieme<sup>149</sup>, pur che tal pace non sia forzata ma volontaria<sup>150</sup> et pur che v'intervenga il consentimento dell'una e dell'altra parte, percioche una delle parti sola non può far la pace se non v'interviene il consentimento dell'altra, anchor che solo da un lato fusse la offesa et la ingiuria<sup>151</sup>. Et in dubbio fatta una pace, anchor che non vi sia espresso né limitato alcun tempo, s'intende che debbia esser perpetua<sup>152</sup>. Anzi si ben nella pace fusse limitato il termino, non perciò passato quel termino s'intende fatta la disfida né rotta la pace<sup>153</sup>. Et di più se due semplicemente facessero insieme patto delle ingiurie passate, è tanto come se havessero espressamente fatto pace<sup>154</sup>. Et fatto il mandato della pace, anchor che il mandante venisse a morte non s'estingue la virtù del mandato<sup>155</sup>. Percioche generalmente la ingiuria che una volta è estinta non può più ritornare a suscitarsi giamai<sup>156</sup>.

Questi privilegi et altri molti ha la pace<sup>157</sup>, et è tanto odioso chi la rompe<sup>158</sup> che se uno fusse per tal causa bandito non sarebbe obligato il figliuolo a nutrirlo<sup>159</sup>.

2. Egli è facilissima cosa il conchi[u]der una pace, sia quanto si voglia grave la offesa, ma il far una pace di maniera che né all'una parte né all'altra resti offeso l'honore, è tanto difficile che per me lo estimo quasi impossibile, per il che sempre ho ricusato d'intromettermi nei particolari trattati delle paci, anchor che quanto è stato in me sempre l'habbia commendata a ciascuno. Ove non sia intervenu-

<sup>149</sup> Bartolo da Sassoferrato in dicta l. 3a §fi. [D.34.4.3].

<sup>150</sup> Baldo degli Ubaldi in l. i. §quies ff. de officio prefec. urb. [C.1.18.21]; Niccolò de' Tedeschi in c. nov. de iud. [X.2.1.13].

<sup>151</sup> Bartolo da Sassoferrato in dicto cons. 66.

<sup>152</sup> c. 1 ubi no. de pace. consta.

<sup>153</sup> Baldo degli Ubaldi in prohemio decreta. col. vi versic.o sed quid si fecerunt.

<sup>154</sup> gl. et Angelo in l. 1 in verbo pactum ff. de pactis [D.2.14.1].

<sup>155</sup> Guillaume Durand in titulo de homici. versic.o sed pone.

<sup>156</sup> glossa notab. in §fi. Ins. de iniu. [I.4.4]; Baldo degli Ubaldi in additionibus Spec. in titulo de homi. in ult.a addit.; Ippolito Marsili, *Singularia*, sing. 44 mandatum.

<sup>157</sup> Antonio Corsetti, *Tractatus de privilegiis pacis*, per totum; Andrea Barbazza, *Consilia*, cons. 41 col. 19 in I vol.

<sup>158</sup> Iacopo Alvarotti in titulo de pace tenenda in §si quis alium.

<sup>159</sup> no. in c. 1 §Si quis hominem per illum tex. ff. de pace tenend.

to alcun carico<sup>160</sup> ma semplice offesa, sicuramente si può far pace, perchè ove non è offeso l'honore ogni picciola sodisfattione è soverchia, ma ove sia fatto carico ad<sup>161</sup> alcuna delle parti non so in che guisa si possa restituir l'honore altrui senza perder il suo. Se la ingiuria è di fatti, ben credo che non sia alcuno sì sciocco[c. 109r] che estimi che con semplici parole si possa sodisfare alle ingiurie che si fanno con fatti. Et questo è indubitabile fra cavaliere e persone d'honore. Parimente s'io ho ingiuriato un altro con parole menzognere e vengo a trattato di pace, s'io mi disdico offendo l'honor mio e ne rimango per sempre infamato di viltà, et s'io non mi disdico e non ritratto le parole dette in pregiudicio dell'avversario mio egli non resta sodisfatto. Et dicasi pur ciò che si vuole che se non vi è ritrattatione nella pace è impossibile che si estingua la ingiuria. Et pure ogni giorno si fanno delle paci, et ho veduto alcuni che si offeriscono di ritrovar modo honorato di pace in qualunque sorte di offesa. Et che più io ho veduto anchora far delle paci ove ambedue le parti restavano dishonorate. Si che brevemente il far pace con dire «io non dissi a te», «né io a te», o «veramente io intesi così» et «io non dissi così» o «veramente duolmi di haverlo detto» o «s'io fussi a dirlo io no 'l direi», a me paiono più tosto sogni che altro, percioche quella ingiuria affirmativa ch'io ti dico, «Tu sei un tristo», non è possibile che si levi se io non dico la negativa di diretto contraria, cioè «Tu non sei un tristo», et tutte le altre novelle che si dicono sono più tosto consolationi di huomini di poco animo che vere sodisfattioni di persone honorate. Certo s'io rivocherò la ingiuria, tu resterai sodisfatto<sup>162</sup> et havrai ricoverato il tuo honore. Ma come restarà il mio? S'io dico la negativa contraria all'affirmativa ch'io havea detto prima, è necessario ch'io menta nella pace o nella ingiuria, perchè di queste due propositioni contraddittorie, «Tu sei un tristo» et «Tu non sei un tristo», è di bisogno che l'una sia falsa senza eccectione, onde, s'io poi volessi provocar altrui a duello, mi si potrebbe opponere una tal pace, provandomi ch'io mi havessi disdetto et mentito me medesimo. Et

<sup>160</sup> *Cancellato 'ingiuria'.*

<sup>161</sup> *Cancellato 'ingiuriata'.*

<sup>162</sup> notabilit. Angelo in dicta l. si non convitii [C.9.35.5]; Lanfranco de Oriano in c. qm. et in verbo confessiones de probationi. [X.2.19.11]; Felino Sandei in c. dilecti. col. fi. de except. [X.2.25.8].

chiara cosa è che restarei infame, percioche non è dubbio che uno può dishonorare et infamar se stesso<sup>163</sup>.

3. Ma che se nella pace l'ingiuriante dirà ch'egli habbia detto quelle parole burlando? Et certo per via di ragion civile tal sodisfattione non sarebbe del tutto trista, perchè questo punto che vi fusse intentione d'ingiuriare o no è cosa che pende assolutamente dall'animo di colui che disse o fece la ingiuria<sup>164</sup>. Et nelle cose che dipendono dall'animo di alcuno chiara cosa è che si debbi stare alla dichiaratione sua<sup>165</sup>. Onde pare che dichiarando egli che non l'havesse detto con animo di offendere non sarebbe offesa[c. 109v]<sup>166</sup>, et così hanno detto molti dottori<sup>167</sup>. Veramente io credo che questa loro oppenione habrebbe luogo in giudicio civile ma non già assolutamente fra cavalieri in punto d'honore, percioche tale dichiarazione par che sia contraria al fatto, onde non debbe esser attesa<sup>168</sup> se non ci concorre alcuna qualità onde giustamente presumer si possa che non ci sia stato animo di offendere, come se fussero usati burlar insieme in tal modo o fussero amici o parenti né fusse fra loro altra querela o causa di nimistà, però che in tali casi parmi che accettar si debbia tali sodisfattioni et le parole potranno esser tali: «Io vi dissi che eravate un tristo et lo dissi burlando, et non potea dirlo o non l'havria detto altrimenti, conoscendo che voi non siete tale etc. » o simili parole. Et credo che in questa pace né l'uno né l'altro restarebbe dishonorato, perchè ei si ritratta l'ingiuria et quello che la ritratta non si offende, presupponendo che l'habbia detto burlando et non con animo di haver detto il vero, nondimeno così in questa come ne l'altra bisogna haver matura consideratione del modo della prima ingiuria, e delle circostantie se gli è verisimile

<sup>163</sup> xxii q. 2 et q. vero Giovanni da Legnano, *Tractatus de censuris ecclesiasticis*, §4 n. 11.

<sup>164</sup> supra allegata l. non convitii C. de iniur. [C.9.35.5].

<sup>165</sup> [Her, Ler]Ser. in l. qui in aliena §fi. ff. de acq. her. [D.29.2.6] Bartolo da Sassoferrato in l. non solum §morte ff. de novi operis [D.39.1.8].

<sup>166</sup> l. qui iniuri. cum ibi nota ff. de iniur. [D.47.10.43].

<sup>167</sup> Guglielmo, Baldo degli Ubaldi et ANGELUS in l. ff. q. quisque jur. [D.2.2]; Giovanni d'Andrea in additionibus specu. in titulo de accusa. in fi.; Oldrado da Ponte, *Consilia*, cons. 53 inci. consuevit dubitari.

<sup>168</sup> c. sollicitudinem de appell. [X.2.28.54]; Mariano Socini Iuniore consilio ii et in 2 dubio (in Andrea Alciato, *Duello*).

che tali parole fussero dette burlando come si è detto. Et secondo gli accidenti e la qualità del fatto si può trattar la pace.

4. Ma perchè non mi pare conveniente che volendo io trattar del duello, spenda tante parole in ragionar della pace quale dir si potrebbero secondo la diversità dei casi, delle consuetudini e delle ingiurie, ho giudicato assai meglio trappassar tutte le altre in silenzio et solo dir di quella che molte volte si suol fare per estinguere ingiurie gravi et gravissime. Et questa è il costituirsi l'ingiuriante in poter dell'ingiuriato. Et benchè questa forma di pace non sia lecita di ragion civile<sup>169</sup>, nondimeno io ho veduto sovente terminarsi controversie di grandissima importanza con questa semplice constitutione, et intendo che in molti luoghi è tenuta per honoratissima sodisfattione. Hor brevemente io mi risolvo et dico che quanto ad una delle parti può ben essere honorata pace, ma quanto ad ambedue al mio giudicio è impossibile che l'uno o l'altro non ne resti dishonorato, percioche se io prometto di non offendere quello che si viene a costituire in poter mio in effetto io non mi levo la ingiuria, et ciascuna volta che questo potesse provarsi io ne restarei infame et potrei esser ricusato in duello, perchè questa non è vera constitutione, ma una sodisfattione fatta in apparenza, et è tanto come se questo venesse essendo io chiuso in una camera o havendo legate le mani sì che non temesse di[c. 91r]<sup>170</sup> esser offeso da me, sì che si può veramente dire ch'io non habbia havuta alcuna sodisfattione della ingiuria ricevuta. Ma se egli viene a mettersi nelle mie mani senza ch'io l'assicuri, o prometta allui o ad altri di non offenderlo, io ne resto ben sodisfatto. Ma l'honor di colui che si costituisce e ne l'uno e ne l'altro caso ne resta gravemente macchiato, tanto che io sono di opinione che possa essere ricusato in duello come infame. Et in ciò parmi essere più che viva ragione, perchè se resta infame senz'alcuna remissione colui che si rende nello steccato, ove sono disadvantages nell'armi et ove possono occorrere et occorrono ognihora mille disaventure, quanto più debbiamo dire che resti dishonorato questo che per sola viltà di

<sup>169</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. 1 §usque adeo in fina. verbis ff. de iniur. [D.47.10.1].

<sup>170</sup> *La c. 110rv è bianca, ma la c. mancante venne rilegata come c. 91.*

animo et pura dapocaggine si va a mettere in poter del suo nimico et a riconoscere in dono dalla sua cortesia la vita e l'honore?

5. Ma che se pure l'ingiuriante si costituisce nelle mani dell'ingiuriato senz'altra assicurazione o promessa, et egli havendolo in poter suo l'offendesse, diremo noi che sia lecito a colui risentirsi di tale offesa? Et certo di ragione non è dubbio che se l'ingiuriato in tal caso eccedesse il giusto termino del risentimento, ne potrebbe esser castigato<sup>171</sup>. Ma fra cavalieri in punto d'honore non so in che modo potesse risentirsi per via di disfida, essendo che più tosto si dee dire che sia stato poco avedimento suo a porsi in poter di chi era stato ingiuriato et offeso dallui, che mancamento di quel cavaliere il quale in ogni guisa era obligato a vendicarsi della ingiuria ricevuta. Et in effetto si potrebbe concludere che se così ha voluto et così habbia, perchè a chi si contenta di esser offeso non si fa ingiuria<sup>172</sup>.

6. In ogni modo agevole cosa è concludere una pace ove siano intervenute ferite, et niuna offesa è che più facilmente s'estingua, nondimeno si dee avvertire alla consuetudine perchè, se non fusse per usanza che per le ferite s'estinguesse la ingiuria, non dovrebbe l'ingiuriato, benchè avesse ferito il nimico, procedere alla pace senza grande avvertimento. Il medesimo sarebbe se la ferita fusse di poco momento, perciocche tale non si chiamerebbe ferita, anchor che si tagliasse la carne come nella legge civile s'intende<sup>173</sup>, come[c. 91v] se si tagliasse con le unghie<sup>174</sup>. Et benchè per la maggior parte sia consuetudine che ogni ingiuria si levi ove l'ingiuriato sparge incontinenti sangue al nimico, non perciò basterà cavargli una gocciola di sangue<sup>175</sup>, sì come lo statuto che parla di ferita non si dice esser verificato in una ferita piccioletta, né in sgrafignature o simili novelle<sup>176</sup>.

<sup>171</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. sed si unius §pretor ff. de iniur. [D.47.10.17].

<sup>172</sup> Bartolo da Sassoferrato in dicto §usuque adeo p. illum textum.

<sup>173</sup> l. si servus servum §rupisse ff. ad l. aqui. [D.9.2.27].

<sup>174</sup> Angelo in l. si pignore §furem ff. de furt. [D.47.2.55(54)].

<sup>175</sup> glossa in c. cum illorum de sente. exco. [X.5.39.32].

<sup>176</sup> no. Angelo in dicto §fin. et in l. p.a ad fi. ff. ad sylle. et in l. p.a §sed sciendum ff. de edi. xdi.

7. In somma chi tratta le paci avertisca ad ogni picciol punto, procedendo con gran riguardo di non levar l'honore altrui. Et così anchora ciascuna delle parti così nelle parole come nel fatto proceda cautamente, perchè chi si pregiudica all'honore in una pace non ha dipoi contra cui si risenta se non contra sè medesimo. Però si consideri maturamente la qualità delle persone, della offesa, del luogo, del tempo et delle altre circostantie, come disopra si è detto.

### CAP. VIII.

1. Ma se né per morte né per remissione o pace è estinta la ingiuria, necessaria cosa è che si venga alla prova. Et può essere la prova (come disopra si disse) in due guise, cioè civile et con l'armi, et è in arbitrio dell'ingiuriato (il quale in dubbio sempre viene ad esser egli l'attore) il voler risentirsi o con l'una o con l'altra prova come più gli piace<sup>177</sup>. Et è in arbitrio[c. 111r] del reo anchora, poi che è sfidato a battaglia, di giustificarsi se vuole con l'armi, e se non vuole può declinar il giudicio dell'armi et giustificarsi con prova civile<sup>178</sup>, ma non è già concesso al reo, quando è chiamato dall'attore a prova civile, il voler eleggere il giudicio dell'armi. Et in ciò non è dubbio che ne i sopradetti casi come si voglia che l'attore o il reo prova la sua intentione per prova civile resta honorato. Et così si osserva.

2. Ma come si viene a questa prova civile? Et dico che per esempio se io ti dico che non sei nobile et tu mi rispondessi ch'io mento, ciascuna volta che io per testimoni o scritte o in altra guisa concludentemente proverò che tu non sia nobile, tu resterai il mentito et io havrò ricoverato l'honor mio. Così anchora se io dopo la mentita ti sfiderò a duello per sostenerti con l'armi ch'io dissi il vero che tu non sei nobile, se tu proverai legitimamente che sei nobile io resterò il mentito senza eccezioni et tu non sarai tenuto di venir a

---

<sup>177</sup> I. si quis a modo qua. quis se des. debeat. in lombarda; Giovanni da Legnano, *Tractatus de duello*, cap. 15.

<sup>178</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 16.

duello. Et in somma concludo che ciascuna volta che l'ingiuriato innanzi che venga a disfida di duello, o l'ingiuriante innanzi che accetti il giudicio dell'armi vorrà venire a prova civile non ha luogo la prova dell'armi, ma provatasi civilmente esser vera o falsa la ingiuria resta la querela decisa né in quella si può passar più oltre<sup>179</sup>, perchè il giudicio dell'armi è comparato alla tortura<sup>180</sup>. Et chiara cosa è che, ove consta il delitto anzi ove può constare il delitto per altra via, non si procede alla tortura<sup>181</sup>, così ove per altra via appare la verità o falsità della querela non si può venire a duello<sup>182</sup>.

Ma che se alcuno mi chiamerà dicendo: «Giulio Claro, tu hai detto ch'io non son gentilhuomo et io ti dico che in questo hai fatto tristamente et voglioti sostenerlo con l'arme in mano, però ti sfido etc.». Diremo noi che in tal caso io possa ricorrere alla prova civile et, provando me haver detto il vero cioè che egli non sia gentilhuomo, io ne resti sodisfatto et possa giustamente ricusar il duello? Dico che si dee avertire, perchè la querela sopra che egli mi sfida non è s'egli sia gentilhuomo o no, né manco s'io habbia detto il vero, ma solamente s'io habbia fatto tristamente o no in dirlo. Però concludo che è cosa impertinente provar ch'ei non sia gentilhuomo, poi che sopra questo non è proposta querela. Credo bene che gioverebbe replicar in tal modo: «Tu dici ch'io ho fatto tristamente in dir che non sei gentilhuomo et io ti dico che tu menti perciocch'io dissi il vero che tu no 'l sei, come[c. 111v] mi offero di provarti legitimamente per testimoni et altre prove degne di fede, onde non essendo tu gentilhuomo né mio pari, rispondo alla tua disfida che ti ricuso come persona ignobile et vile etc.».

3. Sono però tre casi ne i quali indifferentemente si viene a duello né può in alcuna guisa haver luogo questa eccezione della prova civile. Il primo caso è quando la querela fusse sopra cose le quali

<sup>179</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 2, cap. 5.

<sup>180</sup> Andrea Barbazza, *Consilia*, cons. 62 col. 4 in I vol.; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 8, n. 1.

<sup>181</sup> l. divus in principio [D.48.18.9] et l. edictum ff. de quest. [D.48.18.8]; l. quotiens C. eo. titulo [C.9.41.12] et plures concordantes allegat Ippolito Marsili, *Consilia criminalia*, cons. 46 n.6 et 7.

<sup>182</sup> Iacopo Belvisi in principio tituli de pace tenenda in usib. feud.

per loro natura non potessero provarsi civilmente, come sarebbe s'io dicessi che non sei figlio del tale<sup>183</sup>. Il medesimo se la querela fusse fatta sopra cosa che consistesse solo nell'animo tuo, come s'io dicessi che tu hai posseduto una cosa con mala fede<sup>184</sup> o che fussi stato causa della morte di tuo padre o fratello o d'altri per haver la loro heredità<sup>185</sup>, s'io dirò che tu habbia fatto alcuna cosa con animo d'ingiuriarmi, s'io dirò che tu sapessi o che non sapessi alcuna cosa<sup>186</sup> et simili. In tali casi ciascuna volta che uno sarà provocato a battaglia non potrà ricusare di venir a duello, essendo che la querela non può giustificarsi con altra prova che con quella dell'armi.

Il 2° caso, nel quale pur milita la istessa ragione, è quando la querela è sopra alcun delitto occulto, percioche in tale caso non suole venirsi a prova civile, l'esempio è nel fare moneta falsa o instrumenti falsi, le quali cose si sogliono far in luogo ove non si possa essere veduto né udito<sup>187</sup>. Il medesimo sarà ove si tratti di adulterio, di sodomia et simili delitti, i quali non possono provarsi né per udito né per veduta<sup>188</sup> né per testimonianza di chi sia partecipe del delitto<sup>189</sup>, adunque sarà necessario venir all'armi. Il medesimo sarà ove fusse il delitto commesso in ascoso, come un tradimento contra il prencipe o homicidio nascosto<sup>190</sup> et simili.

Il 3° caso nel quale non si può venire alla prova civile è quando dall'un lato e dall'altro si è accettata la disfida et eletto et approvato il giudizio dell'armi. In tale caso non è più lecito all'una parte voler venir ad altra prova ma è necessario venir a battaglia, il che nondimeno ha luogo quanto all'articolo principale sopra il quale è fondata la querela, ma sopra alcun altro articolo incidente ben si può ve-

<sup>183</sup> glossa in l titius ff. de cond. et demonstr. [D.35.1.71] habet. per doctores in l. filium diffinimus ff. de his qui sui vel ali. [D.1.6.6].

<sup>184</sup> in lombarda titulo de prescrip. l. fi.

<sup>185</sup> in lombarda l. fi. tit. de pactis.

<sup>186</sup> c. nulli in fi. de electio. in Sexto [VI.1.6.8].

<sup>187</sup> Gui et Domenico da Gimignano in c. in memoriam x distin. [d.19 c.3]; Alessandro Tartagni, *Consilia*, cons. 77 col. IV in primo; not. Guido da Baisio, *Consilia*, cons. 172 col. I; plures concordant attā. Ippolito Marsili in rubrica de probat..

<sup>188</sup> doctores in c. preteora de testib. [X.2.20.27]; Ippolito Marsili in dicta rubrica de prob. col. 3a.

<sup>189</sup> Ippolito Marsili, *Consilia criminalia*, cons. 28 in criminalib. n. 5 et 16 cum seq.

<sup>190</sup> In Lombardia titulo de homicid. lib. hom. l. q. vero et l. fi..

nir a prove civili come si dirà disotto più diffusamente. Il medesimo anchora sarebbe, se ambidue di comune consentimento volessero[c. 112r] lasciar la battaglia et venir a prova civile, percioche è lecito in tal caso il pentirsi ove l'una e altra parte vi consente, il che nondimeno altrove si dichiarerà al suo luogo.

4. Ma quale diremo noi che debbia essere questa prova? Et dico che debbe essere maggiore di ogni eccettione, per esser la materia dell'honore tanto importante et sopra ogni estimatione. Et lo stile che si osserva in tale caso è che quello ch'intende venir alla prova civile, fatta la intimatione alla parte, comparirà innanzi ad un precipe, al quale o egli o l'avversario suo veramente ambidue siano vassalli o soggetti, pur che non riconosca superiore. Innanzi a questo precipe ha da proponere quell'articolo il quale intende provare, et citato lo adversario si hanno ad esaminare i testimoni o veramente a mostrar le altre legitime prove che vorrà produrre. Indi si darà competente termino all'avversario, che riprovi le dette prove, o veramente provi il contrario. Et fatte dall'una e dall'altra parte le probationi e reprobationi, il precipe darà la diffinitiva sentenza se la querela sia giustificata et provata legitimamente o no, condannando o absolvendo il reo, per la quale sentenza chi ne sarà condannato senz'alcun dubbio resterà infame<sup>191</sup> e dishonorato, et potrà il vincitore far stampar questa sentenza et publicarla in ogni luogo senza eccettione alcuna, per justification sua et intiera sodisfattione del suo honore.

5. Circa questa sorte di prova nascono due difficoltà. La prima è quanto tempo duri la instantia di questa causa. Et in ciò concludo ch'essendone giudice il precipe istesso non se gli dee por termino alcuno se non rimetterla nell'arbitrio suo, il quale, considerata la qualità delle prove e la distantia di alcuna delle parti, abbreviarà o allungherà il tempo secondo gli piacerà. Nondimeno, per essere le cose di honore tanto pregiudiciali, sono di parere che senza più che legitima causa non si debbia prolungar l'instantia sì che duri più che

---

<sup>191</sup> c. eam te de rescriptis [X.1.3.7] et l. divus ubi nota ff. de iniur. [D.47.10.40].

sei mesi, il quale termino ha prefisso la consuetudine alle cose duellari come disotto si dirà al suo luogo.

6. La ii<sup>a</sup> difficoltà è che cosa debbia far il detto prencipe caso che l'una delle parti sia contumace. Et in ciò presuppongo che basti comparer per procuratore con legitimo mandato, et benchè di ragion civile[c. 112v] la parte che litiga per procuratore non resta infame<sup>192</sup>, anchor che esso procuratore a suo nome sia condannato per sentenza, nondimeno nelle cose di honore questo non si ha in consideratione, percioche la sentenza si dà contra il principale, et tanto gli pregiudica in assenza come se vi fusse presente. Dico adunque che se la parte compare per procuratore non si potrà dir che sia contumace, anzi si dee procedere nella causa non altrimenti che se fusse personalmente venuto il principale istesso al giudicio. Se comse declinando il giudicio o allegando alcuna giusta causa di sospettione, debbe esser udito. Et al medesimo prencipe tocca il giudicare se la causa della sospettione sia giusta o no. Ma se non comparisse né egli stesso né procuratore a suo nome o veramente comparisse allegando alcuna causa che fusse poi dichiarata non legitima per ricusar quel giudicio, in tale caso sarà lecito al prencipe procedere in contumacia della parte sino alla diffinitiva sentenza, avvertendo però a far che l'altra parte mostri tutte le sue ragioni et faccia tutte le sue prove, perchè, quantunque l'avversario sia contumace, il prencipe non debbe condannarlo per contumacia, ma debbe giudicar sopra i meriti della causa, et se l'altra parte havrà provato concludentemente la pretention sua potrà dichiararla per vincitore. Ma se la parte non ha provato la sua intentione, il prencipe debbe nella sua sentenza dichiarar che non ha provato, non havendo alcun riguardo a che l'avversario sia stato sempre contumace. È ben vero ch'essendo questo dubbio occorso in fatto alcuni risposero che per la sola contumacia si dovea condannare per sentenza, anchora che la parte non avesse provato cosa alcuna, sì come nel giudicio dell'armi veggiamo che si osserva che, stando la parte per sei mesi contumace, è condannata dal giudice a perpetua infamia, nondimeno io fui di contraria opinione e dissi che, non havendo la parte concludentemente prova-

---

<sup>192</sup> Felino Sandei in dicta c. eam. te [X.1.3.7].

to, il prencipe dovea assolvere il contumace et condannare la parte ch'era presente. A che mi movea, fra l'altre ragioni, che questa contumacia non havea seco sospettione di fraude né di viltà, onde non dovea senza colpa apportar punitione. Et chi sa se forse, confidatosi nella sua giustitia, non volle comparire, assicurandosi che non potea l'avversario[c. 113r] suo provar cosa che gli fusse pregiudiciale? In effetto quel prencipe giustissimo, considerando che la parte presente non havea concludentemente provato la sua intentione et di qui conoscendo che più giusta era la causa della parte contumace, condannò la parte presente che havea offerto la prova civile et absolvette il contumace, riservando però al condannato le sue ragioni di poter chiamar a duello l'avversario suo, il quale poco dapoì venne seco a battaglia e così in questa come nell'altra prova rimase perditore.

7. Restarà adunque infame chi per la detta sentenza sarà condannato<sup>193</sup>. Ma diremo noi cge resti infame in guisa che non possa giamai ricoverare l'honor suo? Et certo difficilissima cosa è la restituitione della fama quando la sentenza è data sopra querela che da sè sia infame<sup>194</sup>, come che uno sia traditore heretico sodomita usuraro etc. et dissero alcuni che solo Iddio può restituire l'honore a chi l'havesse perduto per sentenza tale<sup>195</sup>. Nondimeno non è dubbio alcuno che l'Imperadore de Romani può restituire l'honore. Credo anchora che quel prencipe il quale havesse dato la sentenza potrebbe anch'egli levar la infamia<sup>196</sup> et se non la infamia almeno l'effetto della infamia<sup>197</sup>. Ma avertiscasi che tale restituitione non si dee fare senza contestatione della lite<sup>198</sup> anzi si debbe citar la parte et intervenireci tutte quelle solennità che intervennero nella prima sentenza<sup>199</sup>.

<sup>193</sup> dicta c. eam te [X.1.3.7] ubi doctores.

<sup>194</sup> Baldo degli Ubaldi in l. 1 §eum qui circa princ.m ff. de postulan. [D.3.1.1].

<sup>195</sup> Baldo degli Ubaldi in l. cassius n. 9 ff. de senato. [D.1.9.2].

<sup>196</sup> Baldo degli Ubaldi in l. si qua n. 1 C. ad tertu. [C.6.56.4].

<sup>197</sup> Baldo degli Ubaldi in dicto §eum q. [D.3.1.1] et in dicta l. cassius n. 9 [D.1.9.2].

<sup>198</sup> Baldo degli Ubaldi in l. hunc titulum n. 3 et 5 no. in ca. ff. de postu. [D.3.1.1].

<sup>199</sup> Baldo degli Ubaldi in dicto §eum q. in fina. verbis [D.3.1.1].

8. Et che? Potrassi forse appellare da tale sentenza data sopra le prove civili? Et brevemente credo che non si possa percioche né da re né da prencipi che non riconosca superiore non è lecito appellarsi<sup>200</sup>. Ben si può in ogni caso haver ricorso dall'Imperadore come si è detto disopra et si dirà disotto anchora.

9. Si è dubitato alcuna volta in caso che il prencipe nella sua definitiva sentenza giudichi che non sia provata né giustificata la querela se sia concesso alla parte che propose il giudicio civile di ricorrere alla prova dell'armi. Et certo pare che non gli debbia esser lecito essendo la istessa causa<sup>201</sup> nella quale per difetto delle prove dell'attore il reo è assoluto<sup>202</sup> et di un delitto non si dee cercar più volte<sup>203</sup>. Anzi pare che non havendo costui provato esso rimanga infame[c. 113v]<sup>204</sup> et come calunniatore non debbia esser adnesso a niuna accusa. Nondimeno io non credo questo così assolutamente esser vero, anzi distinguo et dico o veramente questo che offerse la prova civile non era stato disfidato a duello, ma egli spontaneamente volle venire a tal prova per justificatione della sua causa, et in tal caso anchor che non provi concludentemente in giudicio civile potrà chiamar l'avversario suo a duello né potrà esser in alcun modo recusato per il difetto della prova civile. Per essempro tu dici che sei nobile qual io et io ti replico che menti et sopra questo ti offero prova civile indi venuto alla prova il prencipe giudica ch'io non ho provato ch'io sia più nobile di te. Certo mi sarà lecito sfidarti a duello per provarti con l'armi quello che civilmente non ho potuto provare, né tu potresti per ciò ricusarmi salvo se non ti offerissi di provare et dichiarare per sentenza del prencipe nel modo che di sopra si disse che tu fossi tenuto nobile o più nobile di me.

O veramente già si era venuto alla disfida, et il disfidato offerse la prova civile, et in questo caso pure distinguo anchora et dico che se costui che propose la prova civile non provò cosa alcuna in sua

<sup>200</sup> Baldo degli Ubaldi in l. i. §his cunabulis n. 7 ff. de off. prefec. preto. [D.1.14.1].

<sup>201</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. eum qui n. 1 C. de proffe. testa..

<sup>202</sup> l. qui accusator C. de edendo [C.2.14].

<sup>203</sup> licet ff. nau. cau. stabul. [D.4.9.6].

<sup>204</sup> c. cum fortius de calunniato. [X.5.2.1]

giustificazione credo fermamente che non gli sia adito a nuovo giudizio, anzi che possa esser ruscato come calonniatore et infame<sup>205</sup>.

Ma se pure provasse alcuna cosa, in tal caso o veramente l'avversario accettò il giudizio civile et consentì et approvò la persona del giudice et credo che non sia tenuto ad altra prova di duello ma che gli basti la sentenza del prencipe nella quale si condanni la parte per non haver provato et egli sia dichiarato per assoluto et honorato. Ma se egli non havesse approvato il giudizio et havesse ruscato il giudice estimo che non potrebbe negare di venir a duello, poi che egli prima elesse quella via, et poi ruscò quest'altra quando gli fu proposta dalla parte.

10. Ma circa questo è da avertirsi ad un punto molto notabile che o sia l'ingiuriante o l'ingiuriato quello che propone la prova civile, in quel giudizio civile si fa attore et benchè prima nel giudizio dell'armi fusse reo, nondimeno se non proverà nel giudizio civile et vorrà poi ricorrere al giudizio dell'arme[c. 114r], di reo si farà attore et sarà di bisogno che se non vorrà egli restar infame per haver perduto nella prima prova civile provochi l'avversario suo et conseguentemente transferisca in lui la elettione dell'armi et tutti i privilegi che hanno coloro che sono provocati. Et in ciò pongo questo esempio, io ti dico che tu non sei nobile, tu mi rispondi ch'io mento, io ti sfido a duello per provarti con l'arme in mano che dissi il vero, et così faccio me provocatore et te provocato, tu mi replichi che vuoi provarmi in giudizio civile che sei nobile et così ch'io mentii, et venutisi alle prove civili il prencipe giudica che tu non hai provato né giustificato la intention tua. Dico io in questo caso che io resto honorato e tu dishonorato et se tu per ricoverar il tuo honore vorrai ritornar al giudizio dell'armi saratti necessario sfidar me a combattere non obstante che io prima havessi sfidato te, onde per forza vieni a diventar tu provocatore et io provocato et conseguentemente io havrò la elettione dell'armi et tutti i privilegi di provocato che prima erano tuoi.

---

<sup>205</sup> d.c. cum fortius [X.5.2.1] ubi dom. Antonio da Budrio et Felino Sandei col. I glossa nota et ibi Bartolo da Sassoferrato in l. athletas §calunniator ff. de his qui nota. infa. [D.3.2.4].

Ma che se proponesse la prova civile in tal modo. Tu mi sfidi al giudizio dell'armi et io l'acetto con questa conditione se prima fra tanto termino non ti proverò che tu habbia mentito dicendo ch'io non son nobile, et caso ch'io no 'l provi nel detto termino acetto sin hora la disfida et do per eletto et nominato il campo fra quelli che tu mi hai mandato. Veramente credo che tale reservatione sarebbe di molta importanza, talmente che benchè non provasse la sua intentione nel giudizio civile non perciò saria tenuto ritornar a duello come provocatore ma come provocato. Però ciascuno che propone la prova civile sia cauto in non obligarsi a provare, ma solo offerisca prima tal prova riservandosi che ove questa non riesca, non si toglia la via dell'arme per sostener l'honor suo.

#### CAP. IX.

1.[c. 114v] Non essendosi finita la querela per via di prova civile né per altro veggiamo hora in che guisa si venga al giudizio dell'armi et dico che in due maniere si viene a tal giudizio l'una sommaria, e l'altra solenne, et sommaria intendo esser quella ove senza forma di giudizio et senza alcuna solennità di cartelli repliche né campi franchi vengono due cavalieri a decidere le querele loro in alcun luogo secreto, et questa forma è molto usitata fra cavalieri in hispagna et nel regno di Napoli, et è la consuetudine che quello che si tiene offeso manda per alcun gentilhuomo o altra persona a bocca o in scritto ad avisar l'avversario suo come a tale hora l'aspetta in tale luogo con una spada e una cappa per decidere alcuna querela che ha seco, et che vada solo con un compagno perchè egli farà il somigliante. Usasi il medesimo anchora talvolta fra soldati nell'essercito.

2. Circa questa forma di disfida occorrono alcune dubitationi et prima se chi in tal modo è chiamato a combattere possa senza pregiudicio dell'honor suo recusare di andarci o pure se recusando ne rimanga in alcuna parte dishonorato et infame. A che rispondo che non ostante qualunque consuetudine fusse in contrario ogni gen-

tilhuomo può ricasar tal disfida<sup>206</sup> rispondendo che ciascuna volta che sarà chiamato come si usa fra cavalieri et secondo lo stile dell'armi egli renderà conto di sè, et che altramente non intende pregiudicar alle sue ragioni. Et la giustificatione di tal risposta è manifesta perchè niuno è tenuto a far danno a se medesimo et chiara cosa è che essendo io il provocato ho dalla legge e dalla consuetudine il vantaggio della elettione dell'armi e del campo et altri privilegi anchora i quali tutti verrei a perdere se uscissi a combattere chiamato nella sopradetta maniera. Di più se in tal caso fussi preso dalla giustitia sarei castigato come homicida secondo tutte le leggi perchè non si può venire a tali combattimenti senza licentia del principe<sup>207</sup> et particolarmente secondo le consuetudini di quei regni cioè di napoli e di spagna, il[c. 115r] che giustamente anchora mi escusa s'io non voglio accettar la detta disfida. Di più niuno è tenuto a combattere se non in luogo franco et sicuro<sup>208</sup>, onde io non debbo essere obbligato ad uscire alla semplice requisitione dell'avversario mio in luogo ov'io mi trovi solo con un compagno, et possa già il nimico averci preparato gente per cogliermi et uccidermi. Il che se fusse, sarebbe mio il danno et ciascuno potrebbe dir, ben li stetti, non sapendo in che modo fusse succeduto il fatto. Concludo adunque ch'egli è in arbitrio del provocato uscire a combattere o ricasare la disfida, et ricasando non pregiudica punto all'honor suo et perciò sono in grandissimo errore quegli che credono che a chi sia d'altri ingiuriato questa provocatione giovi ad alcuna sodisfattione dell'honor suo. Et tale è la comune opinione de cavalieri in tali casi esperti.

3. Ma posto che pure volessi andarci diremo noi ch'io possa portar meco altr'arme che la spada! Et dico che quanto all'arme offensive non mi è lecito portar altr'arme che la spada et il pugnale, per essere anchora esso pugnale arma così ordinaria et così nota [?] come la spada, benchè se il mio avversario non l'havesse portato seco, credo che io parimente sarei tenuto a lasciarlo. Quanto alla spada non si serva alcuna equalità ma ciascuno si provvede di una quanto può

<sup>206</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 2, cap. 20.

<sup>207</sup> l. i. C. ut armor. usus. ins. princ. lib. xi [C.11.47(46).1].

<sup>208</sup> Nota richiamata ma lasciata in bianco.

lunga et perfetta. Quanto all'arme defensive è in arbitrio dell'una e dell'altra parte il portarne quante ne vuole benchè in alcuni luoghi si usi molto più lo andarvi disarmato anzi è ufficio de i compagni che vengono con i querelanti di toccare et maneggiare così il provocato come il provocante sì che né l'uno né l'altro habbia sotto alcuna arma defensiva, et questo assai più mi piace.

4. Si suol dubitare anchora se essendo venuti ambidue gli nimici in quel luogo possano con honor loro accordarsi et far pace, et dico che se per altro le conditioni della pace sono honorate possono accordarsi senza timore d'infamia, benchè fra cavalieri[c. 115v] non sia stimato senza sospettione di viltà il provocato che in quel punto non fa più che honorate le conditioni della detta pace.

5. Ma diremo noi che venendo alle mani possa l'ingiuriato rimaner sodisfatto se non uccide il suo nimico? Et credo che possa. Per essemplio se la ingiuria sarà solo di parole assai gli sarà se il nimico confessarà haver detto male et ritratterà le parole che havrà detto in pregiudicio dell'honor suo. Parimente se la ingiuria sarà di fatti, potrà contentarsi che il nimico se gli renda per vinto e perditore, et in segno di questo gli dia la spada come si usa fra soldati.

6. Ma diremo noi che il perditore che si rende per vinto et dà la spada al vincitore venga a rimaner suo prigioniero et per la detta perdita resti dishonorato et infame. Et dico che per essere questa sorte di duello non approvata dalla commune consuetudine, anzi contra lo stile di cavalleria questo non resta prigioniero, sì come non è prigioniero parimente il preso in guerra non lecita né conceduta dal prencipe<sup>209</sup>. Ma quanto alla infamia non è dubbio che resta dishonorato se la querela da sè era infame<sup>210</sup>. Perchè se la querela non fosse in cosa pregiudiciale all'honore di alcuna delle parti in tal caso anchor che si perda la querela non si perde la fama. Et di ciò si può dar essemplio in due cavalieri rivali ch'io conosco et so haversi

<sup>209</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. hostes ff. de capt. et post. rede. [D.49.15.24].

<sup>210</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. ictus n. 3 vers. ego dico aliter ff. de his qui nota. infa. [D.3.2.22].

chiamato et combattuto nel sopradetto modo per decidere per decidere quale di loro havea da lasciare di servir una donna bellissima e gentile oltra modo et altri due che combatterono una donzella che ciascuno di loro volea per moglie. Dico che in questi et simili casi il vinto perde la lite ma non l'honore, onde siegue che quando la querela fusse sopra punto d'honore chi fusse vinto o cedesse la querela restarebbe infame. Sono però due casi ove cedendo la querela si resta dishonorato anchor[c. 116r] che la querela non sia sopra punto d'honore. Il primo è quando si cedesse la lite senza venir all'armi et senza che o dall'uno o dall'altro lato vi fussero alcune ferite. Et questo veramente è riputato a gran viltà. Il secondo caso è quando il perditore dicesse alcuna parola o facesse atto per il quale egli stesso pregiudicasse all'honor suo, come se rendesse la spada, o veramente confessasse di non esser degno di servir colei sopra la quale è la querela o altre simili cose le quali sarebbe infinito raccontare.

Però debbe esser avvertito qualunque esce chiamato in tal guisa che venuto alla presenza del provocante innanzi ad ogni altra cosa si faccia dichiarare la querela sopra la quale lo ha chiamato, accioche dipoi occorrendo o trattar di pace o dar sodisfattione o ceder la lite possa risolversi più sicura e più honoratamente. Et questo è un punto di grande importantia.

7. Solo resta a dire se uno habbia perduto in questo tale privato giudizio sommario possa poi solennemente et secondo lo stile di cavalleria chiamar il suo nimico a publico duello, et dico che se ha renduto l'armi non gli è lecito sfidar più il suo adversario percioche qualunque huomo è nella religione di cavaleria o di soldati, rendendo la spada mostra di riconoscere l'honore e la vita da colui nelle cui mani lascia la difesa dell'uno e dell'altra.

Ma che se il vincitore si è contentato di una ritrattatione di semplici parole né si è curato di haver l'armi del nimico in segno della vittoria? Et certo pare che tale ritrattatione non debbia nocere al perditore, sì come da ragion civile la confessione della parte fatta fuor di giudizio non pregiudica<sup>211</sup>. Nondimeno io distinguo e dico che se tale ritrattatione si prova legitimamente egli può esser ricu-

---

<sup>211</sup> l. capite qnto. ff. ad leg. Iuliam de adult. [D.48.5.26(25)].

sato non pur dal vincitor suo ma (che[c. 116v] più è) da qualunque altro anchora. Ma se la detta ritrattatione non è né notoria né legittimamente probabile, non può il vincitore ricusar tal disfida anzi dee imputar a se medesimo che non se ne fece più cauto.

## CAP. X.

Assai si è detto delle sodisfattioni private et è ben tempo hormai di parlar delle publiche disfide, delle quali percioche a voler ragionarvi a pieno converrebbe raccogliere tutti i detti di coloro che hanno scritto di tal materia, il che sarebbe infinito, non lascerò l'incominciato ordine, sotto brevità trattando solo di quelle cose che nella nostra età si osservano et di quelle solo le più utili e le più approvate et sforzerommi passando per questo campo sì grande di raccogliere solamente i fiori lasciando a più dotti et eloquenti il trattar più particolare et minutamente questa sì ampia et veramente bella e dilettevole materia.

1. Chi volea sfidar alcuno a publico duello ne i passati tempi soleva o per ambasciadore o per trombetta farlo intendere al nimico talhora mandandogli insegno di combattere un guanto de servi o altra arma quale più gli piacesse<sup>212</sup>. Nella nostra età tale modo di sfidare è[c. 117r] del tutto ito in desuetudine, percioche solamente si usa di mandar la disfida scritta in un cartello, et invero è costume molto ragionevole perchè sì come il fondamento di ogni giudicio così civile come criminale consiste nel libello<sup>213</sup> nella istessa guisa il fondamento del giudicio dell'armi sarà il cartello<sup>214</sup> et chiara cosa è che il giudicio duellare è hormai quasi del tutto ridotto a similitudine del giudicio contentioso<sup>215</sup>. Et benchè il cartello propriamente non sia

<sup>212</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 3, cap. 1; Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 1, cap. 2.

<sup>213</sup> auc.a offera. ubi doctores C. de litis contest. [C.3.9.1 = N.53.3].

<sup>214</sup> *Nota richiamata ma lasciata in bianco.*

<sup>215</sup> Giovanni da Legnano, *Tractatus de duello*, cap. 10 n. 2; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 3, cap. 1.

altro che quella carta nella quale si contiene la disfida del provocante, nondimeno per il commune uso di parlare, si chiama cartello ogni dimanda e risposta e replica così del provocato come del provocante, che tocchi al giudicio del duello. Et dicesi cartello quasi picciola carta sì come appo giureconsulti libello quasi picciol libro<sup>216</sup> et codicillo quasi picciol codice.

2. Ma perchè la maggior parte delle questioni incidenti che si trattano nel giudicio del duello sono sopra la forma del cartello estimo necessario il trattar ordinatamente questa materia raccontando tutte le cose che nel detto cartello debbono contenersi. Dico adunque che nel cartello necessariamente debbi esser espresso et specificato, il nome del provocante il nome del provocato, la qualità della ingiuria, il<sup>217</sup> tempo in che è fatto il cartello et il nome de i testimoni.

3. Il nome del provocante è necessario nel cartello sì come nel libello giudiciale debbe esser espresso il nome dell'attore<sup>218</sup>. Ben è vero che al libello non sottoscrive la parte ma il giudice et il notaro, ma il cartello è necessario che sia sottoscritto di propria mano della parte che il manda, il che è molto ragionevole[c. 117v] percioche se la scrittura di un notaro che è persona publica non è tenuta per autentica s'egli non si sottoscrive di sua mano et vi puone il suo segno<sup>219</sup> quanto meno si dee credere ad una altra scrittura ove non sia sottoscrizione essendo che alli scrittori privati ordinariamente non se gli suole prestar fede<sup>220</sup>. Ma che se quello che manda il cartello non sa scrivere et dico che in tal caso basta che faccia sottoscrivere da altri a suo nome percioche è come se fusse sottoscritta da lui proprio<sup>221</sup>. Ma come si potrà certificarsi che sia il cartello sottoscritto di mano del provocante et dico che e di ragione et di consuetudine vi si sottoscrivono anchora tre testimoni et benchè regolarmente per pro-

<sup>216</sup> Guillaume Durand in titulo de lib. conc. §i.

<sup>217</sup> *Cancellato: 'il tempo e il luogo che fu fatta la ingiuria,'*

<sup>218</sup> c. forus de verbo sig. [X.5.40.10].

<sup>219</sup> Baldo degli Ubaldi in l. instr. col. ii. C. de fide instr. [C.4.21.9]; plura atta. Alessandro Tartagni, *Consilia*, cons. 152 col. II in II vol..

<sup>220</sup> l. instrumenta C. de probat. [C.4.19.5].

<sup>221</sup> notat. in l. divus §iste senatus ff. de fals. apost. ad Bartolo da Sassoferrato in l. nuda ff. de donat. [D.39.5.26] Barba. in l. cum instr. col. 5 de re iudi..

var qualsivoglia cosa bastino due testimoni<sup>222</sup> nondimeno accioche si debbia dar fede ad una sottoscrizione fatta in privata scrittura vi si ricercano sottoscrizioni di tre testimoni al meno<sup>223</sup> i quali affermino esser stati presenti a quanto nel cartello si contiene né uno di loro può sottoscrivere per l'altro<sup>224</sup>. Et così si osserva.

4. È necessario che si esprima nel cartello il nome del provocato, o sia di colui a cui si manda, sì come nel libello anchora si debbe esprimere il nome del reo<sup>225</sup> perchè facendo una disfida incerta non sarebbe valido il cartello onde la consuetudine è che la prima cosa che si puone sia il nome del provocato indirizzando allui le parole del cartello. Per essemplio, Giulio Claro voi mi havete detto ch'io ho fatto tristamente etc.

5. Della qualità della ingiuria non è dubbio ch'è necessaria la espressione perchè senza causa non sarebbe adnesso il cartello<sup>226</sup>. Per essemplio se uno dirà, Giulio Claro io vi sfido a combattere, mi sarà lecito ricusar tal disfida percioche così è la legge de cavalieri che niuno[c. 118r] senza causa deve entrar in battaglia, ma in che modo debbia farsi questa specificazione della qualità e del tipo e del luogo della ingiuria disotto si dirà più diffusamente.

6. Di più dee essere espresso nel cartello il giorno il mese e l'anno et particolarmente anchora la città o la terra ove è scritto il cartello.

7. Et questi sono generali requisiti senza i quali viene ad essere il cartello invalido et di niun momento et è lecito in tal caso al provocato rispondere nella guisa che siegue, Giulio Claro, è venuto a mia notitia un cartello scritto bene in nome vostro al quale per non

<sup>222</sup> l. ubi numerus ff. de testib. [D.22.5.12].

<sup>223</sup> est pulchra doct. Bartolo da Sassoferrato in l. scripturas C. qui potio. in pig. hab. [C.8.17(18).11].

<sup>224</sup> l. singulos et ibi Bartolo da Sassoferrato ff. qui testa. [D.28.1.30].

<sup>225</sup> c. querelam in prin.o de electio [X.1.6.24].

<sup>226</sup> Guillaume Durand in titulo de lib. concep. §quid libellus vers.o generaliter.

essere sottoscritto di vostra mano (o veramente per non essere scritto o fatto con le dovute solennità) io per hora non risponderò altro salvo che qualunque volta sarò chiamato da cavaliere et conforme allo stile militare io risponderò secondo che giudicherò convenire all'honor mio.

8. Ma che se il cartello fusse male ordinato. Per essemplio have-  
se prima la conclusione che la causa come se dicesse Giulio Claro  
io ti sfido a combattere perchè in tal luogo mese et anno mi dicesti  
ch'io era un traditore, et credo che tale difetto non faccia scrupolo  
alcuno<sup>227</sup>.

9. Et che se la causa fusse ridicola? Per essemplio Giulio Cla-  
ro tu non mi hai cavato la berretta et io ti sfido a combattere? Dico  
che questa è schiocchissima disfida et potrebbesi rispondere Io non  
ti cavai la berretta né manco voglio combatter teco. Et non sarebbe  
biasimo alcuno perchè niun cavaliere è obligato entrar in steccato a  
pericolo di perder l'honore e la vita se non per giustissima cagione.

Ma che se dicesse, Tu non mi hai cavato la berretta in che hai  
fatto tristamente, però ti sfido. Et certo questo caso sarebbe degno  
di più consideratione per esservi aggiunte quelle parole ingiuriose.  
Nondimeno io credo[c. 118v] che possa ricusarsi tale disfida, et po-  
trassi rispondere a questo modo, Tu menti dicendo ch'io habbia fat-  
to tristamente in non cavarti la berretta per esser cosa notoria ch'io  
per niuna cagione sono tenuto a salutarti, et quanto alla disfida se  
non hai altra querela che combatter meco io non intendo di entrar  
in battaglia parendomi esser assai giustificato appresso ciascuno che  
ci conosca. Et se pure hai voglia di morire gettati in un fiume ch'io  
non ho cosa che decider teco con la spada.

10. Ma che se il cartello contenesse più d'una causa. Per essem-  
pio, Giulio Claro, tu dicesti in tal luogo ch'io non era gentilhuomo,  
et poi replicasti ch'io havea havuto delle bacchettate, et io ti dico che  
tu mentisti nell'uno e nell'altro et così per sostenertelo con l'armi

---

<sup>227</sup> Baldo degli Ubaldi in l. 1 C. ne lit. pote. [C.2.13(14).1] et in l. 2 C. si ad-  
ver. re. iud. Bartolo da Sassoferrato in l. 1 ff. de excep. rei iudi. [D.44.2.1].

in mano ti sfido etc. Dico che se il provocato accetta (senz'altro) di combattere, vale il cartello<sup>228</sup>. Ma se egli dimanda che si elegga una delle due querele sopra che si habbia a combattere cioè se non sia gentilhuomo o se habbia havuto le bacchettate sarà obligato il provocante ad elegger una quale più gli piaccia et sopra quella si verrà a battaglia.

Ma che se il provocante eleggesse una delle due cause specificate nel cartello, per essemplio che fusse gentilhuomo, et il provocato offerisse prova civile et sopra quella prova il facesse condannare, diremo noi che sia lecito al provocante sfidarlo sopra l'altra querela? Et dico che se egli per la sentenza data sopra la prova civile è rimasto dishonorato non potrà chiamarlo a duello sì come si è detto disopra.

Ma che se il provocante rimettesse la elettione della causa nell'arbitrio[c. 119r] del provocato. Et credo che dovrebbe esser udito, et il provocato saria egli tenuto ad eleggere per qual causa delle due più gli piacesse entrar in battaglia et ricusando di eleggere o veramente di combattere, restarebbe con poco honore appresso cavalieri.

11. Et che se dopo il primo cartello volesse il provocante mutar querela o veramente accumularne dell'altre per certo non è lecito<sup>229</sup> salvo di consentimento del provocato anchora. Et così è la approvata consuetudine, o sia o non sia impetrata la patente del campo franco da alcun signore, quantunque alcuni habbian detto il contrario<sup>230</sup> et fuor di ogni ragione percioche se è lecito alle parti di commune consentimento rinunciar del tutto alla querela et far pace, quanto più dee loro esser lecito a mutarla e torne un'altra il che è assai manco<sup>231</sup>. Et veggiamo che nelle cause civili anchor che il libello sia offerto al giudice sempre è concesso alle parti di mutarlo e raccontarlo et rivocarlo anchora del tutto purché non sia anchor mandato al reo<sup>232</sup>. Benchè se nella patente concessa fusse fatta special men-

<sup>228</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. praet. dix. §si mihi in fi. ff. de iniur. [D.47.10.7].

<sup>229</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 11; Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 6, cap. 21.

<sup>230</sup> Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 14, n. 3; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4, cap. 7.

<sup>231</sup> ar. l. cui ff. de reg. iur. [D.50.17.163].

<sup>232</sup> l. sempr. libellos ff. de furt. [D.47.2.73(72)]; Lafr. de ori. iure. p. cap. qm [X.3.38.3] et in verbo petitiones n.22.

tione della prima querela et non d'altro sarebbe di bisogno sopra la nuova querela impetrar nuova patente<sup>233</sup>.

12. Ma che se il cartello fusse oscuro et dico che può dimandare il provocato che si dichiari né è obligato a risolversi tanto che il cartello non sia dichiarato<sup>234</sup>.

13. Ma che se il cartello per alcuna delle sopradette cagioni fusse nullo, et il provocato non opponesse né dimandasse dichiarazione ma senz'altro accettasse la disfida, diremo noi che dopo la detta accettazione possa opponere al cartello o dimandar al provocante altra dichiarazione? Et credo che non possa, percioche queste tali opposizioni si fanno innanzi alla lite contestata e non dapoi, et nelli casi di duello s'intende esser contestata la lite in quel punto che si accetta la battaglia, onde chi dopo l'haver accettata la disfida si ponesse in disputa di parole mostrerebbe haver più tosto animo di contender con ciance che con l'armi.

[c. 119v]Et che se il cartello fusse egualmente indirizzato a due persone, quale di di loro sarebbe obligato a rispondere. Per essemplio Giulio Claro e Camillo Alessi, perchè in tal luogo mese et anno mi assaltaste insieme per uccidermi etc. io vi dico che faceste tristamente e da poco honorati cavalieri et mi vi offero di mantenerlo con l'armi a ciascuno di voi etc. Dico io che in tal caso ciascuno di loro è tenuto a rispondere per l'honore suo. Et il primo che acetterà di combattere si farà reo se allui toccherà a combattere prima. Et se ambidue accettassero in un tempo sarà necessario ch'essi fra loro si accordino o pure decidano per sorti quale debba essere il primo. Et accio che la perdita dell'uno non pregiudichi all'altro sarà bene che l'uno e l'altro protesti che non s'intende che cosa che faccia il compagno suo pregiudichi punto alle ragioni sue et debbesi notare che tale cartello contra molti insieme è valido<sup>235</sup>.

Ma in che lingua diremo noi che si debbia scrivere il cartello, tanto più se quello a cui si manda è di nazione diversa. Et dico che si

<sup>233</sup> Diego del Castillo, *De duello*, ubi supra.

<sup>234</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. finali n. 9 C. de codic. [C.6.36.8] et in l. finali C. de ann. excep. [C.7.40.3]; Alessandro Tartagni in l. 1 ff. de edendo [D.2.13.1].

<sup>235</sup> glossa Bartolo da Sassoferrato et doctores in l. si quis in tantam C. unde vi. [C.8.4.7].

dee scrivere nella lingua di chi il manda pur che gli testimoni che si debbono sottoscrivere la intendano, et se il provocato non la intende cerchisi un interprete<sup>236</sup>.

Sopra tutto avertisca il provocato che quantunque il cartello sia nullo et pieno di mille difetti non perciò debbe lasciare di rispondere o dimandano al provocante che dichiarare la sua intentione, o avvisandolo che parli secondo lo[c. 120r] stile di cavalleria, o veramente opponendo quella eccezione che giudicherà convenire alla sua causa, percióche quantunque di ragion commune quando il libello o la inquisitione è nulla il contumace non si ha per convinto<sup>237</sup> nondimeno nelle cause di duello chi per sei mesi lascia di rispondere si ha per confesso e convinto<sup>238</sup> et per tale può esser giudicato.

## CAP. XI.

Hor venendo a più particolar dichiarazione de i sopradetti requisiti ho giudicato non esser fuori di proposito il describer alcune forme di cartelli secondo le quali si potrà agevolmente sopra ogni simile articolo formar legitima disfida.

1. Sopra tutto si dee avvertire che nel cartello si specifichi la causa della disfida, onde ogni provocante debbe particolarmente esprimere la ingiuria ch'egli ha ricevuto<sup>239</sup> altrimenti sarà la querela incerta et giustamente potrà esser ruscata. Dirà adunque per essemplio, Giulio Claro in tal giorno mese et anno, nella anticamera della casa del s.r Don Ferrante Gonzaga in milano tu mi dicesti che io era un traditore, ove per essere tu con superchieria (o veramente per alcuna altra cagione) io non ti potei rispondere. Hora ti dico che ne menti-

<sup>236</sup> ar. l. si pupillus §presin. ler. ff. de instito. [D.14.3.11]; Giovanni d'Andrea, in add. spe. in titulo de lib. concep. §iam nunc videndum in verbo Dcipiu..

<sup>237</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. 2 §quis si actor circa fi. C. de iur. cal. [C.2.58(59)2] ubi Baldo degli Ubaldi in verbo ulterius nota..

<sup>238</sup> Petrus Iacobus, *Tractatus libellorum*, in libell. duelli versic. item si martinus sit appellatus arg. l. dotali. §qui fa cui. ff. de ins. actio..

<sup>239</sup> l. pretor edi. it. ff. de iniur. [D.47.10.7].

sti e menti per la gola, et questo ti voglio sostener con l'armi però ti sfido a combattere e ti mando gli infrascritti tre (o quattro) campi franchi etc.

2. Dissi in tal giorno mese et anno perchè nel cartello è necessaria la espressione del tempo nel quale è fatta la ingiuria<sup>240</sup>. Et[c. 120v] in questo non è dubbio alcuno, almeno quanto all'anno et al mese sì come hanno detto comunemente tutti i dottori<sup>241</sup>. Et benchè nel libello non sia necessaria la espressione del tempo né del luogo nel quale è celebrato il contratto<sup>242</sup> questo nondimeno procede solo nelle cause civili ma non già nelle criminali ove la espressione del tempo e del luogo è necessaria<sup>243</sup>. Et chiara cosa è che queste cause nelle quali si tratta dell'honore delle parti sono riputate capitali<sup>244</sup>. Ma che diremo noi del giorno se sia necessario esprimerlo! Et credo non essere<sup>245</sup> anchor che il provocato il dimandasse<sup>246</sup>. Et è la espressione del tempo in due cose utile al provocato, prima accio che meglio possa certificarsi della querela et risolversi o di negare o venir a prova civile o di combattere, percioche se tu dicessi che in tal mese io ti offesi in Milano, assai mi bastarebbe et per condannar te e per sodisfar all'honor mio s'io provassi che in quel mese io non fusso stato in Milano et simili. Giova anchor al provocato però che se esprimendosi il tempo si conoscerà che dal dì della ingiuria sino al dì della disfida sia passato più di un anno senza alcun risentimento sarà estinta la ingiuria come disopra si disse et potrassi giustamente ricusar la disfida, et benchè alcuni dicono che fra cavalieri la ingiuria non s'estingue mai per corso di tempo, nondimeno io ho risposto in fatto che lasciando l'ingiuriato passar l'anno senza segno alcuno di

<sup>240</sup> Guillaume Durand in c. in titulo de iniur. in prin.o; Alessandro Tartagni in l. i de edendo [D.2.13.1].

<sup>241</sup> dicit esse communem Alessandro Tartagni, *Consilia*, cons. 212 col. I in II vol..

<sup>242</sup> Guillaume Durand in c. in titulo de libell. conc. §qui libellus versic. Item locum.

<sup>243</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. 2 §si publico ff. de adulte. [D.48.5.2]; Bartolomeo da Saliceto in l. ea quidem C. de accus. [C.9.2.7]; Angelo, *Tractatus maleficiorum*, in verbo de anno presenti.

<sup>244</sup> l. licet. 1 [D.50.16.58] 2 ff. de verb. sig. [D.50.16.103].

<sup>245</sup> l. libellor. ff. de accusa. [D.48.2.3].

<sup>246</sup> Angelo ubi supra.

risentimento non può di poi provocar l'ingiuriante et così fu giudicato et così credo esser vero.

3. Dissi nell'anticamera del s.r Don ferrante Gonzaga in Milano perchè nel cartello la espressione del luogo ove si è fatta la ingiuria è necessaria<sup>247</sup>. Credo bene che quantunque non fusse esso luogo specificato tanto particolarmente pur si admetterebbe il cartello, et basterà che vi sia specificata la città et oltre ciò che vi sia alcuna dimostratione per certificare più la querela. Concludo adunque che non essendo nel cartello fatta alcuna menzione del luogo o del tempo sarà invalida la disfida. Però se dicesse semplicemente, Giulio Claro tu mi hai detto ch'io era un[c. 121r] traditore etc., credo che se gli potrebbe rispondere così, Tu dici ch'io ti ho detto che sei un traditore né mi specifichi dove né quando io ti habbia detto tale ingiuria, però specifica il tempo et il luogo ch'io te l'ho detto accio che riducendomi a memoria la causa et il resto, possa risolvermi conforme all'honor mio.

4. Dissi, Tu mi dicesti ch'io era un traditore. Ma che se dirà così, Tu mi dicesti parole ingiuriose o veramente parole pregiudiciali all'honor mio. Et credo che tale cartello sia incerto, percioche secondo la qualità delle parole ingiuriose potrà essere che il provocato si risolva diversamente. Et chi sa, se forse le parole per quali esso si tiene ingiuriato, sono tali che l'ingiuriante possa senza battaglia soddisfare con alcuna dichiarazione o ritrattatione, o veramente venir a prova civile come può occorrere et occorre sovente. Potrà adunque il provocato rispondere in tal guisa, Tu dici ch'io ti ho detto parole ingiuriose et non esprimi le parole quali fussero, però specifica le parole mie di che ti senti aggravato l'honore accio che io possa risolvermi in che guisa debbia sostenerti ch'io non dissi mai né di te né d'altri se non il vero etc.

5. Molto più ridicola sarebbe la disfida se dicesse, In tal luogo mese et anno tu mi offendesti (o veramente Tu mi ingiuriasti) et

---

<sup>247</sup> Alessandro Tartagni, *Consilia*, cons. 212; Guillaume Durand in locis supra allegatis.

io ti dico che facesti tristamente e da mal gentilhuomo però ti sfido etc. Basterà a costui rispondere in una parola dicendo, Fammi sapere che offesa o che ingiuria è questa di che tu ti senti da me offeso o ingiuriato accio ch'io possa risponderti conforme all'honor mio. Et se colui replicasse, Tu sai bene in che mi hai offeso o ingiuriato, sarebbe riputata schiocchissima risposta, perchè se tale disfida fusse admissa fra cavalieri, sarebbe lecito ad ogniuno sfidar chi gli piacesse et senz'altra causa bastarebbe dirgli, Tu sai che mi hai offeso et io ti sfido il che è contra ogni legge militare et ogni stile di cavaleria.

6. Ma senza comparatione più fuori di ragione sarebbe il cartello nel quale senza esprimere la qualità dell'offesa si sfidasse uno per una ingiuria ricevuta da un altro. Per essemplio, Il tale mi ha ingiuriato et io dico che tu ne sei stato l'autore[c. 121v] però ti sfido etc. Et questo havrebbe luogo anchor che quel tale fusse creato servidore o amico del provocato, percioche come altrove si è detto, chi sfida altri che l'istesso ingiuriante è necessario che per concludenti prove faccia fede del mandato altrimenti non dee esser udito. Anzi se gli può rispondere in tal modo, Tu dici che sei stato offeso dal tale, però sarà bene che prima ti risenta di quella ingiuria che hai ricevuta dallui, et poi se havrai a far meco alcuna cosa io ti risponderò conforme all'honor mio.

7. Ma che se dicesse, Giulio Claro il tale servidor tuo mi ha offeso et io dico che tu glie l'hai comandato et voglioti sostenere che hai fatto tristamente, et se pure negassi di haverlo comandato dico che menti et parimente voglio sostenertelo però ti sfido etc. Questo modo di cartello anchor che nella prima apparenza paia concludente nondimeno se non consta del mandato senz'alcun dubbio è nullo, però che non dee esser lecito ad alcuno il lasciar il certo per l'incerto, oltre che confessando egli stesso nel suo cartello di essere stato ingiuriato da uno non può mentire né sfidar altrui se prima non si leva la infamia della ingiuria che dice haver ricevuta. Però sia cauto il provocato in non negare né confessare ch'egli l'abbia comandato, però che e nell'uno e nell'altro farebbe buona la ragione del provocante, ma risponda come disopra si è detto consigliandolo a risentirsi prima contra quello da cui egli confessa di essere stato ingiuriato

et poi a cercar nuove querele et se poi che havrà sodisfatto all'honor suo e levatosi quella infamia il ricercherà che gli farà conoscere come non fece mai cosa se non honorata et da cavaliere.

8. Ma diremo noi che vaglia il cartello che sotto conditione concluda. Per esempio, Giulio Claro se havete detto tali parole di me, io vi sfido etc. et simili. Et in ciò non è dubbio che tali disfide conditionali non vagliono[c. 122r] sì come pur delle mentite conditionali si disse disopra.

9. Solo in due casi non sarebbe la cosa senza difficoltà. Il primo è quando la resolutione della conditione dipende solo dall'animo del provocato. Aviene molte volte che si fanno o dicono cose delle quali non appare se siano ingiurie o no per non essere certificati dell'animo con ch'elle si fanno. Però in tale caso valerebbe un cartello conditionale, dicendo per esempio Giulio Claro in tal luogo mese et anno tu mi dicesti nel giuoco ch'io t'havea ingannato, a che io non risposi altrimenti persuadendomi che il dicessi burlando, nondimeno per non haver alcun scrupolo nell'animo mio, mi è parso chiarirmi del tuo et così ti dico che se tale parola dicesti non burlando ma con intentione d'ingiuriarmi voglio sostenerti con l'arme in mano che mentisti per la gola etc. Questo cartello benchè sia conditionale conclude et obliga il provocato a rispondere o negando o affermando ch'egli quelle parole dicesse con animo d'ingiuriare.

Ma che se tacesse diremo noi che resti dishonorato. Et credo che in tal caso il provocante con la disfida habbia sodisfatto a pieno al suo honore ma non già che infami il provocato perchè le attioni altrui non deono operare oltra la intentione di chi le fa<sup>248</sup>. Onde costui tacendo non afferma di haverlo detto con animo d'ingiuriare, onde non essendo verificata la conditione della mentita né della disfida non si può dire ch'egli ne rimanga mentito né disfidato et consequentemente che tacendo ne resti dishonorato né infame.

Ma diremo noi che vi sia alcun rimedio per costringere il provocato che si dichiari se il disse o fece con animo d'ingiuriare? Et credo che si possa costringere aggiungendo alla sopradetta disfida queste

---

<sup>248</sup> Nota richiamata ma lasciata in bianco.

o simili parole, Et fra cinquanta giorni dopo la intimatione del presente cartello aspetto la dichiarazione vostra la quale non facendo io mi protesto che vi terrò per dichiarato che diceste quelle parole con animo d'ingiuriarmi et per viltà non osate confessarlo et dipoi procederò contra di voi[c. 122v] a quanto per legge e stile di cavaleria mi sarà concesso.

Ma come dovrà rispondere il provocato. Et dico che se non vuole mostrar alcun segno di viltà debbe rispondere in tal modo, Ho veduto il vostro cartello et quanto a quella parte dove mi ricercate s'io hebbi animo d'ingiuriarvi non rispondo stimando che sia soverchia altra dichiarazione. Quanto alla parte ove dite ch'io mento e mi sfidate, accetto la disfida et al giorno determinato mi troverò se da voi non mancherà a farvi conoscere con l'armi in mano come parlando né di voi né d'altri non ho mai detto se non il vero etc.

10. Il secondo caso nel quale si admette il cartello conditionale è quando si tratta di qualche atto o maleficio occulto. Per essemplio, Giulio Claro il tale mio fratello (o parente o amico) uscendo dalla tua casa di notte fu ammazzato. Si è detto da alcuni che tu sei stato consapevole del trattato della sua morte. Io non so s'il debbia credere, però per non lasciar (quando fusse vero) senza vendetta un assassinamento tale, mi sono disposto di farti intendere con il presente cartello come se tu sei stato partecipe o consapevole del detto trattato hai fatto da traditore et da scelerato e mi offero a sostentarloti con l'arme in mano con l'arme in mano però ti sfido etc. In questo caso il provocato se non vuole rimaner infame è tenuto a rispondere non obstante che il cartello sia conditionale. È ben vero che può con honor suo rispondere negando di esserne stato consapevole dicendo, Ho veduto il tuo cartello al quale rispondendo dico, che qualunque ha detto o dirà che io sia stato consapevole del trattato della morte di tuo fratello ha mentito mente e mentirà per la gola. Et questo basta, ma se pure volesse replicare anchor più honorata et valorosamente sarà bene che soggiunga queste parole, Et perchè tu nel tuo cartello mostri di sospicare che io pure possa esserne stato consapevole, dico che tu in ciò[c. 123r] fai come scelerato e tristo huomo e mal cavaliere et presupponendo come fai nel tuo cartello che possa esser vero ne hai mentito et menti per la gola.

## CAP. XII.

1. Intesa la forma de i cartelli veggasi hora in che modo debbia-  
no presentarsi. Et dico che per non essere a i duellanti certo quale  
debbia esser il giudice loro tanto che si sia fatta la elettione del cam-  
po, il cartello non si presenta al giudice come suol farsi nelle cause  
ordinarie<sup>249</sup> ma si presenta alla parte. Et la consuetudine è che si pre-  
senti per terza persona, cioè per messo pubblico, araldo, o trombet-  
ta, et suole presentarsi in presenza di notaro e testimoni, et di questa  
presentatione, se ne fa publico instrumento, et dipoi il trombetta ri-  
tornato a colui che il mandò a presentar il detto cartello ne fa la re-  
latione autentica della quale parimente se ne fa publico instrumento.

2. Ma che se non si sa dove sia quello a cui si manda il cartello.  
Et dico che se non si sa ove sia perchè questo tale sia persona vaga-  
bonda basterà che il cartello sia affisso ne i luoghi publici di quella  
città ove egli suole per lo più far dimora<sup>250</sup>. Et se la sua patria è vi-  
cina sarà ottimo consiglio che si affigga alla casa sua propria e ne i  
luoghi publici di essa sua patria et di più ne i luoghi publici di quelle  
città per le quali passerà esso araldo o trombetta<sup>251</sup>.

3. Se si sa che sia in una città ma non si possa trovar personal-  
mente basta[c. 123v] che il cartello si affigga alla casa ove habita o  
ne i luoghi publici della detta città. Se è soldato che si notifici al  
capitano o al superiore et con sua licentia si affigga alla casa di esso  
superiore o alla porta del castello o della piazza o del luogo ove è sol-  
dato. Se è cortigiano di alcun prencipe che si notifici a esso pren-  
cipe o al suo capitano generale et con sua licentia o si presenti o si  
affigga ne i luoghi publici.

4. Ma che se sarà alcun re o prencipe supremo? Et in questo ca-  
so indifferentemente si osserva mandar il cartello per un araldo, il

<sup>249</sup> Guillaume Durand in titulo de lib. obl. §resta..

<sup>250</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4, cap. 8; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 8, n. 2; faciunt in arg. tradita per Baldo degli Ubaldi in l. ut perfectius in p.a col. in fi. C. de annali. excep. [C.7.40.2].

<sup>251</sup> vide Andrea Alciato, *Duello*, cap. 15.

quale giunto nella città o nella corte ove è esso re o prencipe a cui è indirizzato il cartello gli fa intendere per mezzo del suo gran scudiere come per ordine del tale re o prencipe viene a presentargli un cartello senza dir più oltre alcuna particolarità contenuta in esso cartello et perciò chiede licentia per far l'ufficio suo. Conceduta la licentia avertisca lo araldo di presentar il cartello al re proprio et non ad altri et di essa presentatione farne orgar publico instrumento, per il quale effetto si costuma che lo araldo meni seco notaro e testimoni. Ma se il re non gli concede licentia di presentargli il cartello in tal caso debbe lo araldo far rogar per publico instrumento questa prohibition e così ritornarsene a chi l'ha mandato. Avertisca però subito che sarà fuori dello stato di esso re o prencipe et massimamente a gli confini, di affigger in ogni luogo et città ove potrà una copia di quel cartello, accio che essendosi publicato il cartello possa il suo padrone procedere a quanto gli sarà congeduto per stile di cavalleria.

5. Ma che se il re a cui è mandato il cartello volesse che l'istesso araldo riportasse al provocante il suo cartello responsivo? Et dico ch'esso araldo non è tenuto ad ubbidirgli né debbe in alcun caso accettar tal ordine perchè potrebbe essere di grave pregiudicio al suo padrone.

6. Ma che se questo provocato non fusse re né prencipe supremo ma privato cavaliere et ricasasse apertamente di accettar il cartello? Dico che in tal caso il trombetta mandato debbe[c. 124r] di tal ricasatione farne rogar publico instrumento et affigger il cartello ne i luoghi publici come disopra si è detto. Et in caso che il provocato perseveri nella contumacia sei mesi, sarà lecito al provocante far stampare e publicare il suo manifesto, nel quale si raconti la disfida e la ricasatione e contumacia dell'avversario suo. Et assai basterà fra cavalieri honorati questa sodisfattione senza portar il nimico o l'arme sue dipinte in una tavoletta al rovescio a guisa di traditore sì come alcuni scrissero<sup>252</sup>.

---

<sup>252</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 15; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 3, cap. fi.; Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 1, cap. 2.

7. Ma diremo noi che sia tenuto il provocante in tal caso ad aspettar sei mesi intieri innanzi che proceda più oltra contra il provocato contumace? Et veramente questa questione non è senza multa difficultà per essere la consuetudine in alcuni luoghi differente. Nondimeno si debbe avertire che ogni provocante suole nella fine del suo cartello porre una clausula del soprascritto tenore, Et così starò io e mio procuratore qui in Roma aspettando vostra risoluta risposta fra termino di tanti giorni dopo la presentatione di questo mio cartello, nel quale termino se voi mancarete di rispondere io procederò contra di voi a tutto quello che per stile di cavaleria mi sarà conceduto. Questo termino si dà alcuna voltà più et alcuna volta meno come piace al provocante, chi ne puone trenta chi quaranta et chi cinquanta giorni. Niuno però ne dà manco di trenta né più di cinquanta, et così è la consuetudine. Ma non si debbe perciò credere che questo tale termino costituito dal provocante sia perentorio et che se bene il provocato rispondesse quattro o sei giorni dappoi per questo non dovesse esser udito perchè non è giusto che sia in arbitrio della parte a limitar il tempo all'avversario suo. Né manco si debbe dire che habbia termino di sei mesi compiuti a rispondere perchè in tal modo verrebbe ad essere troppo lunga la instantia e le cause si prolungarebbono tanto che non se ne verrebbe mai a fine. Adunque sarà necessario ritrovar un mezzo. Et così dico che non obstante qual si voglia termino posto dalla parte nel cartello della disfida, la consuetudine et stile militare ha prefisso et costituito al provocato un termino competente per deliberare et risolversi di quello che debbia o voglia fare, che è di trenta giorni i quali incominciano a correre subito che il cartello è presentato alla parte o legitimamente affisso secondo che si è detto disopra et non prima, et questo termino s'intende prefisso et costituito ipso iure. Et non può il provocante costituirgli il termino più breve. Può bene allungarlo come si è detto se gli[c. 124v] darà quaranta o cinquanta giorni di tempo a rispondere i quali giorni parimente non cominciano mai a correre se non dopo la presentatione del cartello anchor che il provocante dicesse solamente quaranta giorni dopo la data del presente cartello perchè la consuetudine interpreta queste parole in favore del provocato et presume che il cartello sia dato et scritto in quell'hora che è presentato et non prima. Et così rimane per certa et indubitata conclusione

che il primo termino che corre al provocato è di trenta giorni dopo la presentatione della disfida, se in essa disfida non è posto alcun termino a rispondere, perchè in tale caso cessarebbe il termino della consuetudine et succederebbe in suo luogo il termino prefisso dalla parte pur che fusse più di trenta giorni et così in beneficio del provocato ma non in pregiudicio come si è detto. Et questo è quanto al primo termino. Ma perchè nelle cause di duello per trattarsi dell'honore delle parti che è cosa di tanta importanza non par giusto che si proceda furiosamente et senza maturo riguardo, ha concesso la consuetudine e stile militare al provocato due altri termini di trenta giorni l'uno, i quali incominciato a correre subito finito il primo termino. Et fra questi tre termini se il provocato risponde, sempre debbe esser udito senza alcuna eccezione o pregiudicio delle sue ragioni e fratanto non si dee innovar cosa alcuna. Ma se fra questo termino il provocato ricusa di accettar la disfida o non risponde, sarà lecito in tal caso al provocante di publicar una sua scrittura in forma di cartello manifesto, accusando la contumacia dell'avversario suo et protestando come si tiene per sodisfatto dell'honor suo. Et a far la dichiarazione di tal sodisfattione elegge per giudice il tale etc. Ma avertisca a nominar per giudice uno di quelli che havea nominato fra i signori del campo nel suo primo cartello, et questo tale giudice eletto in contumacia della parte dopo che siano passati gli sopradetti tre termini sarà giudice legitimo et competente et potrà procedere nella causa sino al fine. Et se alcuno dicesse che di ragion civile la contumacia della parte non dà giurisdittione al giudice che non l'ha<sup>253</sup> rispondo quello esser vero quando il giudice in alcun modo non è competente<sup>254</sup> ma nelle cose di duello ogni prencipe che non riconosca superiore è giudice competente se è eletto dalla parte. Onde ciascuna volta[c. 125r] che il giudice da sè è competente, benchè la parte avesse poder di declinar la sua giurisdittione, nondimeno se sarà contumace non potrà declinarla<sup>255</sup>. Et così nel caso nostro non diremo già che la contumacia della parte dia giurisdittione al giudice che non l'ha ma sì bene che il contumace perda il privilegio di

<sup>253</sup> Alessandro Tartagni in l. 2 ff. si quis in ius voca. no. ier. [D.2.5.2] et in l. 1 in fi. prin. ii ff. de fer. [D.2.12.2].

<sup>254</sup> Sinibaldo de' Fieschi in c. preterea de dilatio. [X.2.8.2].

<sup>255</sup> est nota doctr. Baldo degli Ubaldi in l. si qui ex consensu col. 3 n. 7 in fine C. de episco. aud. [C.1.4.7].

elegger un altro. Et è veramente cosa per giudicio mio molto conforme alla giustitia che chi è contumace perda la voce della elettione<sup>256</sup> né possa opponere eccezione declinatoria del foro<sup>257</sup>. Questa scrittura nella quale si contiene la detta nominatione basterà che si affigga ne i luoghi publici di quella città ove il provocante nel suo cartello si offerse di aspettar la risposta del provocato, et se non fusse nominata alcuna città basterà che si affigga nella città ove fu presentato il primo cartello o per maggior sicurezza nella città ove alhora si ritruovi il detto provocato. Et questo sodisfarà per la citatione della parte che in tali casi è necessaria<sup>258</sup>.

8. Ma che farà il detto giudice nominato in questa elettione? Dico che se il detto provocato conumace comparirà innanzi allui prima che siano passati gli sei mesi intieri dal giorno della presentatione del primo cartello, debbe ascoltarlo et accettar la sua risposta et admettere per buona qual si voglia escusatione ch'egli alleggi in discarico suo percioche quantunque chi è contumace si presuma esser in dolo<sup>259</sup> nondimeno ogni causa benchè ingiusta escusa il dolo<sup>260</sup>, ma non admetterà già che esso contumace lo ricusi per giudice o veramente lo alleggi sospetto perchè questo podere egli per la contumacia lo ha perduto come si è detto disopra. Sarà officio di questo giudice giudicar sopra le oppositioni et eccectioni fatte dalle parti et potrà sopra gli articoli incidenti dar diffinitive sentenze, conceder prorogationi, pigliar prove civili, et in tutto sarà giudice competentissimo. Et se le parti vorranno venir a duello, darà loro campo franco, et in effetto procederà per ogni cosa come giudice proseguendo il giudicio sino al fine.

<sup>256</sup> c. ex ls. de const. Baldo degli Ubaldi in l. 1 col fi n.34 C. qn. no. pet. par. [C.6.10.1].

<sup>257</sup> Sinibaldo de' Fieschi in c. ad petitionem col. p.a de accusa. [X.5.1.22]; Giovanni da Imola in c. si duobus col. p.a de appell. [X.2.28.7].

<sup>258</sup> Iure et tradita per Baldo degli Ubaldi in l. 2 col. fi versic. Sed qro ff. si quis in ius voca. non ier. [D.2.5.2] plura atta. Ippolito Marsili, in prac. sua in §examinandam n.34.

<sup>259</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. minor prima ff. de minor. [D.4.4.8].

<sup>260</sup> glossa in l. plagii la 2a ff. de plagia.; Ippolito Marsili in l. de unoquoque n.193 ff. de re iudica. [D.42.1.47].

9. Ma se il provocato perseverasse pure in esser contumace, all-hora ciascuna volta che il provocante gli farà constare che siano passati sei mesi intieri dal giorno della presentatione del primo cartello, durante la contumacia dell'avversario, esso giudice procederà contra il contumace senza nuova citatione et il condannarà per confesso et convinto<sup>261</sup> et per tale potrà essere stampato et publicato come si disse disopra. Et benchè di ragion commune la parte[c. 125v] condannata in contumacia non resti infame<sup>262</sup> nondimeno nelle cause di duello il provocato che per sei mesi non risponde è per la consuetudine riputato dishonorato et infame et per tale debbe esser condannato et giudicato.

10. Et questo è quanto al primo cartello. Ma che se il provocato risponde alla disfida onde poi conseguentemente v'intervengono altre repliche così dalla parte del provocante come del provocato, quanto diremo noi che sia il tempo debito di aspettar la risposta de gli altri cartelli. Et dico che in questo la consuetudine vuole che sia tenuto ciascuno a rispondere in termino di trenta giorni et questo è termino perentorio costituito dalla legge il quale non ponno le parti abbreviare ma ben allungare (come si è detto disopra nel primo termino della prima risposta) cioè se la parte concedesse più tempo a rispondere, avvertendo sempre che il tempo che costituisce la parte incomincia a correre solamente dal giorno della presentatione anchor che il cartello dica dal giorno della data del cartello come si disse<sup>263</sup> perchè le parole si deono interpretar in disfavore di chi le scrive<sup>264</sup>. Se non sarà prefisso alcun termino delle parti, s'intende ipso iure prefinito il tempo di trenta giorni, et se la parte sarà contumace si potrà procedere contra di lei in ogni caso sino alla diffinitiva sentenza, citandola però et procedendo con le dovute solennità sino al fine.

11. Si è detto fra quanto tempo siano tenute le parti a rispondere. Resta hora addire fra quanto tempo debbiano intimar le rispo-

<sup>261</sup> supra cap. 10 versic. 18.

<sup>262</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. ictus fustium ff. de his qui nota. infa. [D.3.2.22]; Alessandro Tartagni, *Consilia*, cons. 114 in II vol.

<sup>263</sup> supra eodem capitulo versic. 7.

<sup>264</sup> l. veteribus ff. de pactis [D.2.14.39].

---

ste alla parte adversa. Et brevemente dico che secondo la distantia, computando a ragione di venti miglia per giorno, al quale computo sempre si sogliono aggiungere tre altri giorni di più, per i casi che occorrono a chi va in viaggio. Et se la risposta tardasse più del debito non per colpa del mandante ma per altra cagione egli sempre ne sarà iscusato. Et nelle cose di honore il giudice sempre debbe esser favorevole ad escusar le parti in tali cose di lieve pregiudicio ove non riconosca in alcuna di loro manifesta viltà. Et tale è la consuetudine militare et così osserva l'universale stile de cavalieri.



DEL TRATTATO DI DUELLO  
LIBRO SECONDO[c. 171r]

Della concessione delle patenti di campo franco<sup>1</sup>

Qualunque cavaliere è risoluto di chiamare altri a duello deve innanzi ad ogni altra cosa proponere nell'animo suo quanto sia grave il peso ch'egli prende a sostenere et con quanto suo disvantaggio entri in una sì pericolosa impresa havendo la legge e la consuetudine trasferito nel provocato la elettione del giudice del luogo dell'arme e del tempo, et innanzi che a cartelli provocatorii a duello si ponga mano provvedersi delle cose che a tale impresa sono necessarie. Io adunque parimente (volendo l'incominciato ordine seguire) quali elle siano brevemente mi sforzerò di mostrare.

La prima cura essere debbe di ritrovar prencipe che gli conceda il luogo per la battaglia sicuro percioche quantunque già molt'anni sono la consuetudine fusse che al reo toccasse il trovar chi il campo franco concedesse<sup>2</sup> nondimeno la nuova et approvata usanza ha aggiunto questo peso al provocatore et vuole ch'egli tenuto sia di ritrovar tre prencipi i quali concedano in scritto et per publiche patenti il

---

<sup>1</sup> *Inseriamo qui quello che nella terza redazione viene indicato come capitolo I del Libro Secondo.*

<sup>2</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 2, cap. An si provocatus qui iure belli reperit locum tutum et princeps concedens noluerit quod pugnent sit liberatus vel teneatur alium reperire.

campo franco et di questi tre il provocato può dipoi eleggere quale allui piace sì come al suo luogo si dirà.

Potrebbe dubitare chi ha authorità di concedere campo franco. Et in[c. 171v] ciò assai chiare sono le determinazioni. Et prima non ha tale authorità persona alcuna ecclesiastica<sup>3</sup> salvo il papa<sup>4</sup> il quale (come dirsi suole) può ogni cosa<sup>5</sup>. Può concedere campo franco l'imperadore, ogni re coronato o non coronato ogni duca ogni prencipe ogni marchese ogni conte ogni barone ogni feudatario che non riconosca superiore<sup>6</sup>. Et così nell'essercito il capitano generale può concedere campo franco<sup>7</sup> così a soldati come ad altri<sup>8</sup>. Di più ogni città franca che non riconosca superiore<sup>9</sup> come venetia e genova Siena<sup>10</sup> e luca<sup>11</sup> benchè quanto a Siena alcuni dicono che riconosce superiore<sup>12</sup>. Pure sia quel che si voglia nel resto, certo quanto al conceder campo franco non è dubbio che potrà concederlo non pur siena e luca ma (come si è detto) ogni barone che non sia vassallo, sì come ne sono in italia infiniti. Et bench'io creda esser molti che non havendoci ragione alcuna si siano di fatto usurpato tale authorità nondimeno per haversi prescritta la consuetudine non si potrebbe la loro patente ricusare, se per altro non fusse il giudice di tale campo sospetto.

Fra questi adunque essaminerà il cavaliere che a procurarsi campo si apparecchia quali allui sono o per amistà o per altra cagione più favorevoli e confidenti. Et andato a ritrovarne tre di loro tre di loro di uno in uno personalmente o per procuratore gli esporrà a bocca o in scritto la causa onde egli per difesa dell'honor suo è for-

<sup>3</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 1, cap. Quis dicatur iudex competens in pugna vel certamine singularem.

<sup>4</sup> La nota è richiamata ma lasciata in bianco.

<sup>5</sup> La nota è richiamata ma lasciata in bianco.

<sup>6</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 1, cap. Quis possit indicere vel concedere licentiam pugne gerende inter aliquos diffidatos; Diego del Castillo, *De duello*, in 3 evidentiali; Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 2, cap. 15.

<sup>7</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 1, cap. Quis possit indicere vel concedere licentiam pugne gerende inter aliquos diffidatos.

<sup>8</sup> Diego del Castillo, *De duello*, ubi supra.

<sup>9</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 2, cap. 15.

<sup>10</sup> La nota è richiamata ma lasciata in bianco.

<sup>11</sup> La nota è richiamata ma lasciata in bianco.

<sup>12</sup> La nota è richiamata ma lasciata in bianco.

zato a chiamar l'avversario suo alla prova dell'armi supplicandolo a concedergli che in un luogo de i suoi stati dove allui piacerà di deputargli possano con battaglia dar fine alla loro querela, dandogli in fede della sua promessa e sicurtà patente del suo nome sottoscritta e del suo sigillo sigillata.

Non debbe il prencipe senza più che matura consideratione condescendere a così fatta richiesta trattandosi di cosa tanto importante come è di poter sotto la sua fede commettere homicidio il che a tutte le[c. 172r] leggi e divine et humane è odiosissimo. Però fattasi dare in scritto tale dimanda essaminerà diligentemente con il parere de suoi baroni e consiglieri alcune cose le quali in tali casi suole ogni giusto et honorato prencipe haver innanzi a gli occhi.

La prima è la qualità della persona del supplicante avvertendo ch'egli sia nobile però che non essendo tale non gli dee esser concesso il provocar a duello<sup>13</sup> il che nondimeno non s'intende che minutamente s'informi della sua genealogia, ma ove apparesse o per la professione o per la patria o per il nome o per altro che fusse ignobile et villano non gli debbe conceder campo franco. Così di ragion civile il giudice è tenuto ex officio esaminare la qualità dello accusatore innanzi che accusi, benchè l'avversario nol dimandi<sup>14</sup>. Et ritrovandolo inhabile non deve admetterlo alla accusazione.

La 2a è la qualità dell'avversario però che se per essemplio apparesse che fusse chierico o religioso non dovrebbe concedere contra quel tale il duello. Et così qual si voglia altra cagione onde notoriamente il provocato possa ricular la battaglia, se sarà a tal prencipe manifesta debbe vietar ch'egli la dimandata sicurtà non conceda.

La 3a è la qualità della querela et in ciò conviene che concorra no molte particolarità.

Primo che sia certa. Per essemplio, io intendo di provare che il tale è un traditore o veramente che in tale atto ha fatto tristamente e da mal cavaliere e simili, percioche quando la querela fusse incerta, oscura o generale non si debbe conceder patente.

<sup>13</sup> Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 15 per totum; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 4.

<sup>14</sup> 2a q. 7a si qui sunt [C.2 q.7 c.17]; ubi Domenico da Gimignano hmo. in c. ex parte extra de accusa. [X.5.1.11]; Andrea Barbazza, *Consilia*, cons. 62 col. IV lib. I.

II. che sia vera et in ciò non debbe dar fede al solo detto o al semplice giuramento del supplicante salvo se la intentione di esso supplicante non fusse fondata sopra semplice negativa, per essemplio io intendo provare che io non sono traditore perchè in tale caso non potendo la negativa in altro modo che per se stessa provarsi basterà che il supplicante la confermi col proprio giuramento. Ma quanto la intentione del supplicante fusse fondata in espressa o tacita affermativa debbe in tal caso costringerlo che con alcuni inditii faccia fede che la cagione ond'egli pretende battaglia sia vera o almeno verisimile secondo la varietà de casi. Per essemplio s'io dirò che il tale mi habbia offeso tristamente, sarà necessario ch'io provi la offesa, et oltre a ciò che per qualche argomento tale offesa sia stata fatta con mal modo et non da cavaliere et[c. 172v] in tal caso il primo capo cioè che la offesa fatta sia si ha da provare che sia vero. Ma il secondo cioè che sia fatta tristamente basterà che per inditii si mostri esser verisimile, percioche se questo potesse in altra guisa provarsi concludentemente non ci havrebbe luogo la prova dell'armi. Così anchora se io dirò ch'io intendo provare che il tale è un traditore non debbe il prencipe conceder il campo se prima io con alcuni inditii non mostro che tale querela probabilmente sia vera, et questo ha luogo in ogni querela<sup>15</sup> che così ordinò la legge longobarda et quella dello imperador Friderico<sup>16</sup>. Et quantunque ad esso prencipe appartenga di far giudicio se gli indicii prodotti dal supplicante siano bastevoli<sup>17</sup> è però necessario che se ne mostrino alcuni accio che non sia lecito chiamar altri senza causa a duello<sup>18</sup>.

III. che la querela sia giusta<sup>19</sup> perchè sopra querela ingiusta non si dee conceder campo altrimenti sarebbe il prencipe non ministro d'iddio ma della ingiustitia il che a qualunque posto in dignità è molto sconvenevole.

IIII. che sia legitima, cioè che sia di tale qualità sopra cui si con-

<sup>15</sup> Baldo degli Ubaldi in titolo de pace tenenda in principio n. 18 et ibi preposi col. fi.; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 2, cap. finali et in 3 evidentiali; Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 2, cap. 5.

<sup>16</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 2, cap. 5.

<sup>17</sup> Baldo degli Ubaldi ubi supra.

<sup>18</sup> arg. l. senatus. ff. de iure fisci [D.49.14.5]; Baldo degli Ubaldi ubi supra; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 8, n. 1.

<sup>19</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 7.

venga far battaglia però che non ogni lieve causa debbe ad ottener questo esser bastevole, ma grave et di molta importanza, cioè offesa di honore, falsa imputatione o vero investigatione di verità in cosa notabile.

V. che sia tale che il supplicante non possa in altra guisa giustificarla che sì come il giudice ove si possa per altre prove venir in cognitione della verità non dee lasciare che alcuno sia posto alla tortura<sup>20</sup> anzi chi dimanda che altri sia posto alla tortura non è udito se prima non giura di non haver altre prove<sup>21</sup> così nelle cose di duello il quale è comparato alla tortura<sup>22</sup> non si dee conceder campo al supplicante se egli prima non giura di non poter in altra guisa provar la sua intentione<sup>23</sup>. Et in ciò assai basterà al prencipe haverne fede per il giuramento di esso supplicante.

VI.[c. 173r] che di tale offesa imputatione o querela ne sia colpevole lo adversario contra cui si propone la disfida, altrimenti non si debbe condidere disfida contra alcuno. Per essemplio se uno offeso da un mio amico o creato vorrà chiamar me a battaglia sotto pretesto ch'egli sia stato offeso per mio commandamento, non debbe impetrar campo franco contra me se prima con legitime prove et concludenti non mostra che io ne sia stato l'authore, et questo acciochè non sia lecito ad alcuno travagliar altri di cosa di che egli non sia colpevole né in ciò si debbe dar fede a semplici inditii né al solo detto o giuramento del supplicante, ma è necessario che legitime prove intervengano come disopra si è detto.

VII. che il supplicante nella proposta querela habbia probabile interesse perchè non debbe esser conceduto che alcuno senza cagione che gl'importi chiami altri a battaglia sì come i giudici criminali parimente non formano inquisitione ad instantia si persona che non vi habbia interesse<sup>24</sup>.

Queste sono le qualità che concorrer debbono alla concessione

---

<sup>20</sup> Angelo in l. et si certus ff. ad sylle. et in tractatu maleficiorum in §bo. fama publica versic. 2 quero.

<sup>21</sup> Baldo degli Ubaldi in l. 1 col. 2 versic. ulterius no. C. de iure. calum. [C.2.58(59)1].

<sup>22</sup> La nota è richiamata ma lasciata in bianco.

<sup>23</sup> La nota è richiamata ma lasciata in bianco.

<sup>24</sup> Alessandro Tartagni, *Consilia*, cons. 207 col. III lib. II; plura allegat Ippolito Marsili in repe. l. uni. C. de raptu virg. n.17 et 18 [C.9.13.1].

del campo franco, però in ogni caso innanzi che la patente si conceda debbe il prencipe fra tanto sforzarsi con ogni possibil mezzo di condur ambe le parti a far pace o almeno venir alla diffinitione della querela per altra via che di duello, il che molto più facile gli sia essendo alcuno de i querelanti o amendue suoi vassalli o soggetti per cioche in tale caso gli sarà lecito per ogni via di giustitia tentar di componer pace fra loro vietandogli il venir a battaglia per espressi commandamenti et per prigionia se giudicherà esser convenevole. Nondimeno ciò far non potendosi, allhora poi che haverà con la debita diligenza essaminate le sopradette particolarità con il parere de suoi baroni e consiglieri come di sopra si è detto, darà al supplicante il giuramento di calunnia<sup>25</sup> nella forma che siegue.

Giuro io Giulio Claro per il santissimo nome d'iddio ottimo massimo[c. 173v] che la querela contenuta nel presente cartello per la quale io intendo di sfidar a battaglia io la reputo e tengo per vera giusta e legitima, ma non potendo con altra prova che con l'arme farne conoscere la verità per difesa dell'honor mio sono ricorso e ricorro a questa via di duello et non già mosso da desiderio di vendetta né sospinto da odio né rancore. Et se altrimenti è di quello che io dico et giuro supplico il grande iddio che in me converta la sua vendetta et mi faccia rimaner della proposta battaglia con eterna infamia o morte vituperato perditore. Amen.

Attese le sopradette prove inditii et giuramento potrà il prencipe concedere la patente di campo franco nella guisa che siegue.

Hercole duca di ferrara etc. È venuto a noi Giulio Claro il quale ci ha esposto come havendo egli detto a <...><sup>26</sup> ch'egli era un traditore esso gli rispose che mentia onde esso Giulio desiderando per difesa dell'honor suo mostrar ch'egli in quello non ha mentito anzi detto la verità né potendo di ciò farne certa prova con altro che con l'arme, è ricorso da noi pregandoci di concedergli campo franco per diffinir con battaglia la detta querela. Noi adunque desiderosi che di cose tali sia conosciuta la verità né volendo lasciare di soccorrere ad un cavaliere per difesa dell'honor suo, atteso il giuramento di esso

<sup>25</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 1, cap. De iuramento prestando a pugnantibus.

<sup>26</sup> *La nota è richiamata ma lasciata in bianco.*

Giulio et le prove dinanzi a noi produtte per sua giustificatione concorrendo il parere de nostri baroni et consiglieri per virtù della presente nostra patente concediamo a essi Giulio et <...><sup>27</sup> che possano dentro dal centesimo giorno dopo la accettatione di questa, nella nostra città di ferrara nel luogo[c. 174r] che da noi sarà deputato venire a decidere con singular certame questa loro querela personalmente o per campione secondo lo stile de cavalieri dichiarando però che non possa alcun di loro condur seco negli stati nostri nel detto termine più di cento persone tra cavalieri e pedoni. Et promettiamo di mantenergli il detto campo franco libero et sicuro da ogni forza e fraude sotto la fede e promessa nostra. Et in fede di questo habbiamo la presente sottoscritto di nostra propria mano et del solito sigillo nostro sigillato. Dato in ferrara a x di maggio MDL.

Debbe il prencipe concedere il campo franco in parte che sia nel suo stato o almeno soggetta alla sua giurisdittione<sup>28</sup> et specificarla nella patente. E così si osserva.

Di più debbe esser il luogo in città terra o villa habitata o ivi vicino et non in parte selvaggia e deserta di habitatori<sup>29</sup>.

Ma diremo noi che sia lecito ad un prencipe dopo haver conceduta la patente revocarla innanzi al dì della giornata. Et credo che non potrebbe senza suo grave biasimo non vi essendo più che giusta e legitima cagione, però che quantunque il prencipe sia supremo non per questo gli è lecito mancar di ciò che promette, et molto maggiormente in pregiudicio di alcuna delle parti quanto più essendovi la fede della propria sottoscrizione che obliga in forma di contratto et il segno del proprio suo sigillo.

Ma che se la patente di campo franco fusse conceduta da alcun prencipe infedele diremo noi che sia legitima ne possa esser rikusata[c. 174v]. Et credo che non vaglia<sup>30</sup>, percioche a ciascuno che alla christiana legge sia sottoposto è vietato sottomettersi alla giurisdittione di prencipe infedele<sup>31</sup>.

Et che se il provocatore non trovasse alcun prencipe christiano

<sup>27</sup> *La nota è richiamata ma lasciata in bianco.*

<sup>28</sup> Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 20, n. 1.

<sup>29</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 17.

<sup>30</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 17.

<sup>31</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 2, cap. 9.

che volesse concedergli campo franco sì come molti il negano temendo di peccare mortalmente<sup>32</sup> sarà egli lecito di ricorrere a gl'infedeli. Et credo che non sia<sup>33</sup>.

Ma diremo noi che possa essere adstretto per debito di cavaleria il prencipe signor di due che habbian querela a conceder loro il campo franco. Et alcuni dissero che sì<sup>34</sup> il che io non credo esser vero né è dalla consuetudine osservato.

### CAP. I.[c. 126r]

1. Sì come ne i giudicii contentiosi suole la parte contra cui si è dato il libello opponere alcune eccezioni le quali sono come il libello del reo<sup>35</sup> parimente ne i giudicii duellari suole il provocato talhora ricusar la battaglia allegando alcune eccezioni per le quali esso provocato pretende non essere tenuto alla disfida, et percioche tali eccezioni quando sono giuste impediscono che nella causa più oltre non si proceda<sup>36</sup>. Parmi esser convenevole anzi necessario prima che d'altra materia si ragioni veder quali sono quelle eccezioni che debbono esser admesse et quali possono esser rifiutate. Dico adunque che tre sono le sorti di eccezione l'una riguarda la forma del cartello l'altra i meriti della causa et la terza riguarda la persona del provocatore o quella del provocato.

Si fa eccezione al cartello dicendo che sia oscuro o generale o incerto o conditionale o che non esprima la querela o che non habbia i[c. 126v] debiti requisiti. Et di queste eccezioni come s'intendono assai si è detto disopra dove delle forme de i cartelli si è ragionato.

Si fa eccezione circa i meriti della causa quando il provocato offerisce prova civile, o dice che la ingiuria sia estinta in alcun modo

<sup>32</sup> Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 1.

<sup>33</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 2, cap. 9.

<sup>34</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 2, cap. 2, cap. 12.

<sup>35</sup> l. i. ubi Bartolo da Sassoferrato in C. de his q. poten. nom. [C.2.14(15).1].

<sup>36</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. si servus C. de his q. ad eccles. confug. [C.1.12.4].

o che la querela non sia combattibile, non sia giusta, o nega il fatto, o contraddice ad alcuna cosa che nel cartello della disfida si presupponga per vera. Di queste eccezioni si è parimente in vari luoghi del precedente libro detto assai diffusamente.

2. Resta adunque solo a trattar di quelle eccezioni che riguardano la persona del provocante o quella del provocato, et queste sono molte.

Contra il provocante si oppone

I. che non è nobile

II. che non è suo pari

III. che è bastardo

IIII. che è dishonorato et infame

V. che ha querela con altri

VI. che non ha interesse in questa disfida.

3. La prima eccezione è della nobiltà, della quale, percioche ogni giorno se ne fanno gran romori, intendo di trattare un poco più diffusamente. Et certo questo articolo non è di facile risoluzione percioche molti de i nostri dottori i quali non erano nati nobili hanno con le loro opinioni offuscato la chiarezza della nobiltà, tra i quali Bartolo volle che quei soli fussero nobili che dal prencipe fussero più che gli honesti plebei honorati<sup>37</sup>, il che disse, sì come credo, per non haver egli altronde la nobiltà che dalla concessione del re Roberto. Parimente Baldo<sup>38</sup> disse che i veri nobili sono i virtuosi, et non altri et oltre a ciò soggiunse molte parole in biasimo de i gentiluomini ben nati come quello che (per quant'io stimo) sapea che con tali parole non offendea punto se medesimo. Hor io dirò brevemente in ciò il parer mio né mi curerò di offendere per avventura l'animo di alcuni seguendo la verità la quale sopra ogni altra[c. 127r] cosa debbe esser amata<sup>39</sup>. Dico adunque che due sono le sorti della nobiltà, l'una è nobiltà propria e vera l'altra è nobiltà acquistata. Quel solo è

<sup>37</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. 1 n. 52 C. de digni. lib. xii [C.12.1.1] et in l. finali C. de incol. lib. 10 [C.10.40(39).9] sequitur Paul. de Castro cons. 22 In novis col. 1

<sup>38</sup> Baldo degli Ubaldi in l. per adoptionem ff. de adop. [D.1.7.35].

<sup>39</sup> l. cum ita legatum ff. de cond. et dem. [D.35.1.63].

veramente nobile che è nato di sangue nobile. Et intendo quello esser di sangue nobile i cui predecessori fino al quarto grado cioè fino all'avo dell'avo, non sono stati notati d'infamia né rustici né plebei né hanno essercitato alcun officio vile o arte mecanica. Però che se chi tali cose fa non può esser nobile<sup>40</sup> adunque chi gli sarà figlio o nepote etc. non potrà dir che sia nato di sangue nobile. E benchè alcuni habbiano detto che la nobiltà non si estende oltra il grado de pronepoti<sup>41</sup> nondimeno la verità è che persevera in infinito se non è interrotta da alcun difetto d'infamia o di officio vile<sup>42</sup> come disopra si è detto, anzi quanto più antica è la nobiltà tanto è più illustre et tale è volgarmente il sentimento di questa parola nobile<sup>43</sup> che in italia e francia si dice gentilhuomo et in hispagna cavaliere. Et secondo questo commune sentimento si debbe intendere da ciascuno<sup>44</sup>.

4. Ma che diremo noi de i mercanti. Et certo pare che né essi né i descendenti loro sino al quarto grado possano esser nobili<sup>45</sup>. Io nondimeno credo che questo non sia vero così assolutamente, considerando che in Alamagna et in italia sono state et sono alcune nobilissime et potentissime città, nelle quali è sempre stata et è anchora in molta riputatione la mercantia come è Venetia Genova Fiorenza Siena e Lucca le quali già furono et in parte sono l'honore et il sostenimento della libertà in italia. Et pure veggiamo che quivi in generale et in particolare tutti così nobili come plebei sono mercanti. Dico che i gentilhuomini delle sopradette città anchor che sian mercanti non lasciano di esser nobili né si potrà opponere giamai né ad essi né a figliuoli loro che habbiano mercantato et perciò siano manco nobili. Et questo veramente procede senz'alcun dubbio nella patria loro, ma diremo noi che questo faccia loro alcun pregiudicio in quella

<sup>40</sup> Baldo degli Ubaldi in l. tertia C. de commer. et mer. [C.4.63.3]; Bartolo da Sassoferato in l. 1 C. de dig. lib. 12 [C.12.1.1].

<sup>41</sup> glossa in dicta l. p.a C. de digni. lib. xii [C.12.1.1].

<sup>42</sup> Iacopo Alvarotti in titulo quis dicatur dux §ceteri col. 4 versic. quousque. ad que. gradum.

<sup>43</sup> Baldo degli Ubaldi in dicta lege tertia [C.4.63.3]; Paulus de Castro in d. qs 22 col. 1

<sup>44</sup> Paolo di Castro, *Consilia*, cons. 231 inc. qual. ad primum col. I et cons. 126 col. III In novis.

<sup>45</sup> ar. eius quod tradit Baldo degli Ubaldi in dicta lege tertia [C.4.63.3].

città dove i gentilhuomini vivono cavalierescamente et tengono officio vile l'essercitio della mercantia? Io sono di opinione che fuori delle patrie loro ove essi facessero professione di mercanti negoziando nella guisa che fanno nelle dette città, essi potrebbero esser[c. 127v] legittimamente ricusati da ogni cavaliere. Ma qualunque volta essi o i figliuoli loro lasciata la mercantia facessero honorata professione di gentilhuomini o di impresa militare così maritima come terrestre dico che senza alcuna eccezione sariano nobili al paro di ogni altro nobile et così credo esser vero. Et questo è particolare privilegio di quelle città nelle quali la mercantia è tenuta per honorata professione. Ma in quelle ove i gentilhuomini non mercantano né entrano in simili negotii certo se un gentilhuomo si ponesse a mercantare credo che perderebbe la nobiltà et potrebbe esser ricusato da un altro che fusse nato nobile et visse da gentilhuomo.

5. Ma come s'intende uno esser mercante. Et dico che non chi fa un solo atto o una sola negotiatione s'intende esser mercante<sup>46</sup> ma chi entra in più atti e più negotiationi<sup>47</sup> et oltre a ciò pone la maggior parte delle sue facultà in negotii di mercantia<sup>48</sup>. Et questo s'intende non solo se vendesse o accattasse panni o sete etc. ma se prestasse denari pur che dall'una e dall'altra parte vi corresse interesse<sup>49</sup> o veramente se affittasse le possessioni sue per negotiar i frutti<sup>50</sup> o veramente fusse negoziatore di qual si voglia sorte di mercantia. È ben vero che si concede a ciascun signore et gentilhuomo vender le sue proprie entrate et contrattandole non si potrebbe dir che fusse mercante<sup>51</sup> perchè generalmente non si può dir mercantia né negoziatore ove non si compra per vendere<sup>52</sup>. Sono alcuni pari-

<sup>46</sup> Bartolo da Sassoferrato in prima const. ffor. n. 10.

<sup>47</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. legatis ff. de leg. 3 [D.32.[1].65] et in l. mariti §1 ff. de adult. [D.48.5.30(29)]; Baldo degli Ubaldi in tractatu de marcator. in l. de constituto. n. 8.

<sup>48</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. semp. §negotiatio ff. de iur. immu. [D.50.6.6(5)]; Alessandro Tartagni, *Consilia*, cons. 108 in IV vol..

<sup>49</sup> Bartolo da Sassoferrato in dicta l. legatis [D.32[1].65]; Baldo degli Ubaldi in lege prima ff. de instito. [D.14.3.1].

<sup>50</sup> arg. l. si cum villico ff. de instito. [D.14.3.16]; Do. Antonio da Budrio in c. fi. de vita et hone. cleri. [X.3.1.16].

<sup>51</sup> Bartolo da Sassoferrato in dicta l. legatis n. 3 in fine [D.32[1].65].

<sup>52</sup> Federico Petrucci, *Consilia*, cons. 207.

mente i quali concedono ad ogni gentilhuomo il negoziare per terza persona pur che nella compra né nella vendita si spenda il suo nome nondimeno la maggior parte de i nobili vi fa molta difficoltà.

6. Può adunque in alcun caso star insieme la nobiltà con la mercantia. Ma gli artefici indifferentemente in ogni città e provincia sono tenuti ignobili et come tali possono esser ricusati. Il medesimo dico de i gabellieri o datari i quali non solo perdono la nobiltà ma entrano in sì trista riputatione che non[c. 128r] si presume che alcuno di loro possa essere huomo da bene<sup>53</sup>. Parimente perde la nobiltà chi si fa notaro, il quale è vile officio<sup>54</sup> et dicesi esser artefice<sup>55</sup> et è chiamato dalla legge servo publico<sup>56</sup>.

7. De gli officiali del prencipe è manco dubbiosa la resolutione cioè che non perdano la nobiltà anzi la illustrino et facciano più chiara, il che procede senza alcun dubbio ne i magistrati come sono senatori consiglieri del prencipe regenti questori, governatori di stati e di città presidenti potestadi et altri simili, i quali hanno insieme con l'ufficio la giurisdittione anchora. Il medesimo de i fiscali et capitani di giustitia regenti della vicaria et simili i cui officii tutti sono riputati nobili et honorati.

8. Ma che diremo noi de i bargelli et quegli che in hispagna si chiamano alguaziles et nel regno di Napoli agozzini. Et circa questi credo che non siano nobili perchè il loro officio è senza alcuna giurisdittione, ma solo consiste in prendere i malfattori, sì che quasi potrebbe dirsi che fossero caporali de birri et certo niuno debbe credere che sia officio di cavaliere né di gentilhuomo. Non m'intendo però che sia compreso in questo numero l'alguazil maggiore il quale è officio honoratissimo et ha giurisdittione sì come ho veduto et conosciuto in hispagna signori di titolo et principi haver questo titolo in alcune città prencipali di Castiglia.

<sup>53</sup> Giovanni da Imola in l. qua. ff. de publica. [D.39.4.12].

<sup>54</sup> l. universos C. de decur. lib. x [C.10.32(31).15]; Baldo degli Ubaldi in l. cassius ff. de senato. [D.1.9.2].

<sup>55</sup> Angelo, *Consilia*, cons. 33.

<sup>56</sup> l. 1 C. de tab. cen. lib. 10 [C.10.71(69).1].

9. De gli officiali che riscuotono le impositioni et i donativi et le altre essattioni per il fisco del prencipe cioè referendarii thesorieri commissari et simili non estimo che perdano la nobiltà pur che siano salariati dal principe et pur che habbiano alcuna giurisdittione, ma non già se fussero semplici essattori di taglie per esser questo officio molto vile et quasi infame massimamente se non fussero deputati dal prencipe a tale officio ma essi il prendessero all'incanto o vi fussero deputati dal publico, nondimeno così in questo come nel resto si debbe attendere la consuetudine del luogo perchè ben può essere che uno officio sia in una provincia honorato et in un'altra infame secondo il costume vario delle genti.

## CAP. II.[c. 128v]

1. Intesa la vera nobiltà in generale si viene a maggior particolarità et dimandasi se fra i veramente nobili vi siano gradi di maggiore o mino nobiltà. Et io in questo sono differente dalla oppenione di alcuni i quali credono che uno possa essere più nobile di un altro nobile, et dico che la nobiltà è come l'oro et sì come è impossibile et un oro sia più oro che un altro oro, così è impossibile che un nobile sia più nobile di un altro veramente nobile. Non negherò io già che sì come fra oro e oro è differentia di finezza così anchora vi possa esser differenza fra due cose nobili, perchè l'una sia più anticamente chiara et più illustre che l'altra ma questo di sangue più illustre non potrà già dire che sia più nobile di colui che è solamente vero nobile, perchè secondo il giudicio mio fondato sopra l'authorità di Francesco primo re di francia, la perfettione et il colmo della nobiltà è nascere di sangue nobile et se un imperadore o un re dicesse che fusse più gentilhuomo di qual si voglia gentilhuomo privato nato di sangue nobile, mentirebbe et direbbe contra la verità. Et chi non vede quanto sia più l'esser nato nobile che l'esser illustre? Certo non è dubbio che l'imperadore può far illustre un plebeo dandogli stato con titolo di marchese duca o prencipe, ma non farà già egli che uno non nato nobile sia nobile, perchè può bene l'imperadore dargli titolo non pur di nobile ma di cavaliere anchora et fare che per pri-

vilegio suo sia agguagliato a coloro che sono nati nobili, sì come anchor potrebbe comandare che un denaro d'argento[c. 129r] di una stampa che gli piacesse si spendesse per oro, ma non può far egli né altri che Iddio di poder assoluto, che chi non è nato nobile sia nobile sì come non può far anchora che quel denaro d'argento sia d'oro quantunque si spenda per oro, perchè la nobiltà nasce con il nobile veramente nobile et quella nobiltà che si acquista dapoi non è vera nobiltà et benchè i giuriconsulti et altri anchora molti sentano altrimenti questa è la mera verità.

2. Ma forse crederà alcuno che se fra nobile et nobile quanto a sè non è differenza almeno fra città et città vi debbia essere differenza sì che un nobile di una città magnifica et potente sia più nobile di un altro nobile di una città che mediocrementemente sia buona. Et in questo benchè nell'altre provincie non se ne faccia consideratione pure in italia vi sono alcune città che aspirano a questa prerogativa. La prima è Roma città principale di tutto il mondo et altre volte imperatrice et signora dell'universo, onde alcuni gentilhuomini romani par che si attribuiscono la preminentia fra tutti gli altri nobili d'Italia. La seconda città è Venetia che nacque libera et sempre visse in libertà et oltre a ciò è padrona di molte nobili città et de regni di Cipro e di Candia, però i gentilhuomini venetiani che di sangue sono in vero molto antichi et nobili, et possono in effetto dire che sono tutti principi et signori vorrebbero anch'essi la sopradetta prerogativa. La 3a città è napoli la quale oltra che è capo di un sì grande e nobil regno è tutta piena di signori et principi et titolati e baroni senza fine, et oltre a ciò vi si osserva assai più che in alcun'altra la vera professione di cavaleria, onde essi anco vorrebbero pure il primo luogo fra i nobili d'Italia. Nondimeno io affermo che sì come per essere la casa più illustre non si fa più vera la nobiltà così per essere la città più magnifica non debbe farsi fra nobile e nobile alcuna differenza pur che ciascuno de i due sia nato di sangue nobile secondo la regola di che[c. 129v] disopra si è detto, et tutte le sopradette considerationi estimo frivole, et di niun momento.

3. Più verisimilmente forse potrebbe dirsi che i nobili di una città che sia capo di regno fussero più nobili di coloro che sono di al-

tra città, et tanto più se la città fusse dell'istesso regno di che quella è capo, il che nondimeno non credo esser vero salvo se questo non fusse vassallo di alcun principe o barone soggetto al re, perchè non sarebbe al mio giudizio ragionevole che uno soggetto ad altro soggetto del re volesse comparar la sua nobiltà con uno che fusse immediatamente soggetto al re. Ma quando ambidue fussero egualmente sottoposti ad un principe et ambidue fussero nobili credo che poco o nulla importerebbe che quello fusse di città capo di regno.

4.<sup>57</sup> Con miglior colore dicono alcuni che non può esser gentilhuomo chi non è nobile di città et che non può esser nobiltà in alcuna villa, il che pure è falso percioche vi sono ville non manco nobili che molte magnifiche città, come è in hispagna vagliadolid e Madrid et altre molte piene di signori baroni e cavalieri in francia et alemagna etc. Questo nondimeno voglio che s'intenda di quelle ville che hanno il suo territorio et la sua giurisdittione separata, però che se fussero sottoposte al contato o giurisdittione di altra città io parimente affermarei che non vi potesse esser vera nobiltà ma solamente popolo honorato.

5. Sogliono dubitar alcuni se per esser veramente nobili sia necessaria la nobiltà di sangue sino al quarto grado così di parte della madre come del padre. Et certo di ragion civile par che non importi<sup>58</sup> però che la donna maritandosi piglia la istessa nobiltà del marito<sup>59</sup> et così scrissero alcuni<sup>60</sup>. In alcun luogo pare che la consuetudine sia in contrario la quale io credo che debbia esser attesa, anchor che bartolo non vi consenta<sup>61</sup>.

6. Resta hora solamente a trattare della nobiltà acquistata, et dico che[c. 130r] in tre guise si acquista la nobiltà, per privilegio, per arme et per lettere. Si acquista la nobiltà per privilegio, percioche molte

<sup>57</sup> *Il §4 è cancellato con un tratto di penna.*

<sup>58</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. liberos ff. de sena. [D.1.9.10].

<sup>59</sup> l. mulieres C. de dign. lib. xii [C.12.1.13]; l. feminae ff. de sena. [D.1.9.8]; Bartolo da Sassoferrato in l. finali n. 3 C. de verbo sig. [D.50.16.246].

<sup>60</sup> Iacopo Alvarotti in titolo quis dicatur dux §ceteri col. 8a.

<sup>61</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. in filiis C. de decu. lib. 10 [C.10.32(31).35].

volte sogliono i principi dar ad alcun plebeo titolo di nobile<sup>62</sup> et crearlo talvolta anchora cavaliere spron d'oro dandogli arme et cimieri et altre cose le quali sogliono essere solamente insegne de nobili. Per arme si acquista la nobiltà, percioche sì come anticamente tutti i soldati romani erano riputati nobili<sup>63</sup> così hora poi che uno fa la professione di soldato è riputato nobile, il che nondimeno s'intende non di coloro che poco tempo seguono lo essercitio dell'armi perchè se così fusse, sarebbe facile a ciascuno guadagnarsi la nobiltà facendosi scrivere a rolo fra soldati o facendosi crear capitano da alcun colonello suo amico. Sarà adunque necessario accioche uno per arme acquisti la nobiltà che sia stato soldato vent'anni, o capitano dieci, accioche non sia in poder di ciascuno facendosi dar il titolo di capitano, di provocar subito a battaglia qualunque cavaliere nobile di sangue. Per lettere si acquista la nobiltà facendosi dottore in leggi percioche i giureconsulti qualunque siano plebei guadagnano insieme col titolo dottorale la nobiltà, il che sarebbe anchor più senza dubbio quando ascendesse ad alcun magistrato principale, come senatori i quali sono illustri et i figliuoli loro clarissimi. Quanto a i figli de i dottori alcuni vogliono che non possano esser ricasati<sup>64</sup> nondimeno io mi rimetto alla consuetudine così in questo come in quello che appartiene a i dottori di medicina o d'altro, i quali se acquistano la nobiltà o no, non posso diffinire altrimenti che rimettendomi all'uso et oppenione delle genti.

7. Brevemente dico che qualunque si ha in alcuna delle sopradette guise acquistata la nobiltà può sfidar qual si voglia veramente nobile né gli può esser opposta la eccezione della nobiltà. Et così osserva tutta l'arte militare la quale più tosto ha riguardo al valor di ciascuno che all'antichità[c. 130v] del legnaggio o alla chiarezza del sangue. Et parmi che hormai questa eccezione Tu non sei nobile sia poco usata fra cavalieri, ma io ne ho voluto trattare un poco più allungo forse che non si dovea accioche questa questione della nobiltà della quale si ragiona tanto fusse intesa tutto quello che per me più si potea.

<sup>62</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. iudices C. de dig. lib. 12 [C.12.1.12].

<sup>63</sup> l. 1 C. de equestri digni. [C.12.31(32).1].

<sup>64</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 7, cap. 1.

8. Ma se il provocato non essendo egli nobile opponesse al provocante questa eccezione Tu non sei nobile et credo che poco gli gioverebbe<sup>65</sup> perchè ove il giuoco è pari debbe esser pari la legge anchora et mal può biasmar altrui chi dell'istesso biasimo condanna se stesso.

### CAP. III.

1. La seconda eccezione che oppone il provocato al provocante è quando dice Tu non sei mio pari. Et questa si oppone quando il provocato gli è superiore, et percioche questa superiorità può esser in più modi. Dico che se è superiorità suprema non è dubbio che per questo il provocante può esser ricusato. Et di ciò sarebbe esempio quando alcuno fusse sfidato a battaglia da un suo vassallo o soggetto percioche il può ricusare dicendo Tu non sei mio pari perchè io ti sono padrone. Et così non sarebbe tenuto a combattere né personalmente né per campione. La medesima superiorità suprema è nello Imperadore per esser egli supremo precipe di tutto il mondo et chiara cosa è che potrebbe giustamente ricusare qualunque osasse di sfidarlo a battaglia dicendo Tu non sei mio pari percioche[c. 131r] essendo egli solo et vero precipe e giudice de cavalieri sarebbe cosa non ragionevole che fusse egli giudicato da altri, et questo estimo che proceda senz'alcun dubbio anchor che fusse sfidato dal re di francia o di quello d'hispania o d'Inghelterra i quali non riconoscono superiore. Tale è adunque la prerogativa dell'Imperio per la quale non è alcun precipe che si possa giustamente agguagliare a chi da Iddio allogato nel imperial seggio tiene la superiorità suprema nelle cose temporali et è signore dell'universo<sup>66</sup>.

<sup>65</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. in harenam C. de inoff. testa. [C.3.28.11] di poi infra eodem libro c. 8 et 5 p.o.

<sup>66</sup> vulg. l. deprecatio ff. ad l. Rhod. de iac. [D.14.2.9]. *Cancellato: 'Però sarà lecito all'Imperadore de Romani ricusar la disfida di qualunque, et se pure volesse combattere sarà in arbitrio suo il dar un campione il quale sia di dignità pari al provocante'.*

2. Gli altri re non è dubbio che possono provocarsi l'un l'altro, benchè niuno di loro dovrebbe porsi in tali disfide senza espressa licentia del Papa, et senza consentimento dell'Imperadore anchora, in caso che gli fussero soggetti o gli rendessero ubidienza o fussero infeudati dallui. Ma tali licenze non si debbono concedere senza grandissime cagioni et più che importanti, come se per esempio fusse fra loro controversia di alcun regno et fusse manifesto che non per altra via si potessero diffinire le differenze loro senza gran mortalità di genti.

3. Fra i re che si sfidassero l'un l'altro poco importarebbe che l'uno fusse coronato et l'altro non avesse anchor ricevuta la corona regale sì come tutti han detto<sup>67</sup>.

4.<sup>68</sup> Ma perchè vi sono de i re che sono infeudati da altri principi come è quel di Sicilia e quel di Napoli dalla chiesa romana diremo noi che sia lecito a questi tali provocar un re che sia assoluto signore come è quel di francia, o d'hispanna? Brevemente credo che questo tale re assoluto possa ricusare la disfida di qualunque altro re il quale giuri la fidelità ad altri che a Iddio, perchè quello che giura la fidelità si può largamente dire che è vassallo di colui a cui la giura. Il medesimo dico de i duchi che non riconoscono superiore come Milano e borgogna etc. percioche quantunque [c. 131v]habbiano le regalie non potranno sfidar un re che non giuri la fidelità né riconosca il feudo da altri che da Iddio. Ma in tale caso il provocato potrà opponer la eccezione Tu non sei mio pari et basterà che dia un campione pari al provocante. Adunque il duca di Milano potrà provocar il re di Sicilia o di Napoli perchè e l'uno e l'altro è infeudato, l'uno dal Papa o dalla chiesa romana e l'altro dall'Imperadore, et né l'uno né l'altro riconosce superiore ne gli stati suoi. Et così sono in pari termini et ciascuno di loro sarà tenuto a combattere personalmente et non importa che l'uno habbia titolo di re l'altro di duca perchè questo porta la corona regale sopra l'arme sue et può nel suo stato come il re nel

<sup>67</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 7, cap. An rex non coronatus possit pugnare cum rege coronato; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 9.

<sup>68</sup> Il §4 è cancellato con un tratto di penna.

suo. Ma un duca che riconosce superiore come ne sono in hispagna molti vassalli del re, et così in Napoli et così in francia, non potrebbe personalmente sfidar un re o un duca che non riconosce superiore, per essemplio il duca di borbone vassallo del re di Francia non potrà sfidar il duca di Milano o il re di Napoli ma basterà che questi combattan seco per campione. Et così concludo che fra queglii che non riconoscono superiore alcuno, solo l'Imperadore de i Romani è eccettuato per non essere altrui suo pari quanto alla prerogativa suprema dell'Imperio. Tra gli altri dico che chi giura fidelità può esser ricusato da chi non la giura et chi riconosce superiore può esser ricusato da chi non il riconosce, intendendo però sempre che in tali casi il provocato ricusante sia tenuto di combattere per campione pari al provocante di dignità salvo l'Imperadore il quale né in persona né per campione è tenuto entrar in battaglia. De i quattro principi elettori dell'Imperio temporale parmi che per la loro prerogativa debbiano compararsi a i duchi di Milano et di borgogna et il medesimo dico de gli Arciduchi d'austria, quanto a gli altri principi si può osservare la regola sopradetta cioè haver sempre riguardo se è infeudato et fa giuramento di fidelità et se ne i stati suoi riconosce superiore.

5.<sup>69</sup> Del Re de Romani e del Delfino di francia del Principe di Castiglia et del principe di vualia primogeniti[c. 132r] et certi successori dell'Imperio e de i Regni di francia d'hispanna et di Inghelterra, brevemente concludo che mentre vive il loro precedente cioè l'Imperadore e i re soprascritti hanno ne i stati et ne i vassalli e soggetti de i precedenti loro la istessa prerogativa ch'essi hanno perchè quanto a queglii sono la imagine del loro signore. Et così non potrà il Re de Romani essere sfidato da alcun vassallo o soggetto o infeudato dell'Impero Romano o d'altro re, ma ben potrà essere sfidato dal delfino e dal re di francia et da i primogeniti de i re che non sono infeudati da altri né riconoscono superiore et non potrà ricusar di combattere personalmente con essi loro. Ma poi che saranno morti i precedenti loro in tal caso ancor che non siano coronati né habbiano tolta la possessione dell'Imperio o del Regno sono nell'istesso grado che erano i precedenti loro et sono riputati come Imperadore e Re secondo il grado e qua-

---

<sup>69</sup> Il §5 è cancellato con un tratto di penna.

lità loro. Et il medesimo dico di tutti gli altri primogeniti de principi secondo la conditione e stato de i padri o precedenti loro.

6.<sup>70</sup> Eccettuati solamente gli Signori che non riconoscano superiore concludo generalmente che qualunque cavaliere che sia veramente di sangue nobile può sfidar a battaglia qualunque signore o sia prencipe o duca o marchese o conte. Et ciascuno di questi sarebbe obbligato a combatter personalmente et volendo dar campione non sarebbe adnesso, anchor che in altri tempi fusse lecito dar campione il che hora per la consuetudine è in tutto riprovato. Et questo è il privilegio della vera nobiltà la quale è tanto estimata che fa esser pari a qualunque illustre uno che sia nato di sangue nobile et in questo non ci è difficoltà alcuna.

7.<sup>71</sup> Ma diremo noi che uno che si habbia acquistata la nobiltà in alcuno de i sopradetti modi sia anch'egli in pari grado con uno illustre? Et dico che non è in pari grado percioche ben si admite che questo tale si compari ad un nobile ma non già ad uno illustre perchè sarebbe indur in un soggetto due finzioni il che non concede la legge<sup>72</sup>, cioè che questo non essendo nobile fusse riputato nobile, et come nobile non essendo illustre fusse riputato illustre. Però in tale caso concludo che l'illustre provocato da un tale non sarà tenuto a[c. 132v] combattere personalmente né per campione.

8.<sup>73</sup> Ma potrà egli un capitano o coronello sfidato da un privato soldato oppongli questa eccezione, Tu non sei mio pari, et dico che se questo soldato privato è tanto nobile quanto il capitano o coronello non potrà esser ricusato. Ma se esso fante fusse ignobile non è dubbio che potrebbe ricusarsi. Et tengo per ferma oppenione che un capitano o coronello che sia veramente nobile di sangue, provocato da un soldato non capitano né coronello ch'habbia acquistata la nobiltà non sarà tenuto a combattere con lui personalmente né per campione.

---

<sup>70</sup> Il §6 è cancellato con un tratto di penna.

<sup>71</sup> Il §7 è cancellato con un tratto di penna.

<sup>72</sup> Nota richiamata ma lasciata in bianco.

<sup>73</sup> Il §8 è cancellato con un tratto di penna.

9.<sup>74</sup> Adunque raccogliendo le regole e i gradi di questa eccezione si distingueranno in tal modo. L'Imperadore non è tenuto a combattere con alcuno personalmente né per campione. Gli re che non sono infeudati non sono tenuti a combattere personalmente se non da re di corona non infeudati, et se sono provocati da alcun re infeudato sono tenuti a combattere per campione, il medesimo se sono provocati da duca o prencipe che non riconosca superiore, con altri non sono tenuti a combattere né personalmente né per campione. Gli re infeudati sono tenuti a combattere personalmente se sono provocati da duca o prencipe che non riconosca superiore, et se sono provocati da alcun duca o prencipe che riconosca superiore sono tenuti a combattere per campione, con altri non sono tenuti a combattere né personalmente né per campione. Gli altri duchi o prencipi che non riconoscono superiore sono tenuti a combattere personalmente quando si sfidano fra loro, quando sono provocati da prencipe che riconosca superiore sono tenuti a combattere per campione, con altri privati non sono tenuti né personalmente né per campione. I principi privati che riconoscono superiore sono tenuti a combattere personalmente quando sono sfidati da uno cavaliere che sia veramente nobile, con altri che non sia veramente nobile non sono tenuti a combattere personalmente né per campione. Un cavaliere veramente nobile è tenuto a combattere personalmente se è sfidato da uno veramente nobile et parimente da uno che si habbia acquistata la nobiltà, ma con chi non sia nobile né per natività né per altro come di sopra non è tenuto a combattere personalmente né per campione. Gli altri che non sono nati nobili fra loro indifferentemente si combattono personalmente non obstante che alcuno di loro fusse nobile per privilegio o in altro modo si avesse acquistata la nobiltà.

<sup>75</sup>10. La III. eccezione che si oppone al provocante è Tu sei bastardo et veramente pare che questa eccezione sia legitima, percioche molti hanno detto che niun bastardo può esser nobi-

---

<sup>74</sup> Il §9 è cancellato con un tratto di penna.

<sup>75</sup> Il §10 è cancellato con un tratto di penna.

le<sup>76</sup> restando la nobiltà ne i figli legittimi et non ne i bastardi<sup>77</sup> onde non è lecito loro portare l'armi della famiglia<sup>78</sup>. Nondimeno in questo articolo io distinguo e dico esser varie le sorti di bastardia<sup>79</sup>. Alcuni sono bastardi de i quali solo si sa la madre ma il padre è incerto et questi tali sono ipso iure infami et non possono esser legittimati manco dal principe<sup>80</sup> né debbono essere ammessi a duello né ad altro officio o grado militare. Altri sono bastardi i quali benchè siano nati di non legittimi abbracciamenti sono però da i padri loro riconosciuti per figliuoli, et questi hanno la istessa nobiltà de loro padri<sup>81</sup> et portano le arme della loro famiglia<sup>82</sup> et non è dubbio che non possono esser ricusati in duello<sup>83</sup> et così osserva la universal consuetudine di tutte le provincie ove si tratta di cose di honore.

<sup>84</sup>11. Ma che se uno essendo bastardo et ignobile, fusse legittimato dal principe et in alcuno de i modi posti di sopra si acquistasse parimente la nobiltà, diremo noi che possa provocare uno che sia veramente nobile di sangue. Et dico che in ogni potrebbe esser ricusato per non admettere due fintioni come si è detto disopra cioè che non essendo nobile fusse riputato nobile et essendo bastardo fusse riputato legittimo, benchè se[c. 133r] il nobile provocato non fusse legittimo credo che non potrebbe ricusarlo per ciòche quantunque uno sia legittimato non perciò può dire giamai che sia legittimamente nato<sup>85</sup>.

<sup>76</sup> Iacopo Alvarotti in tit. quis dicatur dux in §ceteri col. III versic. quero an bastardi.

<sup>77</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. 1 n. 50 C. de dig. lib. 12 [C.12.1.1].

<sup>78</sup> Baldo degli Ubaldi in l. cum legitimae ff. de statu hom. [D.1.5.19].

<sup>79</sup> l. vulgo ff. de statu. hom. Angelo, *Consilia*, in cons. 30 [D.1.5.23].

<sup>80</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. si qua illustris C. ad orfit. [C.6.57.5].

<sup>81</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. finali C. de verbo sig. [D.50.16.246]; Angelo in dicto. cons. 30.

<sup>82</sup> Bartolo da Sassoferrato in tractatu de insigniis et armis n. 11.

<sup>83</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 19.

<sup>84</sup> *Il §11 è cancellato con un tratto di penna.*

<sup>85</sup> arg. c. innotuit de electione [X.1.6.20]; Dec. cons. 275.

## CAP. III.

1. La quarta eccezione che oppone il provocato al provocante è Tu sei dishonorato et infame<sup>86</sup>. Et per dichiarazione di questa oppositione è necessario distinguere fra infamia et infamia perchè due sono le sorti d'infamia l'una appo i giureconsulti e l'altra appresso i cavalieri. Però quando si dice che l'infame non si admite a provocatione di duello si debbe intendere di quella infamia che generalmente appresso i cavalieri e persone d'honore è riputata infamia. Dicono i dottori che uno imprigionato in pena di alcun eccesso è infame<sup>87</sup> parimente chi è condannato in giudicio di deposito negato<sup>88</sup> o d'ingiuria<sup>89</sup> o di calonna<sup>90</sup> o di mandato<sup>91</sup> o pro socio<sup>92</sup> o chi ha sposato due donne<sup>93</sup> o chi è scomunicato<sup>94</sup> o chi ha due accusationi insieme contra sè<sup>95</sup>.

2. Queste tali cose sono infami appresso gli dottori et quanto alla ragion civile o canonica, ma appresso i cavalieri quella cosa solo sarà stimata infame per la quale uno nella commune esistimatio-  
ne delle genti ne rimane dishonorato<sup>96</sup>. Sarà adunque uno ricasato per[c. 133v] infame nella provocatione del duello quando si proverà ch'egli habbia fatto cosa non degna di huomo nobile né di persona honorata. Per essemplio se uno sarà stato condannato per traditore per ladro per heretico per sodomita per mancator di fede per assassino per falsario. Tutti questi delitti ove siano per sentenza publica dichiarati infamano senz'alcun dubbio. Et che se per adultero o ho-

<sup>86</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 18.

<sup>87</sup> l. i ubi Bartolo da Sassoferrato C. de infa. [C.10.59(57).1].

<sup>88</sup> l. qui depositum ubi Baldo degli Ubaldi C. depo. [C.4.34.10].

<sup>89</sup> c. eam te de resc. [X.1.3.7] ubi Inno. et alii; Bartolo da Sassoferrato in l. infamem ff. de pub. iud. in fine [D.48.1.7].

<sup>90</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. athletas §calunniator ff. de infam. [D.3.2.4].

<sup>91</sup> l. i ubi Baldo degli Ubaldi in C. mandati [C.4.35.1].

<sup>92</sup> l. fi. et ibi Baldo degli Ubaldi in C. de infam. [C.10.59(57).1].

<sup>93</sup> l. i. ubi Bartolo da Sassoferrato et ali. ff. de infam. [D.3.2.1].

<sup>94</sup> vi. q. i c. infamis Baldo degli Ubaldi in c. i §fi. per quos sta. investi. [C.3 q.7 c.1].

<sup>95</sup> l. q. accusa. ff. de accusat. [D.48.2.8].

<sup>96</sup> Sinibaldo de' Fieschi in c. cum oporteat de accusa. [X.5.1.19]; Baldo degli Ubaldi in l. in exercendis C. de fi. inst. [C.4.21.15].

micida? Et alcuni scrissero che possa esser ricusato<sup>97</sup> come che tali di ragion civile siano siano riputati persone vili<sup>98</sup>. Io nondimeno accostandomi più alla usanza de cavalieri che alla oppenione de dottori non crederei che fusse eccezzione honorata, perchè la corrottela commune non tiene l'adulterio per cosa infame né manco l'homicidio ove non è commesso con assassinamento anzi l'homicidio è in molti casi permesso<sup>99</sup>. Et credo che nelle cose di honore più debbia esser attesa la commune opinione delle genti che gli scritti de i dottori<sup>100</sup>.

3. Et che se questo provocante solamente fusse stato accusato di alcun delitto infame ma non ne sia stato condannato né assoluto. Et credo che quantunque ne penda la lite non si potrà ricusare, perchè non è buona consequentia dir questo è accusato adunque è malfattore<sup>101</sup> et alcuno non si può dir che sia tale fin che non sia giudicato per tale<sup>102</sup>. Il che in vero è molto ragionevole percioche altrimenti molto agevole cosa sarebbe a ciascuno fuggir la battaglia facendo da alcuno altro accusar in giudicio il suo nimico poco prima che il provocasse il che sarebbe molto absurdo.

4. Ma che se il delitto è notorio basterà egli senza che ne siegua la condannatione? Et parrebbe che bastasse poi che la legge compara il notorio alla sententia<sup>103</sup> nondimeno concludo che non basta, percioche sì come niuno per il delitto notorio può esser punito innanzi alla sententia<sup>104</sup> così non si dirà che tale delitto infami se non poi che è dichiarato per sententia<sup>105</sup>.

<sup>97</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 18.

<sup>98</sup> l. i. C. ubi sena. vel clar. [C.3.24.1].

<sup>99</sup> Enumerat Ippolito Marsili in l. 1 ff. de sicca. [D.48.8.1].

<sup>100</sup> Sinibaldo de' Fieschi in d. c. cum oporteat [X.5.1.19].

<sup>101</sup> l. fi. C. de accus. ibi non statim reus et isti mer. [C.9.1.17]; l. furti in pr.o ff. de his qui not. infa. [D.3.2.6]; c. fi. in fi. xv q. ult.a [C.15 q.8 c.5]; Spec. in titulo de advo. §si quis circa prin.m.

<sup>102</sup> Guillaume Durand in titulo de Instr. edi. §resta. versic. quid si tabellio; Mariano Socini, *Consilia*, cons. 51 col. 3 in I vol.; Pietro d'Anzarano, *Consilia*, cons. 241 p. predesta. in fi..

<sup>103</sup> l. emptorem de actio. emp. [D.19.1.11,12 in c.].

<sup>104</sup> no. in l. i §Removet ff. de postul. [D.3.1.1].

<sup>105</sup> Baldo degli Ubaldi in l. ictus col. fi. versic. ibi notorium ff. de his qui no. infa. [D.3.2.22].

5. Ma che se si fusse appellato dalla detta sentenza infamatoria potrà egli pendente tale appellatione provocar altri a battaglia? et [c. 134r] credo che non possa tanto che si sia giudicato sopra l'appellatione percioche la infamia è exequutione della legge che ipso iure segue la sententia subito poi che è pronunciata<sup>106</sup>.

6. Ma che se fusse stato condannato in contumacia? Et credo che non sia infame<sup>107</sup>.

Et che se fusse bandito per homicida, et fusse il bando temporale o fusse anchora perpetuo. Et credo che non potrebbe esser ricusato come infame anchor che l'alciato affermi il contrario<sup>108</sup> et percioche il semplice homicidio non è imputato delitto infame come si è detto disopra.

7. Ma che se il provocato opponendo al provocante questa ecceptione, Tu sei infame, non potesse provarla per sentenza ma si offerisse di giustificarla per prova? Et credo che non debbia esser adnesso, perchè non prova la infamia chi prova il delitto<sup>109</sup> et sarebbe incominciar un'altra lite per fuggir la prima disfida il che nondimeno non ha luogo in due casi.

Il primo caso è quando il delitto che si oppone fusse commesso nell'essercito percioche in tal caso non bisognarebbe sentenza essendo che nel campo non si procede per ordine di giudicio ordinario. Bastarebbe adunque al provocato allegar il delitto et provar che esso provocante fusse stato per tal delitto cassato dal capitano vituperosamente dal rolo de soldati, perchè questo tale cassamento ha la istessa forza che la sentenza et infama il cassato perpetuamente<sup>110</sup>. Parimente basterà che si alleghi il delitto et si provi che senza licentia se ne sia fuggito dall'essercito, perchè questo medesimamente infama<sup>111</sup>. Ma in caso che non si provi o la fuga o il cassamento alhora è necessaria la sentenza né basta che il delitto sia quanto esser possa

<sup>106</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. furti §1 n. 2 ff. de infa. [D.3.2.6].

<sup>107</sup> Bartolo da Sassoferrato in dicta l. ictus n.8 [D.3.2.22].

<sup>108</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 23.

<sup>109</sup> Pietro d'Ancharano, *Consilia*, cons. 159 tribus de casi..

<sup>110</sup> l. athletas §ignominia ff. de his qui nota. infa. [D.3.2.4].

<sup>111</sup> Nota richiamata ma lasciata in bianco.

notorio come si è detto disopra, avertendo però che non la semplice fuga dal essercito infama il soldato, perchè ben può essere che fugga per alcuna cagione che non sia dishonorata come se havea fatto alcuna ingiuria o offesa al capitano o ad alcun parente suo o altri simili casi che d'ora in hora occorrono. Ma accioche la fuga faccia uno restar infame è necessario che si provi che havea prima commesso alcun delitto infame come quegli che di sopra si sono raccontati<sup>112</sup> o veramente fatto alcuna specie di tradimento come si havea trattato con gli nimici o servito loro per spia<sup>113</sup> o fuggito all'essercito nimico<sup>114</sup> o ammutinato l'essercito suo<sup>115</sup>. In questi casi provata la fuga et il delitto sarà estimata giustificata la ecceptione non meno che se fusse dichiarato per sentenza.

Il secondo caso è quando quell'atto dal quale risulta la infamia allegata non fusse delitto ma solamente cosa dishonorata per la quale uno non ne sia castigato dalla legge ma ben riputato infame et vile. In tali casi qualunque volta il provocato si offerirà di giustificare la ecceptione opposta con[c. 134v] prova, non sarà necessario che vi sia sentenza<sup>116</sup>. Di questo si possono dare infiniti essempli come s'io mi offerirò di provare che per prezzo tu habbia recitato in scena alcuna comedia<sup>117</sup> o fatto moreschi o veramente sia andato per il mondo cantando in banco pubblicamente come ciarlatano o giocando di bagatelle o facendo simili gesticolazioni in presentia del popolo. Certo in queste tali cose non è necessario mostrar sentenza perchè infamando le leggi tale attione provato il fatto è provata ipso iure la infamia senz'altra dichiarazione del giudice<sup>118</sup>. Il medesimo s'io provarò che tu habbia tenuto in ruffianesimo alcuna meretrice o sia stato pubblicamente scovato o mitriato o posto in berlina. Ma che se havea havuto strappate di corda. Et dico che tale pena non è da sè infame salvo se non fusse data per alcun delitto o altra cosa dishonorata<sup>119</sup>.

Havrebbe luogo parimente tal prova ove non si trattasse di delitto

<sup>112</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 18, supra eo. c. versic. 2.

<sup>113</sup> l. omnes desert. ff. de re mili. [D.49.16.5].

<sup>114</sup> l. proditores eo titulo [D.49.16.7].

<sup>115</sup> l. 3a C. q. seditionem eo titulo.

<sup>116</sup> Baldo degli Ubaldi in l. 1 n. 5 ff. de his q. nota. infa. [D.3.2.1].

<sup>117</sup> l. ii §ait p. ff. eo titulo [D.3.2.2].

<sup>118</sup> Baldo degli Ubaldi in dicta lege 1 n. 5 [D.3.2.1].

<sup>119</sup> l. ictus fustium ubi nota. ff. de infa. [D.3.2.22].

ma dello essercitio o dello stato del provocante però che risultando la infamia dalla viltà dell'essercitio, provato l'essercitio è provata la infamia senz'alcuna dichiarazione. Per essemplio se si dirà che sia notaro artefice hoste taverniere exequitore birro o caporale de birri<sup>120</sup>. Ma ce se si opponesse che fusse stato cuoco o guattero o famiglio di stalla o simili et non credo che debbia essere stimata infamia, quando un cavaliere costretto dalla necessità essendo lontano dal suo paese o per altra cagione non volendo esser conosciuto si ponesse a simile partito. Ma se fusse senza causa più che honorata estimo che provandosi questo potrebbe esser ricusato come infame. Ma che se si provasse che fusse schiavo o il fusse stato. Et credo che s'egli fusse nato di padre e madre fedeli questo non gli sarebbe alcuna infamia, ma se fusse nato d'infedeli potrebbe esser ricusato quantunque egli poi si fusse convertito. Così se si provasse che fusse turco moro o giudeo assai sarebbe giustificato che fusse infame et in tutti gli sopradetti casi non è necessaria sentenza ma basta che la[c. 135r] eccezione sia legitimamente provata.

## CAP. V.

1. In questa eccezione, Tu sei dishonorato et infame, si contiene anchora, quando uno è stato ingiuriato da altri prima, percioche quella ingiuria fa che resti dishonorato sino a tanto che non se ne sia vendicato. Però se alcuno è stato ingiuriato da altri o di parole o di fatti et dipoi è offeso da me, benchè la seconda offesa sia molto più grave della prima, non potrà provocar me, se prima non si risente con l'altro. Et in questo non è dubbio.

2. Ma che se il primo ingiuriante fusse morto diremo noi che sia estinta quella ingiuria et che possa provocare il secondo offensore. Et di ciò assai si è detto altrove<sup>121</sup>.

---

<sup>120</sup> 1. supra. eo lib. c. 1 et 4. *Cancellato: 'quanto a i mercanti si è trattato di sopra diffusamente'*.

<sup>121</sup> supra lib. i c. 6 et 2.

3. Ma molto più dubbiosa è un'altra questione se poi che uno havrà incominciato querela con alcuno, avviene che da altri gli sia detta o fatta una ingiuria per la quale egli resti dishonorato se possa legittimamente esser ricusato dall'avversario suo con il quale havea incominciata la querela. Et fu opinione di Messer paride<sup>122</sup> che qualunque volta l'uno de i querelanti o sia provocatore o sia provocato dopo la incominciata querela muta stato in peggior conditione d'infamia possa esser giustamente ricusato, la quale opinione a me pare iniquissima percioche sarebbe dar caso nel quale[c.135v] un cavaliere offeso non avesse per via di arme modo da risentirsi per l'honor suo. Se questo che è stato offeso da due vorrà seguire la querela incominciata contra il primo offensore quello secondo la sentenza di ms Paride potrà ricusarlo dicendo che si risenta prima della seconda offesa sopraggiunta. Se vorrà chiamare il secondo offensore potrà dirgli conforme alla legge e consuetudine de cavalieri che finisca la querela prima incominciata, sì che gli verrebbe ad esser precisa in tutto la via di vendicarsi per duello il che sarebbe ingiustissimo, tanto più ch'io trovo che di ragion civile quando l'accusatore nel tempo della accusatione è habile, benchè dipoi nel proseguir la querela gli sopravenga alcuna inhabilità può nondimeno seguir l'accusatione et non può esser ributtato<sup>123</sup>. Perchè adunque non sarà il medesimo nel duello? Nondimeno per esser l'authorità di Ms Paride nelle cose duellari di molta osservazione, io distinguo e dico, o veramente la querela che si ha da combattere non è sopra cosa di pregiudicio d'honore et in tal caso a qualunque delle parti sopravenga infamia gli potrà esser giustamente opposta questa eccezione Tu sei dishonorato et infame, non essendo cosa giusta che un cavaliere honorato entri in steccato con persona macchiata d'infamia, et in questo caso havrà luogo la sentenza di Messer paride. Ma se la querela è sopra cosa pregiudiciale all'honore di alcuna delle parti, pure distinguo in tal modo. O veramente la infamia sopravviene al provocato et non dee cessar la querela perchè anchor che l'offensore diventi in-

<sup>122</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 3, cap. 6; Andrea Alciato, *Duello*, cap. 22.

<sup>123</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. uranius col. fi. versic. deinde querit ff. de fi-deiuss. [D.46.1.71] et in l. is qui reus ff. de publi. iudi. [D.48.1.5]; Alberico da Rosciate in c. i in fi. de accus. [X.5.1.1]; Baldo degli Ubaldi in ru.ca C. q. accus. non poss. n. 5 [C.9.1].

fame, non per questo l'offeso recupera l'honor suo. Ma se la infamia sopravviene al provocante, o veramente è infamia che gli sopravenga per colpa sua sì ch'egli non possa levarselo mai come se per sentenza fusse condannato per traditore per falsario o altri simili delitti, et in tal caso cesserà la querela non essendo convenevole che una persona tale conduca in battaglia un huomo honorato<sup>124</sup>. O veramente tale infamia gli sopravviene senza sua colpa et può egli col tempo levarselo, et in questo caso non potrà esser ricusato<sup>125</sup>. Per essemplio se il provocante fusse offeso[c. 136r] o ingiuriato da alcun altro et gli fusse opposta questa nuova infamia, potrà replicar dicendo, Tu che prima mi offendesti non puoi fuggire di sodisfarmi prima et poi che havrò ricoverato teco il mio honore, mi risentirò della seconda offesa. Et in questo modo non sarà chiusa la via in alcun caso di risentirsi per l'honor suo. Et tutte le sopradette cose havran non solo se l'infamia sopravvenisse dopo la disfida ma anchora se sopravvenisse fra la ingiuria e la disfida. E tale è la mia sentenza.

4. Parimente questa eccezione Tu sei dishonorato et infame habrebbe luogo se il provocante o il provocato innanzi o dappoi che havessero fra loro incominciata la querela fusse vinto in steccato per cioche provando questo potrebbe esser ricusato<sup>126</sup> salvo però se avesse perduto combattimento non come principale ma come campione per cioche in tal caso non resterebbe infame se non si provasse che avesse perduto con fraude<sup>127</sup>.

5. La v. eccezione che si oppone al provocante è Tu hai prima incominciato querela con altri. Et questa ha luogo non solo se egli avesse provocato altri ma anchora se altri havessero sfidato lui, per cioche in ogni caso può esser ricusato dicendogli che prima dif-

<sup>124</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 3, cap. 6.

<sup>125</sup> est pulchra doct. Niccolò da Napoli in l. 2a §numerum ff. de excu. [D.27.1.2] quam valde commendat Giason del Maino, in l. eleganter §si quis post col. I ff. de cond. ind. [D.12.6.23].

<sup>126</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 3, cap. 6; Andrea Alciato, *Duello*, cap. 20; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 4; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 16, n. 3.

<sup>127</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 5, cap. 7.

finisca la prima querela et poi incominci la seconda<sup>128</sup> et in ciò non è dubbio.

6. Ma che se in un istesso giorno egli sfidasse alcuno et poi fusse sfidato da altri? Et in tal caso potrà escusarsi di rispondere al provocante tanto che habbia terminato la prima querela. Et che se uno solo in un tempo fusse sfidato da due? Et credo che debbia guardarsi il giorno della data de i cartelli, et chi prima scrisse la disfida sarà preferito salvo s'egli già non havesse accettato una delle disfide, percioche essendosi già contestata la lite non havrebbe luogo altra provocatione. Ma che se la data di ambedue i cartelli fusse di un medesimo giorno. Et credo che debbia esser preferito chi prima fu offeso et se la offesa fu fatta insieme sarà preferito quello il cui cartello fu[c. 136v] primo ad esser presentato. E si furon presentati tutti due in un instante sarà in arbitrio del provocato combattere con chi gli piacerà.

7. La sesta eccezione che si oppone al provocante è, Tu non ha interesse in questa querela. Et in questo tutti concordano che qualunque volta il provocante non pretende interesse nella querela, può esser ricusato<sup>129</sup> sì come anchora parlando delle mentite si disse sopra<sup>130</sup> et percioche questa è cosa che consiste in fatto mi rimetterò a quello che si è di ciò parlato altrove<sup>131</sup> et al giudicio di coloro a i quali spettarà la decisione della eccezione i quali considerata matutamente la qualità delle persone et della querela agevolmente conosceranno se il provocante ci pretenda interesse.

---

<sup>128</sup> Mariano Socini Iuniore consilium II post tractatum Andreae Alciati (in Andrea Alciato, *Duello*); Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 6, n. 16 et cons. 11; Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 3, cap. 5 / *De re militari*, lib. 3, cap. Quando unus miles dederat diffidantiam alteri militi et nondum die belli cedente diffidat alium si hoc facere potest.

<sup>129</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 8.

<sup>130</sup> supra lib. i c. 4 & 5. 17.

<sup>131</sup> supra lib. i c. 5 & 6. Et quibus possit de iure duellum vide Baldo degli Ubaldi in de pace tenenda.

## CAP. VI.

1. Sino a qui si è detto delle eccezioni che si oppongono contra la persona del provocante. Resta hora a trattare delle escusationi che risultano dalla qualità della persona del provocato, et queste sono molte.

Si escusa il provocato

I. Per la infermità

II. Per la età

III. Per la religione

IIII. Per la professione di lettere

V.[c.137r] Per il sesso

VI. Per l'officio

VII. Per la prohibitionem altrui o altro impedimento.

2. È la prima escusatione della infermità<sup>132</sup> percioche questa è una delle cause che parimente escusa dalla contumacia<sup>133</sup> non essendo obligato l'infermo a comparer in giudicio<sup>134</sup> sì che se uno provocato dicesse Io non posso accettar la disfida perchè sono infermo dovrebbe esser udito. Et provarassi questa infermità per detto del medico<sup>135</sup> o veramente per testimoni<sup>136</sup> benchè siano suoi domestici et familiari<sup>137</sup> o per l'aspetto del volto o veramente se fusse molto lontano per il suo proprio giuramento<sup>138</sup>. Nondimeno io consiglierai qualunque volesse iscusarsi sotto pretesto d'infermità che insieme con la risposta contenente tale iscusatione mandasse legitima prova della sua infermità al provocante, invitandolo per maggior certification sua a mandar un medico che il vedesse e gliene facesse fede<sup>139</sup>.

<sup>132</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 5; Andrea Alciato, *Duello*, cap. 28.

<sup>133</sup> c. tenor de re iudi. [X.2.27.10]; Guillaume Durand in titulo de citatio §i versic. iste qui erat infirmus.

<sup>134</sup> l. p.a §si quis per iudicium ff. si quis cautio. [D.2.11.1].

<sup>135</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. 1 ff. de ventr. in po. [D.37.9.1] et in l. contumacia §penam ff. de re iudi. [D.42.1.53].

<sup>136</sup> Francesco Zabarella in cle. sicut. in q. 4 de appel. [Clem.2.12.3].

<sup>137</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. quaesitum ff. de re iudi. [D.42.1.60].

<sup>138</sup> Guillaume Durand in titulo de appel. §vii col. II versic. quid ergo; Ippolito Marsili in rubrica de probat. n. 132 [D.22.3].

<sup>139</sup> doctores in dicta c. tenor [X.2.27.10] et in dicta l. quaesitum [D.42.1.60] Bartolo da Sassoferrato ibi n. 5.

3. Ma avvertiscasi che questa escusatione si può considerar in due modi cioè escusandosi il provocato di rispondere, et escusandosi di combattere. Et quanto al primo ciascuna volta che sarà portato il cartello ad uno che sia infermo potrà dire, Io non rispondo per essere infermo et sarà escusatione dilatoria et temporale, però che tanto ch'egli sia risanato non gli correrà la instantia. Et benchè paia ad alcuni che quanto al risponder che si fa in scritto poco importi lo esser sano o infermo, nondimeno la consuetudine è che tale iscusatione sia admissa percioche anchora nel tempo del cartelleggiare si fanno molte pratiche, et si va in vari luoghi procurando i campi e padrini e consigli e favori et si essercita nelle arme le quali cose non si possono fare se non personalmente. Però senza dubbio durante la infermità non gli correrà alcun tempo. Et tutto questo ha luogo nel provocato ma non già nel provocante però che quantunque si infermi non può escusarsi di rispondere ne i debiti termini, et se ha alcuna cosa da fare imputi a se medesimo perchè innanzi alla disfida non si provide di ogni cosa necessaria al duello. Et generalmente veggiamo che così la legge come la consuetudine toglie al provocante ogni via di escusatione.

4.[c. 137v] Quanto al secondo non si debbe dire indistintamente che ogni infermità escusi il provocato dall'acettar la battaglia ma si può distinguere in tal modo. Se la infermità è lieve in tal caso non iscusa<sup>140</sup>. Et quella si dice esser lieve infermità che non toglie al infermo l'espedito dominio de i membri suoi<sup>141</sup>. Ma se la infermità sarà grave allhora si debbe considerare la qualità della infermità. S'ella è tale che non se ne possa sperar salute certo darà giusta iscusatione perchè tale infermità è come se fusse perpetua<sup>142</sup>. Ma se può sanare sarà tenuto ad accetar la disfida, ma tanto che sarà risanato non gli correrà alcuna instantia.

5. Ma che se fusse podagroso. Et credo che se la podagra gli ha tolto il libero uso di alcuno de i membri principali quanto all'arme

<sup>140</sup> c. querelam de procu. [X.1.38.2] Bartolo da Sassoferrato et doctores in dicta l. quesitum [D.42.1.60].

<sup>141</sup> l. cum articulari C. qui morbo si excu. lib. x [C.10.50[51].2] ubi Odofredo.

<sup>142</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. si cum dotem §maritus ff. solu. mat. [D.24.3.22].

coma braccia mani gambe piedi o simili in tal caso gli sia legitima escusatione et non altrimenti<sup>143</sup>.

6. Ma che se la infermità gli sopravvenesse dopo la contestatione della lite cioè dopo che havesse accettata la disfida. Et in ciò sono della oppenione di Ms Paride<sup>144</sup> che se la infermità gli sopravviene per sua colpa cioè per haversi esposto ad alcun pericolo non lo escusi né dal rispondere a debiti tempi né dal combattere al giorno prefisso anzi non rispondendo o non comparando si possa procedere contra lui in contumacia secondo lo stile de cavalieri. Ma se la infermità gli sopravviene non per sua colpa ma per caso fortuito come occorre sovente, in tal caso non gli correrà il tempo né al rispondere né al combattere tanto che non sia ritornato nel suo solito stato di sanità, di che forse si dirà disotto anchora.

7. Ma che se non sarà infermità sua propria ma di moglie o padre o figliuoli diremo noi ch'essendo uno di questi in grave pericolo di morire sia giusta escusatione<sup>145</sup>. Et credo che non sia però che le cose di honore deono essere da ogni cavaliere stimate di molto maggior importanza che qual si voglia altro accidente humano<sup>146</sup>.

8. Sia nondimeno ferma conclusione che in ogni caso ove la infermità sia senza speranza di salute sì che dia giusta escusatione al provocato di non combattere, non potrà per questo ricusar del tutto la battaglia anzi sarà tenuto combattere per terza persona il[c. 138r] che volgarmente si dirà combattere per campione. Et di questo non è dubbio<sup>147</sup>.

9. È la seconda iscusatione quella della età et questa è in due modi cioè per molta età o per poca. Per molta età si iscusano i vec-

<sup>143</sup> l. podagre ubi Bartolo da Sassoferrato, C. q. morbo lib. x [C.10.51(50)3].

<sup>144</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 36.

<sup>145</sup> ar. c. communis cum glossa 23 dist. [D.23 c.10]; Alessandro Tartagni, *Consilia*, in dicta l. quesitum [D.42.1.60].

<sup>146</sup> l. isti quidem ff. qui met. ca. [D.4.2.8].

<sup>147</sup> l. quicumque in titulo qualiter quis se def. deb. in lombard.; Giovanni da Legnano, *Tractatus de duello*, cap. 9; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 5; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 10 n. 3.

chi essendo anch'essa vecchiezza specie d'infermità<sup>148</sup>. Però quantunque la loro persona sia escusata dal combattere, saranno tenuti accettar la battaglia e combattere per campione<sup>149</sup> sì come degl'infermi si è detto disopra.

10. Ma quale diremo esser il numero de gli anni che giustamente escusi. Et pare che cinquantacinque<sup>150</sup> nondimeno io crederei che quella età di escusa dalla guerra publica, escusasse anchora dal privato duello. Et questa è di LX anni<sup>151</sup>, il che per ogni ragione è convenevole<sup>152</sup>.

11. Per poca età si escusa dal duello chi è sì giovane che anchor tocca della fanciullezza. Et dissero alcuni che sino a xviii o xx anni poco più o meno, come fusse giudicato dall'aspetto non potea uno esser provocato<sup>153</sup>. Altri dissero che subito passati gli xviii anni, però che dopo quella età uno può ricevere una ingiuria et farla altrui<sup>154</sup>. Hor brevemente io sono di opinione che niun prencipe debbe conceder campo né patente contra chi non habbia compiuti gli xviii anni, et conseguentemente che uno minore di tale età possa giustamente et senza alcun biasimo d'infamia differir di accettar la battaglia tanto che sia giunto a quella età. Pure se vuole può accettar la battaglia et sino a quella età gli sarà lecito combattere o personalmente o per campione come più gli piacerà<sup>155</sup> salvo però se non avesse accettato di combatter personalmente percioche con tale accettazione havrebbe pregiudicato alle sue ragioni et sarebbe tenuto ad osservarlo<sup>156</sup>.

<sup>148</sup> Niccolò de' Tedeschi in c. qm. ut lite non contesta. [X.2.6.5].

<sup>149</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 5; Giovanni da Legnano, *Tractatus de duello*, cap. 9; Andrea Alciato, *Duello*, cap. 29.

<sup>150</sup> arg. l. fi. C. si qui profess. vel eta. lib. x.

<sup>151</sup> glossa in l. cum ob provect. in verbo serium C. de his qui non. imp. stip. lib. x [C.10.55(54).2].

<sup>152</sup> Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 10, n. 1.

<sup>153</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 5

<sup>154</sup> l. illud §i ff. de iniur. [D.47.10.3].

<sup>155</sup> est glossa sing. in c. 1 in verbo a excus. de pace iura. fir. ubi Iacopo Alvarotti.

<sup>156</sup> Baldo degli Ubaldi et Iacopo Alvarotti in dicta c. i de pace iur. firm..

12. È la terza iscusatione quando il provocato ricusa di entrar in battaglia allegando ch'egli è religioso. Et è chiarissimo che i chierici sono vietati non solo di entrar in duello ma anchora di esservi presenti<sup>157</sup> et benchè la legge longobarda concedesse loro il combattere per campione<sup>158</sup> nondimeno questo è stato ritrattato dal sommo pontefice<sup>159</sup>. Et così al presente si osserva che né personalmente né per campione possono entrar in battaglia<sup>160</sup>.

13.[c. 138v] Ma quali diremo noi che siano religiosi, et pare che propriamente non si debbano di religiosi se non i frati<sup>161</sup>. Nondimeno io credo che qualunque è in ordine sacro di sacerdote sì che possa celebrare messa senza dubbio possa honoratamente ricusar il duello, non essendo convenevole che quelle mani che sopra l'altare consacrano la santissima ostia, vengano con la spada ad occider altri pubblicamente, et non solo essi ma ciascuno che a tal combattimento prestasse aiuto credo che senza alcun dubbio sarebbe scomunicato.

14. De i frati tengo io per risoluto che qualunque porta l'habito di frate in monastero o sia professore o novitio<sup>162</sup> o converso<sup>163</sup> si può dir religioso et giustamente ricusar il duello. Così anchora uno che benchè non fusse sacerdote andasse vestito da prete et servisse nel ministero dell'altare<sup>164</sup> il medesimo de gli heremiti<sup>165</sup> et de i frati del terzo ordine anchora benchè alcuni non vogliono che possano dir-

<sup>157</sup> toto titulo de cle. pug. in due c. fi. p.a [X.5.14.1-2]; q. i c. si quis LI distin. [D.51 c.4] et c. porro 3 q. 3 sum simil..

<sup>158</sup> l. finaliter qualiter quis si def. deb. in lomb..

<sup>159</sup> c. 2 de cle. pug in duello [X.5.14.2].

<sup>160</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 24; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 4; Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 37 / *De re militari*, lib. 3, cap. Quando alter pugnanturum non venit in die statuta allegans impedimentum; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 9 n. 8 et cons. 16 n. 4.

<sup>161</sup> glossa et card. in cle. 2a de deci. [Clem.3.8.1]; glossa in c. i de relig. domi. [X.3.36.1].

<sup>162</sup> Francesco Zabarella in cle. i de electio. [Clem.1.3.1].

<sup>163</sup> no. in c. religioso de sent. Rubrica lib. vi [VI.5.11.21].

<sup>164</sup> c. cum non ab homine de iudi. [X.2.1.10].

<sup>165</sup> Inno. in c. cum monasterium de electione c. fi. in fi. de Rca [X.1.6.13]

si religiosi<sup>166</sup>. Il medesimo credo anchora di quei chierici che o con l'habito o senza habito posseggono beneficii ricchi et di molta importanza, percioche dovrebbe esser admissa la loro escusatione sotto pretesto di religione accio che non fussero costretti ad entrar in duello et conseguentemente ad esser iscommunicati et irregolari [?] et perdere i benefici suoi.

15. Ma che de i cavalieri di ordini come quegli di San Giovanni hierosolimitano in Rhodi et Malta, di San Giacomo della spada e di calatrava et di Alcantara in hispagna, di quegli del Tosone in borgogna, di San michele in franza della Giarrettiera in Inghelterra et simili. Diremo noi che siano religiosi et che sotto il pretesto della religione possano ricusar il duello? Et quanto a i Cavalieri che chiamano di Rhodi non è dubbio perchè sono religiosi<sup>167</sup> et oltre a ciò gli stabilimenti e constitutioni di quest'ordine vietano loro il duello sotto pena della privatione dell'habito e della commenda. Ma quanto a gli altri io distinguo in tal modo. O veramente questo è solo ordine di cavalleria senza religione come è il Tosone San michele e la garrattiera etc. et non possono ricusar il duello anzi come cavalieri sono obligati ad accettar la[c. 139r] disfida. O veramente è ordine non solo di cavaleria ma di religione anchora, et in tal caso credo che gli sia lecito ricusar la provocatione sino a tanto che habbia impetrata licenza dal suo gran Maestro, nondimeno fra cavalieri non so come questa escusatione fusse riputata per molto honorata. Io per me non consiglierei alcuno che se ne valesse salvo dove per le constitutioni dell'ordine espressamente fusse proibito il venir a duello sotto pena della privatione dell'habito et della commenda sì come ne i cavalieri di Rhodi si disse disopra.

16. Resta solo un dubbio circa questa escusatione, cioè se dopo fatta la ingiuria o incominciata la querela possa alcuno farsi religioso sì che questa eccettione gli vaglia. Et brevemente scrisse Ms paride che come si voglia che questo tale il facesse con fraude per libe-

<sup>166</sup> late Maria. in c. i de foro compe. reg.a p.a decl. 8 et 9 [X.2.2.1].

<sup>167</sup> Felino Sandei in c. 2 col. fi. et 5 item subdunt de foro competenti [X.2.2.2] et ibi idem vult Barbatia post Ioannem mona. in c. ex eo. de elect. in VI [VI.1.6.32].

rarsi dal duello non gli valerebbe tale eccezione<sup>168</sup>. Ma io distinguo o dico. O veramente costui non si è fatto semplicemente chierico o frate o religioso ma ha preso ordine sacro di celebrar la messa et in tal caso non solo non debbe esser constretto a finir la battaglia, ma anchor ch'egli volesse combattere non debbe esser adnesso a duello per riverenza dell'ordine come si è detto di sopra. Ben è vero che opponendo egli tale iscusatione et essendo la querela sopra l'honore se gli potrà costituire un termino competente di tre mesi fra il quale egli rimetta la querela a due cavalieri confidenti dell'una e dell'altra parte, o veramente ad un prencipe parimente confidente, i quali intese le ragioni delle parti, ordinaranno in che modo il detto provocato debbia sodisfar all'honore del provocante. Et se esso provocato ricusasse di far la nominatione de i detti confidenti fra il detto termino di tre mesi o veramente fra un mese dopo che gli fusse intimata la dichiarazione et ordinatione fatta per i confidenti ricusasse di eseguirla, in tal caso sarà lecito al provocante far publicare et stampare esso provocato per dishonorato et infame. Altrimenti potrà esso provocante contentarsi che senz'altra infamatione gli sia restituito l'honor suo. Ma se il detto provocato non havesse preso ordine sacro di messa e pure volesse iscusarsi sotto pretesto di religione, sarà in arbitrio suo o veramente di[c. 139v] lasciar la religione e finir la querela con la battaglia o veramente di lasciar la battaglia e sodisfare all'honore del provocante secondo il giudicio de i confidenti come di sopra, altrimenti ricusando e l'uno e l'altro potrà esser publicato per dishonorato et infame. Et questo havrà luogo ove esso provocato havesse in alcun modo offeso il provocante, ma se la querela non fusse sopra cosa pregiudiciale all'honor suo in tal caso non sarebbe tenuto il provocato né a lasciar la religione né a dar altra sodisfattione. Et parmi che questa resolutione così all'una come all'altra parte sia giusta et convenevole.

---

<sup>168</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 10, cap. An dignitas ecclesiastica libet ab onere preliandi / *Duello*, lib. 9, c. 37; arg. eor. qui trad. et Bartolo da Sassoferrato in l. 1 col. 2 versic. Iu. perd. quero ff. de poenis [D.48.19.1].

## CAP. VII.

1. La quarta escusatione è quando il provocato allega sè non essere di professione di arme ma di lettere, et questa generalmente s'intende ne i dottori ne i medici ne i philosophi grammatici o altri qualunque faccia professione di letterato et tutti vogliono che sia legitima escusatione<sup>169</sup>, nondimeno io non estimo questa resolutione procedere così assolutamente, percioche sarebbe dar materia ad ogni dottore o altro letterato di offendere un cavaliere assicurandosi che per tale offesa non potrebbe esser chiamato a battaglia. Però distinguo e dico. O veramente la ingiuria ha havuto principio dal dottore, cioè ch'egli senza esser prima offeso ha o con parole o con fatti[c. 140r] pregiudicato l'honore altrui et in tale caso non potrà esso dottore o letterato provocato a duello valersi della escusatione, Io son dottore anzi sarà tenuto o veramente a combattere o veramente a sodisfar al provocante della offesa che gli fece, secondo il giudicio de i confidenti, come si disse disopra ne i religiosi<sup>170</sup> perchè non debbe esser lecito ad alcuno sotto il manto della sua professione tor l'honore altrui senza pericolo. Ma se la ingiuria havesse havuto principio dal provocante in tal caso imputi egli se medesimo se gli fu risposto poco honoratamente perchè il dottore non sarà tenuto né alla battaglia né alla sodisfattione a lama [?]. Adunque se per essemplio uno dirà ad un letterato che sia ladro scelerato o falsario, et il letterato gli risponderà che mente, non potrà esso mentito provocar a duello questo letterato e costringerlo a combattere né ad altra sodisfattione percioche la legge militare absolve questi tali dalla osservanza de gli ordini della profession d'arme. Ma se uno dicesse «Io son huomo da bene», et il dottore gli rispondesse che mente per la gola, potrebbe esso ingiuriato chiamarlo a duello, né potrebbe esso provocato escusarsi perchè fusse dottore, poi che volle a guisa di soldato ingiuriar costui dal quale non era stato offeso, onde per esser uscito dalla sua professione et entrato nella soldatesca, in pena di questo eccesso giusta cosa è che perdendo il suo privilegio sia tenuto

<sup>169</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 24; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 4; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 15, n. 9; Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 6, cap. 26.

<sup>170</sup> supra c.o proximo versic. 16.

o a sostener come soldato quel che disse come soldato o veramente come dottore a restituir l'honore a chi l'havea tolto et così ritornar alla sua professione senza pregiudicio altrui.

2. La quinta escusatione è fondata sopra il sesso cioè quando la persona provocata ricusa la battaglia dicendo Io son donna et generalmente si conclude che le femmine non possono essere provocate a duello. E tale è la consuetudine, in guisa che un cavaliere che provocasse una donna a battaglia sarebbe egli tenuto infame. È ben vero che tal volta le donne soleano provocar altrui e talhora altri provocan loro diffamandole di adulterio et in tali casi si solleva combattere per campioni. Nondimeno tale consuetudine hora è del tutto estinta. Et chi ponesse tal cartello infamatorio potrebbe et dovrebbe esserne castigato severamente, né si admetterebbe tale disfida. Potrebbe[c. 140v] ben alcun cavaliere come principale combattitore sostener in duello a questo infamatore di una donna che mentisse et in persona sua propria difendere in steccato l'honore e la pudicitia della detta donna. Ma non saria già lecito combattere come campione di lei sì che perdendo il campione ella ne rimanesse dishonorata e convinta del delitto percioche tal costume è ito del tutto in desuetudine.

3. La sesta escusatione è fondata sopra l'ufficio, allegando il provocato che è ufficiale di alcun prencipe. Et questa havrebbe luogo quando fusse ufficiale di prencipe che non riconoscesse superiore et oltre a ciò l'ufficio fusse tale che concernesse la conservatione di uno stato o di una impresa di quel prencipe. Non credo che fusse lecito a uno che fosse fatto gran Cameriere o gran maestro di casa o gran scudiere dell'Imperadore o altri simili officii ricusar di accettar la battaglia sotto pretesto di questo officio, percioche poco importa al prencipe ch'egli sia presente ogni hora alla sua corte anzi veggiamo che l'Imperadore sovente di alcuno di questi ufficiali ne resta privo per anni intieri et molti anni anchora. Ma se l'ufficio fusse in cosa che toccasse allo stato del prencipe come capitano generale di un essercito della fanteria di una natione, della cavalleria o simili, potrebbe senz'alcun dubbio differir la accettatione tanto che fusse finita

la impresa<sup>171</sup>. Il medesimo se fusse fatto castellano di alcun castello d'importanza potrebbe dire, io non posso uscir del castello che è commesso alla mia fede senza licentia del mio prencipe, però aspetta tanto ch'io gli notifici il caso e gli chiegga licentia per risponder ti conforme al mio honore, et poi ch'egli me l'havrà conceduta io ti risponderò secondo l'obbligo mio et caso ch'egli non la voglia concedere io ti prometto di tornargli a consignare il suo castello et sodisfar all'honor mio. Percioche se un castellano a cui il Papa comandi d'escommunicatione ch'esca di un castello non è obligato ad uscire e non uscendo non resta escommunicato<sup>172</sup>, molto meno si dee credere che sia obligato ad uscire per la disfida di un privato suo nimico et che non uscendo resti infamato. Milita la istessa ragione ne i governatori di alcuna città alla cui fede tocchi non tanto administrar la giustitia ma la custodia anchora di essa città.

4. Ma che diremo noi de i coronelli e de i capitani maestri di campo et simili ufficiali cioè provveditori o commissari del campo etc. Et dico che se questi tali sono eletti et deputati a quell'ufficio dal prencipe[c. 141r] istesso et con patente di esso prencipe et al tempo che sono provocati essercitano l'ufficio loro potranno con giusta escusatione ricusar la querela et differire il tutto sino alla fine della impresa, rispondendo però sempre et promettendo subito che possano con honor loro di proceder più oltre conforme all'obbligo et uso de cavalieri. Et questa escusatione sarà admissa né potrà l'avversario loro procedere in contumacia della parte a cosa alcuna.

5. Questa escusatione non ha luogo ne gli ufficiali i quali hanno sola la dignità e l'ufficio senza authorità di administratione come si è detto ne i Maestri di casa e camerieri così anchora ne i gentilhuomini della casa o della bocca e ne i scudieri. Et generalmente concludo che tutti gli ufficiali che non hanno carico di soldati o di cosa concernente all'essercito non possono prevalersi di questa escusatione. Et di più dico che cessante il servizio del prencipe parimente cessa la

<sup>171</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 27.

<sup>172</sup> Oldrado da Ponte, *Consilia*, cons. 93.

escusatione, sì che essendo finita la impresa o licentato lo essercito è obligato senza dimora a rispondere alla disfida.

6. Parimente non havrà luogo questa eccettione in caso che questo officio o dignità sopravvenesse dopo la disfida percioche non sarebbe admissa in tal caso et tutti concludono che chi è sfidato alla battaglia è tenuto non acettar grado officio né dignità per la quale si venga diretta né indirettamente ad impedir il duello accio che si chiuda la via di poter con tali suotterfugii ritenere l'honore altrui a torto. Però chi dopo la presentatione fattagli del cartello della disfida accettasse alcuno officio, sarebbe tenuto o veramente a lasciarlo o veramente non obstante quell'officio a proceder sopra la querela nella istessa guisa che sarebbe se non l'havesse accettato.

7. Ma che se gli fusse dato quell'officio o dignità innanzi che gli fusse presentata la provocatione, ma ben dopo la ingiuria sopra la quale è la querela e la disfida. Et in questo mi risolvo brevemente e dico. Se la dignità o l'officio è tale che l'obliga al servizio del prencipe in casi[c. 141v] concernenti lo stato o l'essercito di quel prencipe come è luogotenente o capitano generale o mastro di campo o simili, potrà ricusar il duello e gli gioverà questa iscusatione sino a tanto che sia cessata la importanza dell'officio suo come si disse disopra. Ma se questo officio o dignità è più tosto in cose concernenti l'honore di esso provocato che servizio del prencipe non potrebbe ricusar la disfida né opponere questa escusatione né manco quella eccettione Tu non sei mio pari, anzi sarebbe tenuto acettar la provocatione. Per essemplio se uno dopo che havesse offeso o ingiuriato un altro fusse fatto conte marchese o prencipe o havesse officio di consigliere o d'altro senza administratione di cose spettanti alla corona o all'essercito del suo prencipe.

8. Ma che se uno dopo la provocatione presentata o veramente dopo fatta la ingiuria fusse fatto duca o prencipe, potrà egli ricusar la disfida? Et dico che se questo provocato essendo privato signore ascendesse a grado di superiorità potrebbe opponere questa escusatione insieme con quella eccettione Tu non sei mio pari, et questo grado di superiorità intendo sì che habbia havu-

to titolo di re o stato che non riconosca superiore. Et in tal caso non sarebbe tenuto a combattere. Ma se non fusse ascenso a grado che non riconoscesse superiore ma fusse come prima vassallo non potrà ricusar la disfida anchor che sia accresiuto di titolo e di stato quanto si voglia. Et così indifferentemente si osserva, intendendo però che in alcuno di quei casi ove potesse escusarsi sarebbe tenuto a combattere per campione dichiarando come si disse altrove<sup>173</sup>.

9. La settima escusatione propone il provocato quando è proibito da alcuno sì che non può accettar la battaglia. Per essemplio se fusse proibito dal prencipe et in ciò è al mio giudicio ottima la sentenza di Ms Paride<sup>174</sup> che se il provocato non è soggetto a tal prencipe non sia admissa la escusatione. Et questa suggesttione intendo che possa esser in due modi cioè ordinaria e straordinaria. La[c. 142r] suggesttione ordinaria è di uno che sia vassallo il quale regolarmente in qual si voglia caso è tenuto ubbidir al suo signore. Estraordinaria suggesttione è quella di chi milita sotto le insegne di un signore o è suo ufficiale nell'essercito o in alcun castello, percioche questo tale per haver obligato la fede a questo prencipe non può né debbe partirsi dal servizio suo senza sua licenza.

10. Ma che se dopo l'haver incominciata la querela sopravvenesse cagione per la quale gli convenesse ir al servizio del signor suo diremo noi che possa lasciar la querela et ne debbia essere iscusato. Et fu opinione di Ms Paride<sup>175</sup> che se fusse già prefissa la giornata della battaglia non gli sarebbe conceduto lasciar il duello. A me pare che in ogni caso ove il commandamento di esso principe sopravvenisse dopo che si fusse ricevuto il cartello anzi dopo fatta la ingiuria non potrebbe in alcun modo il provocato lasciar la battaglia anzi restarebbe contumace et come tale potrebbe condannarsi percioche si potrebbe dire che tale impedimento fusse per colpa sua avvenuto dovendo egli al principio della lite ritrarsi in parte, ove non potesse il

---

<sup>173</sup> supra eo. lib. c. 3 versic. 9.

<sup>174</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 6, cap. 9.

<sup>175</sup> in d. c. 9 in fi..

superiore vietargli che non sodisfacesse all'honor suo e tale è lo stile de cavalieri<sup>176</sup>.

11. Ma a cui diremo noi che tocchi a procurar la licenza del detto prencipe, al provocante o al provocato? Et credo che al provocato se pure vuole sodisfar al suo honore. Anzi in qualunque modo potesse provarsi ch'egli havesse procurato diretta o indirettamente tal prohibitione ne restarebbe molto dishonorato fra cavalieri<sup>177</sup>.

12. Et che farà il detto provocato non potendo impetrar la licenza dal prencipe suo? Et dico che se non è suo vassallo ma soggetto di suggesttione straordinaria in ogni caso che possa con honor suo partirsi dal servizio di esso prencipe sarà tenuto a farlo come si è detto di sopra nella sesta escusatione ma se fusse vassallo a cui non è lecito disubbidir a i comandamenti del suo padrone, in tal caso non potendo haver licenza procuri di haver almeno una fede di esso prencipe nella quale si contenga la sua espressa prohibitione indi la[c. 142v] faccia intimar alla parte rispondendo in tal guisa, Io ho procurato per ogni via di haver licentia dal prencipe mio per acettar la tua provocatione, et venir all'rme per difesa dell'honor mio. Nondimeno egli non solo non me l'ha concesso ma mi ha fatto un commandamento penale nella forma che vederete di sotto autentico di che vene ho voluto dar aviso per giustification mia, assicurandovi ch'io non mancherò con molto maggior diligentia di procurar la detta licenza et non potendola ottenere con sua buona gratia mi risolverò a quello che con mio honore mi sarà concesso di fare.

13. Ma che se non fusse prohibito dal prencipe ma da suo padre o suoi parenti diremo noi che tale iscusatione sia giusta? Et l'alciato l'admette per buona<sup>178</sup> nondimeno la consuetudine non gli consente. Anzi sarebbe da ciascuno riputata per poco honorata escusatione.

---

<sup>176</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 1, cap. An dominus temporalis possit et debeat arcere subditos ne faciant certamina et duella.

<sup>177</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 25.

<sup>178</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 26.

14. Ma che se il provocato fosse detenuto in prigione? Et credo che possa sicuramente ricusar la disfida sino a tanto che sia fuori di prigione percioche essendo in tale stato non si può dire che sia in sua libertà, et veggiamo che la citatione et il processo fatto contra chi è carcerato per altra cagione, è riputato per nullo<sup>179</sup> anchor che fusse carcerato per suo delitto<sup>180</sup>. Et diremo esser carcerato qualunque è ristretto in luogo onde non possa uscire<sup>181</sup> o veramente ove egli sia commandato che non esca<sup>182</sup>. Però tutto ciò che sarà fatto contra di lui mentre sarà in tale termino si terrà per nullo et egli uscendone sarà restituito nel primo stato<sup>183</sup>, il che nondimeno havrà luogo quando fusse preso in parte onde non potesse ad ogni sua voglia liberarsi come se è carcerato per cosa capitale, o preso da ladri o da nimici<sup>184</sup>. Ma se fusse preso per debito o per altra cagione sì che potesse o pagando o dando sicurtà uscir di prigione non sarebbe admissa la sua escusatione, perchè troppo volontariamente si fa quello che volendo si può lasciar di fare. Et così estimo esser vero.

#### CAP. VIII.[c. 143r]

1. Si è detto quali sono le eccezioni che contra la persona del provocante oppone chi è provocato et quali sono le escusationi anchora, che esso provocato propone per la qualità della sua persona. Restano hora in questa materia solo a determinarsi alcune piccole questioni, et prima se il provocato opponesse alcuna eccezione contra la persona del provocante, et il provocante provasse la medesima qualità esser nel provocato, come debbia giudicarsi. Et certo pare

<sup>179</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. 2 in fine ff. de in ius voca..

<sup>180</sup> Giason del Maino in aut.a res q. col. VI ante fi. versic. adde tu primo C. communia de legatis [C.6.43.3,3=N.39.1].

<sup>181</sup> succurritur ff. ex qui caus. maio. [D.4.6.9]; Angelo in l. qui carcerem ff. quod met. causa. [D.4.2.22].

<sup>182</sup> Alessandro Tartagni in l. si ut certo §custodia ff. commoda. [D.13.6.5] post Bartolum.

<sup>183</sup> dicta l. succurrit. [D.4.6.9].

<sup>184</sup> l. ei quoque [D.4.6.11] et l. item ei ff. ex qui caus. maio. [D.4.6.14].

che si debbia far compensatione<sup>185</sup> perchè non è giusto che vaglia ad un scelerato opponere altrui il medesimo delitto di che egli è macchiato<sup>186</sup>. Brevemente distinguo et dico. Se il provocato dirà che il provocante non sia nobile o che sia bastardo, caso che il provocante provi ch'egli parimente sia ignobile o bastardo havrà luogo la compensatione et passerà innanzi il giudicio. Ma se il provocato dirà che il provocante habbia incominciato querela con altri o veramente che non habbia interesse in questa disfida, in tal caso non sarebbe tenuto a combattere anchora che il provocante provasse ch'egli parimente non ci avesse interesse o che avesse incominciato querela con altri ma cessan de il giudicio. Ma se si opponesse e fusse provato che ambidue fussero infami, né l'uno né l'altro potrà esser ricusato dall'avversario suo, ma ben potrà il giudice et signor del campo escluderli dalla battaglia<sup>187</sup> non essendo cosa convenevole che due persone infami entrano a[c. 143v] prova d'armi in steccato la quale è ritrovata per difesa di honorati cavalieri.

2. Ma che se la infamia non si fusse né opposta né provata ma constasse al giudice che uno de i querelanti o tutti due fussero notati d'infamia diremo noi che possa egli da sè vietar che non combattano. Et alcuni dissero che può<sup>188</sup>. Io nondimeno sono di contraria opinione et credo che poi che un prencipe havrà concesso il campo franco non possa escludere per officio suo né l'una né l'altra parte, et se ben di ragion civile il giudice può discacciar dal giudicio uno che calunnii anchor che la parte no 'l dimandi<sup>189</sup> et parimente uno che sia escomunicato<sup>190</sup> et non admettere un testimonio inhabile anchor che non gli sia opposto dall'avversario<sup>191</sup> nondimeno tutte queste cose han luo-

<sup>185</sup> l. viro ff. sol. mat. [D.24.3.39].

<sup>186</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. in harenam C. de inoffi. testa. [C.3.28.11] et in l. apud celsum §marcellus ff. de doli excep. [D.44.4.4] et in l. cum mulier in fi. ff. sol. mat. dixi supra eo. lib. c. 2 versic. fi. [D.24.3.47].

<sup>187</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 6 in fine; Bartolo da Sassoferrato in dicta l. in harenam [C.3.28.11].

<sup>188</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 6.

<sup>189</sup> gl. in l. q. cum maior §si pns. ff. de bonis lib. [D.38.2.14]; Sinibaldo de' Fieschi in c. i. in fi de offi. vic. [X.1.28.1]; Alessandro Tartagni in l. 4 §hoc autem ff. de damno inf. [D.39.2.4].

<sup>190</sup> c. pia ad fi. de excep. in Sexto [VI.2.12.1].

<sup>191</sup> Sinibaldo de' Fieschi in c. intimavit. de testi. [X.2.20.18].

go solamente fra quel tempo che alla parte è lecito opponere<sup>192</sup> et non dappoi, sì che nel caso nostro essendo già eletto il giudice chiara cosa è che non si può opponere dalla parte alcuna eccezione come si dirà disotto. Adunque manco sarà lecito al giudice escludere alcuna delle parti. Oltra che quello che si dice il giudice haver authorità di fare senza che la parte opponga si debbe intendere solamente circa quelle cose le quali gli constano per il processo et non altramente<sup>193</sup>. Sì che concludo che non essendosi opposta né provata tale infamia, non può il giudice che ha concesso la patente poi che si è eletto il suo campo rifiutar alcuno de i querelanti. Et così si osserva.

3. Ma diremo noi che debbia esser udito il provocato che semplicemente opponga al provocante che non sia habile a provocar a duello che sia dishonorato che sia infame o simili senza specificar la causa per la quale egli sia inhabile o dishonorato? Et certo credo che non debbia esser udito<sup>194</sup>, sì come di ragion civile non è admesa questa generale eccezione che uno sia criminoso<sup>195</sup> o che sia infame<sup>196</sup> senza specificar il[c. 144r] delitto o la causa della infamia, anzi benchè dappoi nella prova si specifichi il delitto non per questo si valida la eccezione. Crederei nondimeno che dovesse esser admesa in un caso la eccezione generale, quando insieme con il cartello vi fusse un manifesto nel quale fusse provata specialmente la cagione della allegata infamia, percioche in tal caso sarebbe tenuto come se nello istesso cartello fusse specificata.

4. Ma diremo noi che possa il provocante opponere alcuna eccezione al provocato, et tutti vogliono che non possa<sup>197</sup> percioche

<sup>192</sup> Alessandro Tartagni in additionibus ad Bartolum in l. filius §veterani ff. de priv..

<sup>193</sup> Angelo in l. pat. de inoff. test. [D.5.2.14] et in l. fi. ff. de peti. heredi. [D.5.3.58]; Lanfranco da Oriano in c. qm. q. in versic. testes de probat. [X.2.19.11].

<sup>194</sup> l. scire §scire ff. de excu. ubi nicol. de neapo. [D.27.1.13].

<sup>195</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. 3 §legi. jul. ff. de testi. [D.22.5.3] et in l. 1 n. 8 C. de testi. [C.4.20.1]; c. presentium de testi. [VI.2.10.2]; in 6 glossa in l. cum lege ff. qui testa. [D.28.1.26].

<sup>196</sup> est doctri. Baldi in auctentica si testis productus in fi. C. de testibus [C.4.20.11=N.90.6].

<sup>197</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 23; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 6.

chiamandolo a duello si presume che l'abbia approvato, salvo se la cagione della eccezione non sopravvenesse dopo la disfida, però che in tale caso sarebbe lecito opponerla. Nondimeno si dee considerare che quantunque il provocato dopo la disfida diventi infame non perciò il provocante se è ingiuriato ricupera il suo honore. Dico adunque che se la querela non è sopra l'honore del provocante il quale sia offeso, ben può esso provocante opponere al provocato che dopo la disfida sia diventato infame. Ma se il provocante è offeso nell'honore, male può opponere eccezione contra l'honor altrui per la quale non sodisfaccia al suo. Et così è osservato da cavalieri.

5. Et che, potrà egli il provocato escusarsi da combattere con dire ch'egli stesso sia infame o ignobile, o che non sia pari del provocante o che sia bastardo o che habbia querela con altri o che non habbia interesse nella querela? Le quali eccezioni tutte giustamente si oppongono contra il provocante, et brevemente credo che non possa opponere a sè medesimo alcuna iscusatione<sup>198</sup> anchor che di ragion civile è lecito talora escusarsi da alcuna gravezza allegando la propria infamia<sup>199</sup> il che non sarebbe adnesso nelle[c. 144v] cose di duello accio che non sia più privilegiato un dishonorato et infame che un cavaliere d'honore. Però concludo che al provocato non è lecito opponere contra se medesimo alcuna di quelle eccezioni che può opponere contra il provocante, salvo quelle due ultime cioè che ha incominciato querela con altri o veramente che non habbia interesse nella querela, le quali sono admesse così contra il provocante come per il provocato se in alcuno di loro si trovano haver luogo.

6. Ma potranno queste eccezioni opponere e provare per procuratore o pure sarà necessario che il provocato compaia personalmente? Et pare che debbia comparere personalmente essendo queste cose di duello comparate alle criminali nelle quali non suole admettersi procuratore<sup>200</sup> nondimeno chiara cosa è che la universale consuetudine è in contrario percioche tutte le cose duellari si espedi-

<sup>198</sup> Sinibaldo de' Fieschi in c. sciscitatus de r.tis [X.1.3.13].

<sup>199</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. 2 C. si ser. aut liber., adde cu. lib. 10 et in l. iusiurandum q. ex conventionem §procurator n. 3 ff. de iusiur. [D.12.2.17].

<sup>200</sup> l. reos C. de accusa. [C.9.2.3].

scono per procuratore salvo le sottoscrizioni de i cartelli et la battaglia<sup>201</sup>, et in queste due cose anchora talvolta si admette procuratore cioè quando la parte non sapesse scrivere o per alcuna cagione le fusse lecito combattere per campione. Così veggiamo che nelle cause criminali parimente si admette il procuratore ad allegar le eccezioni e le iscusationi della parte<sup>202</sup>.

7. Ma quanto tempo diremo noi che habbia il provocato ad opponere queste sue eccezioni o escusationi di che si è trattato di sopra. Et generalmente concludo che tutte le eccezioni o siano contra il cartello o sopra i meriti della causa o contra la persona del provocante o siano escusationi del provocato si debbono opponere innanzi alla contestatione della lite, cioè innanzi che accetti la disfida. Et tale è lo stile e consuetudine militare sia quel che si voglia di ragion civile. È ben vero che[c. 145r] è lecito al provocato accettar la disfida con reservatione. Si dirà in tal guisa, protestando che se innanzi a questo mio cartello, havete incominciato querela con altri o pure in alcun modo havete macchia sopra l'honor vostro io non intendo di procedere più innanzi in questa querelatanto che non habbiate interamente sodisfatto al vostro honore. Et questa clausula è di tale importanza che riserva le ragioni del provocato sì che in ogni tempo apparesse che il provocante havesse macchiato l'honore o incominciato altra querela potrebbe esser ruscato. Et accio che nel proseguir la querela il provocato facendo alcun almo atto non si pregiudichi, sarà bene che nel fine di ogni suo cartello dica, protestandomi sempre come nel mio primo cartello etc.

## CAP. IX.

1. È sopra modo difficile la seguente questione cioè quale sia il giudice competente delle eccezioni o iscusationi proposte dalle par-

<sup>201</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 12.

<sup>202</sup> c. veniens de accusa. [X.5.1.15]; Andrea Barbazza, *Consilia*, cons. 62 col. VII versic. et si quispiam in p.o vol.

ti nel giudicio duellare prima che o di commune consentimento o in contumacia della parte sia eletto il signore del campo nella guisa che disopra<sup>203</sup> si[c. 145v] è detto percioche in ogni modo ciascuna volta che il signor del campo egli è il giudice competente sopra tutti gli articoli e dubbii incidenti così come è competente nel principale articolo della battaglia. Ma chiara cosa è che innanzi alla elletione del signor del campo legitimamente fatta, molte volte sono rivate in dubbio alcune questioni le quali si sogliono e devono decidere prima che si proceda più oltre, et in tal caso consiste il dubbio.

2. Dirò adunque prima i vari stili che in ciò si osservano et poi lascerò in arbitrio di ciascuno lo eleggere quella via che gli parrà più facile e più sicura.

Se questi due querelanti sono ambidue soggetti ad un prencipe egli sarà giudice competente fra i vassalli suoi<sup>204</sup> però ciascuna volta che una delle parti haverà ricorso dallui sopra quell'articolo incidente, et egli con le debite citationi e termini procedendo deciderà il detto articolo non si potrà più contrastare ma si dovrà attendere la sua dichiarazione.

3. Hanno dubitato alcuni se da questa tale decisione si può da alcuna delle parti appellare. Et in ciò si conclude che a quella parte la quale hebbe ricorso dallui non sia in alcun modo lecito appellarsi, et di questo non è dubbio. Ma bene voglio che l'avversario possa per alcuna via sottrarsi dalla detta decisione, non già appellandose ne poi che sarà seguita la dichiarazione, ma allegandolo sospetto in quello instante che sarà chiamato innanzi a lui. Et così credo esser vero percioche sarebbe cosa ingiustissima che alcuno fosse sforzato a contendere dell'honor suo innanzi ad un giudice sospetto. Sarà adunque udita la parte declinante la giurisdizione del suo prencipe sospetto pure che declinando quel giudicio ne proponga un altro di quegli che disotto si diranno, et pure che avertisca ad allegar[c. 146r] la detta sospettione nel primo instante come si è detto percio-

<sup>203</sup> supra lib. p.o c. 12 n. 7 cum seq..

<sup>204</sup> §pe. de prohi. feu. alie. per fidem et c. i an apud iud. vel do. quo. fen. term. in usib. feud. no. in c. 13 parti. de foro compe. [X.2.2.13].

che se procedesse innanzi a lui ad alcun altro atto si presumerebbe che avesse consentito nella sua giurisdittione e non gli saria lecito dipoi ricusarlo.

4. Si dubita se questo habbia luogo non solamente nel prencipe loro assoluto ma anchora in quello a cui fussero soggetti amendue per via straordinaria, come sarebbe il vicere di un regno o provincia fra due cavalieri di quel regno o veramente il capitano generale di un essercito fra due ufficiali o altri militanti nello essercito suo. Et dico che quanto alla giurisdittione è vero che può una delle parti haver ricorso dallui per la decisione di quello articolo incidente. Ma non sarà già sforzato lo aversario di star alla decision sua assolutamente anzi gli sarà lecito non solo allegarlo sospetto nel principio della lite ma anchora appellarsi al supremo prencipe dopo la sua dichiarazione proponendo alcuna altra delle vie che di sotto si diranno. avvertendo però che questo non havrebbe luogo quando il detto aversario avesse espressamente consentito et accettato per giudice in quello articolo il sopradetto principe, percioche in tal caso non solo non potrebbe appellarsi né allegarlo sospetto ma sarebbe precisamente costretto a stare alla sua dichiarazione senza altra replica. Et il medesimo sarebbe qualunque volta gli detti querelanti di commune consentimento havessero rimesso l'articolo ad un prencipe qualunque non fusse loro in alcun modo superiore, percioche sarebbono tenuti ad osservare senza eccezioni quello che da lui fusse giudicato<sup>205</sup>.

5. La seconda via di venir alla decisione del sopradetto articolo incidente è quando alcuna delle parti avesse ricorso dallo[c. 146v] Imperadore, il quale indubitatamente nelle cose di honore fra cavalieri è supremo et competentissimo giudice, et non può in alcun modo esser allegato sospetto né dalla sua sentenza appellarsi.

Bene è vero che quando la persona dello Imperadore fusse in quel tempo fuori della provincia nella quale si trova la parte che è chiamata a tale giudicio potrebbe essa parte opponere la eccezione

---

<sup>205</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 11, cap. An a sententia lata in duello possit appellari.

della lontananza di sua Mtà et sarebbe udita ricorrendo alla via de i confidenti.

6. È adunque la terza via di ritrovar questo giudice competente per la decisione dell'articolo quando alcuna delle parti propone di rimetterla a giudizio di cavalieri confidenti i quali habbiano ad esser eletti dalle parti. Et l'ufficio di questi non è di giudicare se la qualità della querela meriti battaglia però che questa cognitione spetta al signor del campo et non all'arbitro<sup>206</sup> ma solo per terminare alcuna delle difficoltà incidenti sopra la forma qualità del cartello o sopra le exceptioni dal reo proposte come di sopra si è detto. Et questo modo si è trovato a similitudine di quello che farsi suole ne i giudicii contentiosi ne i quali occorendo alcun articolo incidente prima che si venga alla causa principale si suole in quel articolo farsi compromesso<sup>207</sup> il che parimente si osserva nelle cause feudali<sup>208</sup>. Però se sarà proposto questo giudizio non potrà in modo alcuno esser ruscato dall'avversario per esser in tutto libero da ogni sospetto, et per legge di cavaleria sarà costretto ad accettarlo, sotto pena di rimanerne con poco honore fra cavalieri ruscando una così honesta partita, et potrà la parte proponente far il suo manifesto publicando per cui manca che non si venga a fine della querela. Et se l'avversario persevererà in tal contumacia fino al sesto mese dopo fatta la proposta di quel giudizio, non sarà più udito anzi sarà stimato nel grado che se fusse stato del tutto contumace. Ma se accetterà la proposta di rimetterla a cavalieri confidenti o due o tre, o quali loro piacerà in tal caso si[c. 147r] procederà alla elezione di tali confidenti o per nominatione o per sorte come loro piacerà.

7. L'ufficio di essi confidenti eletti sarà di intendere le ragioni di ambe le parti et diffinire l'articolo commesso nel termino che sarà loro prefisso dalle parti. Et se nella determinatione dell'articolo gli

---

<sup>206</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 11, cap. An a sententia lata in duello possit appellari.

<sup>207</sup> Pietro d'Ancarano, cons. 77 c. ab arbitris de offi. delega. in 6 [VI.1.14.11]; Her. in l. fi. C. de iudi. [C.3.1.18].

<sup>208</sup> Iacopo Alvarotti in §prete rea si inter de prohibi. feudi. alie. per fed. col. p.a in fi..

detti arbitri non fussero concordi quello che la maggior parte diffinirà si ha da osservare, et caso che tanti fussero di una oppenione quali della contraria, le parti eleggeranno un solo il quale habbia a terminar l'articolo senza la participatione di quegli che prima erano stati eletti, et dalla sentenza che sarà data sopra questo tale articolo incidente o da un arbitro solo o dalla maggior parte, non è lecito ad alcuna delle parti appellarsi<sup>209</sup>. Debbe adunque ciascuno duellante negli articoli e questioni incidenti osservar l'ordine sopradetto, per cioche se volesse egli di suo capo eleggersi un giudice contra il soprascritto stile e consuetudine militare, farebbe il giudicio nullo, e l'altra parte non caderebbe in contumacia essendo che dove il giudicio non è velido non si può dir che il ricusante sia contumace<sup>210</sup>.

8. È ben vero che in un caso è ben lecito alla parte ricusare di compromettersi il che è quando la eccezione o questione proposta fusse talmente chiara che non avesse di bisogno di altra decisione, perchè delle cose chiare non si può far compromesso<sup>211</sup>. Et questo sarà senz'alcun dubbio ove in alcun modo si manifestasse la verità talmente che non vi fusse replica come per scrittura di mano dell'istesso avversario o simile. Credo bene che[c. 147v] se l'una parte per verificatione delle sue ragioni publicasse detti di testimoni, potrebbe l'altra parte o dimandar subito il compromesso o farne esaminar de gli altri e poi chiamar a comprometter l'articolo, e dovrebbe esser udito, perchè non si può dir verificata la questione ove la parte pretende di poter giustamente far fede in contrario.

9. Et concludendo dico che ove il caso è dubbio sempre si deve inclinare al compromesso<sup>212</sup> accio che si toglia ogni via di querelarsi. Et oltre a ciò avertiscano le parti che tutto quel tempo che corre dal proposto giudicio sopra la eccezione o articolo incidente fino al-

<sup>209</sup> Baldo degli Ubaldi in l. ante sententiae col. tertia C. qn. appell. non reci. [C.7.65.7] reprobans glossa in l. ante sententiam ff. de appe. reci. [D.495.2] ubi Bartolo da Sassoferrato col. 1 versic. 3 oppo..

<sup>210</sup> l. filius ff. de ins. actio. Felino Sandei in c. ex tenore col. 3a de R.tis [X.1.3.16].

<sup>211</sup> Nota richiamata ma lasciata in bianco.

<sup>212</sup> Nota richiamata ma lasciata in bianco.

la decisione di esso non corre al provocato la instantia de gli sei mesi concedutagli per eleggere il giudice et signor del campo, come forse più diffusamente si dirà disotto.

## CAP. X.

1. Innanzi che si venga alla elettione del campo suole sovente disputarsi fra le parti quale di loro sia il provocante et quale il provocato, però che ciascuno di essi aspira alla elettione dell'armi nella quale è gran vantaggio. Prima adunque ch'io passi più oltre, dirò alcune cose sopra questo articolo accio che conosciuto[c. 148r] chi sia il provocato e chi il provocante si possano più agevolmente risolvere alcune delle questioni che seguiranno.

Chi vuole risentirsi di alcuna ingiuria ch'egli habbia ricevuto o veramente sostenere o provar altrui alcuna cosa di honore, ha due vie delle quali è in sua elettione di proseguir quella che più gli piace, l'una è la via del giudicio ordinario o civile o criminale nel quale si procede alla diffinitione con prove di testimoni scritte e simili, l'altra è il giudicio duellare nel quale si procede alla diffinitione con la prova che si fa con l'armi. È questa via del duello tanto odiosa alle leggi e sacre e profane che ad ogni loro podere hanno disfavorito qualunque intendeva tale giudicio privandolo della elettione dell'armi del giudice del tempo e del luogo, et dandola al provocato. Perciò questi disfavori introdotti dalla legge in pregiudicio di chi intenta il giudicio duellare non hanno luogo contra quello che è il primo a dire o fare la ingiuria ma solamente contra quello che è il primo a far l'invito e la provocatione dell'armi. Dunque s'io dico che tu sei un traditore e ti sfido all'armi per sostenertelo io sono il provocatore. S'io semplicemente dico che tu sei un traditore e tu mi rispondi ch'io mento e mi sfidi alla prova dell'armi, tu sei il provocatore. Se tu semplicemente mi rispondi ch'io mento et io replicando dico ch'io ti sfido a provarlo con l'armi, io sono il provocatore. E generalmente quello che è il primo a far mentione di sfidare o provocar l'adversario suo all'armi è[c. 148v] il provocatore e l'adversario suo è il pro-

vocato<sup>215</sup>. Così veggiamo che di ragion civile quello è attore che prima incomincia la lite<sup>214</sup> et chiama altri in giudicio<sup>215</sup>. Onde benchè dall'una e dall'altra parte intervenisser cartelli contenenti parole ingiuriose di qual si voglia soggetto non perciò si potrebbe dir giamai che alcuno di loro fusse provocante o provocato, tanto che o dall'uno o dall'altro fusse fatta disfida di venir all'armi et questa è la vera regola et consuetudine militare benchè alcuni forse poco instrutti dello stile de cavalieri habbia scritto in contrario<sup>216</sup>.

2. Ma perchè non sempre in sì chiara forma sono concepite le parole de i cartelli che tale dubbio resti del tutto deciso anzi sovente per la ambiguità si puone in disputa chi habbia provocato, porrò alcuni essempli con la resolutione loro da i quali si potrà venire alla resolutione di altri molti che non si diranno. Scrive alcuno un cartello nel quale dà una mentita et al fine soggiunge queste o simili parole Né dirò altro riservandomi se da voi non mancherà di parlar con l'armi in mano. Et pare che questo tale non sia il provocatore però che quella parola riservandomi ha natura di non innovar cosa alcuna<sup>217</sup> nondimeno secondo la sopradetta regola egli pur viene ad essere il provocatore havendo eletto il giudicio dell'armi nel quale mostra di voler procedere caso che non manchi dal suo avversario come suonano le parole e così in fatto rispose l'alciato et il Socino<sup>218</sup>. Però io altrimenti sento in questo articolo et non credo che assolutamente la sopradetta riservatione faccia il riservante provocatore et [c. 149r] l'avversario provocato. Ma credo bene che pregiudichi al riservante in obbligarlo a combattere dopo tale reservatione in caso che l'avversario voglia venir a l'arme però che non gli sarà lecito di ricorrere alla prova civile il che havrebbe potuto fare se non avesse dopo la mentita fatto mentione dell'armi, parimente non potrà proporre alcuna eccezione o escusatione per non entrar in duello se a ciò

<sup>215</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 1, cap. Quis dicatur provocator in pugnis et singulari certamine.

<sup>214</sup> Baldo degli Ubaldi in l. libertus a patrono per illum tex. ff. de in ius voca. [D.2.4.14].

<sup>215</sup> l. in trib. ff. de iudi. [D.5.1.13]; c. forus §accusator extra de verbo sig. [X.5.40.10]; Filippo Decio, *Consilia*, cons. 487 n.10.

<sup>216</sup> Filippo Decio, *Consilia*, cons. 687 n. 21 versic. circa secundum.

<sup>217</sup> glossa in l. idem labeo ff. fami. herciscu. [D.10.2.21].

<sup>218</sup> leguntur eorum consilia post tractatum alciati de duello.

sarà chiamato dall'avversario suo, ma in ogni caso sarà tenuto di entrar in battaglia se non mancherà da chi è mentito però che a tale si obligò nel suo cartello. Ma non per questo dirò io che quello che ha la mentita possa né debbia aspettare che il suo nimico il chiami a combattere però che essendo egli il caricato allui tocca il risentirsi et non risentendosi ne resta con l'honore macchiato, né gli varrà dire che il suo nimico lo habbia provocato all'armi et che allui basta haver accettato la battaglia, percioche ne l'animo del riservante per quanto è verisimile né le parole suonano in disfida di battaglia ma solamente in voler mostrar al nimico che dove per lui non manchi di proporre la prova dell'armi egli l'acetterà senza rifugio di prova civile e senza eccectione o escusatione alcuna. Ma perchè potrebbe il cauto avversario sotto ombra di valore per curar di farsi in provocato et rispondere in tal guisa Et percioche voi nel vostro cartello dite di voler venir alla pruova dell'armi quando per me non stia et io per farvi conoscere che per[c. 149v] me non sta accetto la vostra provocatione et preparandomi fra tanto starò aspettando che mi mandiate gli campi franchi etc. In tale caso conviene accortamente replicar dicendo E piacemi molto che della mentita che vi ho data non ne pensiate fare altro risentimento che di star aspettando che io sfidando vi a combattere vi mandi gli campi franchi il che a me non tocca di fare al presente poi che non ho da voi alcun carico ricevuto, sì che parendo a voi che siete ingiuriato di rimanere sodisfatto tacendo, molto più ne debbo rimanere sodisfatto io non havendo alcuna macchia di offesa sopra l'honor mio, attendete adunque a conservarvi in questo stato nel quale senza esporvi a pericolo della vita potete sotto la sola ombra della vostra viltà viver sicuro.

del secondo libro

CAP.<sup>219</sup>

della elettione del campo[c. 189r]

Se il provocato non intende di opponere alcuna delle sopradette eccectioni o iscusationi alla disfida del provocante ha ordinato la

---

<sup>219</sup> Il numero del capitolo è lasciato in bianco.

legge et universal consuetudine de cavalieri ch'egli elegga il giudice del campo dove si ha da far la battaglia, et però che al provocante appartiene di mandargli almeno tre patenti di campo franco. Egli è tenuto fra quelle tre ad eleggerne una quale più gli piace, et quel signore il cui campo sarà eletto viene ad essere giusto e legitimo giudice di tutte le controversie et articoli incidenti et della causa principale cioè della giornata della battaglia. Ma perchè è alle leggi et agli huomini molto odiosa la infinita lunghezza delle liti et maggiormente di quelle che sono fra cavalieri sopra querela di honore, ha instituito lo stile militare un termino competente all'una e l'altra parte circa questa elezione del campo il quale è di sei mesi. Et chi in tutto quel termino lascia di far quello che per la legge de cavalieri gli è concesso et ordinato cade dalle ragioni sue e per virtù di tale sua dimora le trasferisce ne 'l suo avversario. Et però che sopra questo termino et instantia di sei mesi molte volte nascono fra i duellanti varie controversie e romori ho stimato esser necessario in questo luogo a dichiarare alcune difficoltà le quali per non essere da alcuni troppo ben diffinite né intese danno occasione alle controversie e romori che disopra si disse. Adunque lasciando le usanze e consuetudini antiche molto dalle moderne differenti solo dirò quale sia lo stile che dalla nostra età è osservato per brevissime conclusioni secondo il solito ordine procedendo.

Chi[c. 189v] sfida altri a duello è tenuto fra termine di sei mesi a mandargli tre campi franchi, et corre il termine sopradetto dal giorno che all'adversario si è intimata la disfida con la presentatione o legitima affissione del cartello et in questo non è alcun dubbio. Anzi la commune usanza è che insieme con la disfida si mandino le tre patenti come altrove si è dichiarato.

Se il provocante non manda fra i detti sei mesi le tre patenti di campo franco, cade dalla lite et come contumace può essere dal suo giudice competente condannato, et oltre a ciò volendo dopo il detto termine mandargli non è tenuto il provocato ad accettar tale rinovatione né egli debbe in alcun modo esser udito et così senza eccezione si osserva.

Ma diremo noi che mandandone uno o due sia escusato o pure che sia costretto a mandarne tre et non meno. Et certo la consuetudine è che non si mandino meno di tre patenti. Nondimeno io credo

che quando egli allegasse e giurasse di non haverne potuto impetrate più di una dovrebbe essere udito. Et in tal caso se l'adversario suo haverà quel campo per sospetto potrà nominarne egli altri tre nel modo che disotto si dirà più diffusamente.

Se il provocante secondo il costume militare manderà tre campi al provocato è tenuto esso provocato ad eleggere fra sei mesi uno di quei campi, o veramente se quegli saranno allui sospetti, a mandarne altri tre al provocante et in questo non è difficoltà alcuna.

Ma quando incomincia egli a correre il detto termine di sei mesi che ha la legge costituito al provocato per eleggere o mandare queste patenti. Et questa è molto intricata et dubbiosa questione. Alcuni han detto che incomincia dopo la contestatione della lite<sup>220</sup> et [c. 190r] questa sarebbe al parer mio troppo lunga instantia però che a contestar la lite non basta solo il libello che dall'attore sia offerto<sup>221</sup> né le positioni et risposte che dall'uno e dall'altro lato si fanno<sup>222</sup>. Ma è necessaria la dimanda dello attore e la negatione del reo<sup>223</sup>, di maniera che sarebbe facile al provocato prima che descendesse a contestar la lite fare in guisa che disputando le eccezioni et altri articoli incidenti passassero otto e dieci anni prima che alla elettione del campo si venesse. Altri adunque dissero che incominciava il detto termino a correre in quel tempo che s'incominciassero a trattare i meriti della causa<sup>224</sup>, altri dopo la specificatione della querela, altri dopo che fusse da esso provocato accettata la disfida, et altri altramente, di maniera che oltra che questo articolo non si ritruova per espressa legge deciso, è sì varia la consuetudine che ha parimente fatto variar molti signori che sopra questo hanno dato i loro pareri.

Dirò adunque anch'io il parer mio et con animo tanto più sicuro quanto conforme a quello si è non ha guari giudicato [?] et alcuni cavalieri et precipi hanno tale sentenza per buona e giustissima approvato. Dico io che il termino di sei mesi prefisso al provocato

<sup>220</sup> ar. l. properandum in prin.o C. de iudi. [C.3.1.13].

<sup>221</sup> Guillaume Durand in titulo de lit. contest. §nunc dicamus.

<sup>222</sup> doctores in c. fundum et 2 de electio. [X.1.6.17]; Filippo Decio, *Consilia*, cons. 302 col. 1

<sup>223</sup> l. 1 C. de litis contest. [C.3.9.1] tradit in d. c. dudum.

<sup>224</sup> ar. eo q. tradit Baldo degli Ubaldi in dicta l. properandum §si de n. 1 [C.3.1.13].

per eleggere il campo incomincia a correre da quello istesso giorno che il provocante gli ha legitimamente intimati et mandati gli campi franchi, il che con ottime ragioni le quali per non lasciare la usata brevità lascio al presente di raccontare, manifestamente si dimostra esser vero. Che non possa incominciare a correr prima è chiaro perchè ove non è fatta legitima exhibitione di quelle cose fra le quali si ha di far elettione di una resta intiera la ragione di eleggere a chi l'ha<sup>225</sup>. Che incominci a correr subito si prova perchè chi manda[c. 190v] i campi franchi interpella il provocato alla elettione et interpellando il fa rimanere in negligenza et il costituisce in dimora colpevole<sup>226</sup> sì che passato il tempo prefisso dalla legge o consuetudine egli viene ipso iure a perdere tutte le ragioni che alla detta elettione gli spettavano<sup>227</sup>. Né fa al caso che tale termino sia prefisso al provocato in suo favore et perciò non debbia causargli danno<sup>228</sup> perchè anzi si dee dire che havendo egli per la legge di friderico la elettione senza termino prefisso, tale instantia di sei mesi gli sia stata costituita dalla consuetudine in favore del provocante a cui dopo il detto termino tornano le ragioni della elettione come di sotto si dirà al suo luogo oltre che poco importarebbe che fusse introdotto in suo favore o altrui come molti han detto<sup>229</sup>.

Di più non si debbe credere che sia necessaria espressamente la p.a 2a et 3a interpellatione accio che la parte sia costituita in dimora<sup>230</sup> perchè quello ha luogo nelle cose che procedono in forma di giudicio ma non già negli atti estragiudiciali<sup>231</sup> come è questo ne i quali non è mai necessaria più di una requisitione se espressamente non è così dalla legge ordinato<sup>232</sup> et questa in qual si voglia tempo si faccia costituisce la parte in dimora incontinenti dopo il tem-

<sup>225</sup> l. sciphi. ff. de optio. lega. [D.33.5.4].

<sup>226</sup> l. mora ff. de usu. [D.22.1.32]; l. qd. se ff. si cer. pe. l. titia §usum ff. de lega. 2 [D.31.[1].34].

<sup>227</sup> arg. l. 2a C. de iur. emphi. [C.44.6.2]; l. magnam C. de theu. stip..

<sup>228</sup> l. glossa in c. qm. frequenter §porro extra ut lite non contestata [X.2.6.5].

<sup>229</sup> refert Ba. in trac. de mora in 2a parte n.4 doctores reprobantes glossa in dicto §porro [X.2.6.5].

<sup>230</sup> 24 q. 3 c. de illicita et c. sane extra de sent. exco. [C.24 q.3 c.6].

<sup>231</sup> est communis opinio doctores in l. semel mora ff. solu. mat. [D.24.3.26] et in l. virum ff. si cer. pet..

<sup>232</sup> Matteo degli Afflitti, *Tractatus protomiseos*, §2 n.ii ad fi..

po che dalla legge o consuetudine è prefisso<sup>233</sup>. Così veggiamo che quello a cui spetta di eleggere il vescovo, se tarda più di tre mesi la elettione si tranferisce ipso iure nel superiore né vi è necessaria altra interpellatione<sup>234</sup>. Così l'herede se fra tre mesi dopo havere la heredità accettata non fa l'inventario perde ipso iure il beneficio che per tal cagione gli concede la legge<sup>235</sup>. Così se chi fa di esser notato per tutore non si escusa tra cinquanta giorni perde ipso iure il privilegio di potersi[c. 191r] escusare<sup>236</sup>. Così a chi fra dieci giorni poi che sa essere data la sententia non si appella, non più gli è conceduto appellarsi<sup>237</sup>. Così il vassallo se fra il giorno et l'anno ne dimanda la investitura casca ipso iure dal feudo senz'altro<sup>238</sup>. Et generalmente in ogni caso dove la privatione viene per corso di tempo dalla legge prefisso, passato quel tempo senz'altra privatione o sentenza è fatta ipso iure la privatione<sup>239</sup>. Dico adunque che per le sopradette ragioni et esempi nel caso nostro si dee tenere per ferma et indubitata conditione[?] che passati sei mesi dopo la legitima intimatione de i campi franchi non havendone il provocato eletto uno o mandatone altri tre al provocante ha perduto il beneficio della elettione et potrà il provocante senz'altro eleggere uno di quegli quale allui piacerà e quello sarà il loro campo e giudice competente.

Mi di qui nasce un'altra difficultà però che se la legge ha introdotto che mentre si disputa sopra le eccezioni o articoli incidenti non corra instantia alle parti<sup>240</sup> il medesimo pare che nelle cause duellari osservar si dovesse onde pure ne seguirebbe quello inconveniente che di supra fu detto cioè che le querele si condurrebbono

<sup>233</sup> Francesco Zabarella in cle. I de decimis in questione 25a [Clem.3.8.1].

<sup>234</sup> Bartolo da Sassoferrato in auctentica de sanctiss. episcopis n. 3 [N.123=A.9.15].

<sup>235</sup> l. fi. §si ver. postquam ubi Bartolo da Sassoferrato C. de sir. delib..

<sup>236</sup> l. quinquaginta ubi bon. C. de excusa. [C.5.62.6].

<sup>237</sup> Giovanni d'Andrea in c. concertatio in de apella. in 6 [VI.2.15.8].

<sup>238</sup> Iacopo Sangiorgi, *Tractatus feudorum*, in verbo qui quidem investi. col. xii versic. dubit..

<sup>239</sup> l. q.to §in. locatorem ff. locati. [D.19.2.54]; Francesco Corti Iuniore, *Tractatus feudorum*, col. antep. 4 partis princ. c.is.

<sup>240</sup> Baldo degli Ubaldi in l. et post edictum §1 ff. de iudi [D.5.1.73] et in l. contra maiores C. de inoffi. testa. [C.3.28.16]; Bartolo da Sassoferrato in l. petende C. de tempo. in inte. resti. pe. [C.2.52(53).6]; Alessandro Tartagni, *Consilia*, cons. 67 lib. VII.

con tali dispute in infinito. Et fu oppenione di alcuni che in tal caso se la ecceptione opposta fusse giudicata vera e legitima non gli corresse il detto tempo di sei mesi, ma se fusse giudicato in contrario che fusse tale tempo corso in suo pregiudicio<sup>241</sup> et non altrimenti. Però io non concorro assolutamente in tale sentenza ma distinguo et dico. O veramente tale ecceptione è sopra la forma o validità del cartello secondo i requisiti di che si è altrove ragionato et in[c. 191v] tale caso affermo la sopradetta oppenione. Ma se la ecceptione o escusatione riguarda alcuna causa onde il provocato pretenda di poter escusarsi dalla battaglia, se quella causa non lo escusa del tutto ma l'obbliga a combattere per campione dico che ha luogo la regola né si sospende perciò la instantia de i sei mesi. Ma se in ogni caso anchor che la proposta ecceptione sia vera egli viene ad essere assoluto dal duello, credo che proceda parimente la distinzione di sopra recitata, cioè che ove sopra alla ecceptione sia giudicato in favore del provocato non sia corsa la instantia in pregiudicio suo. Ma se sarà decisa contra lui, imputi se stesso che con ingiuste cavillationi volea prolungar la querela et il termino di sei mesi non ostante la ecceptione sarà corso et correrà in suo pregiudicio.

Se il provocato nel supradetto termino di sei mesi non eleggerà uno de i campi franchi o veramente allegando quegli sospetti non manderà tre altri campi al provocante, sarà in arbitrio di esso provocante eleggere uno de i suoi e quella sarà legitima elettione. Ma se egli parimente fra il termine di altri sei mesi non ne eleggesse uno sarebbe del tutto estinta la instantia della causa né potrebbe alcuno di loro senza consentimento dell'avversario suo sopra la istessa querela più rinovare altra disfida. Anzi il provocante potrebbe come contumace esser condannato. Et così si osserva.

Si è già dubitato se possano allegarsi sospetti tutti gli tre campi<sup>242</sup>, et scrissero alcuni che gli re di corona non poteano essere allegati sospetti<sup>243</sup> percioche ragionevolmente in loro non cade sospitione d'ingiustitia o fraude alcuna. Nondimeno la consuetudine osserva che allegando alcuna[c. 192r] causa di sospitione et quella confer-

<sup>241</sup> Bartolo da Sassoferrato in l. 2 §non solum ff. ad senatuscon. trebellia. [D.36.1.2].

<sup>242</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 2 cap. 19.

<sup>243</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4, cap. 6.

mando con il proprio giuramento tutti gli campi possano essere allegati sospetti, benchè troppo poca voglia mostra haver di combattere chi fra tre precipi non trova uno in cui si fidi.

Ma come computeremo noi gli mesi in questi termini a ragione di xxx giorni o come. Et brevemente dico che si debbe haver riguardo al giorno nel quale fu fatta la intimatione de i campi, et se fu per essemplio a sei di maggio diremo che a sei di giugno sia compiuto un mese et a sei di luglio due et a sei di agosto tre etc. Così successivamente senza far alcuna differenza fra i mesi che sono di ventiotto giorni et quelli che sono di trenta o trent'uno<sup>244</sup>. Et così si osserva.

Ma quando diremo noi che sia compiuto il termino di sei mesi, forse all'incominciar dell'ultimo giorno di esso tempo<sup>245</sup> o pure a quell'ora del giorno che sei mesi innanzi furono gli campi presentati<sup>246</sup>. Et estimo che fra cavalieri queste dispute non sariano molto commendate, però concludo che il tempo di sei mesi non finisca prima che sia passata e compiuta l'ultima giornata<sup>247</sup>.

Ma che se il provocato eleggesse un campo et poi durante anchora il termino di sei mesi mutasse proposito et volesse eleggerne un altro pure de gli tre che il provocante mandati gli avesse e lasciasse il primo diremo noi che gli sia lecito variare. Et credo che non possa mutar consiglio, essendo già per la sua prima elettione acquistato ragione[c. 192v] alla parte adversa dato giurisdizione al giudice eletto et espirato il privilegio della sua elettione.

## del secondo libro

### CAP. XII.

#### Incidenti fra la constitutione et il duello[c. 194r]

Resta hor consequentemente a dire quel che così il giudice come le parti far debbiano dopo che saranno tutte le eccezioni et articoli

<sup>244</sup> glossa in c. quam sit in verbo mensem de electio in 6 [VI.1.6.6]; Alessandro Tartagni in l. de divisione col. i ff. solu. mat. [D.24.3.5].

<sup>245</sup> ar. l. qua etate ff. de testa. [D.28.1.5].

<sup>246</sup> ar. l. denique §minori ff. de mino. [D.4.4.3].

<sup>247</sup> ar. eo. q. tradit glossa in dicto §minori in verbo momentum.

incidenti in legittimo modo decisi, risolvendo le difficoltà che in quel tempo fino alla giornata della battaglia sovente occorrono.

Sarà soverchio ricordar alle parti che di continuo siano attente allo essercitio dell'armi provedendosi di tutte le cose per la battaglia necessarie, come sono cavalli armature et altri simili. Et in ciò osserva la consuetudine de cavalieri che il provocante manda al provocato xl giorni innanzi alla battaglia la nota o lista delle arme da difesa che si ha da provvedere et in questa lista saranno descritte dieci o venti sorte di armature per la battaglia opportune e cavalli e selle di varie guise e simili accio che possa il provocante provedersi di quelle conformi alla qualità della sua persona. Parimente suole il provocante mandare al provocato un giubbone et un paio di calze di tela fatti alla misura del suo dosso accio che volendo il provocato fabricare alcuna arma di nuova inventione che senza le giuste misure [?] non potesse accomodarsi possa farlo, né poi si habbia il giorno della battaglia a perderci tempo attorno. Né solamente debbono le parti attendere all'armi, ma non con minor studio debbono sforzarsi di acquistar lena e farsi pratici nel lottare percioche molte vittorie si sono conseguite co 'l vantaggio di saper venir alle prese che forse con l'armi non si sariano potute acquistare.

Stiano[c. 195v] nondimeno avvertiti a non entrar in giuoco o pericolo alcuno nel quale possano restare in alcuna parte della loro persona offesi, che se tale caso non per disavventura ma per culpa loro gli avvenisse non potrebbero perciò escusarsi dalla battaglia anzi dovrebbero essere condannati per contumaci e convinti.

Ma che se gli sopravvenisse infermità naturale. Et in tal caso se il giorno prefisso alla battaglia è sì vicino che l'infarmo non creda di potere esser allhora in stato di venir a combattimento, debbe subito ch'egli sia della sua infermità sostrapreso [?] mandar al giudice un procurator suo allegando la infermità et indisposition sua e protestando che tale dimora non apporti pregiudicio alle sue ragioni promettendo subito che sia risanato di venir alla battaglia, et insieme porterà fedi di testimoni e medici esaminati e giurati i quali per justification sua depongano in che stato egli si ritruovi et sarà escusato<sup>248</sup>. Il giudice allhora parendogli la oppositione legittima e ben ve-

---

<sup>248</sup> Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 6, n. 14.

rificata ordinerà che il termino prefisso alla giornata della battaglia non corra ma stia sospeso fino a tanto ch'egli non sia ridotto al primo suo stato di sanità. Et il procuratore con tale ordinatione anderà a ritrovare l'adversario et fattogli le medesime proteste gli intimerà la ordinatione interpellandolo a riconoscere la nomination già fatta tanto che il suo principale sia risanato. Et egli in tal caso debbe farlo, et poi che il nimico sarà ritornato nella sua prima salute glie ne darà aviso et si farà buona nomination et ogni cosa ritornerà nello stato nel quale era innanzi a tale infermità.

Et queste cose han luogo in quelle infermità delle quali si spera[c. 196r] salute. Ma se fusse riputata incurabile. In tal caso quello che è infermo offerisce di combattere per campione et provando la qualità della infermità esser tale, l'adversario è tenuto ad accetar la offerta, et fa nuova nomination il provocato eleggendo altra giornata per la battaglia et quella giornata debbe esser oltra tre mesi et manco di sei acciochè la querela non si prolunghi in infinito et nondimeno l'infermo possa fra tanto ricercar chi voglia esser suo campione et parimente il medesimo campione habbia competente termino di farsi nelle armi agile et esperto.

Per legge di cavalleria è vietato a qualunque cavaliere di honore il far offendere il suo adversario dappoi ch'egli lo ha sfidato a battaglia o è stato sfidato dallui percioche oltre ch'egli ha per tale disfida obligato la sua fede di terminar la querela nella prefissa giornata lo stile de cavalieri dà generale salvacondutto a ciascun provocante o provocato assicurandolo che non sarà dall'adversario suo in alcun modo offeso<sup>249</sup>. Et chi a questa legge e consuetudine universale contrafacesse dovrebbe come traditore e mancator di fede essere incontinente condannato per dishonorato et infame<sup>250</sup>.

Ma che se il provocato o il provocante morisse innanzi alla giornata della battaglia. Et io dico che senz'alcun dubbio quanto a loro è finita la querela sì come veggiamo che nelle cause criminali se more lo accusato si estingue il giudicio<sup>251</sup> et il medesimo se muore lo accusatore<sup>252</sup>. Et benchè in tali casi non sia di ragion civile necessaria

<sup>249</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 15.

<sup>250</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 2, cap. 8.

<sup>251</sup> Francesco Corti Seniore, *Consilia*, cons. 60 col. V sal..

<sup>252</sup> l. fi. §p.o. ubi glossa C. si reus vel accusa. mor. fue. cum si [C.9.6.6].

alcuna dichiarazione del giudice per esser tale abolitione fatta dalla legge ipso facto<sup>253</sup> nondimeno quando quello che vivo rimanesse fusse egli l'offeso sarà ottimo consiglio che ricorra al signor del campo se lo ha eletto o ad altro suo giudice competente et[c. 196v] fattogli autentica fede della disfida e della morte dell'adversario procuri di havere dichiarazione ch'egli ha ricoverato il suo honore, il che debbe il giudice concedergli poi che havendo egli per via de cavalieri quanto in sè è stato procurato di sodisfare al suo honore giusto è che sia reintegrato nello esser suo et resti come prima honorato.

Ma che se il signor del campo eletto morisse. Et non è dubbio che è finita la virtù della patente dallui conceduta perciò sarà necessario che il provocato elegga un altro campo de i nominati per il provocante o havendo quei due sospetti ne mandi egli altri tre al provocante secondo che disopra a suo luogo fu dichiarato.

Et che se il signor eletto non morisse ma rivocasse la sua patente. Et credo che ciò non gli sia lecito come altrove si è detto.

Ma che se non la rivocasse ma il termino prefisso nella patente espirasse innanzi alla battaglia. Et dico che il provocante è tenuto a farla prorogare et in ciò non è dubbio alcuno altrimenti egli potrebbe esser condannato per contumace né si potria dire che fusse franco il campo se la patente fusse spirata in quel tempo per la quale ella suole esser conceduta.

Ove non occorra alcuna delle sopradette disaventure dapoi che sarà contestata la lite cioè dall'una e l'altra parte accettata la disfida, se vi sarà alcun articolo incidente la cui decisione tocchi al signor del campo compariranno[c. 197r] innanzi allui gli procuratori delle parti et presentando al detto signore le loro ragioni e scritture saranno dallui uditi insieme con gli advocati loro et egli poi conforme alla legge et consuetudine di cavalleria diffinirà tali controversie né dalla sua determinatione sarà lecito ad alcuna delle parti appellarsi.

La nominatione della giornata della battaglia tocca al provocato et suole farsi nella elettione del campo et il commune stile è che non sia oltra cento giorni dal dì di essa elettione nondimeno è in arbitrio di esso provocato di nominarla più o meno pure che non sia meno di sessanta giorni dal dì che tale nominatione sarà intimata al suo ad-

<sup>253</sup> l. aut priva. I et II ff. ad Turpill. [D.48.16.10].

versario né più di sei mesi dal dì ch'esso haverà eletto il campo come di sopra si è detto.

Adunque poi che tale elettione del campo et nominatione del giorno sarà espedita sogliono le parti mandare un procurator suo a notificarla al signore di esso campo il quale assegna al procuratore del provocato il luogo speciale dove si ha da far la battaglia nel quale sarà per lui disegnato il luogo dello steccato, o con l'aratro o altrimenti come allui parerà di qualità et grandezza conforme al modo nel quale haverà ad essere il combattimento o a cavallo o a piedi. Et a ciò sarà di continuo presente un cavaliere da esso signore a tale officio deputato il quale avertirà che sia tale luogo egualmente piano et che la luce del sole resti dall'uno et dall'altro egualmente divisa<sup>254</sup>.

Dopo[c. 197v] questo si preparerà il luogo eminente per il tribunale del signor del campo et si disegnerà dove debbiano piantarsi i padiglioni de i combattenti et gli alloggiamenti per la loro compagnia et le altre cose per tali effetti necessarie che sarebbe infinito a volerle tutte raccontare.

Ma che se l'uno o l'altro de i combattenti non comparisse allo steccato la giornata della battaglia. Et in tale caso si osserva che all'apparir dell'alba il suo adversario accompagnato da i padrini e consultori suoi compare innanzi al giudice et gli espone come egli è qui venuto per terminar la querela con il suo nimico et egli al giorno prefisso non comparve richiedendo che il condanni per contumace. Allhora il signore ordinerà che faccia far gride per veder s'egli o alcuno in suo nome è comparso et egli acetterà questa ordinatione protestando che il tempo corra in pregiudicio del suo aversario et non in danno alcuno delle sue ragioni indi farà far gride a i quattro canti dello steccato dicendo come egli è comparso per combattere et aspetta che il suo nimico venga alla battaglia. Et con tutto ciò non debbe esso mai uscire dello steccato. Il medesimo si farà a mezzo giorno, poi innanzi che il sole tramonti tornerà innanzi al signor del campo e presenterà[c. 198r] la relatione autentica delle gride et come non si è ritrovato il nimico né altro che per lui sia comparso. Indi per essemplio porterà due spade et due gorgianne di maglia et quel-

---

<sup>254</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 42.

le presenterà parimente a esso giudice et farà che dallui si dichiarare quelle essere arme da cavaliere honorato, indi tornerà a far le gride del medesimo tenore et poi aspetterà che le stelle compaiano in cielo et di questo fattone essaminar testimoni instarà che per il giudice sia giudicato esser passata la giornata et egli condannato per contumace il che egli debbe fare, et in ciò sia il comparente avvertito a non uscir dal campo fino a tanto che non siano vedute le stelle nel cielo, indi data la sentenza per tribunali potrà ciascuna andare dove più gli sarà a grado.

Ma che se fino a mezzo giorno fusse contumace ma poi prima che la giornata espirasse comparisse nello steccato. Et in tal caso dico che si debbe venire a battaglia. Ma s'egli sarà il provocato dovrà ristorarsi al provocante il tempo che sarà corso dall'incominciar del giorno a quell'hora in che egli comparirà allo steccato et in caso che la battaglia non possa in quel giorno finirsi sarà tenuto esso provocato a combattere per tante hore della giornata seguente quante egli in quella è stato contumace. Ma se il provocante sarà egli il contumace imputi se stesso perchè non venne più per tempo, et quantunque allegghi giustissimi impedimenti non per ciò debbe essergli ristorato tempo alcuno.

Ma che se il contumace non comparisse egli in persona ma[c. 198v] comparisse in nome suo procuratore ad allegare alcune escusatione. Et dico che debbe essere udito et il giudice maturamente considerate le allegate escusationi, essendo legitime le admetterà et prorogará la giornata o dichiarerà quello che giudicherà essere conforme alle leggi et consuetudine de cavalieri secondo che disopra in vari luoghi si è dichiarato.

Ma che se nel tempo alla battaglia determinato il signor del campo si ritrovasse absente diremo noi che possa delegare la cognitione et l'authorità sua ad un altro. Et certo molti sogliono costituire un altro giudice il che io estimo contra ogni giustitia poi che le cause capitali alle quali queste di duello sono comparate non possono delegarsi. Anzi le sentenze date da questi tali delegati io le reputo per nulle et di niun momento.

del ii° libro  
 CAP.<sup>255</sup>  
 de i campioni[c. 201r]

Dalla decisione delle sopradette eccezioni o escusationi può rimanere la querela in vari stati però che se per alcuna cagione fia giudicato che il provocato non sia tenuto a combattere sarà estinta la querela e la lite. Parimente se sia dichiarato che egli a combattere sia tenuto haverà luogo la disfida et converrà che fra loro segua la proposta battaglia. Ma che se fusse giudicato che potesse il provocato combattere per campione. Et certo in tal caso non sarebbe estinta la querela né la lite ma la battaglia si trasferirebbe in terza persona substituita. Et questo per quali fasi sia conceduto al provocato assai si è a' luoghi suoi disopra dichiarato. Resta solo a risolvere alcune difficoltà le quali sopra questi combattimenti che per campione si fanno alcuna volta occorrono.

Al provocante non è in alcuno caso conceduto giamai che combatta per campione. Et benchè in altri tempi altro si osservasse nondimeno la presente consuetudine non ammette alcuno a disfida di duello se non quello che con la propria persona si offeriscie di sostenere e provar la sua pretentione. Et così si osserva.

Ma che se dopo fatta la disfida gli sopravvenesse alcun giusto impedimento come sarebbe infermità o altro. Et dico che parimente volendo combattere per substituto non sarebbe udito se non concorresse il consentimento del provocato. Ma bene si havrebbe riguardo a quella infermità per allungare il tempo alla battaglia prefisso tanto ch'egli fusse del tutto risanato come disotto si dirà al suo luogo.

Parimente il provocato ordinariamente è tenuto a combattere personalmente[c. 201v] et non substituito<sup>256</sup> salvo in quei casi ne i quali si è ne i precedenti capitoli concluso che gli sia lecito il dar campione.

Ma che se anchora in quei casi volesse combattere personalmente et rinunciare al privilegio suo. Et estimo che questo gli debbia esser conceduto<sup>257</sup>.

<sup>255</sup> Il numero del capitolo è lasciato in bianco.

<sup>256</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 5, cap. De dandis campionibus; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 1; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 10, n. 2.

<sup>257</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 5, cap. De dandis campionibus; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 2 ibi et ego vidi.

Si dubita se volendo il provocato dar campione ne i casi che di ragione gli è permesso, possa il provocante combattere per campione et veramente l'antica consuetudine regolata secondo le leggi de longobardi era che ove all'una parte era lecito dar campione, il medesimo fusse all'altra parte conceduto<sup>258</sup> nondimeno hora si osserva il contrario et a solo il provocato è lecito il combattere per campione. Et chi non è habile a duello non entri in disfide.

Il provocato che intende combattere per campione non debbe accettar la disfida semplicemente ma nella prima risposta sua opponer la ecceptione, o – iscusatione per la quale pretende tale privilegio di poter combattere per substituto. Altrimenti sarà tenuto a combattere personalmente et volendo dar campione non sarà udito perchè questa ecceptione è nel numero di quelle che opponere si debbano innanzi che sia la lite contestata et in ciò non è dubbio.

Il campione dee essere pari al provocante<sup>259</sup>. Et questa regola senza alcuna difficultà procede quanto alla qualità di esso campione cioè che sia persona di dignità, stato e preminentia eguale al provocato. Però se per essemplio un duca che non riconosca superiore sfidarà un re a duello sarà tenuto il re volendo combattere per substituto a dar un campione il quale non riconosca superiore et habbia titolo di duca. Così ne gli altri gradi se il provocato sia feudatario converrà che il campione sia feudatario, se sarà conte che il campione sia conte. Et finalmente sia in ogni cosa pari a esso provocante né in ciò si dee haver riguardo a i gradi della cavalleria nel modo che altrove si sono dichiarati però che in questa[c. 202r] materia de campioni non basterebbe che fusse il campione persona annoverata in quel grado nel quale fusse posto anchora esso provocante ma è necessario che et di titolo et di preminentia gli sia del tutto eguale. Nondimeno quanto alle facultà molti sono di oppenione che questa parità non sia necessaria il che io fra i nobili principali admetto per vero ma fra i prencipi la cui grandezza consiste più nello stato e nelle entrate che nel titolo dico che quando il campione fusse inferiore

---

<sup>258</sup> I. quancumque in lombar. qualit. quis se defen. deb. Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 5, cap. Quod in septem casibus est licitum dare campionem; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 2, ibi secus si superior; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 10, n. 9.

<sup>259</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 7.

di ricchezza al provocante della sesta parte delle sue entrate potrebbe da lui esser rifiutato per non suo pari. Et tutte queste regole sono introdotte dalla consuetudine in disfavore di chi combatte per substituto accioche chi in una cosa è relevato sia in un'altra aggravato. Quanto alla età non è necessaria parità alcuna pure ch'esso campione sia maggiore di diciotto anni<sup>260</sup> et minore di sessanta.

Oltre a questo debbe il campione esser tale che se egli provocasse altrui a duello non potesse per alcuna cagione esser rifiutato. Adunque contra lui havran luogo queste eccezioni che contra il provocante sogliono essere opposte cioè che sia dishonorato et infame<sup>261</sup> o altre volte sia stato vinto in duello. Ma non gli potrà già essere opposto che non habbia interesse in questa querela o vero che habbia incominciato querela con altri, però che comparendo egli non come principale ma come substituto, non ne risulta per queste cagioni al provocante danno o pregiudicio alcuno.

Si dubita come e quando sia tenuto il provocato a nominar quello che egli pretende far combattere per suo campione. Et dico che non è tenuto né debbe nominarlo. Ma solo basta che al tempo della battaglia esso campione si trovi allo steccato. Né suole haverli in consideratione che innanzi o dopo la disfida sopravenga a esso campione alcuna infermità o altro qualunque legitimo impedimento né per tal rispetto suole concedersi prorogatione alcuna. Et di qui è che[c. 202v] quello il quale intende combattere per substituto, non di uno solo ma di due o tre campioni si prevede et quelli fa separatamente essercitare in varie e differenti sorti di arme accioche quando uno di loro innanzi alla battaglia morisse o fusse impedito non si concludesse rimanere per sua colpa che non si venisse alla prova dell'armi e conseguentemente che egli ne restasse dishonorato però che è chiara et indubitata conclusione che chi dovendo combattere per substituto non presenta campione al tempo prefisso nel quale concorrano tutti i sopradetti requisiti necessarii può essere dal signor del campo condannato per contumace confesso et convinto dishonorato et infame.

---

<sup>260</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 5, cap. Quod equa debet fieri distributio campionum.

<sup>261</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 5, cap. Ex quibus causis campio repellatur a pugna; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 1, cap. 7.

Nella giornata della battaglia tutti gli ordini et cerimonie cioè di giuramenti et simili che ne i principali combattenti si osservano quelli medesimi senza alcuna differenza osservarsi debbono ne i campioni.

Se il provocante sarà nel duello superato dal campione, soggiacerà a tutte quelle leggi che se fusse stato dall'istesso suo principale superato e vinto. Ma se il campione sarà egli il perditore debbe il signor del campo essere avertito nel giudicare però che non debbe esser pari la legge né si debbe in alcun modo dire che un re o principe assoluto perdendo il suo campione resti prigioniero dell'avversario suo come l'avversario perdendo sarebbe rimasto suo prigioniero. Distinguo adunque e dico che se questo provocato combatte per campione non per disuguaglianza che fusse fra lui et il provocante ma per infermità o età o altra escusatione sua in tal caso sia vera la opinione di coloro i quali indifferentemente dicono che perdendo il campione resta il suo principale prigioniero e vinto. Et così essendo essi per altro pari et eguali giusto è che sia pari la sentenza et che una istessa legge sia all'uno et all'altro prescritta. Ma se il provocato ha dato campione come superiore et come quello a cui non era eguale il provocante[c. 203r] dico che parimente si dee distinguere in tal modo. O veramente il provocato è persona annoverata nel primo secondo o terzo grado et in tal caso il signor del campo debbe giudicare il vincitore per honorato et allui condannare il principale di esso campione nelle spese et oltre a ciò nella taglia che secondo che più oltre si dirà debbe esser dal giudice tassata innanzi che alla battaglia si venga ma non debbe nella sua sentenza condannar in alcun modo esso principale in cosa che all'honor suo sia pregiudiciale. Et questo accioche le persone che da Iddio sono costituire in alto grado siano dall'altre honorate e riverite. Et assai bastar debbe a questo inferiore lo haver ricoverato il suo honore senza voler por macchia d'infamia a chi di tanto gli sia superiore. O veramente questo provocato è fra le persone costituite nel quarto grado o altro superiore e dico che perdendo il suo campione egli debbe essere giudicato per vinto et legittimo prigioniero del suo avversario come se non per substituto ma personalmente fusse stato perditore.

Et di qui inferisco che in tutti quei casi ne i quali il principale quantunque combatta per campione debbe essere condannato per

vinto e restar prigioniere del suo nimico, sarà necessario ch'egli nella giornata della battaglia si costituisca in podere del signor del campo, il quale è obbligato sotto fede di leal prencipe a tenerlo sotto buona e fedel custodia e restando il suo campione perditore a consignarlo nelle mani e forze dell'adversario suo. Et non comparendo esso principale non sarà tenuto il provocante a combattere con il campione anzi il detto principale devrà essere senza alcuna eccezione condannato per contumace et convinto salvo se non si allegasse in nome suo sì giusto impedimento che quando egli stesso havesse a combatter personalmente fusse bastevole ad escusarlo come altrove si dirà a suo luogo. Ma ne i casi dove il principale non debbe essere condannato per vinto come disopra si disse basterà che al tempo della battaglia si dia in nome suo buona et idonea sicurtà di pagare in caso che sia il campione superato[c. 203v] le spese e la taglia come di sopra si è detto. Ma in che modo si farà la tassatione delle spese et della taglia. Et dico che quanto alle spese il vincitore esghibirà la lista delle spese confermandola co 'l suo giuramento et il giudice le tasserà diminuendone il terzo o più o meno come egli giudicherà che convenga. Quanto alla taglia si haverà riguardo a quello che il provocante se fusse preso in battaglia dovrebbe pagar per suo riscatto et tanto pagherà il provocato per riscatto del suo campione. Et secondo il costume et usanza de nostri tempi il riscatto è tanto quanto ascendono in uno anno le entrate del prigioniere computandovi anchora le provigioni e salari di che egli fusse da alcun prencipe stipendiato.

Ma che se il campione combattesse con inganno sì che fraudolentemente si lasciasse vincer dall'adversario suo. Et ne gli antichi tempi in tal caso non havria lo adversario sodisfatto all'honor suo<sup>262</sup>. Al presente il contrario si osserva però che non debbe il provocato dar la colpa di tale inganno ad altri che a se stesso il quale ha posto nelle mani di persona disleale il suo honore e la vita né ciò nocer debbe al provocante il quale ha combattendo al suo honore intieramente sodisfatto. Adunque il signor del campo in tal caso debbe giudicare che l'uno e l'altro resti honorato ma che il perditore sodisfaccia al provocante quanto alle spese. Et questa sarà al parer mio

---

<sup>262</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 5.

giusta sentenza et assai facile via per troncar le liti e le querele de cavalieri.

Ma diremo noi che in tal caso debbia il campione disleale essere condannato alla morte o almeno o almeno a che gli sia tagliata una mano<sup>263</sup>. Et credo che quando ciò provarseglì potesse assai giusta et conveniente pena sarebbe ch'egli alle galere fusse in perpetuo condannato, et sì come egli quanto in sè era [?] havesse il suo principale posto in prigionia così egli con eterna infamia fusse a tale prigione destinato.

Ma che se tale inganno fusse dallo istesso provocatore o[c. 204r] da altri a suo nome procurato et forse a prezzo comprato. Et credo che non solo non habbia vinto<sup>264</sup> ma ne possa essere condannato per dishonorato et infame, né deve fra cavalieri per honorato esser tenuto quello che con tradimento compra da altri l'honor suo.

---

<sup>263</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 5, cap. Campio infideliter pugnans punitur.

<sup>264</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 5, cap. An liceat pecunia corrumpere campionem.

## DEL LIBRO III. DI DUELLO\*[c. 205r]

### CAP. I

#### Della elezione dell'armi

Ecco siam pure dopo tali controversie pervenuti alla giornata della battaglia et già alle porte dello steccato piantati ambidue i padiglioni de i querelanti, il giudice sta ad aspettare che per i padrini si espediscano i preparamenti della battaglia. Delle quali arme se sono giuste e legittime i padrini del provocante ne pigliano di ogni due pezzi uno quale a loro piace e l'altro simile lasciano al provocato. Ma se le armi sono contra lo stile de cavalieri o le capitulationi delle parti, propongono i padrini le opposizioni et eccezioni loro etc. Il giudice benignamente gli ascolta et diligentemente considerata la qualità dell'armi insieme con il parere de suoi consultori diffinisce tutte le questioni e differenze che sopra tali arme occorrono né da tali sentenze interlocutorie può alcuna delle parti appellarsi.

Siede il giudice nel luogo che per il tribunale suo è preparato et intorno allui stanno i suoi consiglieri de i quali egli debbe essere provisto facendo elezione di persone le quali siano et di dottrina et di esperienza non vulgare così nello essercitio dell'armi come nella scienza delle leggi et perciò così cavalieri come dottori, però che il consiglio di questi et il parere di quelli è in tali casi molto necessario.

---

\* *La c. 204v è bianca.*

Non[c. 205v] ammette il giudice innanzi al suo tribunale alcun contraddittore né sotto il nome di padrino né altrimenti se prima con autentico instrumento non fa fede del suo mandato. Et di più comanda a i padrini dell'una e l'altra parte che producano tutti gli cartelli proteste eccezioni et altre scritture. Et oltre a ciò se fra loro sono fatte alcune capitulationi che parimente le producano accioche occorrendo alcuna difficoltà si possa conforme a tali conventioni diffinire ogni controversia incidente principalmente avvertendo che la querela sopra la quale si ha da venir a battaglia sia nelle dette capitulationi o cartelli certa et espressamente specificata, nella guisa che altrove più diffusamente si è detto.

Ma perchè si suole sovente et molto più nella età nostra far gran dispute sopra la qualità dell'arme, sarà in questo luogo necessario che di tale materia si ragioni per risolvere alcune difficoltà le quali molte volte hanno causato che senza venir a battaglia siano finite le giornate e moltiplicate le querele fra cavalieri.

Dico adunque che vi è alcuna sorte di arme la quale debbe in ogni caso essere esclusa da i duelli, come sono gli archibugi o scoppette le balestre<sup>1</sup>, i sassi le palle di ferro i legni ferrati et simili instrumenti. Et questi tali può et debbe il giudice del campo ributtarle ex officio anchor che i padrini della parte adversa nol dimandassero. Il medesimo dico de i bastoni percioche quantunque ne gli antichi tempi essi fussero le vere et usate arme de duellanti<sup>2</sup> nondimeno dappoi che il duello si è ristretto a persone onorate et nobili tale costume è del tutto ito in desuetudine. Fu oppenione di Ms Paride<sup>3</sup> che se due cavalieri volessero combattere con spate sole che potesse il giudice revocare la patente di campo franco et non lasciar che venissero a duello, et il medesimo se volessero combattere on una parte del corpo armata e l'altra ignuda. Però a me tale oppenione non piace et veggio che tutto di si osserva il[c. 206r] contrario. Non credo già che tale modo di combattere cioè con spate sole o con spate e pugnali senz'alcuna arma da difesa debbia essere riputato per cosa

<sup>1</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 39.

<sup>2</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 4, cap. De armis concessis secundum ius longobardum et quid de consuetudine.

<sup>3</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 4, cap. Si duo se diffidant ad pugnam non cum armis militaribus an sint admittendi.

degnà di laude. Nondimeno estimo che per tali cagioni non sarà lecito né al prencipe di riuocar la sua patente né al provocato di rifiutar la battaglia, et così più volte si è giudicato in fatto. Eccettuate adunque quelle che disopra si disse essere ipso iure escluse da i duelli non può il giudice ributtar alcuna sorte di arme che dal provocato sia presentata se la parte non opponesse. Però contradicendo i padrini debbe il giudice considerar le parole de cartelli et delle capitulationi et benchè fra loro sia patto di combattere a tutto transito et con l'arme usate et non usate da cavalieri non perciò si dee dire assolutamente che niuna arma in tal caso possa essere ricusata. Ma ben per virtù di tale clausula potrà il provocato portar alcuna foggia di arme che usata non sia fra cavalieri il che se tali parole espresse non fussero non gli sarebbe in alcun modo conceduto, come sarebbe per esempio una spada con due punte et il manico in mezzo o veramente con una balla in punta o veramente un manico con due spade attaccate o vero una spada con un pugnale affisso nel manico o vero che solo habbia filo dalla mità verso la punta<sup>4</sup> o altre simili arme non usate da cavalieri delle quali si potriano dare infiniti essempli così da difesa come da offesa cioè di più mezzi giacchi et altre arme spezzate che nella guerra non sogliono usarsi se non intiere ce[lat.] et rotelle con punte di spade dentro et altre simili sorte di arme senza fine. Et generalmente in qualunque caso et[c. 206v] difficoltà occorrente, se tale difficoltà sarà decisa per la forma dei cartelli e capitulationi fatti fra le parti non vi sarà luogo alcuno di controversia anzi tali conventioni debbono essere come leggi fra loro osservate. Ma dove non sia espressa o tacitamente la questione per le dette scritte decisa in tal caso attender si debbe la diffinitione del giudice il quale secondo le infrascritte regole et il parere de suoi consiglieri potrà determinare tutte le differenze che nella detta presentatione di arme occorrer potranno.

Le arme che nello steccato si portano salvi i capitoli come di sopra si è detto deono essere usate da cavalieri et dicesi quelle arme essere usate da cavalieri di che si servono i soldati nella guerra (salvi gli archibugi e simili come disopra si disse) così a piedi come a ca-

---

<sup>4</sup> *Questi esemipi di armi inusuali sono affiancati sul manoscritto dai relativi disegni.*

vallo, e così per offesa come per difesa. Adunque saranno giudicate arme usate da cavalieri spade di qualunque grandezza che sia in uso pugnali picche mezze picche corsesche partigiane dardi ginetti ronche alabarde spiedi etc. lanze stocchi mazze di ferro corsaletti, tutte le armature di huomo d'arme elmi ce[lat.] aperte e chiuse giacchi e pezzi [?] di maglia guanti da presa mezze teste targhe rotelle brocchieri scudi e parimente tutte le arme che nella guerra si costumano per questa età, né per ciò si debbe far differenza a quali siano da cavalieri usate a cavallo e quali a piedi salvo se mai solite non fussero ad essere usate nel modo nel quale sono presentate. Per essemplio il duellante che ha a combattere a cavallo non può ricusare alcuna sorte di arme sotto pretesto che tale arma fusse da piedi e non a cavallo usata fra cavalieri percioche a cavallo si adopra indifferentemente[c. 207r] da cavalieri ogni qualità di arme così offensive come defensive anchor che forse alcune di quelle più ordinariamente siano usate da pedoni che da cavalieri. Ma potrà bene il duellante che habbia a combattere a piedi ricusare alcuna sorte di arme se è tale che mai soglia da pedoni essere usata, per essemplio una lanza da huomo d'arme o una mazza di ferro peroche niun pedone mai suole in tale armatura comparir nella guerra né altrove. Et in questo conviene che si adopri il giudicio così del giudice come de consiglieri suoi per diffinire quali siano le arme che dir si possano da cavalieri usate. Et questa è la prima regola che nella presentatione dell'armi attender si debbe et osservarsi.

La seconda regola nella presente materia è che le arme siano pari cioè senza alcun vantaggio dell'una o dell'altra parte. Et questa parità si dee osservare in due cose cioè nel numero e nella grandezza. Quanto al numero deono esser pari le arme peroche avendo il provocato due spade il provocante ne debbe haver altrettante et generalmente quanti pezzi di arme così offensive come defensive haverà l'uno tante ne debbe haver l'altro senza alcuna eccezione.

Quanto alla grandezza deono esser pari le arme et in ciò conviene distinguere fra le arme da offesa et quelle da difesa. Le arme da offesa deono esser pari per misura senza una minima differenza, ma quelle da difesa se si hanno da applicare alla persona del combattente come sono i giacchi i bracciali et simili deono esser pari non in misura ma in proportione perchè tanto ha da rimaner coperto ar-

mato et difeso della persona dell'uno come della persona dell'altro et questo sia l'uno quanto si voglia grande o piccolo dell'altro. Se dunque il ghiaccio che presenta il provocato armerà lui fino al ginocchio parimente converrà che quello del provocante armi lui fino al suo ginocchio anchora et simili. Ma se le arme da difesa non fussero da applicare alla persona proportionalmente come sono rotelle scuti targhe brocchieri et simili[c. 207v] in tal caso debbono esser pari in misura senza haver riguardo alla statura di alcuno di loro et così senza alcuna eccezione si osserva.

In quali cose dunque consiste questo vantaggio della elettione dell'armi di che tanta stima farsi suole fra querelanti se le arme in ogni caso essere debbono pari o in proportione o in misura, et dico che in molte.

Prima nello essercitio perche sapendo il provocato almeno di sei mesi innanzi alla giornata della battaglia con quali arme combattere intende può essercitarsi in quelle talmente ch'egli ne venga ad essere molto agile et esperto. Per il contrario il provocante ritrovandosi nelle dette arme inesperto e nuovo non ci havendo né pratica né destrezza conviene che nella giornata gli sia di di gran lunga inferiore.

Di più è in potere del provocato armarsi di quella qualità et numero di arme che conoscerà essere più conveniente alla sua statura et complessione et più difforme alla statura et complessione del suo nimico. Per essemplio se il provocato sarà di statura più picciolo che il provocante armerà il capo e le spalle et porterà scudo o rotelle. Et per il contrario se sarà più alto di statura armerà il petto e le parti inferiori et lascerà il capo disarmato. Se sarà più debile si armerà di armature leggiere e temendo che il nimico non venga alle prese porterà cel[lat.] o spallazzi con punte di spada acute. Se sarà gagliardo si armerà di molti pezzi di arme et porterà spade grievi et pesanti oltra modo. Se sarà agile a cavallo potrà combattere a cavallo, se sarà più aitante a piedi potrà combatter pedone. Se egli haverà buona vista et il nimico cattivo potrà armarsi di celata che habbia sì stretta la visera ch'egli vegga anchor manco. Et altre simili delle quali sono infiniti li essempli. Avertendo nondimeno che se ne i cartelli o capitoli non fusse specificato che si potessero portar arme usate o non usate da cavalieri non debbono i padrini accettare alcune delle dette sorte

di arme in guerra non usate nel modo che[c. 208r] di sopra si è dichiarato et il giudice non già ex officio salvo ne i casi di sopra specificati ma opponendo i padrini debbe senz'alcuna dilatione ributtarle.

Nasce una difficultà se sia lecito al provocato con alcuna guisa di armatura impedire o debilitar alcun membro del suo nimico. Et in ciò distinguere si debbono due casi. Il primo è quando esso provocato non è di quel membro impedito o debilitato, et in tale caso tutti i cavalieri concludono che non possa, percioche se questo lecito gli fusse facile cosa sarebbe a qualunque provocato il rimaner vincitore ritorvando tale sorte di arme con le quali il provocante non si potesse aiutar delle mani sì che non potendo superarlo senza dubbio ne verrebbe a rimaner suo prigionie il che è absurdissimo né in ciò valerebbe al provocato allegare ch'egli parimente ne restasse di quel membro impedito et che essendo pari il pregiudicio non debbe il provocante ricusar di venir a battaglia, percioche tale ragione in questa materia di duello non è concludente nella quale il provocante è tenuto a provar la sua intentione e non provandola ne resta perditoro, onde non permette la legge de cavalieri ch'egli possa in alcun modo essere impedito negl'instrumenti i quali per tale prova sono deputati. Sia adunque certa et indubitata conclusione che non debbe essere admissa alcuna qualità di arme per la quale al provocante sia impedito o debilitato il libero uso di alcuno delli membri suoi fuori del costume della guerra. Et questo procede senz'alcun dubbio ancorchè nei cartelli o capitulationi loro fusse detto con arme usate o non usate da cavalieri.

Et di qui inserisco che quantunque il provocato sia mancino non per questo gli sarà lecito in alcun modo legare o impedire al provocante la mano destra anchor che molti dicano il contrario, ma ben potrà presentare una spada con elci et guarnitura tale che egli dalla mano destra non possa senza molta difficultà e disavvantaggio servirsene. Ma[c. 208v] volendo egli o con un guante che doppiar non si possa o con una manopola che si chiuda impedir il libero uso di alcuna delle mani del nimico non debbe essere udito, né debbe alcun giudice giusto et honorato opponendo la parte permettere che tali arme siano riputate per buone né convenienti a cavalieri o persone d'honore.

Il secondo caso è quando il provocato è di alcuno de suoi membri debile o impedito et in questo la legge de cavalieri vuole che lo

adversario sia tenuto a costituirsi in pari grado di debilità accioche non sia lecito ad alcuno sotto la sicurtà di quel difetto che conosce nel suo nimico disfidarlo con tale vantaggio a singular battaglia il che è giustissimo. Nondimeno percioche questa regola non così abosolutamente ha luogo si dde far la seguente distintione. Se il provocante haverà gli occhi suoi amendue sani et il provocato ne serà privato di uno o sia il destro o il manco, potrà fare che il provocante anch'egli se ne chiuda uno cioè quello di quella parte onde ne è privato esso provocato, et il provocante sarà tenuto a farlo accioche fra loro si servi equalità<sup>5</sup>. Ma se il provocante per essemplio fusse privato dell'occhio manco et il provocato dell'occhio destro, non potrà il provocato costringere esso provocante a chiudersi l'occhio destro anchora et così a rimaner del tutto cieco perchè questo sarebbe ingiustissimo et assai bastar gli debbe che se egli è privato di un occhio parimente il suo nimico sia di un occhio privato, non potendosi in ciò considerarr alcuna disparità poi che di veder con l'occhio destro a vedere con il manco non vi è differenza. Et sì come concludo che lecito non gli sia di fare ch'egli in tal caso quell'altr'occhio si chiuda così anchora dico che non gli dee esser concesso che con alcuna qualita di di arme o altro artificio faccia che la vista di quell'occhio resti in alcun modo impedita od offuscata sì che non possa in ogni parte liberamente et[c. 209r] senza alcun impedimento adoprar la virtù del veder suo.

Se il provocato sarà senza una mano o destra o manca potrà far legar una mano al provocante da quella parte ond'egli ne è privato et questo nel modo che del chiuder l'occhio si disse di sopra et di più sarà tenuto il provocante a combattere con quella mano legata ignuda et senza difesa di armatura alcuna. Il medesimo se fusse debilitato di un dito pure che con tale ligatura non debiliti o impedisca altro che quel dito o quella parte della quale egli è impedito o debilitato. Parimente se il provocato fusse storpiato di una gamba o braccio potrà con alcuna armatura o altro artificio impedir una gamba o braccio del provocante nella sopradetta maniera, pure che quello impedimento non si estenda oltra la parte che è nel provocato indebita et offesa.

---

<sup>5</sup> Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 5, n. 1.

Ma che se il provocato havesse il collo per alcuna ferita o altro accidente in tal maniera offeso che in niuna parte piegar no 'l potesse ma sempre il tenesse immobile diremo noi che possa presentar arme fabricate con alcune punte in guisa che il suo nimico movendo il collo venisse ad uccidersi egli stesso. Et credo che non possa, ma bene gli sarà lecito portar armature con le quali il nimico parimente non possa muovere il collo. Et così debbe essere intesa la regola che la equalità servarsi debbia nel duello. Il medesimo se il provocato havendo per natività o per altro le gambe oltra modo innarcate volesse porne alcune punte acute fra le gambe con le quali stando egli senza pericolo altri si trafiggesse le gambe però che non gli debbe tale cosa in alcuna guisa esser conceduta.

Se il provocato in alcun altro luogo che negli occhi collo braccia mani gambe e piedi fusse offeso impedito o debilitato non si suole ne i duelli haver consideratione niuna di tale impedimento né può sotto quel pretesto il provocato procurar nell'armi alcun vantaggio. Et così indifferentemente si osserva.

Et queste cose procedono senza alcuna difficoltà ove il provocato al tempo della provocatione fusse di tal membro impedito o debilitato. Ma che se dopo haver accettata la disfida gli sarà[c. 209v] cacciato un occhio o in alcun altra guisa sarà ne i detti membri offeso. Et ha la presente questione due casi. Il primo è se per tale offesa possa ricusare di venire a battaglia et di questo si è ragionato altrove. Il secondo è se per tale impedimento dopo la disfida sopravvenuto potrà prendere alcun vantaggio nella qualità dell'armi et del resto nella giornata del duello. Et brevemente concludo che ove tal difetto gli sia per sua colpa sopravvenuto non potrà in alcuna guisa far peggiore la conditione del provocante di quello che al tempo della disfida havrebbe potuto et imputi se medesimo se si puose in pericolo né biasimi altri che se stesso poi che non altri ch'egli ne è colpevole. Ma se quel difetto non per sua colpa ma per disavventura et caso fortuito gli è sopravvenuto estimo ch'esser debbia nell'istesso vantaggio nel quale sarebbe se tale difetto al tempo della provocatione havuto havesse.

Fino a qui si è detto del provocato ma che se il provocante havesse alcun difetto di quelli di che si è disopra ragionato. Et certo s'egli tale impedimento havea innanzi che venisse alla provocatione non se ne debbe haver consideratione alcuna ma imputi se stesso se

sapendo il suo pregiudicio volse entrar in disfida di duello. Ma se dopo la disfida gli è quello impedimento sopravvenuto allhora solo haver si debbe riguardo se per sua colpa o per caso gli sia intervenuto. Et ove egli ne sia colpevole giusto è che non perciò si togliano al provocato le sue ragioni[c. 210r] di presentar tutte le qualità di arme che non essendoci quello impedimento gli sarebbe stato lecito a presentare. Ma provandosi che per disavventura et non altrimenti gli sia avenuto, in tal caso giusto è che si servi la istessa equalità che in favore del provocato si è detta disopra cioè che esso provocato tenuto sia a debilitarsi con armature o legami o altri ingegni nella guisa che esso provocante è per tale disavventura impedito o debilitato rimaso. Et in queste cose molto adoprare si suole la prudenza del giudice il quale in ogni caso attender debbe a che non sia alcuno ingiustamente oppresso, avvertendo nondimeno che il peso della prova di questa qualità cioè che l'allegato impedimento sia non per colpa ma per caso avenuto tocca a quella parte che sopra detta qualità fonda la sua intentione pretendendo che tale impedimento non debbia alle sue ragioni alcun pregiudicio apportare.

Il provocato che senza alcuna arma offensiva presentasse solo arme defensive potrebbe essere escluso dal duello et giustamente condannato per dishonorato et infame et il medesimo se presentasse spade che verso la punta et per la maggior parte loro non havessero filo. Ben sarebbe adnesso a battaglia se presentasse arme defensive con le quali si havessero ad armar da capo a piedi et per arma offensiva solo un pugnale della grandezza che usar si suole fra cavalieri. Ma non credo già che di tale combattimento quantunque fusse vincitore egli restar ne potesse con molta laude.

Generalmente avvertiscano i padrini che ove nella qualità dell'armi alcuna difficoltà nasce fra loro, la diffinitione di tale controversia tocca al giudice del campo come di sopra si è detto. Et poi ch'egli haverà sopra quella incidente questione giudicato, se alcuno de i duellanti non volendo riconoscere tale sentenza per buona ricuserà di venire a battaglia, può et debbe da esso giudice[c. 210v] esser condannato per contumace confesso e convinto.

del terzo libro

CAP. II.

Il modo di entrar in steccato et questioni incidenti nella battaglia  
[c. 211r]

Finita la controversia dell'armi a poco a poco le si presentano al provocato et incominciano ad armarsi i duellanti et è antica consuetudine che a ciascuno di loro sia nell'armarsi assistente un padrino o confidente dell'avversario accioche in quell'atto non ci sia punto di vantaggio fra l'uno e l'altro. Di più appresso il provocato sta uno de i suoi padrini o due i quali insieme co' maestri di armature et artefici di ogni sorte di arme esperti toccano martellano et essaminano le arme presentate di una in una diligentemente guardando che non ci sia alcuna secreta commissura onde egli possa ricevere alcuna fraude. Et oltre a questo ciascuna delle parti, in presenza di un padrino dell'avversario suo tenendo le mani sopra un sacro messale, giura nelle mani di un publico notaro a ciò deputato per il signore del campo nella forma che siegue.

Giuro io Giulio Claro per il santiss.o nome d'Iddio ottimo massimo che nella querela per la quale intendo nella presente giornata di venir a battaglia io reputo e tengo fermamente di difendere e sostenere la verità. Et di più giuro e prometto ch'io nella presente battaglia non userò fraude alcuna per esserne vincitore, ma solo con l'ingegno et con l'arme senz'alcuno inganno attenderò a superare il mio nimico et parimente giuro et prometto che io non ho meco alcuna malia incanto né cosa scritta o congiurata o consacrata né ho detto o dirò parole per virtù delle quali io renda il mio avversario o alcuna delle cose et arme sue più debile o veramente me o alcuna delle cose et arme mie più forti o più sicuro. Et essendo altrimenti di quello ch'io dico giuro et prometto supplico il grande Iddio che sopra di me converta i furori della ira sua et[c. 211v] mi faccia rimanere della presente battaglia con eterna infamia o morte vituperato perditore. Amen.

Dopo questo il sopradetto notaro leggerà a i padrini e consultori dell'una e l'altra parte o separatamente o insieme la forma del loro giuramento nella forma che siegue.

Si dà giuramento a tutti voi padrini e consultori che quel duel-

lante di che voi siete consultori o padrini quanto alla credenza vostra estimate che difenda et sostenga la verità, et oltra ciò che non gli havete dato né darete alcun riardo[?] o consiglio che in sè contenga modo alcuno con il quale possa con fraude o con inganno superare l'adversario suo, né di alcuna sua tale intentione voi siete consapevoli, né sapete o credete ch'egli intenda con virtù di malie incanti o parole o altra sorte d'inganno o fraude abbattere confondere o superare il suo nimico. Et se egli è altramente di quello che io dico et affermo converta il grande Iddio contra di voi il furore della sua ira in eterna vostra dannatione. Amen.

Detto questo i padrini e consultori ad uno ad uno tenendo le mani sopra il sacro messale giureranno nelle mani del medesimo notaro dicendo Et così giuro et affermo io N.N. etc.

Di tutte queste cose se ne faranno per il medesimo notaro autentici instrumenti et dappoi per commissione del signor del campo a tutte quattro le parti del campo dopo suono di tromba si farà publica grida del infrascritto tenore.

Volendo lo Illustrissimo et Eccellentissimo Signor nostro il Signor Hercole duca di Ferrara osservar la sua promessa e fede di campo franco per pubbliche patenti conceduta per la presente grida e bando si fa in suo nome espresso comandamento a qualunque cavaliere o pedone di qual si[c. 212r] voglia natione qualità sesso età e conditione, che non sia alcuno il quale ardisca dappoi che amendue gli combattenti o alcuno di loro sarà entrato nel campo sino al fine della battaglia di dir parola o motto far cenno o movimento alcuno gridando tossendo parlando o movendosi in guisa che ad alcuno di essi combattenti seguir ne possa viso et vantaggio o danno e pregiudicio alcuno. Avisando qualunque persona che chi sarà ardito di contrastare alla presente grida et bando del Signore s'intende fin hora essere condannato alla morte, la quale condannatione et sentenza senza dilatione alcuna sarà per i ministri di sua Eccellentia a ciò deputati irremissibilmente essequita.

Fatto questo ciascuna delle parti elegge quattro cavalieri o altre persone soi confidenti et di questi si pongono due per ogni lato dello steccato fuori della lizza de i quali due uno è confidente del provocatore e l'altro è confidente del provocato et l'ufficio di questi otto è di stare avvertito che alcuno de i circostanti non faccia motto o cenno

in pregiudicio di quello di cui è confidente, et in caso che si facesse possono tacitamente farne cenno ad alcuno de i padrini o all'istesso signor del campo et pianamente raccontargli il caso ma non è già lecito loro a gridare né in altra guisa disturbar la battaglia, ma dove fusse la battaglia finita possono riferire quello ch'essi havessero udito o veduto et il signor del campo conforme alle prove et informazioni che sopra tale relatione si havessero potrà far la provisione che a quel caso giudicherà esser convenevole.

Il signore del campo disporà ne i luoghi opportuni d'intorno alla moltitudine quivi congregata quella quantità di genti armate che per la sicurtà del campo gli parerà che sia necessaria ordinando che si pongano le sentinelle e i corpi di garde in diverse parti accioche non possa alcuno di fuori venendo disturbar la battaglia. Indi farà intendere a [c. 212v] i padrini di amendue le parti che conducano i combattenti in steccato et essi conducendo l'uno per una porta e l'altro per l'altra entreranno nello steccato et saranno i combattenti armati di tutte quelle arme con le quali haveranno a combattere accioche dato il segno della battaglia incontinentemente andar possano ad assaltarsi.

Si dubita quale de i due combattenti esser debbia il primo ad assaltare e ferire il nimico, et dicono alcuni che quello il quale prima il può assaltare et ferire<sup>6</sup>. Nondimeno chiara cosa è che di ragione il peso della prova è del provocante. Havendo dunque egli a provar con l'armi la sua intentione debbe ricordarsi che allui tocca l'assaltare et vincere l'adversario suo al quale assai basta che si difenda poi che solo col non esser vinto resta vincitore.

Ma quando è tempo di assaltarsi. Et in ciò suole darsi il segno con le trombe il che negli antichi tempi era solito osservarsi combattendo così a piedi come a cavallo<sup>7</sup> nondimeno questo è più di consuetudine che di ragione percioche subito che il provocante vede il nimico suo nello steccato gli è lecito assaltarlo se ciò per comandamento del signor del campo non gli fusse vietato.

Sovente ne i combattimenti di duello occorrono casi i quali danno altrui giusta cagione di dubitare. Però di alcuni che più verisimilmente avenir sogliono mi sforzerò risolvere alcune difficoltà.

<sup>6</sup> Giovanni da Legnano, *Tractatus de duello*, cap. 19.

<sup>7</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 1, cap. 16.

Si dubita se alcuno a cui siano presentate le armi per combattere a cavallo possa combattere a piedi. Dico che allui conviene entrar a cavallo dentro dallo steccato, ma poi che vi sarà entrato sarà in arbitrio suo di stare a cavallo o di smontare a piedi come allui piacerà<sup>8</sup>. Et è questa decisione[c. 213r] senza dubbio per quella regola generale ne i combattimenti di duello che poi che uno sia entrato nello steccato possa di sè e delle sue cose far tutto quello che gli piaccia.

Et di qui si risolve un'altra questione se sia lecito ad un combattente gettar alcuna arma di quelle che gli sono presentate per il duello, et alcun distinguono fra le arme di offesa e quelle da difesa. Ma io generalmente dico che ciascuno prima ch'egli entri in steccato et dappoi che vi è entrato può gettare qualunque arma egli vorrà o sia da offesa o da difesa pur che non lasci per questo di entrar in battaglia, perchè chiara cosa è che le armi sono ritorvate in favore di colui che se ne arma, adunque a ciascuno sarà lecito rinunciare a questo suo favore<sup>9</sup> et entrar in campo o in tutto o in parte disarmato come allui piacerà<sup>10</sup>. Però non volendo egli armarsene gli debbe esser concesso. Anzi dico io che se alcuno vorrà porsi un bracciale che gli sia presentato per armarsi non sopra il braccio ma sopra la testa ciò gli debbe esser lecito, et così se di una panciera vorrà servirsi come di rotella non gli potrà esser negato però che la legge di duello non costringe il provocante a combattere armato in quella guisa che piace al suo nimico ma sì bene a non poter combattere con altre arme che quelle che dal suo adversario gli siano presentate. Et in questa particolarità molti errano credendosi che possa il provocante esser costretto ad armarsi nella forma che piace al provocato. Concludo adunque che se il provocante a cui sia presentata una armatura di huomo d'arme vorrà entrar in steccato con la persona in tutto o in parte disarmata et portar in collo o in spalla le altre armi et subito che sia nel campo gettarle in terra, et lasciarle quivi o torle non può il suo adversario a questo in alcuna guisa contraddire, benchè se le lasciasse fuori dello steccato non gli sarebbe lecito il farsele porgere

<sup>8</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 8, cap. Quando unus pugnantium stans pedes occidit alterum volentem ab equo descendere ad pugnandum.

<sup>9</sup> l. si quis in conscribendo C. de pactis [C.2.3.29].

<sup>10</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 9, cap. Quando unus detulit arma leviora ut esset agilior an possit obtinere.

poi che vi fusse entrato et questo ha luogo nel provocante come nel provocato[c. 213v].

Ma diremo noi che questo proceda in ogni sorte di arme sì che sia lecito ad un combattente lasciare o gettare anchor quelle per le quali se gli viene a legare chiudere impedire o debilitar alcun membro per farlo eguale al suo adversario secondo la legge del duello come si è detto altrove<sup>11</sup>. Et in queste credo che non habbia luogo la sopradetta conclusione anzi estimo che lasciandole o gettandole potrebbe essere costretto a ripigliarle percioche non sono propriamente arme ma hanno virtù di legature o impedimenti onde essendo ritorvate in disfavore di quella parte che ne è legata o impedita cessa la ragione di sopra detta et è tenuto a starne armato accioche si servi la equalità. Anzi se alcuna simile arma o legatura dapoi che fusse la battaglia incominciata cadesse per caso o rimanesse aperta o disciolta o si rompesse come sovente avviene si dovrebbe incontinente chiudersi o legarsi et ritornar nello stato nel quale era allo entrar nello steccato. Et così si osserva.

Ma che se non <sup>12</sup>alcuna tale arma o legatura, ma altro pezzo di arme così offensive come defensive per caso cadesse in terra o si rompesse o rimanesse disciolto diremo noi che debbia il nimico aspettar che lo ripigli, o veramente che sia lecito al signor del campo fargliene dar un altro. Et dico che né il nimico è tenuto ad aspettar che il ripigli né al signor del campo è lecito fargli alcuna provisione<sup>13</sup>. Imputi sè medesimo se ciò per sua colpa gli è avvenuto et se egli non ne è colpevole imputi la sua disavventura et quel che gli ha tolto la fortuna procuri senza aspettar altro aiuto con la propria virtù et forza di ricoverare.

Ma che se ad uno de i combattenti cadesse per essemplio la spada et l'adversario la pigliasse diremo noi che possa combattere con amendue quelle spade et havendo vinto con quel vantaggio il nimico egli ne debbia essere giudicato vincitore. Et credo che senz'alcun dubbio egli sia legitimo vincitore peroche dapoi che i cavalieri sono nello steccato entrati le loro arme et che più è le istesse vite non sono

<sup>11</sup> supra eo. lib. cap. I

<sup>12</sup> È cancellato 'cadesse'.

<sup>13</sup> Giovanni da Legnano, *Tractatus de duello*, c. 18; Andrea Alciato, *Duello*, cap. 42.

di chi le porta nel campo ma di chi meglio le sue difende et acquista quelle del nimico.

Si dubita se sia lecito a combattenti ferirsi il cavallo l'un l'altro. Et credo che sia, pur che non si habbia fra le parti capitolato in contrario<sup>14</sup>.

Et[c. 214r] che se uno de i combattenti per caso cadesse a terra e gli è lecito all'avversario il ferirlo. Et credo che sia, et se vorrà et se vorrà aspettar che si levi di terra, per mostrar in ciò valore et grandezza di animo, io per me sarei molto migliore a lodarlo poi che il fatto gli fusse dd.[?] ben succeduto che a consigliarlo che il facesse.

Ma sarà egli lecito vincere con malitia il nimico. Per essempro presenterà il provocato per arme offensive un dardo acuto et una spada nel cui pomo et manico si potrà agevolmente mettersi o legarsi la punta del dardo et così egli entrato nel campo il farà onde il provocante non avisato di tale ingegno viene a rimaner con gran disavvantaggio havendo le arme molto più corte né sapendole congiungere insieme. Et credo che con queste cose o simili sia lecito superare il nimico percioche tale non si può dir fraude né inganno ma ingegno et malitia. Et se lo avversario non se ne accorse né seppe far il medesimo imputi se stesso et il poco avvertimento de i maestri e padrini suoi.

Ma non già sarebbe legitima vittoria se nel manico della spada vi fusse congegnato a vite un pugnale con il quale strahendolo egli dappoi che fusse nel campo entrato ferisse o superasse il nimico perche non è lecito a combattere con con arme occulte ma ben delle presentate ciascuno può farne quel che allui piace et chi et chi meglio sa adoperarle quello ne è più da essere commendato e lodato.

Il medesimo dico se nel pomo della spada o altrove avesse nascosto fuoco artificiale o veneno<sup>15</sup>.

[c. 214v]Ma che se non per inganno rimanesse vincitore ma ben per viso e consiglio di alcun amico o parente suo che essendo fuori dello steccato l'avisasse o consigliasse. Et credo che questa non sa-

<sup>14</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 42.

<sup>15</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 8, cap. 10 / *De re militari*, lib. 8, cap. Quando unus pugnantium defert in prelio clavam cum veneno an attribuat sibi victoria.

rebbe legitima vittoria<sup>16</sup>. Nondimeno io sono di oppenione che in tale caso il signor del campo debbia giudicare l'uno e l'altro per honorato et certo estimo che né il vinto né il vincitore potrebbe di tale sentenza giustamente aggravarsi peroche assai dee bastare a ciascuno di loro se della battaglia esce vivo et honorato, né in ciò al vincitore si fa torto poi che non era legitima la sua vittoria né al vinto poi che il nimico era obligato per la sua vita et honore combattendo con qualunque vantaggio a superarlo.

Suole dubitarsi se poi che i combattenti sono nello steccato entrati et forse hanno incominciato a ferirsi possano accordarsi et uscir del campo senza diffinir la querela et alcuni generalmente dissero che senza licentia del giudice non possono uscir del campo<sup>17</sup> il che io non estimo esser vero anzi tengo per ferma regola che possano i querelanti in ciascun tempo rinunciar la querela et accordarsi però che in ciò non ad altri fanno pregiudicio che a loro stessi. Né il signor del campo debbe né può giustamente costringerli a battaglia, anzi gli deve esser molto caro che senza sparger sangue si ponga fine alle controversie de cavalieri. Ma bene è maggior difficultà in che modo far si possa in tale caso honorata pace di che nondimeno io non intendo ragionare al presente non giudicando che fra il strepito delle arme ove gli animi de combattenti sogliono essere tanto accesi a desiderio di vendetta sariano le parole mie e lo accordo da alcun cavaliere honorato troppo attentamente ascoltate. Però chi pure volesse in simili termini ragionar di pace, legga quel che delle paci altrove si è diffusamente ragionato.

del terzo libro

CAP. III.

In che modi si finiscano i duelli[c. 215r]

Sin hora si è detto non solo in che modo et con quale ordine si venga fra cavalieri a singlar battaglia ma anchora in che maniera

<sup>16</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 8, cap. Quando frater unius ex puniantibus clamavit in favorem fratris ut contra alterum iret an sit puniendus.

<sup>17</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 1, cap. 17; Giovanni da Legnano, *Tractatus de duello*, cap. 25; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 4, n. 3.

diffinire si debbano le controversie incidenti che fra combattenti occorrono. Resta adunque solamente a trattare in che modo il duello incominciato debbia haver fine. Et veramente questo può in molte guise:

- I. per comandamento del signor del campo
- II. per fuga
- III. o morte di alcuno de i combattenti
- IIII. o resa o disdetta di alcuno de i combattenti<sup>18</sup>
- V. per essere venuta al fine la giornata della battaglia

Però io dalla prima incominciando procederò ordinatamente di una in una sforzandomi di risolvere quelle difficoltà che in ciascuno di questi modi sogliono esser cagione di controversia et disputa fra i cavalieri et i loro padrini e consultori.

Dissi che può il duello haver fine per il comandamento del signore del campo. Ma diremo noi che sia lecito a esso signore d'interrompere la battaglia et che a tale suo comandamento siano le parti tenute ad ubbidire. Et credo che a lui tale cosa lecita non sia anchor che fusse di amendue loro per ordinaria giurisdizione prencipe supremo, benchè in tale caso altri sentano il contrario<sup>19</sup> peroche quel signore che dopo haver concesso il campo franco vieta che i combattenti non perseguiscano sino al fine la battaglia loro si può dire che habbia della sua parola e fede mancato et come tale possa essere da qualunque superior suo condannato oltra che grandissima ingiustitia sarebbe il volere che altri rimanesse perpetuamente dishonorato come senz'alcun dubbio rimarrebbe il provocante il quale non havendo[c. 215v] nel determinato giorno provato la sua intentione per legge di cavalleria viene a restar perditore et conseguentemente dishonorato et infame, et [?] in ciò sarebbe approvata la oppenione di alcuni<sup>20</sup> i quali credono che provedendosi di nuova patente possa di nuovo provocare a duello il suo avversario però che nella nostra età

<sup>18</sup> *In un primo momento il Claro aveva distinto in due diversi punti la 'resa' e la 'disdetta'.*

<sup>19</sup> Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 5, n. 7; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4, cap. 2.

<sup>20</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 2, cap. An si pugna fuit indicta et pugnares ceperunt pugnare et cum pugnarent ipsos dimiserit superior teneatur provocatus iterum accedere ad alium locum ad perficiendam pugnam.

indifferentemente si osserva che ciascuna volta che i querelanti si sono nello steccato condotti, et se ne partono senza diffinir la querela non è più alcun di loro udito a rinovar tra loro la disfida<sup>21</sup>, ma solamente gli è aperta la via di chiamar a duello quella terza persona per la cui colpa si sarà disturbata o in alcun modo impedita la battaglia.

Di più dico che non ostante il signor del campo havesse gettato il scettro in segno di volere partire i combattenti, non sarebbe tenuto alcuno di loro a lasciar la battaglia, né perciò potrebbe essere dallui castigato come alcuni dicono però che a lui non debbe esser permesso il violar la sua fede et rivocar la patente e sicurtà del campo ch'egli habbia permessa et conceduta et se egli rompe la sua fede non debbe esser riputato vero prencipe né come tale debbe esser ubbidito.

Et quantunque uno di loro veduto il segno si ritirasse sarà lecito all'altro di perseguitarlo. Anzi se i padrini o altri che lo istesso signore volessero porsi in mezzo et impedir la battaglia potrà offender qualunque di loro gridando et esclamando che la sicurtà promessa e la fede gli sia osservata. Et se con tutto ciò fusse da esso signore impedito et per forza ritenuto sì che non potesse la incominciata battaglia proseguire in tal caso debbe protestare contra il giudice et contra l'adversario suo che per lui non sta che non si finisca il duello accusando la contumacia et appellando et gridando sino al cielo. Indi havuta per publici atti autentica fede di tale impedimento non[c. 216r] si partirà dal campo fino a tanto che non sia la giornata finita e di hora in hora et di momento in momento interpellarà il giudice e la parte a che con l'arme si venga a diffinitione della loro querela, et finita la giornata con tutto ciò debbe procurare di haver dal signore del campo una autentica fede in scritto nella quale si contenga come non per altro che per commandamento suo non sia passata innanzi la battaglia, benchè il prencipe che di questo facesse fede verrebbe a condannar se medesimo per mancatore della propria promessa. Et havuta o non havuta questa fede haverà ricorso dall'imperadore il quale solo è supremo giudice e prencipe di cavalieri e mostrate le sue ragioni procurerà di essere da esso Cesare giudicato per honora-

---

<sup>21</sup> Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 5, n. 9; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4, cap. 3 in fine.

to cavaliere. Et se questo non gli parerà che basti potrà sfidare a battaglia come mancator di fede il signor del campo et ricusando egli di venire a duello farà publicare i suoi manifesti contra di lui come in tali casi si osserva.

Ma che se il signor del campo mosso dalle escalamationi di uno de i combattenti ripigliasse la sua bacchetta e volesse che di nuovo tornasse ad incominciar la battaglia diremo noi che possa et che l'adversario sia tenuto a venir di nuovo all'armi. Et veramente estimo che il prencipe possa e debbia farlo et che l'adversario non possa ricusare di ubbidirgli. Nondimeno se in tale caso innanzi alla diffinitione della querela espirasse la giornata non saria tenuto il signore a reintegrare al provocante il tempo perduto per il suo commandamento né farlo potrebbe in pregiudicio del provocato salvo se a questa reintegracione egli tacita o espressamente non consentisse, né per questo il provocante havrebbe alcuna attione contra il signore del campo per il passato impedimento pure che dopo la rinovatione della battaglia gli fusse rimaso tanto di tempo che verisimilmente havesse potuto la sua intentione provare.

Il[c. 216v] secondo modo nel quale diss'io che si pone fine al duello è la fuga di alcuno de i combattenti la quale è comparata alla resa o disdetta anzi è riputata di molto maggiore infamia et vituperio<sup>22</sup> il che nondimeno intendo non semplice fuga per lo steccato però che questa se non è honorata almeno è licita, ma dico fuga cioè che uno di loro esca dalla lizza. Et percioche ne i tempi nostri tutte le disfide di duello si fanno a tutto transito né altrimenti si combatte, dirò quello che in tali combattimenti osservarsi debbe, presupponendo sempre quello che più volte si è detto, che in ogni caso ove sia fra le parti alcuna capitulatione o patto quella sopra ogni legge debbia essere osservata.

Nelle battaglie a tutto transito non chi tocca semplicemente la lizza è perditore né quella parte o membro con la quale la tocca gli debbe esser tagliata come in altri duelli era in uso, ma quello che esce tutto dello steccato è veramente perditore et senza alcuna eccectione resta prigioniero dell'avversario suo.

---

<sup>22</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 10, cap. Quod sit maius dedecus an fugere a liza vel se disdicere.

Et questo ha luogo anchor che dapoi rientrasse nello steccato e tornasse a proseguir la battaglia<sup>23</sup> et che più è anchor che dapoi che fusse rientrato sforzasse l'adversario suo a rendersi allui<sup>24</sup> benchè altri dicano il contrario<sup>25</sup>. Anzi quantunque egli rientrato che fusse occidesse il suo nimico non solo non sarebbe vincitore ma potrebbe essere come traditore et homicida alla morte condannato. Et in tale caso anchorchè alcuni habbian dubitato<sup>26</sup> estimo questa resolutione essere verissima però che se per legge de cavalieri chi esce dallo steccato è perditore et prigione come di sopra si è detto non è dubbio che il prigioniere amazzando il suo signore commette homicidio e tradimento. Concludo adunque che colui che esce dello steccato è vero et giusto prigione et avenga poi quel che si voglia debbe come tale in ogni caso essere tenuto et giudicato.

Ma che se non in tutto ma in parte della persona uscisse dallo steccato et in tal caso se fu maggiore la parte del corpo che uscì dalla lizza egli debbe esser giudicato perditore ma se fu maggiore quella che rimase dentro dallo steccato non debbe esser condannato per vinto, però queste difficoltà al parer mio dovrebbero innanzi che alla battaglia si venisse per espresse capitulationi essere fra le parti decise accioche nel campo attender si potesse più tosto a combattere con le armi che a comendar con le parole come fra honorati et valorosi cavalieri si conviene.

Ma[c. 217r] che se non uscisse fuori dello steccato volontariamente ma per viva forza vi fusse dal suo nimico sospinto, diremo noi che sia il medesimo. Et pare che non debbia essere perditore però che la legge non dà pena a delitto che non sia volontario<sup>27</sup>, né si dice haver fallato chi per forza è constretto<sup>28</sup>. Et oltra ciò niune debbe di quello di che non è colpevole esser castigato<sup>29</sup>. Nondimeno queste ragioni havrebbon luogo ove si trattasse ch'egli per tale uscita fusse in alcuna pena condannato ma quanto al giudicio della battaglia non si può

<sup>23</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4, cap. 3.

<sup>24</sup> Diego del Castillo, *De duello*, ubi supra.

<sup>25</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 8, cap. 14.

<sup>26</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 8, cap. 14.

<sup>27</sup> *La nota è richiamata ma lasciata in bianco.*

<sup>28</sup> Bartolo da Sassoferrato in autentica Item nulla communitas C. de epis. et cle. [C.1.3.2=Frid.2.2].

<sup>29</sup> *La nota è richiamata ma lasciata in bianco.*

negare che a quello che valorosamente il sospinse fuori dello steccato non si convenga il premio della vittoria<sup>30</sup>. Et così si osserva.

Ma che se amendue uscissero dello steccato. Et in tal caso dico che se fu in uno instante il giuoco è pari percioche non può uno essere in un punto e vincitore et vinto<sup>31</sup>. Ma se l'uno uscisse prima dell'altro per tanto spacio che fusse al giudice o a gli circostanti comprensibile, il secondo sarebbe il vincitore et quello che prima ne fusse uscito dovrebbe esser condannato per vinto.

Ma che se amendue uscissero egualmente per la maggior parte della persona fuori dello steccato ma uno di loro uscisse verso il capo e l'altro verso i piedi diremo noi che quello che uscì con il capo debbia esser giustificato per vinto poi che il capo come principal membro rappresenta tutto il resto della persona<sup>32</sup>. Et credo che per questo non essendoci altra disparità né l'uno né l'altro esser debbia vincitore<sup>33</sup> però che ne gli steccati non debbono essere attese le rappresentazioni che i dottori argomentano ma la pura verità sì che non vi essendo altro vantaggio converrà che proseguendosi la battaglia per altra via la loro querela si finisca.

Il[c. 217v] terzo modo con che si finisce la battaglia è quando uno de i combattenti è dall'avversario suo nello steccato ucciso et morto però che quello che resta vivo nel campo è vero et indubitato vincitore<sup>34</sup>, salvo nondimeno quando per fraude o per altra via non lecita lo uccidesse come in parte se ne sono altrove detti alcuni esempi, però che in tali casi non solo non è vincitore ma come tristo huomo et publico homicida può essere a morte condannato.

Et ha luogo questa regola anchor che morisse non per virtù o valore del adversario che è vivo rimaso ma per alcuna disavventura per essemplio se gli cadesse addosso il cavallo<sup>35</sup> e l'uccidesse o in

<sup>30</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 2, cap. 2.

<sup>31</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 2, cap. 7.

<sup>32</sup> l. cum in diversis ff. de relig. et sumpt. fun. [D.11.7.44].

<sup>33</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4, cap. 3; Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 2, cap. 17.

<sup>34</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 10, cap. An qui sponsionem fecit quod alterum faciet recedere ore proprio obtineat si ullum occidat.

<sup>35</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 8, cap. Quando equus unius propter fragmenta cecidit casualiter sine impulsione et cadens fuit ab alio captus an detur honor capienti.

qual si voglia altra guisa o insolito accidente resti nel campo ucciso et morto.

Ma che se amendue morissero. Et dico che se moiono in uno instante tal che non si possa apertamente conoscere quale di loro sia morto prima niuno esser debbe giudicato vincitore. Né in questo caso per mio giudicio alcun prencipe honorato nella sua sentenza seguir dovrebbe il parere di alcuni<sup>36</sup> i quali scrissero che il provocante debbe essere condannato per vinto, però che non è vero che il provocante non habbia provato la sua intentione come essi dicono poi che egli ha ucciso il suo nimico, et se il suo nimico ha ucciso lui, molto più ragionevole sentenza sarà giudicare l'uno et l'altro per honorato et non volere con quella condannatione aggravar l'honore di un cavaliere morto et de suoi descendenti senza che perciò altri ne venga per la infamia loro ad esserne più honorato.

Ma che se si fusse conosciuto quale di loro avesse prima espirato. Et in tal caso quello che ultimo espirò debbe essere giudicato vincitore<sup>37</sup> né si dee haver in consideratione quale fusse prima ferito come altri dicono<sup>38</sup> perchè ove è manifesta la verità giusto è che cessi ogni fintione<sup>39</sup>.

Ma[c. 218r] che se in verità non fusse morto ma egli si desse per morto al suo nimico. Et non è dubbio che è perditore però che queste parole io mi ti do per morto hanno la istessa virtù che se dicesse io mi ti rendo o io son vinto<sup>40</sup>.

Et che se né egli morisse né si desse per morto ma il signor del campo vedendolo ferito in guisa che verisimilmente fusse per essere dal suo avversario ucciso o in altra guisa superato, mosso a compassione si facesse allui donare la vita del ferito dal suo nimico promettendogli di concedergli la patente di huomo morto. Et in tale caso se vi è concorso lo espresso o tacito consentimento del ferito non è

<sup>36</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 8, cap. 2 / *De re militari*, lib. 8, cap. Quando ambo mortuis ceciderunt cuius sit honor; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 13, n. 1.

<sup>37</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4 cap. 10; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 9, n. 5 et cons.13 n. 2.

<sup>38</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 8, cap. 2.

<sup>39</sup> Diego del Castillo, *De duello*, ubi supra Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 13, n. 4.

<sup>40</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 33.

dubbio ch'egli è prigioniero del suo nimico. Ma che se egli non consentisse et dappoi risanasse delle ferite onde non solo non rimanesse morto ma negasse di esser vinto non essendo in arbitrio del signor del campo il giudicare della vita et honore altrui innanzi al fine della battaglia<sup>41</sup>. Alcuni furono di oppenione che dovesse reintegrarsi la battaglia et mettersi il ferito nello istesso grado nel qual era nel tempo che fra il nimico suo et il signor del campo fu fatta quella conventionione. Altri dissero che il ferito non era obligato a nuovo combattimento per essere passata la giornata che fu costituita alla battaglia et che il feritore restava honorato et il vinto non restava dishonorato<sup>42</sup>. Et questa seconda oppenione io tengo per giusta et verissima concludendo nondimeno che sia poco accorto il signore che fa tali offerte et meno accorto il combattente che le accetta senza che il suo nimico espressamente ci consenta. Però al signor del campo non è in tale caso lecito dar patente di huomo morto né di condannare il ferito per perditore in essa patente ma solo può narrar tutto il successo della battaglia di punto in punto et lo stato nel quale era ciascuno di loro e la qualità delle ferite dichiarando per honorato quello da cui hebbe in dono la vita del suo nimico e questo bastar gli debbe senza fare in essa patente alcun pregiudicio all'honore dell'avversario.

Si[c. 218v] dubita se chi muore perditore in duello mora servo. Et credo che non mora servo<sup>43</sup> et parimente chi dopo haver perduto in duello more prigioniero del suo nimico non more in stato di servitù ma di prigionia<sup>44</sup>.

Ma diremo noi che chi more in duello sia condannato allo inferno. Et certo quanto all'anima Iddio il sa et quelli a cui esso lo ha rivelato. Ma quanto al corpo chiara cosa è che morendo nello steccato

<sup>41</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 8, cap. Quando unus erat percussus cum effusione sanguinis et alter erat in terram et ille stabat cum ense ut eum occideret, et fuit dissolutum duellum statim percussus fuit mente alienatus.

<sup>42</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4, cap. 11.

<sup>43</sup> Giason del Maino in l. ex hoc iure col. s.a ff. de iusti. et iure [D.1.1.5]; Andrea Barbazza, *Consilia*, cons. 62, col. 8 lib. p.o; Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 13 / *De re militari*, lib. 9, cap. An percussio in duello ad mortem penitentia denegetur et an careat ecclesiastica sepultura. et an fit servus pene si occidatur; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4, cap. 12; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 4, n. 1.

<sup>44</sup> Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 9, n. 3.

o fuori senza confessione non è dalla chiesa adnesso a sepoltura che sia in luogo sacro<sup>45</sup>.

Il quarto modo con il quale si pon fine al duello è quando uno de i combattenti si disdice o rende al suo nimico et questo far si suole con varie sorti di parole. Per essemplio se la querela sarà che io sia traditore, basterà che il nimico mio dica che io non sia traditore et questa è la vera e propria disdetta. Il medesimo sarà dicendo io mi rendo, io son vinto io son tuo prigionio o io ho torto o io ho perduto o donami la vita o mi ti do per huomo morto però che queste o altre simili hanno la medesima virtù che se specialmente dicesse<sup>46</sup> io mi disdico etc. E debbe essere la disdetta o resa fatta ad alta voce sì che il giudice la intenda et altri ne possano essere testimoni, accioche sopra quella non sia dapoi luogo ad altra disputa.

Si dubita quale apporti maggior vituperio alla fama del perditore l'esser morto in battaglia o l'essersi disdetto. Et è commune conclusione de cavalieri che sia molto maggiore infamia il disdirsi<sup>47</sup>. Ma che se uno de i combattenti ristretto dal nimico dicesse io son vinto et in uno instante aventasogli [?] addosso il[c. 219r] ferisse et l'uccidesse a cui diremo noi che si convenga il premio della vittoria al reso o al morto. Et alcuni<sup>48</sup> dissero che se le ferite fussero date incontinenti dopo la resa la vittoria era del reso ma se non erano date in quello instante che il morto era il vincitore. A me non piace questa resolutione anzi dico che essendo chi si rende legitimo prigioniero del suo nimico come tutti concludono non gli è lecito offenderlo et offendendolo commette delitto di homicidio et di tradimento.

Ma che se il nimico non accettasse questa resa o disdetta del suo adversario anzi espressa o tacitamente la rifiutasse come sarebbe

<sup>45</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 13 / *De re militari*, lib. 9, cap. An percussio in duello ad mortem penitentia denegetur et an careat ecclesiastica sepultura. et an fit servus pene si occidatur; Andrea Alciato, *Duello*, cap. 16 circa finem.

<sup>46</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 33 / *De re militari*, lib. 10, cap. Qualiter fiat disdicta expressa et qualiter tacita.

<sup>47</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 39 / *De re militari*, lib. 10, cap. Qualiter fiat disdicta expressa et qualiter tacita.

<sup>48</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 8, cap. 6, 18 / *De re militari*, lib. 8, cap. Quando duobus pugnantibus uno deiecto ad terram alter stans supra illum eum tenebat et ille tacens dixit se devictum et cum gladio super eum incumbente occidit, cap. Quando unus pugnantium dixit io me rendo et ista verba dicendo strinxit enses aliumque occidit.

per essemplio perseguitandolo con l'armi non ostante che fusse disdetto o reso. Et dico che in tale caso sarà lecito allui rinvocare la sua resa o disdetta o tacita o espressamente sì come veggiamo che nelle cause civili la confessione della parte non le pregiudica se non è accettata dall'adversario<sup>49</sup> et il medesimo anchora nelle criminali<sup>50</sup> et può nell'una e nell'altra resa [?] innanzi alla accettazione revocarsi. Adunque se il nimico tutta via dopo la resa lo incalciasse per ferirlo sarà lecito al reso non solo difenderse ma offender lui et ucciderlo se gli verrà fatto et restarà della battaglia legitimo vincitore. Il medesimo se dicendo egli che si rende, il nimico rispondesse non ti acetto se non ti disdica o simili, potrà quest'altro replicare et io non voglio disdirmi né rendermi, et proseguendo la battaglia se lo ucciderà devrà essere dichiarato per vincitore e l'ucciso per vinto.

Ma che se rispondesse io ti acetto ma voglio che ti disdica. Et credo che in tal caso non gli sia lecito offendere l'adversario suo essendo per quella acettione diventato suo legitimo prigioniero.

Ma diremo noi che dappoi che l'adversario si rende possa il vincitore costringerlo a disdirsi prima ch'esca <da><sup>51</sup> nello steccato, et non volendo disdirsi gli sia lecito ucciderlo. Et [c. 219v] veramente estimo che non il possa in tale caso costringere<sup>52</sup>, né ucciderlo<sup>53</sup>. Però che dopo che il nimico si rende uccidendolo si commette homicidio<sup>54</sup>. Et oltra ciò dico che quantunque di ragione gli fosse permesso ucciderlo non dovrebbe farlo, né facendolo sarebbe stimato atto di cavaliere valoroso o cortese, però assai bastar gli debbe che della battaglia ne sia rimasto vincitore con eterna infamia del suo nimico senza volere con ingiusta vendetta imbrattar le mani nell'altrui sangue et volendo egli ucciderlo potrebbe et dovrebbe il signor

<sup>49</sup> Cino da Pistoia in l. uni. in 6a q. C. de confess. cust. [C.7.59.1] et G. supra articulo deli. in c. si cautio col. s.a extra de fide instru. [X.2.22.14].

<sup>50</sup> Ippolito Marsili, *Practica criminalis*, §postquam n.27.

<sup>51</sup> *È rimasto 'nello' perchè per errore corretto il Claro aveva prima scritto 'entri'.*

<sup>52</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 9 cap. Quando victor vult quod qui se reddidit ut captivum se recredat post prelium.

<sup>53</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 18.

<sup>54</sup> Petrus Iacobus in trac. libellorum supera libello duelli versic. in predictis disiuntius.

del campo per ogni via vietar che non l'uccidesse et sarebbe atto di prencipe honorato e virtuoso.

Il quinto et ultimo modo con che finiscono i duelli è se innanzi alla fuga morte o disdetta di alcuno de i combattenti espira la giornata della battaglia et in tal caso è vera conclusione che il provocante sopra il quale è il peso della pruova rimane egli perditore<sup>55</sup> et conseguentemente prigioniere del provocato né più è luogo a nuova battaglia. Et così osserva la universal consuetudine benchè alcuni habbiano scritto in contrario<sup>56</sup>.

Ma come s'intende essere questa giornata. Et lasciando le dispute inutili dico che nella materia di duello il giorno s'intende dal levar del sole fino al tramontare secondo alcuni<sup>57</sup>. Però io fui sempre di opinione che allhora s'intenda essere tramontato il sole quando egli è sotto l'orizzonte che il nostro hemisferio dall'altro divide, et non quando si è fra le nuvole ascosto verso la sera, et veramente allhora si dee giudicar finita la giornata quando il chiaro è vinto dalle tenebre<sup>58</sup>, né comodamente si può discernere da circostanti quel che i combattenti facciano<sup>59</sup>. Aspettare adunque si debbe tanto che si veggano le stelle<sup>60</sup> non già quella di venire la quale sovente di un pezzo innanzi al corcar del sole appare nel cielo ma altre in più numero. Et[c. 220r] però che sovente per i nuvoli non si veggono le stelle in cielo, al fine non può negarsi che al signor del campo non appartenga il giudicare quando s'intenda essere la giornata finita. Però oltra che sempre è buono haver il giudice favorevole, deono i padrini dopo che il sole sarà sparito far a debiti tempi le opportune proteste non disturbando in alcuna guisa la battaglia se non con l'autorità del giudice dalla cui determinatione in tali casi non è lecito appellarsi.

<sup>55</sup> Baldo degli Ubaldi in titulo de pace tenenda c. 1 versic. qro si die assignata; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 3, cap. 5; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 7, n. 2; Andrea Alciato, *Duello*, cap. 41; Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 3, cap. De die duelli - lib. 9, cap. An provocatori vincenti sint pacta servanda si bannitus efficiatur.

<sup>56</sup> Giovanni da Legnano, *Tractatus de duello*, 10 q.e 7 mit. principalis.

<sup>57</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 41.

<sup>58</sup> Angelus in l. 1 C. de custo reo. Dec. cons. 354 n.4.

<sup>59</sup> arg. c. et si erfodiens extra de homi. [X.5.12.3].

<sup>60</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 3, cap. De die duelli; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 3, cap. 51; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 7, post n. 2.

Ma che se in quella giornata sopravvenisse alcun legitimo et grave impedimento sì che non si possa finir la battaglia. Et disse- ro alcuni che dovea reintegrarsi il duello nella giornata seguen- te<sup>61</sup> ove non sia colpa del provocante. Nondimeno la consuetudi- ne osserva il contrario et in un solo caso suole il provocante o in tutto o in parte essere restituito a nuova giornata il che è quan- do per insolita pioggia o grandine fusse vietato in tutto o in parte del giorno che è per la battaglia costituito venir a duello. Et è la ragione però che essendo questo impedimento celeste a cui niu- na forza può contrastare non dee essere in pregiudicio del provo- cante il quale non ne è in alcun modo colpevole. Et di qui inferis- co che ricusando il provocato di venir a battaglia nella giornata reintegrata potrebbe esser condannato per contumace. In altro caso credo che non sarebbe da alcun prencipe conceduta nuova giornata salvo che non ci concorresse il consentimento di ambe le parti le quali possono quanto vogliono alle loro ragioni pregiu- dicarsi.

Ma diremo noi che possano le parti che a ciò consentano co- stringere il signor del campo a conceder loro campo franco per la seguente giornata nella quale intendono finir la incominciata bat- taglia. Et dico che si dee haver riguardo alla forma della patente perchè potrebbe esser tale che senza nuova concessione sarebbe tenuto a mantener loro il campo franco fino alla ultima diffinitione della[c. 220v] querela. Ma se egli per virtù della patente non rima- nesse obbligato, chiara cosa è ch'egli non sarebbe tenuto a conceder nuova sicurtà ma sarebbe in arbitrio suo di concederla o negarla come più gli fusse a grado et come alla qualità delle persone et del- la querela giudicasse esser convenevole.

Ma che se la giornata determinata alla battaglia fusse sacra all'honore d'Iddio diremo noi che ciò non ostante debbia venirsi a duello o pure riservar il combattimento al giorno seguente. Et fu op- penione di alcuni che in tal giorno non dovesse venirsi a battaglia<sup>62</sup> il che io veramente credo che osservarsi debbia. Però sarà ufficio del

<sup>61</sup> Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 7, n. 3.

<sup>62</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 3, cap. 5; Paride del Pozzo, *De re milita- ri*, lib. 3, cap. Quod qui tenetur eligere locum et iudicem ac tempus non possit eli- gere tempus indecens et longissimum; Andrea Alciato, *Duello*, cap. 17.

signor del campo ordinare che in quel giorno amendue i combattenti si riposino et la battaglia transferiscano nella seguente prossima giornata, né da tal ordinatione sarà lecito all'una né all'altra parte appellarsi.

## [LIBRO III]

### CAP. VIII. <sup>1</sup> [c. 81r]

Veggiamo hora che autorità et che podere habbia il vincitore sopra il vinto et brevemente concludo che ha poder assoluto sopra di lui, come fusse preso in publica battaglia.

Ma perchè si è detto disopra che nelle battaglie che si fanno a tutto transitò è lecito in ogni modo ammazzare il nimico, si dubita se finita la battaglia et uscito di steccato possa il vincitore[c. 81v] uccidere il suo prigione. Et dico che quantunque sia nello steccato sia tollerabile l'uccidere il nimico per l'ira e furore che in quel tempo tiene occupata la mente de combattenti nondimeno usciti dal detto steccato sarebbe gravemente punito chi uccidesse il suo prigione<sup>2</sup>. Ben soggiunge Ms Paride<sup>3</sup> che temendosi ch'esso prigione non turbasse la quiete e non offendesse il vincitore si potrebbe giustamente uccidere. Io sono di contraria opinione et credo che la sola sospettione non sarebbe giusta cagione per ammazzarlo, ma sì bene provandosi che avesse tentato in alcun modo in pregiudicio della vita o dell'honore del vincitore, assai sarà se sospettando di lui potrà tenerlo in un castello anzi in una torre rinchiuso et guardato con molta diligenza. Ma non si debbe permettere che venga all'homici-

---

<sup>1</sup> *Dalla prima redazione*

<sup>2</sup> Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 9, n. 5.

<sup>3</sup> lib. 9 c. i.

dio se non con manifesti indicii che habbia esso prigione tentato di offender il detto vincitore.

Ma che diremo noi del riscatto potrà egli il vincitore metter una taglia al prigione e per mezzo di essa taglia porlo in libertà. E dissero alcuni<sup>4</sup> che questo era più tosto atto di utile padre di famiglia che di huomo magnanimo, nondimeno procedendosi in questa prigionia a essemplio di coloro che sono fatti prigionieri in publico combattimento credo che non sia biasimevole il farlo riscattare sì come molti principi e re fanno pagare il riscatto ad altri principi e[c. 82r] re che nella guerra sono fatti loro prigionieri. Pure sarà in arbitrio del vincitore et non è dubbio ch'essendo questo suo privato nimico farà atto più generoso in liberarlo senza riscatto che riscattandolo.

Ma essendo pure ritenuto in prigione quale servitii sarà tenuto a fare al suo vincitore et veramente tutti concludono che non sia tenuto a far servitii vili e non convenevoli alla sua qualità<sup>5</sup> et che se gli fussero imposti tali servitii vili possa lecitamente fuggirsi. Nondimeno io non credo che fra cavalieri tale fuga fusse approvata anzi potrebbe dipoi il vincitore ripeterlo in qualunque luogo fusse per suo prigioniero. Et ogni principe sarebbe a ragione tenuto a far che gli fusse restituita[o]. E questo dico che pur concederebbe senza dubbio, ove fusse fatto prigione combattendo a tutto transito. Ma quando non fusse il combattimento a tutto transito si havrebbe consideratione alla qualità della servitù che gli fusse imposta et se fusse troppo dishonesta, et grave, allhora stimo che fuggendo non potrebbe il vincitore pretendere giusto dominio sopra di lui.

## CAP. IX.

Ma che se il prigioniero fusse liberato dal vincitore suo con promessa che qualunque volta sia dallui chiamato debbia ritornare alla prigione. Veggiamo se questa obligatione deggia osservarsi. Et certo

---

<sup>4</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 43.

<sup>5</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 43; Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 2; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 9, n. 1; Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4, cap. 12.

credo che in caso mancando alla sua fede, sarebbe giudicato per traditore et potrebbe il vincitore non solo publicarlo per tale ma gli sarebbe lecito dipingerlo come traditore in ogni luogo[c. 82v].

Ma che se gli sopravvenesse alcun giusto impedimento. Et non è dubbio che dee essere iscusato. Ma quale diremo essere giusto impedimento et molti ne raccolse Ms Paride<sup>6</sup> cioè renduto[?] ne cessarà li maestati [?] correnti della sua patria e occupato nella guerra per il suo prencipe o carcerato o prigionio de nimici o infermo gravemente e non susteneria [?] camino o simili. Ma che se si fusse fermato a tempo con alcun prencipe et fusse nella guerra con il detto prencipe diremo noi ch'essendo chiamato dal suo vincitore sia giusto impedimento. Et Ms Paride<sup>7</sup> fu di oppenione che tale fusse degno di escusatione, il che io non credo che sia vero però che havendo obligato la fede al vincitor suo ad ogni sua richiesta non dovea fermarsi con alcun prencipe per alcun tempo stabilito, salvo con tale eccezione che qualunque volta fusse chiamato dal vincitor suo gli fusse libera la partita onde viene ad essere in colpa se non ritorna.

Sarà giusto impedimento se il vincitore fusse publicato rebelle del prencipe o della sua patria. Ma che se fusse escommunicato o bandito. Et alcuni dissero che rimaneva assoluto dalla fede, il che io non affermo salvo se non fusse esso vincitore escommunicato o bandito per heretico rebelle o nimico della santa chiesa e fede nostra catholica o dell'imperatore, in tal caso credo che non sia obligato a tornarvi. Dico bene che fratanto che dura la escommunicatione o il bando starà sospesa la fede data sì come resta in simil caso sospesa la fidelità del vassallo<sup>8</sup> intendendosi però come disopra ho detto solamente nel bandito per rebelle o traditore et nell'escommunicato di escommunicatione maggiore<sup>9</sup>.

Ma[c. 83r] che se per nuove cagioni tornasse a grande nimistà con il suo vincitore onde temesse di ritornar in poter suo. Et credo che sarebbe iscusato ove la colpa di questa nuova nimistà non fusse proceduta dallui altrimenti non sarebbe legitima iscusatione per-

<sup>6</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 10.

<sup>7</sup> ubi supra.

<sup>8</sup> vide pulchre man. per Iacopo Alvarotti in feud. pa. titolo hic sinil. lat. in prin.o col. 2a et 3a.

<sup>9</sup> Iacopo Alvarotti ubi supra col. fi..

cioche potrebbe ogni prigione liberato sotto la fede, commetter cosa onde si provocasse la nimistà del vincitore per haver causa di più non tornarvi il che sarebbe ingiustissimo.

Et che se il vincitore conversasse con altri nimici suoi. Et credo che non possa perciò ricusare di tornarci salvo se non ci fusse giusta sospettione in pregiudicio della sua vita. Allhora dee mandar dal vincitore ad escusarsi et caso ch'egli gli mandi la fede che non sarà offeso per conto di quelli nimici suoi, sarà tenuto a ritornarvi.

Et che se esso chiamato dal suo vincitore fusse in quello instante chiamato dal suo proprio prencipe anchora. A quale de gli due diremo noi che debbia ubbidire. Et dico che s'egli ha combattuto con licenza di esso prencipe suo essendo esso prencipe il giudice et signor del campo non sarà tenuto andar dal prencipe ma dal vincitore<sup>10</sup>. Ma non havendo esso prencipe né autorità né consentimento alla detta battaglia, devrà esser egli ubbidito, intendendo però solamente in quei casi ne i quali il vassallo è tenuto sotto pena di lesa maestà di ubbidire al signor suo et non altrimenti.

Ma[c. 83v] che se esso prigioniero dal tempo della sua promessa diventasse re prencipe o duca o capitano generale o altrimenti venesse in tale stato che non fusse il vincitore riputato suo eguale. Diremo noi che sia tenuto ritornar alla prigione per la data fede et Ms Paride<sup>11</sup> senza ecceztione risponde che non è tenuto a lui nondimeno grave cosa sarebbe il non servar la fede però distinguo in tal guisa. Et dico che se il perditor è pervenuto a tale prerogativa che per il grado della sua dignità al tempo della disfida havesse potuto legittimamente ricusar esso vincitore come non suo pari se fusse stato provocato dallui. In tale caso potrebbe parimente ricusar di tornar alla prigionia altrimenti non gli sarà lecito mancar della sua parole. Adunque si consideri la qualità della sopravvenuta degnità secondo le regole che disopra dette si sono<sup>12</sup> et se egli per la detta dignità sarebbe pervenuto a stato di ricusatione in duello si dirà per la istessa dignità pervenuto anchora a istato di ricusatione a prigionia

Resta hora a veder nei casi ove si è detto che esso prigione è te-

<sup>10</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 3.

<sup>11</sup> lib. 9 c. 5.

<sup>12</sup> lib. 3 c. 2 [ovviamente della prima redazione].

nuto a ritornare alla prigionia in che guisa potrà costringerlo il vincitore a tornarvi. Et è certo che se volesse sfidarlo a battaglia come mancator di fede potrebbe farlo<sup>13</sup>, nondimeno questo gli verrebbe ad essere troppo grande pregiudicio ponendosi a rischio di rimaner egli prigionio di chi già[c. 84r] è prigionio allui. Però molto più sicuro et laudevole sarà produrre innanzi al signore, nel cui stato dimora esso prigionio, le sue ragioni cioè la sentenza del giudice del campo et la promessa del ritorno chiedendogli per via di giustitia il detto suo prigioniero et non creda che sarà alcun signore il quale se esso prigionio non alleggerà giusta iscusatione di non essere obligato al ritorno, manchi di farglielo restituire perchè così è la giustitia. Gli sarà lecito anchora farlo publicare et dipingere in ogni luogo a guisa di traditore appeso per un piede, come di sopra si è detto.

Ma che diremo noi che morendo il vincitore durante la prigionia esso prigioniero sia ipso iure liberato o pure resti prigionio di essi figliuoli di esso vincitore. Et in ciò sono della oppenione di Ms Paride<sup>14</sup> che resti loro prigioniero et non solo de i figliuoli ma degli heredi anchora pur che siano descendenti poi che perdendo il morto sarebbero rimasi in stato d'infamia.

Ma che se fussero molti figliuoli et dico che per evitar fra loro la discordia dee rimaner prigionio del figliuol maggiore. Et se fussero non figliuoli ma altri heredi restarà prigionio di colui che in maggior quota succederà ne i beni del morto.

Ma diremo noi che possa questo prigioniero esser venduto dal vincitore ad un altro. Et hanno detto alcuni che non può esser venduto<sup>15</sup>. Io nondimeno sono di contraria oppenione et dico che quando è[c. 84v] fatto prigionio in battaglia a tutto transito che può di ragione esser donato et venduto però essendo tale usanza veramente degna di biasimo che degli huomini si faccia mercatantia, sarà con questa legge prima che il compratore no 'l possa affidare né vendere ad altro perchè questo sarebbe troppo grande ignominia et di più che ciascuna volta che il prigioniero o altri per lui dia tanto riscatto al compratore per quanto egli lo ha comprato che

<sup>13</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 20.

<sup>14</sup> lib. 9 c. 9.

<sup>15</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 43; Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 11.

sia obligato vendergli la libertà et a questo sia costretto per via di giustitia.

È molto usato fra cavalieri che il vincitore doni il vinto fatto prigione al signor del campo et fatta la donatione non gli resta più alcuna ragione sopra esso prigioniero et esso signor del campo suole parimente il più delle volte rimetterlo nell'antica libertà sotto promessa di non offendere in alcun modo il suo vincitore. Ma che se volesse riscattarlo e ne chiedesse taglia et credo che questo di ragione non gli sarebbe lecito e quel signor del campo che spinto dall'avaritia proponesse tal riscatto stimo che appresso a tutti i cavalieri restarrebbe infame e dishonorato in perpetuo.

#### CAP. X.

L'ultimo modo con il quale si finirà la battaglia è morendo alcuno de i combattenti nello steccato, per la qual morte resta vincitore il vivo. Et generalmente è regola approvata da[c. 85r] tutti i cavalieri che chi resta vivo nel campo essendo morto il suo avversario quello è vincitore della battaglia salvo in quei casi che di sopra si è detto non esser lecito uccidere né offendere il nimico, per essemplio se il signor del campo havesse gettato in terra il scettro o simili.

Ma non è però tanto vera questa regola, che non vi siano alcuni casi ne i quali si può ragionevolmente dubitare. Per essemplio l'uno de i combattenti havendo dato al nimico una ferita mortale tramortì, o per veder la copia del sangue o per altro qual si voglia caso, il ferito accostatosi al tramortito il legò et così legato volendolo gettar fuori della lizza non potè per haver già con il sangue perduto le forze et quivi rimase et morì, l'altro si risentì e trovossi legato mani e piedi né potè disciogliersi se non fu aiutato da altri. Quale de gli due havrà perduto il morto o il legato. Et dice Ms Paride<sup>16</sup> che il morto è perditor, il che io confermo, et benchè il morto l'havesse havuto in suo podere quando il legò, nondimeno dee imputarsi alla sua poca prudenza perchè allhora non l'uccise et sarebbe egli rimasto il vincitore.

---

<sup>16</sup> lib. 8 c. 12.

Et che se alcuno de i combattenti morisse non per virtù del nimico ma per alcuna disaventura per essemplio che gli cadesse il cavallo addosso. Et credo che tutto sarebbe uno percioche al combattente basta solo ch'essendo morto il nimico o per sua fortuna o per valore egli resti signor del campo.

Ma che se ambidue morissero. Et dico che se muoiono in uno instante sì che non si possa aperta e chiaramente conoscere quale sia morto prima niuno di loro è vincitore, et benchè alcuni dicano che in qual si voglia modo i combattenti restino eguali è [c. 85v] peggiore la conditione del provocante, nondimeno io in questo caso credo che per la incertitudine della vittoria il signor del campo non debbia far né all'uno né all'altro patente né dar alcuna sentenza diffinitiva. Né credo che sarebbe alcun giudice che in simil caso seguisse la opinionione di alcuni<sup>17</sup> giudicando perditoro il provocante come se non havesse provato la intention sua perchè assai ha provato uccidendo il nimico et se l'altro ha ucciso lui si dee far compensatione et non aggravar l'honore di un cavaliere e de i suoi descendent in tal modo. Ma che se si fusse conosciuto quale havesse prima espirato, et in tal caso quello che ultimo espirò sarà vincitore<sup>18</sup> né si dee al mio giudico haver alcuna consideratione quale di loro fusse prima ferito come alcuni dissero<sup>19</sup> perchè ove è manifesta la verità giusto è che cessi ogni fintione<sup>20</sup>

Ma che se in verità non fusse morto ma egli si desse per morto al suo nimico. Et credo che sia nel medesimo grado perchè queste parole io mi ti dò per morto hanno la virtù di quelle io mi ti rendo o io son vinto etc.<sup>21</sup>.

Et che se né egli morisse né si desse per morto ma il signor del campo veggendolo ferito di mala guisa et mosso a compassione si facesse donar la vita del ferito dal suo nimico promettendo di concedergli la patente di huomo morto. Et in tal caso se vi è stato espresso

---

<sup>17</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 8, cap. 13; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 13.

<sup>18</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4, cap. 10; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 13, n. 2.

<sup>19</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 8, cap. 2.

<sup>20</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4, c. 10; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 13, n. 4.

<sup>21</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 33.

consentimento dal ferito non vi è dubbio che gli è prigionio del vincitore. Ma sarebbe il caso molto dubitabile se il signor del campo il concedesse per huomo morto et egli dipoi non morisse anzi negasse di esser vinto non essendo in possanza del signor del campo il disporre della vita et honor altrui contra iustitia et assai pare che sia contra iustitia dando per huomo morto chi non muore per le ferite. Alcuni furono di oppenione che dovesse reintegrarsi la battaglia et mettersi il[c. 86r] ferito nell'istesso grado che era quando il signor del campo fece la detta promessa, con le ferite aperte sì che il feritore fusse restituito in integro della promessa de esso giudice. Altri dissero che il ferito non era obbligato a questo per essere già passata la giornata costituita alla battaglia et che il vincitore restava honorato et il vinto non restava dishonorato<sup>22</sup>. Et questa iia oppenione a me pare più giusta però distinguo e dico. Se il ferito era egli il provocante il signor del campo potrà condannarlo non solo per huomo morto ma per prigionio e per disdetto poi che passò la giornata senza ch'egli provasse la sua intentione. Se era il provocato, in tal caso il signor del campo non potrà far altro che dar una patente al feritore raccontando il caso successo di punto in punto et la ragione che il mosse a far la promessa et lo stato in che era il ferito in questo instante ma non potrà giustamente condannarlo come perditore. Per il che concludo che è poco accorto il giudice il quale fa patto dell'altrui honore senza consentimento della parte et molto più sciocco il provocante ch'esce dal campo senza haver la confessione dall'istessa bocca del suo nimico.

Ma diremo noi che chi muore perditore in duello mora servo. Et disse Ms Paride che non muore servo<sup>23</sup> il che io parimente confermo. Anzi benchè fusse vivo et ricevuto per prigioniero non sarebbe in stato di servitù ma di prigionia<sup>24</sup>.

Si dubita anchora se chi muore in duello sia dannato all'inferno. Et non dubbio che morendo nello steccato senza vera confessione

<sup>22</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4, cap. 11.

<sup>23</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4, cap. 12 et Iason in l. ex hoc iure col. 5a ff. de iusti. et iure [D.1.1.5]; Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 13; Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 4, n. 1.

<sup>24</sup> Giulio Ferretti, *Consilia de duello*, cons. 9, n. 7.

non dee esser seppelito in luogo sacrato<sup>25</sup>. Ma dell'anima non mi risolvo lasciando simili questioni a i theologi alla[c. 86v] cui professione spetta la decisione de tali articoli.

## CAP. XI.

Finita la battaglia non esce alcuno de i combattenti dello stecato prima che sia data la sentenza per il signor del campo il quale secondo lo stato della battaglia pronuncia e dichiara quale sia il vincitore. Alhora con gran suono di trombe et canti et con voci di molta allegrezza è accompagnato il vincitore<sup>26</sup> tanto che dà tre volte intorno allo stecato così di dentro come di fuori. Et se non può egli stesso andar co' piedi suoi o per le ferite ricevute nel combattimento o per altro caso si fa condurre a cavallo gridandosi «vittoria vittoria». Et se il vinto è vivo se lo può far condur inanzi così preso benchè questo non si usi fra honorati et valorosi cavalieri. Si fa portar innanzi il vincitore le arme del vinto così offensive come difensive le quali insieme con le spoglie del vinto sono sue<sup>27</sup>.

Passata la giornata del combattimento sarà tenuto il signor del campo a dar in scritto per[c. 87r] lettere sue patenti la sentenza della battaglia, et nella forma di detta sentenza si dee procedere con molto consiglio et con gran consideratione per non aggravar ingiustamente alcuna delle parti.

Ma diremo noi che chi è vinto in duello possa esser punito dal prencipe per quel delitto di che è convinto per l'avversario suo. Et vollero alcuni che potesse esserne castigato per esser il duello come una prova. Altri dissero il medesimo aggiungendo però<sup>28</sup> che non fusse castigato sì aspramente come se per legitima prova fusse convinto<sup>29</sup>. Altri furono di oppenione che dovesse in ciò osservarsi

<sup>25</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 13.

<sup>26</sup> Andrea Alciato, *Duello*, cap. 45.

<sup>27</sup> Paride del Pozzo, *Duello*, lib. 9, cap. 14.

<sup>28</sup> Baldo degli Ubaldi in §si quis hominem de pace tenen. in usi. feu..

<sup>29</sup> ar. eius q. dicu. gl. in c. clerici de iudi. [X.2.1.8] et in c. inter de purg. canonica [X.5.34.10].

la consuetudine<sup>30</sup>, il che io confermo et chiara cosa è che per consuetudine non si osserva castigar alcuno non credo che giustamente possa esser castigato<sup>31</sup>. Et che se nelle cose criminali ove le prove deono esser più chiare che 'l sole<sup>32</sup> la confessione fatta per paura non vale<sup>33</sup>, come diremo noi che debbia esser attesa la confessione fatta per bocca di chi ha la spada del nimico su gli occhi.

Ma che se quello che fusse imputato di alcun delitto vincessse in duello diremo noi che possa dipoi esserne accusato in giudicio. Et credo che quanto alle ragioni che spettano alla parte perditrice egli sia del tutto liberato sì che non potrebbe esser dallei allegato in giudicio dopo il duello. Ma quanto al fisco non può la parte liberarlo<sup>34</sup> il che credo esser vero salvo se il prencipe il cui fisco pretendesse ragione contra il detto vincitore non havesse egli concesso licentia o patente o campo franco per combattere perchè con questo pare che habbia rinunciato le sue ragioni et rimesso a quello che fusse deciso per il duello.

Non dee facilmente concedere il signor del campo al vincitore che faccia publicare né dipingere il vinto per traditore se non con più che legitima causa. Di più il signor del campo non è tenuto sempre a sentenza diffinitiva, ma sono alcuni casi disopra raccontati ne i quali il giudice solamente fa una narrativa del successo della giornata senza diffinire per sentenza chi sia il vincitore. Per essemplio se egli gettando la bacchetta impedisse la battaglia non può dappoi giudicare in pregiudicio di una delle parti, così se ambidue morissero in uno instante, et così altri anchora de i quali a suo luogo si è ragionato. Innanzi che proceda alla sentenza il signor del campo dee tor le informationi da i confidenti che puose alle quattro parti dello steccato et quelle far che si mettano in scritto per mano di notaro et conforme alla relatione e detti di essi confidenti in fatto pronunciar la sentenza alla quale deono esser presenti gli padrini come procu-

<sup>30</sup> Baldo degli Ubaldi in l. sciant C. de proba. in fi. verbis [C.4.19.25].

<sup>31</sup> Giason del Maino in l. ex hoc iure col. 5 ff. de iust. et iure [D.1.1.5].

<sup>32</sup> l. fi. C. de prob. [C.4.19.25].

<sup>33</sup> l. 1 ff. quod metus causa Baldo degli Ubaldi in l. 2 in fine C. quo. app. non re. [C.7.65.1].

<sup>34</sup> ar. rat. quod tradit Bartolo da Sassoferrato in l. 1 §usque adeo vers. q.ro pone. ubi Alessandro Tartagni in apost. ff. de iniu..

ratori di ambe le parti, et quella parimente dee esser data stante il giudice per tribunali et con le solennità che di ragione si ricercano. Et è da avertire che solo in un caso permette la consuetudine che si differisca la sentenza nel duello anchor che l'una parte sia rendato o morto, che è quando si proponesse che fusse stata alcuna fraude nell'armi. In tal caso come nelle cause criminali si differisce la esequutione della sentenza opponendo eccezioni quali le persone de testimoni tanto che si conosca se le eccezioni sono vere<sup>35</sup> così nel caso del duello sarebbe necessario che il giudice prima conoscesse se nelle armi fusse stata la opposta falsità percioche nel duello le armi sono comparate alle prove criminali.

Ma diremo noi che da questa sentenza possa appellarsi. Et dico che essendo essa sentenza pronunciata in contumacia di una delle parti, se la parte contumace ha consentito nel giudice non gli è lecito appellarsi salvo se[c. 87v] non fusse allegato dal procuratore alcun giusto impedimento il quale in che modo debbia esse adnesso altrove si è detto.

Ma se la parte non ha consentito nel giudice allhora si dee distinguere. O veramente la detta parte contumace non ha risposto mai alla disfida et in tal caso passati li sei mesi se è condannata non può appellarsi. Ma se pure ha risposto opponendo alcuna eccezione allhora si dee vedere se si è giudicato su l'eccezione, se si è giudicato in favor suo vale la appellatione, se si è giudicato in favor del avversario non vale, se non si è giudicato et è rimasto per lei di non accetter un de i partiti altrove detti<sup>36</sup> non può appellarsi, se non è rimasto per lei può appellarsi al suo prencipe se non riconosce superiore.

Ma in caso che il giudice sia stato eletto et approvato da ambe le parti non si può dalla detta sentenza appellarsi ma si bene haver ricorso all'Imperatore<sup>37</sup> come principe supremo de cavalieri il che veggiamo anchora esser lecito di ragion commune supplicar al principe in molti casi ove non ha luogo appellatione<sup>38</sup>. Però fin tanto

<sup>35</sup> Angelo in l. divus §divus ff. de pet. her. [D.5.3.5]; plura att. Ippolito Marsili, *Practica criminalis*, §oportum. n. i.

<sup>36</sup> supra lib. 3 c. 8 [ovviamente della prima redazione].

<sup>37</sup> Paride del Pozzo, *De re militari*, lib. 11, cap. An a sententia lata in duello possit appellari.

<sup>38</sup> glossa in c. ex l.ris in verbo supplicavi de in int. resti. [X.1.41.4].

non si suspende la causa ne dee lasciar la sentenza la quale sarà validissima et si osserverà irrevocabilmente salvo ad istanza dell'appellante non fusse espressamente rievocata dall'istesso Imperadore per diffinitiva sentenza citata la parte etc. Et questo è sommo podere riservato all'alta maestà di Cesare vero precinpe di tutti i cavalieri di honore, il quale privilegio tocca a solo l'Imperadore et non a re né ad altro qual si voglia precinpe del mondo quantunque non rigonoscano superiore. Et di qui è che gli re et precinpi christiani sanno e scrivono pareri nelle cose di honore, ma Cesare non dice né scrive mai la oppenion sua in caso d'honore fra cavalieri ma solo pronunciando la sua sentenza fa restar irrevocabilmente honorato e dishonorato altrui come gli pare, alta e gloriosa prerogativa del sempre augusto et invittissimo Imperadore de Romani.

## CAP. XII.

1. Et pur siam giunti al fine di questo difficile et[c. 88r] faticoso trattato di duello nel quale si per la varietà delle oppenioni et si per la diversità delle consuetudini è quasi impossibile dar certa regola di honore. Nondimeno seguendo in parte le vestigie di altri scrittori et in parte accostandomi alla oppenione di molti cavalieri mi sono sforzato di risolvere il meglio che si è potuto gl'intrichi di questa materia per sè confusa et oscura oltra modo. Non ho cercato di raccontar tutti i casi, ma quelli solamente che sogliono avvenire non trappassando cosa che per giudicio mio fusse o utile o necessaria. Ho lasciato le consuetudini antiche come la legge longobarda e quella di Friderico solamente ricorrendo allo stile de i cavalieri secondo il quale si dee giudicare, et ove o non fusse introdotto alcun stile o fusse la osservatione de cavalieri diversa et incerta ho havuto ricorso alle leggi et oppenioni de i giurisconsulti secondo le quali in diffetto della consuetudine si decidono le controversie del duello<sup>39</sup>.

2. Hor raccogliendo particolarmente l'ordine per me osservato

---

<sup>39</sup> Diego del Castillo, *De duello*, lib. 4.

accio che le cose di honore fussero più agevolmente intese ho voluto nella prima parte del trattato raccontar i modi con cui si toglie l'honore altrui, dichiarando quale sia la differenza fra la offesa e la ingiuria<sup>40</sup> et come la offesa non toglie l'honore<sup>41</sup> anchor che fusse fatta con ferite<sup>42</sup>, ma la ingiuria infama anchor che sia fatta solamente con parole<sup>43</sup> a chi è presente e talhora a chi è absente anchora<sup>44</sup>[c. 88v]se in honorato modo non se ne risente<sup>45</sup>. Ho dichiarato con quali parole si dica ingiuria<sup>46</sup> et percioche sovente suole nascer controversia sopra la nobiltà ho con un brieve discorso esposto quale sia la vera nobiltà così in generale<sup>47</sup> come in particolare<sup>48</sup>. Ma perchè alla ingiuria detta si replica sovente con una mentita, ho seguito dichiarando quale si possa dir mentita<sup>49</sup> et fra le mentite quale sia valida e quale sia nulla<sup>50</sup>. Indi ho brevemente raccolto i modi e le qualità delle ingiurie che con fatti si fanno così dall'istesso ingiuriante come per terza persona anchora<sup>51</sup>. Inteso dunque in che maniera si faccia ingiuria altrui, ho nella seconda parte del trattato posto i modi con che la ingiuria fatta s'estingua, non solo con morte così vendicativa come naturale<sup>52</sup> ma con dissimulazione dell'ingiuriato<sup>53</sup> indi come s'estingua con la pace<sup>54</sup> et come le paci trattar si debbano<sup>55</sup>. Ho dichiarato in che modi honoratamente si venga alla prova civile<sup>56</sup> et come privatamente si venga senza cartelli al giudicio dell'armi<sup>57</sup>. All'ultimo come si venga al solenne publico giudicio

---

<sup>40</sup> *Libro I, cap. 1.*

<sup>41</sup> *c. 2.*

<sup>42</sup> *c. 3.*

<sup>43</sup> *c. 4.*

<sup>44</sup> *c. 5.*

<sup>45</sup> *c. 6.*

<sup>46</sup> *c. 7.*

<sup>47</sup> *c. 8.*

<sup>48</sup> *c. 9.*

<sup>49</sup> *c. 10.*

<sup>50</sup> *c. 11.*

<sup>51</sup> *c. 12.*

<sup>52</sup> *Libro II, cap. 1.*

<sup>53</sup> *c. 2.*

<sup>54</sup> *c. 3.*

<sup>55</sup> *c. 4.*

<sup>56</sup> *c. 5.*

<sup>57</sup> *c. 6.*

dell'armi, et che solennità siano necessarie nel cartello<sup>58</sup> et come le parole di esso cartello formar si debbano<sup>59</sup> et che se fusse condizionale<sup>60</sup> o generale o incerto o per altra cagione non valesse<sup>61</sup>. Dipoi ho detto come essi cartelli presentar si debbano<sup>62</sup> et che se il provocato il ricusasse o fusse[c. 89r]contumace<sup>63</sup>. Nella 3a parte del trattato ho esaminato a' pieno la qualità delle eccezioni che sogliono esser opposte al provocante et come possa esser ricusato esso provocante sotto pretesto che non sia nobile<sup>64</sup> o che non sia pari del provocato<sup>65</sup> o che sia bastardo o infame<sup>66</sup> et che se fusse infamato dopo la disfida o prima havesse incominciato querela con altri o fusse da altri stato vinto in duello<sup>67</sup>. Ho parimente dichiarato con quali escusationi possa il provocato ricusar il duello come sotto pretesto d'infermità di età di religione<sup>68</sup> che fusse dottore o letterato che fusse femina, che fusse ufficiale di alcun signore o fusse proibito dal prencipe suo o da altri, o ritenuto in prigione<sup>69</sup>. Ho detto quando et come debbiano essere admesse le dette eccezioni<sup>70</sup> et quale in tal caso sia loro giudice competente<sup>71</sup> et in che guisa debbano provarsi<sup>72</sup>. Ma perchè sovente viene controversia fra le parti a quale di loro spetti la elettione del signor del campo e dell'arme ho dichiarato chi sia provocatore et chi provocato<sup>73</sup> et fra quanto tempo sia tenuto il provocato ad elegger il detto signor del campo<sup>74</sup> et chi possa essere signor del campo et quale sia il suo officio sino al dì

---

<sup>58</sup> c. 7.

<sup>59</sup> c. 8.

<sup>60</sup> c. 9.

<sup>61</sup> c. 10.

<sup>62</sup> c. 11.

<sup>63</sup> c. 12.

<sup>64</sup> *Libro III, cap. 1.*

<sup>65</sup> c. 2.

<sup>66</sup> c. 3.

<sup>67</sup> c. 4.

<sup>68</sup> c. 5.

<sup>69</sup> c. 6.

<sup>70</sup> c. 7.

<sup>71</sup> c. 8.

<sup>72</sup> c. 9.

<sup>73</sup> c. 10.

<sup>74</sup> c. 11.

del combattimento<sup>75</sup> et come s'intenda il combattere per campione et generalmente quel che debbiano far le parti dal dì della elettione del giudice sino alla giornata della battaglia. Nella quarta et ultima parte del trattato condotti ambi due i combattenti allo steccato, ho detto come si presentino[c. 89v] l'armi al provocante et quali siano l'arme usate fra cavalieri<sup>76</sup> et come si osservi equalità nell'arme ove il provocante o il provocato havessero nella persona loro alcun difetto d'importanza<sup>77</sup> et con che arti s'incominci la battaglia<sup>78</sup>. Ma perchè il combattimento può esser finito in più modi ho particolarmente esaminato come s'intenda esser finita la querela, o partendo il giudice la battaglia<sup>79</sup> o espirando la giornata<sup>80</sup> o se l'uno de i combattenti uscisse dallo steccato<sup>81</sup>. Indi come s'intende esser finita la lite quando l'uno si rende o dà per prigioniero<sup>82</sup> et che poder habbi il vincitore sopra il suo prigioniero<sup>83</sup> et ove il liberasse sopra la sua fede quando sia tenuto a tornar alla prigionia se vi è chiamato dal vincitore<sup>84</sup>. Ho detto come si finisca la battaglia morendo alcuno de i combattenti<sup>85</sup>, et come finita la battaglia sia honorato il vincitore e data la sentenza<sup>86</sup>. Et nella fine del trattato ho sotto brevità raccolto l'ordine delle principali materie delle quali nel discorso del libro si è ragionato<sup>87</sup>.

## IL FINE

---

<sup>75</sup> c. 12.

<sup>76</sup> *Libro III, cap. 1.*

<sup>77</sup> c. 2.

<sup>78</sup> c. 3.

<sup>79</sup> c. 4.

<sup>80</sup> c. 5.

<sup>81</sup> c. 6.

<sup>82</sup> c. 7.

<sup>83</sup> c. 8.

<sup>84</sup> c. 9.

<sup>85</sup> c. 10.

<sup>86</sup> c. 11.

<sup>87</sup> c. 12.



## SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
--------------	---

### TRATTATO DI DUELLO DE MANO PROPRIA DE IULIO CLARO

PROHEMIO	21
----------	----

#### DEL TRATTATO DI DUELLO LIBRO PRIMO

CAP. I.	25
CAP. II.	30
CAP. III.	35
CAP. IIII.	39
CAP. V.	50
CAP. VI.	59
CAP. VII.	63
CAP. VIII.	69
CAP. IX.	77
CAP. X.	81
CAP. XI.	87
CAP. XII.	93

#### DEL TRATTATO DI DUELLO LIBRO SECONDO

Della concessione delle patenti di campo franco	101
CAP. I.	108
CAP. II.	113
CAP. III.	117
CAP. IIII.	123
CAP. V.	127
CAP. VI.	131
CAP. VII.	138
CAP. VIII.	144
CAP. IX.	148

CAP. X.	153
CAP. della elettione del campo	155
CAP. XII. Incidenti fra la constitutione et il duello	161
CAP. de i campioni	167

#### DEL LIBRO III. DI DUELLO

CAP. I. Della elettione dell'armi	173
CAP. II. Il modo di entrar in steccato et questioni incidenti nella battaglia	182
CAP. III. In che modi si finiscano i duelli	188

#### [LIBRO IIIII]

CAP. VIII.	201
CAP. IX.	202
CAP. X.	206
CAP. XI.	209
CAP. XII.	212

PUBBLICAZIONI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

---

1. COLI U., *Collegia et sodalitates*, 1913.
2. DONATELLI I., *La "consortia" di Avesa*, 1914.
3. VALENZA P., *Il diritto di usufrutto nelle leggi sulle tasse del registro*, 1915.
4. ZINGALI G., *La statistica della criminalità*, 1916.
5. TUMEDEI C., *La separazione dei beni ereditari*, 1917.
6. ALBERTONI A., *L'Apokeryxis*", 1923.
7. SALVI F., *La cessione dei beni ai creditori*, 1947.
8. MILANI F., *Distinzioni delle servitù prediali*, 1948.
9. FASSÒ G., *I "quattro autori" del Vico*, 1949.
10. FERRI L., *La trascrizione degli acquisti "mortis causa" e problemi connessi*, 1951.
11. ROSSI G., *La "Summa arboris actionum" di Ponzio da Ylerda*, 1951.
12. POGGESCHI R., *Le associazioni e gli altri gruppi con autonomia patrimoniale nel processo*, 1951.
13. MATTEUCCI N., *Antonio Gramsci e la filosofia della prassi*, 1951.
14. FORCHIELLI P., *I contratti reali*, 1952.
15. SALVI F., *Il possesso di stato familiare*, 1952.
16. FASSÒ G., *La storia come esperienza giuridica*, 1953.
17. PALAZZINI FINETTI L., *Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus iuris giustiniano*, 1953.
18. ROSSI G., *Consilium sapientis iudiciale*, 1958.
19. MANCINI G.F., *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, 1957.
20. FERRI L., *L'autonomia privata*, 1959.
21. TORELLI P., *Scritti di storia del diritto italiano*, 1959.
22. SANTINI G., *I Comuni di Valle del medioevo. La Costituzione federale del "Frignano"*, 1960.
23. GIANNITI F., *I reati della stessa indole*, 1959.
24. GHEZZI G., *La prestazione di lavoro nella comunità familiare*, 1960.
25. NARDI E., *Case "infestate da spiriti" e diritto romano e moderno*, 1960.
26. FERRI L., *Rinunzia e rifiuto nel diritto privato*, 1960.
27. GHEZZI G., *La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali*, 1963.
28. BONSIGNORI A., *Espropriazione della quota di società a responsabilità limitata*, 1961.
29. REDENTI E., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. I, *Intorno al diritto processuale*, 1962.
30. REDENTI E., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. II, *Intorno al diritto sostanziale*, 1962.
31. GUALANDI A., *Spese e danni nel processo civile*, 1962.
32. BONSIGNORI A., *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, 1960.
33. MANCINI G.F., *Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro*, vol. I, *Individuazione della fattispecie. Il recesso ordinario*, 1962.
34. NARDI E., *Rabelais e il diritto romano*, 1962.
35. ROMAGNOLI U., *Il contratto collettivo di impresa*, 1963.
36. SANTINI G., *I "comuni di pieve" nel medioevo italiano*, 1964.
37. RUDAN M., *Il contratto di tirocinio*, 1966.
38. BONINI R., *I "libri de cognitionibus" di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della "cognitio extra ordinem"*, 1964.
39. COLLIVA P., *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II*, 1964.
40. MENGOLZI P., *L'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom*, 1964.
41. *Scritti minori di Antonio Cicu*, tomi I e II, *Scritti di teoria generale del diritto - Diritto di famiglia*, 1965.
42. *Scritti minori di Antonio Cicu*, *Successioni e donazioni. Studi vari*, 1965.
43. SACCHI MORSIANI G., *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, I, 1965.
44. GHEZZI G., *La mora del creditore nel rapporto di lavoro*, 1965.
45. ROVERSI MONACO F.A., *Enti di gestione. Struttura, funzioni, limiti*, 1967.
46. GIANNITI F., *L'oggetto materiale del reato*, 1966.

47. MENGGOZZI P., *L'efficacia in Italia di atti stranieri di potestà pubblica su beni privati*, 1967.
48. ROMAGNOLI U., *La prestazione di lavoro nel contratto di società*, 1967.
49. MONTUSCHI L., *I limiti legali nella conclusione del contratto di lavoro*, 1967.
50. RANIERI S., *Scritti e discorsi vari*, vol. I, *Scritti di diritto penale*, 1968.
51. RANIERI S., *Scritti e discorsi vari*, vol. II, *Scritti di procedura penale*, 1968.
52. BONINI R., *Ricerche di diritto giustiniano*, 1968.
53. SANTINI G., *Ricerche sulle "Exceptiones legum romanorum"*, 1969.
54. LO CASTRO G., *La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari delle fonti del diritto canonico*, 1970.
55. SACCHI MORSIANI G., *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, II, 1970.
56. ROVERSI MONACO F.A., *La delegazione amministrativa nel quadro dell'ordinamento regionale*, 1970.
57. GIANNITI F., *Studi sulla corruzione del pubblico ufficiale*, 1970.
58. DE VERGOTTINI G., *Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale*, 1971.
59. MENGGOZZI P., *Il regime giuridico internazionale del fondo marino*, 1971.
60. CARINCI F., *Il conflitto collettivo nella giurisprudenza costituzionale*, 1971.
61. OSTI G., *Scritti giuridici*, voll. I e II, 1973.
62. ZUELLI F., *Servizi pubblici e attività imprenditoriale*, 1973.
63. PERGOLESI F., *Sistema delle fonti normative*, 1973.
64. MONTUSCHI L., *Potere disciplinare e rapporto di lavoro*, 1973.
65. PATTARO E., *Il pensiero giuridico di L.A. Muratori tra metodologia e politica*, 1974.
66. PINI G., *Arbitrato e lavori pubblici*, 1974.
67. CARPI F., *L'efficacia "ultra partes" della sentenza civile*, 1974.
68. DE VERGOTTINI G., *Lo "Shadow cabinet"*, 1973.
69. PAOLUCCI L.F., *La mutualità nelle cooperative*, 1974.
70. DE GENNARO A., *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, 1974.
71. STORTONI L., *L'abuso di potere nel diritto penale*, 1978.
72. GIANNITI F., *Prospettive criminologiche e processo penale*, 1977.
73. BONVICINI D., *Le "joint ventures": tecnica giuridica e prassi societaria*, 1977.
74. DE VERGOTTINI G., *Scritti di storia del diritto italiano*, voll. I, II, III, 1977.
75. LAMBERTINI R., *I caratteri della Novella 118 di Giustiniano*, 1977.
76. DALLA D., *L'incapacità sessuale in diritto romano*, 1978.
77. DI PIETRO A., *Lineamenti di una teoria giuridica dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili*, 1978.
78. MAZZACUVA N., *La tutela penale del segreto industriale*, 1979.
79. ROMANELLI G., *Profilo del noleggjo*, 1979.
80. BORGHESI D., *Il contenzioso in materia di eleggibilità*, 1979.
81. DALLA TORRE G., *L'attività assistenziale della Chiesa nell'ordinamento italiano*, 1979.
82. CARPI F., *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, 1979.
83. ALLEVA P., *Il campo di applicazione dello statuto dei lavoratori*, 1980.
84. PULIATTI S., *Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano*, 1980.
85. FASSÒ G., *Scritti di filosofia del diritto*, voll. I, II, III, 1982.
86. SGUBBI F., *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, 1980.
87. LAMBERTINI R., *Plagium*, 1980.
88. DALLA D., *Senatus consultum Silanianum*, 1980.
89. VANDELLI L., *L'ordinamento regionale spagnolo*, 1980.
90. NARDI E., *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, 1980.
91. PELLICANÒ A., *Causa del contratto e circolazione dei beni*, 1981.
92. GIARDINI D., *Politica e amministrazione nello Stato fondato sul decentramento*, 1981.
93. BORTOLOTTI D., *Potere pubblico e ambiente*, 1981.
94. ROFFI R., *Contributo per una teoria delle presunzioni nel diritto amministrativo*, 1982.
95. ALESSI R., *Scritti minori*, 1981.
96. BASSANELLI SOMMARIVA G., *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, 1983.
97. ZANOTTI A., *Cultura giuridica del Seicento e jus publicum ecclesiasticum nell'opera del cardinal Giovanni Battista De Luca*, 1983.
98. ILLUMINATI G., *La disciplina processuale delle intercettazioni*, 1983.
99. TONIATTI R., *Costituzione e direzione della politica estera negli Stati Uniti d'America*, 1983.
100. NARDI E., *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, 1983.

101. DALLA D., *Praemium emancipationis*, 1983.
102. MAZZACUVA N., *Il disvalore di evento nell'illecito penale - L'illecito commissivo doloso e colposo*, 1983.
103. *Studi in onore di Tito Carnacini*. I. *Studi di diritto costituzionale, civile, del lavoro, commerciale*, 1983.
104. CAIA G., *Stato e autonomie locali nella gestione dell'energia*, 1984.
105. BARATTI G., *Contributo allo studio della sanzione amministrativa*, 1984.
106. BORTOLOTTI D., *Attività preparatoria e funzione amministrativa*, 1984.
107. PULIATTI S., *Ricerche sulle novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustino I a Giustino II*, 1984.
108. LAMBERTINI R., *La problematica della commorienza nell'elaborazione giuridica romana*, 1984.
109. ZUELLI F., *Le collegialità amministrative*, 1985.
110. PEDRAZZOLI M., *Democrazia industriale e subordinazione*, 1985.
111. ZANOTTI M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, 1985.
112. RUFFOLO U., *Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore*, I, 1985.
113. BIAGI M., *Sindacato democrazia e diritto*, 1986.
114. INSOLERA G., *Problemi di struttura del concorso di persone nel reato*, 1986.
115. MALAGÙ L., *Esecuzione forzata e diritto di famiglia*, 1986.
116. RICCI G.F., *La connessione nel processo esecutivo*, 1986.
117. ZANOTTI A., *Il concordato austriaco del 1855*, 1986.
118. SELMINI R., *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, 1987.
119. DALLA D., *"Ubi venus mutatur"*, 1987.
120. ZUNARELLI S., *La nozione di vettore*, 1987.
121. ZOLI C., *La tutela delle posizioni "strumentali" del lavoratore*, 1988.
122. CAVINA M., *Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna*, 1988.
123. CALIFANO L., *Innovazione e conformità nel sistema regionale spagnolo*, 1988.
124. SARTI N., *Gli statuti della società dei notai di Bologna dell'anno 1336 (contributo allo studio di una corporazione cittadina)*, 1988.
125. SCARPONI S., *Riduzione e gestione flessibile del tempo di lavoro*, 1988.
126. BERNARDINI M., *Contenuto della proprietà edilizia*, 1988.
127. LA TORRE M., *La "lotta contro il diritto soggettivo". Karl Larenz - la dottrina giuridica nazionalsocialista*, 1988.
128. GARCIA DE ENTERRIA J., *Le obbligazioni convertibili in azioni*, 1989.
129. BIAGI GUERINI R., *Famiglia e Costituzione*, 1989.
130. CAIA G., *Arbitrati e modelli arbitrati nel diritto amministrativo*, 1989.
131. MAGAGNI M., *La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980*, 1989.
132. PETRONI L., *La disciplina pubblicistica dell'innovazione tecnologica in Francia*, 1990.
133. ZANOTTI A., *Le manipolazioni genetiche e il diritto della Chiesa*, 1990.
134. SARTOR G., *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale*, 1990.
135. ROSSI L.S., *Il "buon funzionamento del mercato comune". Delimitazione dei poteri fra CEE e Stati membri*, 1990.
136. LUCHETTI G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, 1990.
137. SARTI N., *Un giurista tra Azzone e Accursio*, 1990.
138. GUSTAPANE A., *La tutela globale dell'ambiente*, 1991.
139. BOTTARI C., *Principi costituzionali e assistenza sanitaria*, 1991.
140. DONINI M., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, 1991.
141. PERULLI A., *Il potere direttivo dell'imprenditore*, 1992.
142. VANDELLI L. (a cura di), *Le forme associative tra enti territoriali*, 1992.
143. GASPARRI P., *Institutiones iuris publici*, 1992.
144. CAPUZZO E., *Dal nesso asburgico alla sovranità italiana*, 1992.
145. BIAVATI P., *Accertamento dei fatti e tecniche probatorie nel processo comunitario*, 1992.
146. FERRARI F., *Atipicità dell'illecito civile. Una comparazione*, 1992.
147. GUSTAPANE A., SARTOR G., VERARDI C.M., *Valutazione di impatto ambientale. Profili normativi e metodologie informatiche*, 1992.
148. ORLANDI R., *Atti e informazioni della autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite*, 1992.
149. CARPANI G., *Le aziende degli enti locali. Vigilanza e controlli*, 1992.

150. MUSSO A., *Concorrenza ed integrazione nei contratti di subfornitura industriale*, 1993.
151. DONINI M., *Il delitto contravvenzionale. "Culpa iuris" e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, 1993.
152. CALIFANO PLACCI L., *Le commissioni parlamentari bicamerali nella crisi del bicameralismo italiano*, 1993.
153. FORNASARI G., *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma*, 1994.
154. MANZINI P., *L'esclusione della concorrenza nel diritto antitrust italiano*, 1994.
155. TIMOTEI M., *Le successioni nel diritto cinese. Evoluzione storica ed assetto attuale*, 1994.
156. SESTA M. (a cura di), *Per i cinquant'anni del codice civile*, 1994.
157. TULLINI P., *Contributo alla teoria del licenziamento per giusta causa*, 1994.
158. RESCIGNO F., *Disfunzioni e prospettive di riforma del bicameralismo italiano: la camera delle regioni*, 1995.
159. LUGARESI N., *Le acque pubbliche. Profili dominicali, di tutela, di gestione*, 1995.
160. SARTI N., *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII*, 1995.
161. COLLIVA P., *Scritti minori*, 1996.
162. DUGATO M., *Atipicità e funzionalizzazione nell'attività amministrativa per contratti*, 1996.
163. GARDINI G., *La comunicazione degli atti amministrativi. Uno studio alla luce della legge 7 agosto 1990, n. 241*, 1996.
164. MANZINI P., *I costi ambientali nel diritto internazionale*, 1996.
165. MITTICA M.P., *Il divenire dell'ordine. L'interazione normativa nella società omerica*, 1996.
166. LUCCHETTI G., *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, 1996.
167. LA TORRE M., *Disavventure del diritto soggettivo. Una vicenda teorica*, 1996.
168. CAMON A., *Le intercettazioni nel processo penale*, 1996.
169. MANCINI S., *Minoranze autoctone e Stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, 1996.
170. ZANOBETTI PAGNETTI A., *La non comparizione davanti alla Corte internazionale di giustizia*, 1996.
171. BRICOLA E., *Scritti di diritto penale. Vol. I, Dottrine generali, Teoria del reato e sistema sanzionatorio. Vol. II, Parte speciale e legislazione complementare, Diritto penale dell'economia*, 1997.
172. GRAZIOSI A., *La sentenza di divorzio*, 1997.
173. MANTOVANI M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, 1997.
174. BIAVATI P., *Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto*, 1997.
175. ROSSI G. (1916-1986), *Studi e testi di storia giuridica medievale*, a cura di Giovanni Gualandi e Nicoletta Sarti, 1997.
176. PELLEGRINI S., *La litigiosità in Italia. Un'analisi sociologico-giuridica*, 1997.
177. BONI G., *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, 1998.
178. *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini. Vol. I, Diritto del lavoro*, 1998.
179. *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini. Vol. II, Diritto dell'Unione europea*, 1998.
180. ROSSI A., *Il GEIE nell'ordinamento italiano. Criteri di integrazione della disciplina*, 1998.
181. BONGIOVANNI G., *Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello Stato. H. Kelsen e la Costituzione austriaca del 1920*, 1998.
182. CAPUTO G., *Scritti minori*, 1998.
183. GARRIDO J.M., *Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito*, 1998.
184. BELLODI ANSALONI A., *Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem*, I, 1998.
185. FRANCIOSI E., *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di Giustiniano. Studi su nov. 13 e nov. 80*, 1998.
186. CATTABRIGA C., *La Corte di giustizia e il processo decisionale politico comunitario*, 1998.
187. MANCINI L., *Immigrazione musulmana e cultura giuridica. Osservazioni empiriche su due comunità di egiziani*, 1998.
188. GUSTAPANE A., *L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano. dagli albori dello Statuto Albertino al crepuscolo della bicamerale*, premessa di Giuseppe De Vergottini, 1999.
189. RICCI G.F., *Le prove atipiche*, 1999.
190. CANESTRARI S., *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, 1999.
191. FASSÒ G., *La legge della ragione*. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.

192. FASSÒ G., *La democrazia in Grecia*. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.
193. SCARCIGLIA R., *La motivazione dell'atto amministrativo. Profili ricostruttivi e analisi comparatistica*, 1999.
194. BRIGUGLIO F., "Fideiussoribus succurri solet", 1999.
195. MALTONI A., *Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia, profili costituzionali*, prefazione di Augusto Barbera, 1999.
196. FONDAROLI D., *Illecito penale e riparazione del danno*, 1999.
197. ROSSI L.S., *Le convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione europea*, 2000.
198. GRAGNOLI E., *Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi*, 2000.
199. BONI G., *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, 2000.
200. LUGARESÌ N., *Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti*, 2000.
201. LALATTA COSTERBOSA M., *Ragione e tradizione. Il pensiero giuridico ed etico-politico di Wilhelm von Humboldt*, 2000.
202. SEMERARO P., *I delitti di millantato credito e traffico di influenza*, 2000.
203. VERZA A., *La neutralità impossibile. Uno studio sulle teorie liberali contemporanee*, 2000.
204. LOLLI A., *L'atto amministrativo nell'ordinamento democratico. Studio sulla qualificazione giuridica*, 2000.
205. Busetto M.L., *Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento*, 2000.
206. CAMPANELLA P., *Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti*, 2000.
207. BRICOLA F., *Scritti di diritto penale. Opere monografiche*, 2000.
208. LASSANDARI A., *Il contratto collettivo aziendale e decentrato*, 2001.
209. BIANCO A., *Il finanziamento della politica in Italia*, 2001.
210. RAFFI A., *Sciopero nei servizi pubblici essenziali. Orientamenti della Commissione di garanzia*, 2001.
211. PIERGIGLI V., *Lingue minoritarie e identità culturali*, 2001.
212. CAFARO S., *Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche. Il difficile equilibrio tra modelli antagonisti di integrazione europea*, 2001.
213. MORRONE A., *Il custode della ragionevolezza*, 2001.
214. MASUTTI A., *La liberalizzazione dei trasporti in Europa. Il caso del trasporto postale*, 2002.
215. ZANOTTI A., ORLANDO F., *L'itinerario canonistico di Giuseppe Caputo*, 2002.
216. LUPOI M.A., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*. Vol. I, *Policies, metodi, criteri di collegamento*. Vol. II, *Parallel proceedings*, 2002.
217. LOLLI A., *I limiti soggettivi del giudicato amministrativo. Stabilità del giudicato e difesa del terzo nel processo amministrativo*, 2002.
218. CURI F., *Tertium datur. Dal Common Law al Civil Law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato*, 2003.
219. COTTIGNOLA G., *Studi sul pilotaggio marittimo*, 2003.
220. GARDINI G., *L'imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione. Organizzazione e ruolo della dirigenza pubblica nell'amministrazione contemporanea*, 2003.
221. CEVENINI C., *Virtual enterprises. Legal issues of the on-line collaboration between undertakings*, 2003.
222. MONDUCCI J., *Diritto della persona e trattamento dei dati particolari*, 2003.
223. VILLECCO BETTELLI A., *L'efficacia delle prove informatiche*, 2004.
224. ZUCCONI GALLI FONSECA E., *La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi*, 2004.
225. BRIGHI R., *Norme e conoscenza: dal testo giuridico al metadato*, 2004.
226. LUCHETTI G., *Nuove ricerche sulle istituzioni di Giustiniano*, 2004.
227. *Studi in memoria di Angelo Bonsignori*, voll. I, II, 2004.
228. PIPERATA G., *Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali*, 2005.
229. CANESTRARI S., FOFFANI L. (a cura di), *Il diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per l'Europa?* Atti del Convegno organizzato dall'Associazione Franco Bricola (Bologna, 28 febbraio-2 marzo 2002), 2005.
230. MEMMO D., MICONI S. (a cura di), *Broadcasting regulation: market entry and licensing. Regolamentazione dell'attività radiotelevisiva: accesso al mercato e sistema di licenze*. *Global Classroom Seminar*, 2006.
- 230.BIS BRIGUGLIO F., *Studi sul procurator*, 2007.
231. QUERZOLA L., *La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito*, 2006.
232. TAROZZI S., *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, 2006.
233. BOTTI F., *L'eutanasia in Svizzera*, 2007.

234. FONDAROLI D., *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, 2007.
235. ALAGNA R., *Tipicità e riformulazione del reato*, 2007.
236. GIOVANNINI M., *Amministrazioni pubbliche e risoluzione alternativa delle controversie*, 2007.
237. MONTALTI M., *Orientamento sessuale e costituzione decostruita. Storia comparata di un diritto fondamentale*, 2007.
238. TORDINI CAGLI S., *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, 2008.
239. LEGNANI ANNICHINI A., *La mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformazioni quattrocentesche*, 2008.
240. LOLLI A., *L'amministrazione attraverso strumenti economici*, 2008.
241. VACCARELLA M., *Titolarità e funzione nel regime dei beni civici*, 2008.
242. TUBERTINI C., *Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni*, 2008.
243. FIORIGLIO G., *Il diritto alla privacy. Nuove frontiere nell'era di Internet*, 2008.
244. BOTTI F., *Manipolazioni del corpo e mutilazioni genitali femminili*, 2009.
245. NISCO A., *Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di garanzia e tutela del risparmio*, 2009.
246. ZANOBETTI PAGNETTI A., *Il rapporto internazionale di lavoro marittimo*, 2008.
247. MATTIOLI F., *Ricerche sulla formazione della categoria dei cosiddetti quasi delitti*, 2010.
248. BERTACCINI D., *La politica di polizia*, 2009.
249. ASTROLOGO A., *Le cause di non punibilità. Un percorso tra nuovi orientamenti interpretativi e perenni incertezze dogmatiche*, 2009.
250. DI MARIA S., *La cancelleria imperiale e i giuristi classici: "Reverentia antiquitatis" e nuove prospettive nella legislazione giustiniana del codice*, 2010.
251. VALENTINI E., *La domanda cautelare nel sistema delle cautele personali*, 2010.
252. QUERZOLA L., *Il processo minorile in dimensione europea*, 2010.
253. BOLOGNA C., *Stato federale e "national interest". Le istanze unitarie nell'esperienza statunitense*, 2010.
254. RASIA C., *Tutela giudiziale europea e arbitrato*, 2010.
255. ZUCCONI GALLI FONSECA E., *Pregiudizialità e rinvio (Contributo allo studio dei limiti soggettivi dell'accertamento)*, 2011.
256. BELLODI ANSALONI A., *Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta*, 2011.
257. PONTORIERO I., *Il prestito marittimo in diritto romano*, 2011.
258. GIUSTIZIA senza confini. Studi offerti a Federico Carpi, 2012.
259. GUSTAPANE A., *Il ruolo del pubblico ministero nella Costituzione italiana*, 2012.
260. CAIANIELLO M., *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, 2012.
261. BRIGUGLIO F., *Il Codice Veronese in trasparenza. Genesi e formazione del testo delle Istituzioni di Gaio*, 2012.
262. VALENTINI E., *La domanda cautelare nel sistema delle cautele personali*, Nuova edizione, 2012.
263. TASSINARI D., *Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato*, 2012.
264. MARTELLONI F., *Lavoro coordinato e subordinazione. L'interferenza delle collaborazioni a progetto*, 2012.
265. ROVERSI-MONACO F. (a cura di), *Università e riforme. L'organizzazione delle Università degli Studi ed il personale accademico nella legge 30 dicembre 2010, n. 240*, 2013.
266. TORRE V., *La privatizzazione delle fonti di diritto penale*, 2013.
267. RAFFIOTTA E.C., *Il governo multilivello dell'economia. Studio sulle trasformazioni dello Stato costituzionale in Europa*, 2013.
268. CARUSO C., *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, 2013.
269. PEDRINI E., *Le "clausole generali". Profili teorici e aspetti costituzionali*, 2013.
270. CURI F., *Profili penali dello stress lavoro-correlato. L' homo faber nelle organizzazioni complesse*, 2013.
271. CASALE D., *L'idoneità psicofisica del lavoratore pubblico*, 2013.
272. NICODEMO S., *Le istituzioni della conoscenza nel sistema scolastico*, 2013.
273. LEGNANI ANNICHINI A., *«Proxenetes est in tractando». La professione ingrata del mediatore di commercio (secc. XII-XVI)*, 2013.
274. MONDUCCI J., *Il dato genetico tra autodeterminazione informativa e discriminazione genotipica*, 2013.
275. MANTOVANI M., *Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente*, 2014.
276. DE DONNO M., *Consensualità e interesse pubblico nel governo del territorio*, 2015.

277. PACILLI M., *L'abuso dell'appello*, 2015.
278. PIŠTAN Č., *Tra democrazia e autoritarismo. Esperienze di giustizia costituzionale nell'Europa centro-orientale e nell'area post-sovietica*, 2015.
279. BELLODI ANSALONI A., *L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense*, 2016.
280. HOXHA D., *La giustizia criminale napoleonica. A Bologna fra prassi e insegnamento universitario*, 2016.
281. QUERZOLA L., *L'efficacia dell'attività processuale in un diverso giudizio*, 2016.
282. PIERI B., *Usurai, ebrei e poteri della Chiesa nei consilia di Paolo da Castro*, 2016.
283. RASIA C., *La crisi della motivazione nel processo civile*, 2016.
284. DRIGO C., *Le Corti costituzionali tra politica e giurisdizione*, 2016.
285. POLACCHINI F., *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, 2016.
286. CALCAGNILE M., *Inconferibilità amministrativa e conflitti di interesse nella disciplina dell'accesso alle cariche pubbliche*, 2017.
287. VILLA E., *La responsabilità solidale come tecnica di tutela del lavoratore*, 2017.
288. VINCIERI M., *L'integrazione dell'obbligo di sicurezza*, 2017.
289. CASALE D., *L'automaticità delle prestazioni previdenziali. Tutele, responsabilità e limiti*, 2017.
290. GANARIN M., *L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, 2018.
291. LAUS F., *Il rapporto collaborativo tra pubblico e privato nella contrattazione pubblica. Unione Europea e ordinamenti nazionali: analisi comparata di modelli e riforme*, 2018.
292. BONACINI P., *Multā scripsit, nihil tamen reperitur. Niccolò Mattarelli giurista a Modena e Padova (1204 ca.-1314 ca.)*, 2018.
293. GABELLINI E., *L'azione arbitrare. Contributo allo studio dell'arbitrabilità dei diritti*, 2018.
294. LUPOI M.A., *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana?*, 2018.
295. DALLARI F., *Vincoli espropriativi e perequazione urbanistica. La questione della discrezionalità*, 2018.
296. DONINI A., *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, 2019.
297. NOVARO P., *Profili giuridici dei residui delle attività antropiche urbane. Gli incerti confini della gestione dei rifiuti urbani*, 2019.
298. MATTIOLI F., *Giustiniano, gli argentari e le loro attività negoziali. La specialità di un diritto e le vicende della sua formazione*, 2019.
299. RAFFIOTTA E.C., *Norme d'ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative*, 2019.
300. MEDINA M.H., *Servio Sulpicio Rufo: un retrato final desde la perspectiva de Cicerón*, 2020.
301. CENTAMORE G., *Contrattazione collettiva e pluralità di categorie*, 2020.
302. CARUSO C., *La garanzia dell'unità della Repubblica. Studio sul giudizio di legittimità in via principale*, 2020.
303. MATTHEUDAKIS M.L., *L'imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia penale*, 2020.
304. TEGA D., *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, 2020.
305. BOLOGNA C., *La libertà di espressione dei «funzionari»*, 2020.
306. ABIS S., *Capace di intendere, incapace di volere. Malinconia, monomania e diritto penale in Italia nel XIX secolo*, 2020.
308. CARUSO C., MEDICO F., MORRONE A. (a cura di), *Granital Revisited? L'integrazione europea attraverso il diritto giurisprudenziale*, 2020.
- 308.BIS CANESTRARI S., *Ferite dell'anima e corpi prigionieri. Suicidio e aiuto al suicidio nella prospettiva di un diritto liberale e solidale*, 2021.
309. MORRONE A., *Il sistema finanziario e tributario della Repubblica. I principi costituzionali*, 2021.
310. PEZZATO E., *Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali. Gli apporti patrimoniali alla moglie superstita in età tardoantica e giustiniana*, 2022.
311. MOLINARI M., *La Parafrasi greca delle Istituzioni di Giustiniano tra methodus docendi e mito. Έχε ταῦτα ὡς ἐν προθεωρίᾳ*, 2021.
312. GUERRIERI G., LUCHETTI G., LUPOI M.A., MANES P., MARTINO M., TASSANI T. (a cura di), *Fiducia e destinazione patrimoniale. Percorsi giuridici a confronto*, 2022.
313. MORRONE A., MOCCHEGIANI M. (a cura di), *La regolazione della sicurezza alimentare tra diritto, tecnica e mercato: problemi e prospettive*, 2022.
314. GIUPPONI T.F., ARCURI A. (a cura di), *Sicurezza integrata e welfare di comunità*, 2022.

315. BONETTI T., *La partecipazione strumentale*, 2022.
316. GUARNIERI E., *Funzionalizzazione e unitarietà della vicenda contrattuale negli appalti pubblici*, 2022.
317. CAVINA M., *Un inedito di giulio claro (1525-1575): Il «trattato di duello»*. Edizione dal manoscritto [Madrid] Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, g. II. 10, 2022.



Finito di stampare nel mese di settembre 2022  
per i tipi di Bologna University Press